

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il presente fascicolo è integrato con gli errata corrige pubblicati nei Bollettini delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 690 dell'8 giugno 2026, n. 691 del 9 giugno 2026 e n. 693 dell'11 giugno 2026

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 4 ^a -5 ^a Senato) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	43
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	55
FINANZE (VI)	»	69
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	77
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	91
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	219
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	221
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	225

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ Europa.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	235
AGRICOLTURA (XIII)	»	241
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	248
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	249
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	250
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	251
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	254
INDICE GENERALE	<i>Pag.</i>	256

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati
e 4^a (Politiche dell'Unione europea)
e 5^a (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Audizione del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, on. Tommaso Foti, sugli aspetti operativi relativi alla fase finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)	3

AUDIZIONI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica **Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA.**

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* del Senato della Repubblica. Informa, inoltre, che il Presidente del Senato ha autorizzato, in via del tutto eccezionale, per l'odierna seduta, la partecipazione in videoconferenza dei parlamentari ⁽¹⁾.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 691 del 9 giugno 2026.

Audizione del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, on. Tommaso Foti, sugli aspetti operativi relativi alla fase finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA, *presidente*, introduce l'audizione.

Tommaso FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni la deputata Maria Anna MADA (IV-C-RE), in videoconferenza, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), la deputata Elena BONETTI (AZ-PER-RE), il senatore Antonio NICITA (PD-IDP), il deputato Marco GRIMALDI (AVS), i senatori Stefano PATUANELLI (M5S) e Marco SCURRIA (FDI), la deputata Isabella DE MONTE (FI-PPE), i senatori Simona Flavia MAL-

PEZZI (PD-IDP), Lavinia MENNUNI (FDI), Marco LOMBARDO (MISTO-AZ-RE), Daniele MANCA (PD-IDP) e Concetta DAMANTE (M5S), la deputata Silvia ROG-
GIANI (PD-IDP), la senatrice Tatjana ROJC
(PD-IDP) e la deputata Rachele SILVESTRI
(FDI).

Tommaso FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*, in sede di replica, risponde ai quesiti posti e formula ulteriori considerazioni.

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA, *presidente*, dopo un breve intervento ringrazia il Ministro Foti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026. (Doc. XXV, n. 4).	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026. (Doc. XXVI, n. 4) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	5
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di n. 180 elmetti e n. 250 piastre balistiche a favore del Comando Operazioni Speciali nigerino. Atto n. 405 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 giugno 2026.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.50 alle 15.

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Mercoledì 3 giugno 2026. – Presidenza del presidente della III Commissione, Giulio TREMONTI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 15.

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026. (Doc. XXV, n. 4).

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026. (Doc. XXVI, n. 4).

(Esame congiunto e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame congiunto dei provvedimenti.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che i documenti in esame sono stati inseriti

nel programma dei lavori dell'Assemblea del mese di luglio 2026.

Fa presente che il programma dei lavori, deliberato nella riunione odierna degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, prevede i seguenti passaggi: l'esame dei documenti, con le relazioni introduttive da parte dei due relatori, nella seduta odierna; lo svolgimento di audizioni richieste dai gruppi a partire dall'8 giugno 2026 e fino a non oltre il 23 giugno 2026; le comunicazioni dei Ministri degli affari esteri e della difesa (presso le Commissioni III e IV della Camera e la 3^a Commissione del Senato) si svolgeranno nella giornata di martedì 9 giugno, alle ore 8.30, presso il Senato; in conformità agli anni precedenti, è prevista poi l'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, del Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze e del Direttore Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il seguito e la conclusione dell'esame saranno definiti in una successiva riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi.

Dà quindi la parola ai relatori per l'illustrazione dei documenti in oggetto.

Salvatore CAIATA (FDI), *relatore per la III Commissione*, in premessa, fa presente che, d'intesa con la collega Chiesa, relatrice della Commissione Difesa, la quale si soffermerà sui profili militari e strategici richiamati dai documenti in esame, svilupperà alcune riflessioni sul quadro politico-internazionale che è alla base della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso (Doc. XXVI, n. 4) e sulla sezione della Relazione relativa alla cooperazione internazionale (schede 23-26), che è di specifico interesse per la Commissione Affari esteri.

La Relazione rileva che il sistema delle relazioni internazionali attraversa una fase di profonda transizione, in un quadro caratterizzato dalla competizione fra grandi potenze, da diverse crisi che talvolta si alimentano reciprocamente e da un generale arretramento dell'ordine mondiale basato sulle regole e sul rispetto dei diritti umani. Sotto questo punto di vista, il con-

flitto in Ucraina costituisce un caso emblematico della crescente frammentazione del quadro internazionale e dello sfaldamento dell'architettura di sicurezza europea.

Osserva che in Medio Oriente il conflitto tra Stati Uniti e Israele, da un lato, e Iran, dall'altro, ha messo in crisi la tenuta di Paesi fragili come Libano, Iraq e Siria, come pure le prospettive di pace a Gaza. Ha inoltre inciso pesantemente sulle rotte commerciali ed energetiche ed acuito l'instabilità regionale.

In Africa, al perdurare della crisi libica si aggiungono l'instabilità del Sahel e, soprattutto, la guerra civile in Sudan, che ha prodotto una crisi umanitaria senza precedenti.

Tale generalizzata situazione di crisi impone una trasformazione di priorità, strumenti e paradigmi della politica internazionale, con un impatto diretto sulla sicurezza e sul tessuto socio-economico europeo.

A tale proposito, evidenzia che il documento in esame ribadisce che l'Italia mantiene come caposaldo della sua azione la sua appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica, oltre al multilateralismo fondato sul diritto internazionale e sul ruolo delle Nazioni Unite. Sulla base di questo principio generale, si individuano le priorità strategiche più immediate del nostro Paese, vale a dire Mediterraneo e Medio Oriente, Balcani e Africa.

Per quanto attiene al Mediterraneo e Medio Oriente le missioni mirano, in particolare, a contribuire alla stabilizzazione dei Paesi che si affacciano sulle sponde sud ed est del Mediterraneo, abbinando la componente civile e militare.

In particolare, l'Italia persegue la stabilizzazione della Tunisia, nel quadro del partenariato strategico istituito dal *Memo-randum* UE-Tunisia firmato a luglio 2023.

Per quanto attiene la Libia, il nostro Paese sostiene l'azione delle Nazioni Unite attraverso la Missione UNSMIL, il cui mandato è stato prorogato dal Consiglio di Sicurezza fino al 31 ottobre 2026 ed il cui obiettivo è il rilancio del processo politico sulla base della *roadmap* presentata ad agosto 2025 dalla Rappresentante speciale

del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Annah Tetteh.

Sottolinea, quindi, che l'Italia contribuisce anche al negoziato per la soluzione della questione del Sahara Occidentale, che è stata oggetto di una recente missione di una delegazione del Comitato diritti umani della Commissione Affari esteri, sostenendo, in linea con la risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza ONU, la necessità di giungere ad una genuina autonomia per i Saharawi nel contesto di una soluzione mutualmente accettabile.

Rispetto alla situazione del Medio Oriente, che continua a rappresentare uno dei principali teatri di instabilità a livello globale, menziona innanzi tutto la situazione di Gaza. La prospettiva di soluzione pacifica del conflitto tra Israele e *Hamas* attraverso l'attuazione del Piano di pace del Presidente Trump, adottato dal Consiglio di Sicurezza ONU con la Risoluzione 2803 del 17 novembre 2025, rimane incerta: tuttavia, si pone la necessità di uno scenario politico *post*-bellico che ponga fine al controllo di *Hamas* sulla Striscia – assicurandone il disarmo – e stabilisca una forma di amministrazione interinale del territorio in grado sia di sopperire alle esigenze immediate della popolazione civile sia di preparare un assetto di lungo periodo coerente con la soluzione a due Stati, con un ruolo centrale per l'Autorità palestinese. In questo contesto, il Governo continua a monitorare con attenzione anche la situazione in Cisgiordania, dove l'espansione degli insediamenti israeliani, l'aumento dei fenomeni di violenza da parte dei coloni e la demolizione di infrastrutture palestinesi, contribuiscono all'indebolimento dell'ANP.

Per quanto riguarda il Libano, la sua stabilizzazione tramite il sostegno alle Forze armate e di sicurezza resta prioritaria per l'azione italiana, anche alla luce del termine della missione UNIFIL, previsto per il 31 dicembre 2026.

Rispetto alla Siria, le cui prospettive di transizione appaiono ancora incerte, il *focus* dell'azione italiana sarà rivolto ad interventi di *early-recovery*, in particolare nei

settori individuati a seguito della missione di sistema della Cooperazione italiana.

Rispetto alla situazione dell'Iran, evidenzia che l'Italia intende sostenere tutte le iniziative volte a favorire il dialogo, nella convinzione che solo attraverso un confronto costruttivo sia possibile contenere le tensioni e concorrere alla stabilizzazione del Medio Oriente.

Osserva che la recente *escalation* ha peraltro avuto ripercussioni significative anche sull'Iraq, dove il rinnovato attivismo delle milizie armate filo-iraniane ha compromesso il quadro di sicurezza interno. In questo contesto, l'Italia è chiamata a confermare, insieme ai *partner* internazionali, il proprio impegno a sostegno della stabilizzazione e della sicurezza del Paese, sia sul piano multilaterale nel quadro della lotta al terrorismo e delle missioni della NATO e dell'UE, sia sul piano bilaterale.

Per quanto riguarda il Golfo di Aden e il Mar Rosso, fa presente che la persistente minaccia posta dagli Houthi è alla base della proroga dell'operazione EUNAVFOR ASPIDES fino a febbraio 2027 e del continuo impegno europeo su questo fronte, pur nelle riscontrate carenze del contributo degli Stati membri alla missione.

L'Italia mantiene inoltre relazioni sempre più strutturate – sia dal punto di vista economico-commerciale sia dal punto di vista del dialogo politico – con i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, con particolare attenzione alla stabilità della regione e ai settori della sicurezza, dell'innovazione e della transizione energetica e digitale, del contrasto al terrorismo e all'estremismo.

Al riguardo, sottolinea che l'Italia è tuttora impegnata nei principali contesti internazionali per promuovere azioni tese ad evitare che aree liberate da *Daesh* in Siria ed Iraq restino in condizioni di disagio socio-economico tali da renderle vulnerabili a nuova penetrazione o reclutamento.

Più in generale, nel quadro dell'impegno nella lotta alle principali galassie terroristiche (*Al Qaeda* e *Daesh*), l'Italia conferma il proprio impegno nella cornice della Coalizione Globale anti-*Daesh* a guida USA, sotto il profilo sia militare sia civile. Ri-

corda, inoltre, che il nostro Paese copresiede, con Stati Uniti e Arabia Saudita, il gruppo per il contrasto al finanziamento di *Daesh*, e, con Stati Uniti, Marocco e Arabia Saudita l'*Africa Focus Group*, struttura di analisi del terrorismo in Africa, che si propone il massimo coinvolgimento dei *partners* africani.

Rispetto al secondo ambito individuato come prioritario, quello dei Balcani occidentali, evidenzia che l'azione italiana si colloca in un contesto che è fortemente influenzato dalla guerra in Ucraina e che è segnato dallo stallo dei negoziati tra Serbia e Kosovo e da persistenti criticità nella stabilizzazione della Bosnia-Erzegovina.

Per quanto attiene all'Africa, terzo ambito geografico prioritario, osserva che si intende affrontare le cause profonde dell'instabilità, legate anche alla crisi climatica e all'azione di nuovi attori (Russia, Turchia, Paesi del Golfo e Cina) con un approccio comprensivo che tenga conto della prospettiva africana, seguendo le linee guida del « Piano Mattei » per l'Africa.

In particolare segnala che, nel Sahel, la situazione della sicurezza appare critica nella « zona delle tre frontiere » (Niger, Mali, Burkina Faso) e nell'area del bacino del Lago Ciad (in cui confluiscono Nigeria, Niger, Camerun e Ciad), dove si assiste ad un aumento delle attività terroristiche. In una regione caratterizzata da Stati fragili, i ripetuti colpi di Stato hanno reso più difficile il dialogo politico tra i Paesi della regione ed i *partner* occidentali, anche a causa della aggressiva disinformazione russa.

Osserva, quindi, che la regione del Corno d'Africa rimane esposta a numerosi fattori di instabilità politica, sia per quanto riguarda gli assetti interni ai singoli Paesi, sia rispetto all'evoluzione delle relazioni regionali. In particolare, il Sudan continua ad essere teatro della sanguinosa guerra civile che dal 2023 contrappone le Forze armate sudanesi (SAF) e le Forze di supporto rapido (RSF), all'origine della peggiore catastrofe umanitaria attuale per numero di sfollati (15 milioni di cui 5 nei paesi limitrofi); in tale scenario, l'Italia ha mantenuto costante il proprio impegno a favore della mediazione del conflitto, reiterando

gli appelli per il pieno e incondizionato accesso umanitario nel Paese.

Rileva che continua a suscitare preoccupazione la situazione in Somalia, dove ha avuto luogo nell'ultimo anno un deterioramento della situazione securitaria a causa della recrudescenza degli attacchi di matrice jihadista, come pure in Etiopia, dove già dal 2025 sono cresciute le tensioni tra l'ala più intransigente del *Tigray People Liberation Front* e il Governo federale.

Per quanto concerne la Regione dei Grandi Laghi, sottolinea che essa si presenta come un'area di crisi complessa, crocevia per gruppi terroristici e organizzazioni criminali impegnati in traffici illeciti legati all'abbondanza di risorse minerarie e lotte armate contro i Governi locali. A ciò si aggiungono il susseguirsi di crisi umanitarie e scontri inter-etnici fra Stati confinanti, come, da ultimo, fra Repubblica Democratica del Congo e Ruanda.

Passando ad altre aree geografiche, rileva che in America Latina e Caraibi si sono compiuti negli ultimi anni significativi progressi democratici e di sviluppo economico, con le significative eccezioni di Cuba, del Venezuela e del Nicaragua, Paesi caratterizzati da sistematiche violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Nonostante le tensioni registrate nel corso degli ultimi anni tra alcuni Paesi dell'area, la complessiva stabilità della regione e l'adesione ai valori occidentali e al multilateralismo da parte dei Paesi che ne fanno parte non sembrano essere in discussione.

Per quanto riguarda l'Asia, osserva che essa vive una fase di sviluppo economico e crescente peso geostrategico, a cui fanno da contrappeso: la crescente polarizzazione tra Stati Uniti e Cina; le sfide legate alla libertà e alla sicurezza dei mari, dove passano i due terzi dei traffici marittimi mondiali e, più in generale, alla sicurezza delle catene di approvvigionamento globali; le tensioni tra diversi attori nella regione (il conflitto di confine tra Thailandia e Cambogia, la questione del Kashmir tra India e Pakistan, il conflitto tra Pakistan e Afghanistan); il colpo di Stato del 1° febbraio 2021 in Myanmar, da cui è scaturita una guerra civile, e l'instabilità che permane anche

dopo le recenti elezioni indette dalla Giunta; il rischio di proliferazione nucleare in Corea del Nord.

Menziona specificamente l'Afghanistan, evidenziando che l'Italia partecipa attivamente al Processo di Doha, coadiuvato dalle Nazioni Unite e dalla Missione in Afghanistan (UNAMA), contribuendo con iniziative concrete ad affrontare la grave crisi umanitaria e stabilizzare l'economia. Rileva, altresì, che il nostro Paese ha espresso costante preoccupazione per il progressivo deterioramento della situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e in modo specifico dei diritti delle donne, sostenendo che la prospettiva di reintegro dell'Afghanistan nella Comunità internazionale deve essere legata a concreti progressi da parte delle autorità *de facto* afgane nel rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani e nel contrasto al terrorismo.

Passando all'ambito multilaterale, ricorda che nel contesto delle Nazioni Unite il contributo dell'Italia al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale si fonda sulla convinzione del legame indissolubile tra pace e sicurezza, crescita, sviluppo e diritti umani e si traduce in un approccio che considera tutto il ciclo della pace, con un'enfasi particolare sulla prevenzione dei conflitti, anche mediante un ricorso sistematico allo strumento della mediazione e alle attività di stabilizzazione *post*-conflitto, da realizzare attraverso il consolidamento della Rete Italiana per la Mediazione Internazionale (RIMI) avviata nel 2024. In questo contesto, segnala che da gennaio 2026 l'Italia ha iniziato il mandato triennale nel Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite quale membro a pieno titolo.

Osserva, quindi, che nello stesso ambito si inserisce anche l'azione italiana a favore dell'incremento delle iniziative e delle capacità del Fondo fiduciario del Dipartimento per gli affari politici e il consolidamento della pace (DPPA), al Fondo per il consolidamento della pace (*Peacebuilding Fund*), nonché ai Dipartimenti per le operazioni di pace (DPO) e per il supporto operativo (DOS).

In un'ottica di prevenzione dei conflitti, di rafforzamento della sicurezza internazionale e di riduzione del rischio, sottolinea la necessità di difendere e sostenere adeguatamente l'architettura internazionale del disarmo e della non proliferazione, continuando ad assicurare il più ampio sostegno alle Organizzazioni internazionali attive in tali settori.

In ambito NATO, evidenzia che le mutate condizioni di sicurezza ad est hanno spinto l'Organizzazione a concentrarsi principalmente sul progressivo rafforzamento della postura di deterrenza e difesa sul fianco orientale. Appare tuttavia necessario mantenere alta l'attenzione anche sul Fianco sud e sulle specifiche minacce e dinamiche che lo caratterizzano. Sottolinea che, nell'ambito della sua convinta appartenenza all'Alleanza Atlantica, l'Italia continua a fornire un contributo particolarmente qualificato alle attività della NATO, sia in territorio alleato che nelle operazioni e missioni fuori area.

Rileva, altresì, che un altro fondamentale ambito ove si sviluppa l'azione italiana è rappresentato dalle missioni – militari e civili – dell'Unione europea, con un duplice obiettivo: rafforzare l'azione per la sicurezza del nostro Paese e sostenere la politica di sicurezza e difesa europea, per consentire alla UE di incrementare la propria capacità di agire sulla scena internazionale.

A suo avviso, senza una solida componente di sicurezza civile-militare, l'effetto delle ingenti risorse spese dalla UE nelle varie iniziative in zone di crisi risulta inevitabilmente depotenziato. Osserva che tale approccio, peraltro, è in linea con la Bussola Strategica approvata nel 2022 – che l'Italia sostiene con convinzione –, che prefigura un rafforzamento della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC). Anche quale seguito della stessa Bussola, gli Stati Membri si sono impegnati a rendere la PSDC civile più efficace, flessibile e capace di reagire alle esigenze di sicurezza, al fine di promuovere il ruolo dell'UE quale fornitore di sicurezza globale, spingendola ed investire maggiormente nel campo della difesa e a sostenere sempre più i Paesi *partner* nello sviluppo di capacità auto-

nome. In coerenza con queste linee d'azione, l'Italia è il terzo Paese contributore allo Strumento europeo per la pace (EPF), volto a finanziare iniziative nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC), e contribuisce anche al Centro di eccellenza di Berlino per la gestione civile delle crisi, nonché al Centro di eccellenza di Helsinki per il contrasto alle minacce ibride.

Evidenzia che il consolidamento della politica di sicurezza e difesa dell'Unione europea contribuisce anche al rafforzamento della cooperazione NATO-UE. In uno spirito di complementarità, è interesse dell'Italia continuare a promuovere tale cooperazione, in particolare in ambiti come il potenziamento della base industriale della difesa, la gestione delle crisi, il contrasto alle minacce ibride, la mobilità militare e le esercitazioni congiunte, al fine di migliorare le *best practices* e l'interoperabilità.

Fa quindi presente che l'azione italiana nel contesto dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) si ispira alla promozione del valore del multilateralismo. Per il 2026 l'Italia si impegnerà ad assicurare la funzionalità e riforma dell'Organizzazione nell'ambito del processo di riflessione avviato in occasione del cinquantesimo anniversario dell'Atto Finale di Helsinki del luglio 1975.

L'Italia, inoltre, continuerà a sostenere l'azione del Consiglio d'Europa come foro pan-europeo a presidio dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto: il Governo, in particolare, intende promuovere le iniziative in materia di diritti delle donne e lotta alla violenza contro le donne, diritti dei bambini e politiche giovanili, libertà di religione e di credo, democrazia e Stato di diritto, nonché protezione del patrimonio culturale.

Passando alla parte di specifica competenza della Commissione Affari esteri, menziona in primo luogo le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario, di cui alla scheda 23. I relativi interventi ammontano complessivamente a 235 milioni di euro, di cui 227 milioni destinati a iniziative di cooperazione e 8 milioni allo sminamento umanitario. Segnala che nel 2025 le somme destinate allo

sminamento erano identiche, mentre il fabbisogno individuato per le iniziative di cooperazione era di 243 milioni di euro.

Precisa che gli stanziamenti richiesti per le iniziative di cooperazione allo sviluppo sono suddivisi per aree geografiche, con possibili rimodulazioni nel corso dell'anno.

In particolare, la Relazione tecnica, contenuta alle pagine 794-801 del documento, sottolinea che l'attività della cooperazione italiana si svilupperà nei Paesi individuati dalla Deliberazione sulle Missioni e in quelli limitrofi, anche tenendo conto dei Paesi prioritari individuati dal Documento triennale di programmazione e indirizzo 2024-2026.

Alla luce delle esigenze di sicurezza del personale impegnato nei programmi di cooperazione, come già nel 2025, una quota non superiore al 4,5 per cento dello stanziamento per gli interventi (escluso sminamento) sarà assegnata alla copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo.

La Relazione tecnica specifica che l'Africa continua a costituire una priorità, con uno stanziamento di 90 milioni di euro nei Paesi individuati come prioritari (Etiopia, Somalia Sudan, Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritania, Mozambico, Libia, Egitto e Tunisia).

Con riferimento al Medio Oriente, fa presente che la Relazione tecnica indica 90 milioni per interventi a sostegno del processo di pace e della stabilizzazione. In particolare, in Palestina l'Italia intende dare un importante contributo sul canale umanitario e di emergenza, ma anche nel ristabilire le infrastrutture distrutte o danneggiate e l'erogazione di servizi di base per la popolazione. In questo quadro, si prevede di continuare a finanziare l'iniziativa *Food for Gaza* e di intervenire anche in Cisgiordania, ad ulteriore sostegno del bilancio dell'Autorità Palestinese tramite il meccanismo comunitario « Pegase ».

Precisa, quindi, che le risorse assegnate al continente asiatico ammontano a 7 milioni di euro e saranno utilizzate principalmente a sostegno della popolazione afghana.

Con riferimento agli stanziamenti per interventi di cooperazione in Europa, segnala che ammontano a euro 40 milioni di euro, prevalentemente destinati a contribuire allo sforzo della Comunità internazionale per rispondere agli accresciuti bisogni umanitari della popolazione ucraina direttamente colpita dagli eventi bellici. Si intende, poi, finanziare nuovi progetti nell'area dei Balcani occidentali – in particolare, in Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo.

Rileva che la scheda 24 fa riferimento ad interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza in Europa orientale, Africa settentrionale, Medio Oriente, Asia centrale, Caucaso Meridionale e Afghanistan. Per tali esigenze, la quantificazione del fabbisogno finanziario per l'anno 2026 è di 25 milioni e 135 mila e 490 euro.

Osserva che la successiva scheda 25 riguarda la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza. Si tratta di un insieme alquanto eterogeneo di interventi che comprende, tra l'altro, contributi volontari alle organizzazioni internazionali, iniziative dell'Unione europea (tra cui partecipazione italiana alle missioni civili del SEAE), Finanziamento al Fondo InCE presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, sostegno all'OSCE, interventi su immobili di Agenzie internazionali presenti in Italia. Nel complesso, la quantificazione del fabbisogno finanziario per l'anno 2026 indicata nella scheda è di 26 milioni 596 mila e 93 euro.

Evidenzia, infine che la scheda 26 concerne gli stanziamenti per rafforzare i sistemi di protezione delle sedi diplomatico-consolari, anche di nuova istituzione, degli Istituti italiani di cultura, delle scuole italiane all'estero e delle Organizzazioni internazionali, dislocate nelle aree più a rischio. Si prevede, tra l'altro, l'adeguamento dei dispositivi di sicurezza attiva e passiva, anche mediante l'utilizzo di militari dell'Arma dei Carabinieri e il trasferimento del personale in edifici più sicuri, laddove non sia possibile portare a termine gli interventi necessari in tempi brevi. Per tali

esigenze, la quantificazione del fabbisogno finanziario relativa all'anno 2026 è pari a euro 67 milioni e 300 mila euro.

In conclusione, auspica che l'esame parlamentare possa costituire l'occasione per una complessiva valutazione dell'efficacia della nostra proiezione internazionale nel perseguimento degli interessi strategici del nostro Paese. Sottolineo l'importanza, soprattutto in questa fase, di operare per una visione unitaria della nostra politica estera, al di là delle fisiologiche distinzioni tra maggioranza e opposizione, e per valorizzare lo strumento delle missioni internazionali.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice per la IV Commissione*, facendo riferimento al dispositivo dei documenti in esame, evidenzia come, con la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), il Governo intenda avviare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, tre nuove missioni internazionali. In particolare, si tratta dell'impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa, in Iraq e nel Medio-Oriente (scheda 4bis/2026) e nell'area del Corno d'Africa (scheda 8bis/2026), nonché la Partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico e addestramento a favore della locale *Garde Nationale Maritime* (scheda 22bis/2026).

Con riferimento alla prima missione, infatti, fa presente che la scheda 4bis/2026 chiarisce che dispiegamento operativo del dispositivo militare nazionale in Iraq e nel Medio-Oriente è un'iniziativa tesa a contribuire alla realizzazione di un ambiente sicuro ed alla stabilità regionale, supportando direttamente le attività inserite nell'ambito della *Coalition of the Willing* per la lotta contro il *Daesh*, costituitasi nel 2014, della missione NATO di consulenza e rafforzamento delle capacità delle istituzioni dell'Iraq, nonché attraverso specifiche iniziative nazionali nella regione. Infatti, a seguito del *reposture* adottato dalla *Coali-*

tion of Willing per la lotta contro il *Daesh* (Operazione *Inherent Resolve*), la missione bilaterale Iraq si configura quale strumento con cui l'Italia possa continuare la proficua collaborazione con l'Iraq a tutela degli interessi nazionali. La missione ha il compito di attuare il Piano di cooperazione bilaterale e, in particolare, la missione ha il compito di supportare le Forze di Sicurezza Irachene (FSI) per consolidarne le capacità operative e di svolgere attività di cooperazione civile e umanitaria. Quanto alla composizione degli assetti da inviare, la scheda 4bis/2026 evidenzia come sia previsto un impiego massimo di 196 unità di personale e 5 mezzi aerei. Peraltro, sarà possibile il supporto mediante l'osmosi di assetti e personale nazionale tra la missione bilaterale della presente scheda e quelle ricomprese nella scheda 4/2026 e nelle schede ad essa collegate. La missione non ha un termine di scadenza predeterminato, mentre il fabbisogno finanziario per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 è di euro 9.464.857 di cui euro 3.100.000 per obbligazioni esigibili nel 2027.

Sottolinea, con riferimento alla scheda 8bis/2026, che si prevede il dispiegamento operativo del dispositivo nazionale nell'area del Corno d'Africa al fine di condurre attività di assistenza, supporto, addestramento e cooperazione con i Paesi dell'area, sia nell'ambito di iniziative basate su accordi di tipo bilaterali che istituite sotto l'egida di Organizzazioni Internazionali, al fine di favorire il ruolo e la percezione dell'Italia quale *partner* affidabile, mantenere consapevolezza situazionale nell'area e prevenire possibili situazioni di crisi. Per raggiungere tale scopo si prevede la possibilità di costituire un *hub* areale per il *capacity-building*, a supporto dei piani di sviluppo capacitivo in Africa orientale, enucleando su base di opportunità assetti per l'esecuzione di attività di cooperazione (*mobile training team*, *advisors* e *mentors*, ecc.). La nuova missione bilaterale Somalia, peraltro, si va ad inserire nel quadro geografico e strategico previsto per la scheda 8/2026, relativa alle missioni già esistenti nell'area del Corno d'Africa. Peraltro, la scheda specifica che la missione di coope-

razione è una *partnership* strategica basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco, con l'obiettivo ultimo di rendere la Somalia un attore stabile e capace di garantire la propria sicurezza e contribuire alla stabilità regionale. Quanto alla composizione degli assetti da inviare, la scheda 4bis/2026 evidenzia come sia previsto un impiego massimo di 45 unità di personale e 2 mezzi terrestri. La missione non ha un termine di scadenza predeterminato, mentre il fabbisogno finanziario per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 è di euro 3.398.812 di cui euro 600.000 per obbligazioni esigibili nel 2027.

Quanto alla missione prevista dalla scheda 22bis/2026, osserva come si preveda la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione in Tunisia per la consulenza, assistenza, supporto tecnico-logistico e addestramento a favore del personale della *Garde Nationale Maritime* tunisina. Si prevede, peraltro, che la missione si svolga attraverso la costituzione di un « Nucleo di Supporto » con sedi a Tunisi e Sfax, il mantenimento in efficienza delle unità navali cedute dall'Italia, anche nell'ambito di progettualità europee, e l'addestramento degli equipaggi del naviglio tunisino. La missione dispone l'impiego di n. 22 militari (di cui n. 2 Ufficiali) per le attività di consulenza, assistenza, supporto tecnico-logistico e addestramento a favore del personale della *Garde Nationale Maritime*, unitamente all'impiego di alcuni mezzi e materiali terrestri.

Passando alla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione al fine della relativa proroga (Doc. XXVI, n. 4), in considerazione dell'attuale contesto geostrategico, osserva che la Relazione stessa chiarisce che le missioni e operazioni in corso sono articolate in schede regionali o per ambito (NATO/UE/ONU/di Coalizione), allo scopo di migliorarne l'efficacia e ricercare sinergie nella proiezione dello strumento militare nazionale, ottimizzando e sincronizzando gli sforzi della Difesa in funzione del perseguimento degli interessi nazionali di volta in volta

prevalenti, anche in modalità interoperabile con altre missioni della medesima area geografica. Ciascuna scheda indica in maniera granulare i singoli impegni militari autorizzati nell'ambito dello specifico quadrante.

In particolare, con riferimento alle missioni e operazioni per le quali il Governo chiede la proroga per il periodo 1° gennaio 2026-31 dicembre 2026, partendo dal continente europeo, evidenzia che i militari italiani continueranno ad essere presenti nei Balcani occidentali oltre che con la missione NATO denominata *Joint Enterprise* (scheda 1/2026), nei Balcani, volta a dare attuazione agli accordi sul cessate il fuoco nonché a fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili e la cui consistenza massima del contingente è incrementata a 1.597 unità (1.848 unità lo scorso anno); nonché dell'operazione *EUFOR Op. ALTHEA* (scheda 1/2026), che si colloca nell'ambito dell'Unione europea e ha il mandato di: contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di *Dayton*, aprendo altresì la strada all'integrazione della Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea; e fornire supporto alla formazione collettiva e combinata delle forze armate della Bosnia-Erzegovina (AFBiH), sostenendole nella loro progressione verso gli standard NATO. Relativamente all'anno in corso, la consistenza massima del contingente nazionale complessivamente impiegato in entrambe le missioni è incrementata a 1.917 unità (di cui 320 in *EUFOR Op. Althea*), 598 mezzi terrestri (a dispetto dei 689 mezzi terrestri complessivamente impiegati nelle due operazioni lo scorso anno) e 7 mezzi aerei (con un incremento di due unità rispetto allo scorso anno). Il fabbisogno finanziario per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 è di euro 158.825.698 di cui euro 50.700.000 per obbligazioni esigibili nel 2027.

Fa presente che, inoltre, viene anche prorogata la missione dell'Unione europea di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina *EUMAM Ucraina* (scheda 2/2026), con un termine di scadenza della missione è fissato al 15 novembre 2026, con lo scopo

di contribuire al rafforzamento della capacità militare delle forze armate ucraine di rigenerarsi e condurre efficacemente operazioni, per consentire all'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale entro i confini riconosciuti a livello internazionale, esercitare efficacemente la sovranità e proteggere i civili in Ucraina. Viene, altresì, prorogata la *NATO Security Assistance and Training for Ukraine* (NSATU) (scheda 2/2026), la quale ha come intento quello di armonizzare le iniziative multilaterali legate all'addestramento e supporto in favore dell'Ucraina, coordinando le attività di addestramento e fornitura di equipaggiamento, incrementando in tal modo l'efficacia degli sforzi internazionali nel supporto alle forze di sicurezza e difesa ucraine.

Pertanto, segnala che la scheda 2/2026 sottolinea che in considerazione del particolare contesto geostrategico e del concomitante sviluppo delle missioni a sostegno della postura di difesa e deterrenza della NATO nel fianco est europeo, è possibile la collaborazione e il coordinamento con le missioni e operazioni delle schede 1/2026, 9/2026, 11/2026 e 12/2026. La consistenza massima del contingente nazionale è, rispettivamente, di 245 unità in *EUMAM Ucraina* e 15 unità in *NSATU*, prevedendosi, per quest'ultima, l'impiego di due mezzi aerei. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è di euro 15.442.532 di cui euro 4.200.000 per obbligazioni esigibili nel 2027.

Per ciò che concerne il settore asiatico, evidenzia come prosegua la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite volta alla creazione di condizioni di pace e sicurezza in Libano denominata *UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon)* – scheda 3/2026), la missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi *MIBIL* (scheda 3/2026) e la missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi *MIATID* (scheda – 3/2026). La consistenza massima del contingente nazionale è complessivamente di 1.461 unità, di cui 1.078 in *UNIFIL*, 144 nella *MIBIL* e 239 nella *MIADIT*.

Sottolinea che viene prorogata anche la partecipazione di personale militare alla

Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda 4/2026), alla missione NATO di sostegno al Governo iracheno denominata *NATO Mission in Iraq* (NM-I) (scheda 4/2026), nonché quella del dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce Rossa, negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in medio oriente e Asia (scheda 4/2026). La consistenza massima del contingente nazionale è complessivamente di 1.188 unità, di cui di cui 957 nella coalizione internazionale, 86 in NM-I e 145 nel dispositivo militare per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è di euro 252.067.593 di cui euro 90.100.000 per obbligazioni esigibili nel 2027.

Osserva che la scheda 5/2026 prevede, invece, la proroga dell'impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo militare volontario e del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa e altri organi inter-agenzia, per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda 5/2026), il cui contingente è stato ridotto da 252 a 202 unità di personale, mentre è incrementato numero di mezzi aerei che passano da 4, nel 2025, a 6 nell'anno in corso (completandosi con l'impiego di 10 mezzi terrestri e un mezzo navale). Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è di euro 2.634.107 di cui euro 1.000.000 per obbligazioni esigibili nel 2027.

Passando al continente africano, fa presente che viene proposta la proroga della missione delle Nazioni Unite volta a fornire supporto alle principali istituzioni libiche e a monitorare e segnalare abusi e violazioni dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario UNSMIL (*United Nations Support Mission in Libya* – scheda 6/2026) e della missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia denominata *MIASIT Libia* (scheda 6/2026), nell'ambito della quale rientra anche il personale italiano impiegato nell'ambito della Forza di Gen- darmeria Europea (EUROGENDFOR). Viene

prorogato, inoltre, l'impiego del dispositivo NATO a favore dei Paesi *partner* situati lungo il Fianco Sud dell'Alleanza (*Implementation of the Enhancement of the Framework for the South* – scheda 6/2026) e la missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda 6/2026). La consistenza massima del contingente nazionale è complessivamente di 224 unità, di cui 201 nella *MIASIT Libia*, 1 in *UNSMIL*, 15 nella *MI-BIT* e 7 nella *NATO Implementation Of Enhancement of the Framework for the South*. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è di euro 23.246.127 di cui euro 7.200.000 per obbligazioni esigibili nel 2027.

Evidenzia che vengono altresì prorogate, sempre con riferimento al continente africano, la missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger – *MISIN* (scheda 7/2026), la missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso (scheda 7/2026); la missione di formazione dell'Unione europea volta a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somale, denominata *EUTM Somalia* (*European Union Training Mission Somalia* – scheda 8/2026); la missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e delle forze armate gibutiane (*MIADIT* – scheda 8/2026), la partecipazione di personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda 8/2026), nonché la missione dell'Unione europea *UNAM in Mozambico* (scheda 8/2026), volta a rafforzare le capacità delle forze armate del Mozambico nel contrasto alle forze terroristiche attive nella regione di Cabo Delgado.

Sottolinea che le schede da 9/2026 a 13/2026 contenute nel Doc. XXVI, n. 4, si riferiscono, invece, alla proroga, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026, della partecipazione di personale militare e dell'impiego di mezzi, ai fini del potenziamento di dispositivi nazionali, europei, ONU e NATO. In particolare, sono prorogate: l'operazione di sorveglianza marittima *Mediterraneo Sicuro* (scheda 9/2026); la par-

tecipazione di personale all'operazione NATO di sicurezza marittima nel Mar Mediterraneo denominata *Sea Guardian* (scheda 9/2026), nonché all'operazione dell'Unione europea EUNAVFOR MED *Irini*, finalizzata all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU nei confronti della Libia (scheda 9/2026); la partecipazione di personale militare italiano al dispositivo per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza (scheda 9/2026), tesa a rafforzare l'attività di sorveglianza navale e attività di raccolta dati in tale settore strategico; nonché l'impiego del dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda 9/2026), corrispondendo alle esigenze di prevenzione e contrasto della pirateria e delle rapine a mano armata in mare, con l'obiettivo di assicurare la tutela degli interessi strategici nazionali nell'area, con particolare riferimento alle acque prospicienti la Nigeria. La consistenza massima del contingente nazionale impiegato in suddette missioni è complessivamente di 1.789 unità, di cui 767 nell'operazione Mediterraneo Sicuro, 234 nell'Operazione NATO *Sea Guardian*, 379 in EUNAVFOR MED *Irini*, 250 nel dispositivo NATO per la sorveglianza navale e 159 nel dispositivo aeronavale nazionale per le attività nel Golfo di Guinea.

Osserva, inoltre, che vengono prorogate: l'operazione dell'Unione Europea EUNAVFOR ATALANTA (scheda 10/2026), che opera a sostegno delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; e l'operazione *Combined Maritime Forces* (CMF) (scheda 10/2026), forza marittima multinazionale che opera nelle acque medio-orientali di Mar Rosso, Oceano Indiano e Golfo Persico, e il cui scopo è di migliorare la sicurezza marittima nella regione. Con riguardo a quest'ultima missione, la scheda specifica che con particolare riferimento al *choke-point* di *Bab-el Mandeb*, si intensifica l'attività operativa per la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di

comunicazione marittime percorse dal traffico marittimo internazionale in transito da e per il Mar Mediterraneo, attraverso il Mar Rosso e il Golfo di Aden, con l'impiego di unità navali a supporto anche delle iniziative sotto l'egida dell'Unione Europea e delle attività delle *Combined Maritime Forces*, nonché sotto comando nazionale. La scheda 10/2026, inoltre, prevede la proroga dell'operazione dell'Unione Europea EUNAVFOR ASPIDES, che intende contribuire alla salvaguardia della libera navigazione e alla protezione del naviglio mercantile in transito in un'area di operazioni che include Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico, nonché della partecipazione di personale militare all'organizzazione internazionale indipendente istituita per il mantenimento della pace nel Sinai MFO (*Multinational Force and Observers in Egitto* – scheda 10/2026). La consistenza massima del contingente nazionale impiegato in suddette missioni è complessivamente di 753 unità, di cui 216 in EUNAVFOR Atalanta, 448 in EUNAVFOR Aspides, 10 nelle *Combined Maritime Forces* e 79 nella MFO. Evidenzia che viene, altresì, prorogata: la partecipazione di personale militare italiano al dispositivo al dispositivo volto a preservare l'integrità dello spazio aereo europeo dell'Alleanza (*Air Policing* e *Air Shielding*) (scheda 11/2026); e l'impiego di un dispositivo militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, per il potenziamento della presenza della NATO nell'area est dell'Alleanza – *Forward Land Forces* (scheda 12/2026).

Con riferimento alla partecipazione di personale militare impiegato nelle missioni istituite dall'ONU, fa presente che la Relazione analitica dispone la proroga, alla scheda 13/2026, delle seguenti missioni: *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP) con il mandato di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca, residenti nell'isola, mediante attività di osservazione, controllo e pattugliamento della linea di cessate il fuoco e svolgendo attività di assistenza umanitaria e di mediazione negli incontri tra le parti; *United Nations Military Observer Group in India and Pa-*

kistan (UNMOGIP), che ha il mandato di osservare e riferire al Segretario Generale della Nazioni Unite in merito agli sviluppi relativi al rispetto, nello Stato di Jammu e Kashmir, dell'accordo sul « cessate il fuoco » siglato tra India e Pakistan il 17 dicembre 1971; *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO), istituita dalla risoluzione UNSCR 690 (1991) in conformità con la « proposta di accordo », accettata dal Marocco e dal *Frente popular para la liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro* (Fronte POLISARIO), relativa al periodo transitorio per la preparazione di un *referendum* in cui il popolo del Sahara Occidentale avrebbe scelto tra indipendenza e integrazione con il Marocco.

Sottolinea che la scheda 14/2026 proroga la partecipazione di personale militare nelle missioni civili istituite dall'Unione Europea. Le missioni civili istituite in ambito Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC) contribuiscono alla pace e alla sicurezza internazionali quale strumento essenziale dell'approccio integrato dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni. In particolare, la Relazione analitica sottopone all'approvazione del Parlamento la proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, della partecipazione alle missioni: *European Union Rule of Law Mission* EULEX – Kosovo (con temine previsto, al momento, per il 24 giugno 2027); EUBAM Libia (con temine previsto, al momento, per il 30 giugno 2027), in EUAM Iraq (con temine previsto, al momento, per il 30 aprile 2026); EUCAP Somalia (con temine previsto, al momento, per il 28 febbraio 2027); *European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support* – EUPOL COPPS (con temine previsto, al momento, per il 30 giugno 2026); ed EUBAM Rafah (con temine previsto, al momento, per il 30 giugno 2026). Sempre nella scheda 14/2026 si proroga, inoltre, la partecipazione di personale della magistratura nella missione civile dell'Unione Europea EUAM Ucraina.

Fa presente che la scheda 15/2026 riguarda le spese per assicurazione, trasporto, infrastrutture e lavori, nonché in-

terventi di cooperazione civile-militare disposti dai comandanti dei contingenti, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026.

Evidenzia che la scheda 16/2026 dispone la proroga della missione « Forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi o situazioni di emergenza ». In tale quadro potranno ricadere le forze rientranti nelle *Allied Reaction Forces* (ARF) appartenenti al dispositivo della NATO. Tale missione, deliberata per la prima volta nel 2025, prevede che le forze in esame potranno essere utilizzate anche per alimentare il contingente nazionale nell'ambito delle Forze di reazione alleate della Nato (*Allied Reaction Forces*, ARF). Si tratta, in dettaglio, di una forza multinazionale altamente reattiva e versatile, pronta a intervenire in qualsiasi momento per proteggere gli interessi degli alleati e garantire la stabilità nella regione euro-atlantica, e unità terrestri, aeree, navali e speciali che la compongono sono altamente addestrate ed equipaggiate per operare in un ampio spettro di missioni. In sintesi, come evidenziato nella scheda, l'AFR è uno strumento della politica di deterrenza della NATO che contribuisce a scoraggiare potenziali aggressori e a garantire la sicurezza dei Paesi membri dell'Alleanza. L'area geografica di intervento sono i Paesi in cui operano personale e contingenti nazionali e Paesi in cui le condizioni di sicurezza richiedano l'esecuzione di uno specifico piano nazionale, nonché all'interno dell'area di responsabilità del *Supreme Allied Commander Europe* (SACEUR). La consistenza massima complessiva dei contingenti delle « Forze ad alta e altissima prontezza » è pari a 6.521 unità.

Segnala, inoltre, che sono confermate le esigenze di mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali e incrementate le attività di cooperazione con le forze di sicurezza locali, quantificando il fabbisogno finanziario per la durata programmata in euro 31.000.000 (scheda 17/2026).

Con riguardo, invece, alle missioni internazionali delle Forze di Polizia e della Guardia di Finanza, sottolinea che la Relazione analitica sottopone all'approvazione del Parlamento la proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, della partecipazione alla missione in Kosovo *European Union Rule of Law Mission* EULEX – Kosovo (scheda 18/2026), alla missione di cooperazione delle Forze di Polizia nei Paesi dell'area balcanica e missione di cooperazione bilaterale di assistenza alla Polizia albanese (scheda 19/2026), alla missione *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* – EUPOL COPPS (scheda 20/2026), alla missione *European Union Border Assistance Mission in Libya* – EUBAM LIBYA (scheda 21/2026) e alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda 22/2026). Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento di tali missioni è quantificato in misura pari a euro 18.147.585 per il 2026 ed euro 2.993.328 per il 2027, ripartiti tra il Ministero dell'interno (Forze di polizia) per euro 3.798.400 per il 2026, e il Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza) per euro 17.342.513, di cui euro 14.349.185 per obbligazioni esigibili nel 2026 ed euro 2.993.328 per obbligazioni esigibili nel 2027.

Osserva, infine, che le schede da 23 a 26 prevedono la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. In particolare, si chiede la proroga: delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 23/2026), nello specifico, tali progetti riguardano l'Africa, l'Asia, il Medio Oriente, i Balcani occidentali e l'Europa orientale (Ucraina e Paesi limitrofi) e sono intesi a fornire assistenza umanitaria, prevenire e contrastare le cause all'origine dell'instabilità politica e economica e dei conflitti locali e contribuire a porre le basi per la ricostruzione e lo sviluppo socio-economico dei Paesi coinvolti; degli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda 24/2026), con riferimento ad interventi di so-

stegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza in Nord Africa e Medio Oriente (in particolare Libia, Tunisia, Giordania, Siria, Libano, Iraq e Yemen), Afghanistan, Europa orientale, Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia), Asia centrale e Caucaso meridionale, Africa sub-sahariana (Paesi del Corno d'Africa e Unione Africana, Mali e regione del Sahel, Africa centrale e occidentale, regione dei Grandi Laghi e Mozambico) e America latina e caraibica (compresi Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, Messico, Honduras, Venezuela, Paraguay, Perù, Paesi CARICOM, Cuba e Repubblica Dominicana), Asia e Pacifico (in particolare Paesi ASEAN); della partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda 25/2026); nonché degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda 26/2026).

Laura BOLDRINI (PD-IDP) ricorda che nel corso dell'audizione informale di rappresentanti di *Amnesty International* sulla situazione dei diritti umani in Tunisia, svolta in sede di Comitato per i diritti umani della Commissione affari esteri il 28 maggio scorso, è emersa con chiarezza la repressione delle autorità tunisine nei confronti di organizzazioni della società civile, giornalisti, figure dell'opposizione, attivisti e membri della magistratura. Tra gli esempi più recenti di questa repressione vi è la sospensione di importanti organizzazioni per i diritti umani, tra cui *Avocats Sans Frontières* e Lega tunisina per i diritti umani; inoltre, si registrano gli arresti di decine di oppositori politici e giornalisti, oltre che attacchi indiscriminati alla magistratura.

Ricorda che il 27 novembre 2025 il Parlamento europeo ha approvato, a larga maggioranza, una risoluzione con la quale chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone detenute per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione.

Ad un quadro già così drammatico, si aggiungono gli atti di intimidazione nei confronti dei migranti della regione sub-sahariana, vittime di illegali espulsioni di massa.

A suo avviso, in questo contesto è impensabile proporre una nuova missione a supporto della guardia costiera tunisina, che si configurerebbe come complicità nel compimento di queste violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale.

Chiede, quindi, alla sottosegretaria Rauti e alla maggioranza un supplemento di riflessione.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), associandosi alle considerazioni della collega Boldrini sulla nuova missione in Tunisia, in via più generale rileva la necessità di valutare con attenzione, anche attraverso lo svolgimento di audizioni, i cambiamenti intercorsi nelle condizioni geopolitiche in Medio Oriente, Sahel e Corno d'Africa. A suo avviso, alla luce di tali mutamenti, occorre rivedere e ricalibrare l'impegno d'Italia questi teatri.

Con riferimento alle iniziative in materia di cooperazione allo sviluppo, stigmatizza l'esiguità dei fondi stanziati, che rischia di compromettere l'efficacia degli interventi, già colpiti dal taglio dei finanziamenti *USAid* deliberato dall'Amministrazione Trump.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente della III Commissione, Giulio TREMONTI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di n. 180 elmetti e n. 250 piastre balistiche a favore del Comando Operazioni Speciali nigerino.

Atto n. 405.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato nella seduta del 27 maggio 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore per la III Commissione*, anche a nome della collega Chiesa, *relatrice per la IV Commissione*, formula ed illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) rileva, in primo luogo, come le problematiche già emerse nel corso della precedente seduta non abbiano ancora ricevuto adeguata risposta. Sottolinea che la cessione di materiali militari al Niger solleva un rilevante problema tecnico-giuridico, in considerazione del fatto che l'Italia non riconosce la legittimità della giunta militare attualmente al potere. L'accordo richiamato dal Governo quale base giuridica del provvedimento in esame era stato sottoscritto con le autorità nigerine precedenti al colpo di Stato e non può costituire il fondamento giuridico della cessione in esame senza una nuova interlocuzione formale con l'attuale Governo. Evidenzia, pertanto, l'esigenza di verificare la conformità dell'operazione al diritto internazionale e alle procedure applicabili. Ricorda, inoltre, come il proprio Gruppo abbia già sollevato analoghe perplessità in occasione di un precedente schema di decreto interministeriale concernente la cessione, a titolo gratuito, di armamenti favore delle Forze Armate della Repubblica del Niger. Invita, in conclusione, il Governo a svolgere un supplemento di valutazione sotto il profilo tecnico-giuridico, preannunciando comunque il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI) fa presente come il materiale oggetto di cessione sia da tempo in uso al Comando Operazioni Speciali della Repubblica del Niger. Rileva, inoltre, che tale materiale risulta ormai obsoleto e significativamente usurato e che, anche alla luce delle esigenze

presenti e future della Difesa, non appare conveniente mantenerlo nella disponibilità nazionale. Ritiene, pertanto, che la cessione risponda a valutazioni di carattere tecnico e operativo, distinte dai profili politici connessi al mutamento del Governo nigerino.

La sottosegretaria Isabella RAUTI, precisa che l'atto in esame va inquadrato nell'ambito dell'accordo di cooperazione in materia di difesa sottoscritto nel 2019 con il Niger, che resta in vigore anche a seguito del colpo di Stato, nonché nella cornice del codice dell'ordinamento militare, che consente la cessione, in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche, limitandola ai soli materiali difensivi.

Evidenzia, altresì, l'opportunità di mantenere una presenza in Niger nell'ottica di preservare la sicurezza dell'intera regione sub-sahariana, minacciata da nuove ondate di terrorismo di matrice jihadista.

Peraltro, osserva che il mantenimento di canali di dialogo con le autorità nigerine è stato confermato anche dalla visita svolta nell'ottobre 2025 dal Ministro degli esteri Tajani e del Ministro dell'interno Piantedosi.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), concordando sull'opportunità di approfondire tutti i cambiamenti intervenuti nella regione del Sahel a seguito dei colpi di Stato in Mali, Burkina Faso e Niger, ribadisce che il citato accordo di cooperazione del 2019, al pari delle altre intese sottoscritte con Paesi europei è stato denunciato dalla giunta militare nigerina e non può quindi ritenersi più in vigore. Pertanto, la cessione di materiali di armamento deve essere preceduta dalla firma di un nuovo accordo con le autorità di Niamey.

La sottosegretaria Isabella RAUTI fa presente, in primo luogo, come un mutamento di Governo non determini di per sé la caducazione degli accordi internazionali precedentemente sottoscritti, salvo che le nuove autorità ne dispongano espressamente la

sospensione o la denuncia. Ribadisce che l'accordo di cooperazione con la Repubblica del Niger del 2019 risulta tuttora vigente, non risultando alcun atto formale volto a revocarlo o a dichiararlo inefficace. Osserva che una diversa interpretazione porrebbe in discussione anche la presenza e la missione italiana nel Paese. Sottolinea, inoltre, che le interlocuzioni intervenute con le autorità nigerine attestano il permanere di un dialogo aperto. Con riferimento alla cessione in esame, evidenzia che essa riguarda materiale di natura difensiva, inserendosi nell'ambito di un accordo internazionale e di una missione militare già operante in territorio nigerino. Ritiene, pertanto, che sussistano le condizioni per procedere alla cessione in esame.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ribadisce il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere dei relatori. Preannuncia, quindi, l'intenzione di chiedere alla Farnesina chiarimenti sull'effettiva vigenza del citato accordo di cooperazione in materia di difesa del 2019.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) sottolinea come l'esistenza di una missione militare italiana in Niger non appare di per sé idonea a legittimare la cessione di materiali in favore di un Governo che l'Italia non riconosce. Fa presente, infatti, che la missione risponde a presupposti e finalità propri, distinti da quelli inerenti alla cessione di materiali militari. Osserva, inoltre, che l'accordo di cooperazione con il Niger, entrato in vigore il 30 agosto 2019, era stato stipulato con un Paese retto da un diverso ordinamento istituzionale e che l'attuale situazione richiede una specifica e distinta valutazione tecnico-giuridica.

La sottosegretaria Isabella RAUTI chiarisce che non vi è un collegamento di interdipendenza tra la cessione di materiale d'armamento, oggetto del provvedimento in esame, e la missione in Niger, rilevando come quest'ultima sarà oggetto di una diversa procedura di esame parlamentare. Evidenzia, peraltro, come la cessione in esame riguardi materiale di natura di-

fensiva già presente in Niger e impiegato nelle attività addestrative svolte nel Paese, nell'ambito della relazione di cooperazione militare esistente tra l'Italia e il Niger.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) ribadendo che l'esistenza di una missione internazionale non può determinare automaticamente la legittimità di una cessione di materiali d'armamento, esprime apprezzamento per i chiarimenti forniti dalla Sottosegretaria Rauti.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dai relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole formulata dai relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di n. 180 elmetti e n. 250 piastre balistiche a favore del Comando Operazioni Speciali nigerino. Atto n. 405.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni III e IV,

esaminato lo schema di decreto interministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiali d'armamento difensivo obsoleto per cause tecniche in favore del Comando Operazioni Speciali della Repubblica del Niger (Atto n. 405);

visto l'articolo 311, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), che consente la cessione, in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche, limitandola ai soli materiali difensivi;

considerato che:

l'Italia, pur non riconoscendo la legittimità della giunta militare insediatasi a seguito del colpo di Stato del 26 luglio 2023, intrattiene rapporti costruttivi con il Niger, dove opera la missione bilaterale MISIN, con l'obiettivo di collaborare nella lotta al terrorismo, al traffico di esseri umani e al

crimine organizzato, a tutela degli interessi per la sicurezza italiana e europea;

i 180 elmetti e le 250 piastre balistiche, rientranti nella categoria dei materiali di protezione passiva individuale e attualmente in distribuzione allo *Special Operations Task Group – Victor* dislocato nel Teatro Operativo nigerino nell'ambito della Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (MISIN), sono impiegati nell'ambito delle attività di addestramento condotto a favore delle *partner units* nigerine, le quali hanno impiegato le dotazioni di protezione passiva individuale a supporto dei moduli addestrativi erogati e le hanno integrate nell'equipaggiamento in uso;

il materiale oggetto di cessione è obsoleto, versa in condizioni di usura significativa e, anche in relazione alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilità, non risulta conveniente provvedere al suo rimpatrio,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Emendamenti C. 2669-A Governo 22

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 3 giugno 2026.

**Delega al Governo in materia di energia nucleare
sostenibile.**

Emendamenti C. 2669-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 15.15 alle
15.20 e dalle 20.50 alle 20.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Emendamenti C. 2669-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	24
Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. C. 2225 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	35
Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. C. 2898 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	37
DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	28
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	39

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli « Federico II », di Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in videoconferenza, e di Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale presso l'Università « Alma Mater Studiorum » di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base	33
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Fulco Lanchester, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Roma « Sapienza », di Marilisa D'Amico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, e di Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Pegaso », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base	33
Audizione informale di Lorenzo Spadacini, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Mercatorum », in videoconferenza, di Francesca Biondi, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, e di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base	34

Audizione informale di Gianluca Passarelli, professore di scienza politica e politica comparata presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, e di rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base

34

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 10.50.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

Emendamenti C. 2669-A Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 riferiti al disegno di legge C. 2669-A ed abb., recante « Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile ». Segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta.

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.

C. 2225 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta in esame si compone di un unico articolo, a sua volta suddiviso in 6 commi. Tale articolo, al comma 1, prevede l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con sede in Viareggio, al fine di conservare la memoria del disastro prodotto a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 nella medesima cittadina, di farne conoscere le cause e le conseguenze, anche mediante lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomia, e di rendere omaggio alle vittime del disastro e alle loro famiglie. Il successivo comma 2 stabilisce che alla gestione del Museo provvede la Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime del disastro ferroviario.

Ricorda che il citato articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio

disciplina la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, prevedendo, in particolare, che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal codice. Nel rispetto dei predetti principi, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. L'articolo 113 del medesimo codice, poi, disciplina la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata, prevedendo che le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali e che le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.

Il comma 3 – introdotto in sede referente – dispone che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati; le attività della Fondazione medesima sono finanziate con le risorse di cui al successivo comma 6 e possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del predetto patrimonio e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Il comma 4 stabilisce che con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. Il comma 5 prevede che la Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Viene inoltre specificato che all'attività di vigilanza il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 6 reca, infine, le disposizioni di carattere finanziario.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che le disposizioni contenute nella proposta di legge in esame appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « valorizzazione dei beni culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente Stato-regioni. È lo stesso provvedimento che, all'articolo 1, comma 2, reca espressamente il rinvio agli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali, che – come sopra illustrato – disciplinano rispettivamente la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata, ripartendo le competenze fra lo Stato e le regioni sulla base del criterio dell'appartenenza del bene all'uno o all'altro livello territoriale e alla luce della dimensione dell'interesse perseguito. Richiama, sul primo aspetto, la sentenza n. 26 del 2004 della Corte costituzionale, secondo cui il criterio di ripartizione di competenze « viene comunemente interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità ». Quanto alla dimensione dell'interesse perseguito, come già ricordato, nel provvedimento in esame si prevede che alla Fondazione possano partecipare i Ministeri competenti, gli enti territoriali interessati nonché l'associazione delle vittime del disastro ferroviario.

Inoltre, con riguardo alla possibilità per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di promuovere, nell'ambito della loro autonomia, lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative al fine di far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario di Viareggio (di cui al comma 1 dell'articolo 1), rilevano, altresì, le materie « promozione e organizzazione di attività culturali » e « istruzione », anch'esse attribuite alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo, segnala che tali iniziative non sembrano richiedere forme

di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone.

C. 2898.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 2898, recante « Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone ».

Rileva, in premessa, che la proposta di legge, ponendosi in continuità con gli indirizzi formulati dalla VII Commissione nella risoluzione 7-00361, approvata il 4 marzo 2026, dispone la dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. Fa quindi presente che la proposta di legge, presentata alla Camera il 22 aprile 2026, non è stata modificata nel corso dell'esame in sede referente e si compone di due articoli.

Evidenzia che l'articolo 1 reca, al comma 1, la dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone, situata nel Carso triestino, e dispone, al comma 2, che lo Stato, d'intesa con gli enti territoriali competenti e con le istituzioni culturali preposte, promuova iniziative di tutela, valorizzazione e divulgazione della memoria storica del sito di cui al comma 1, favorendo percorsi didattici e attività com-

morative rivolte, in particolare, alle giovani generazioni.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la disciplina contenuta nel provvedimento sia riconducibile alla materia dei « beni culturali ».

Osserva, da un lato, che la « tutela dei beni culturali » rientra tra le materie di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Rileva peraltro che rispetto a tale materia le regioni interessate possono richiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Fa presente, dall'altro lato, che la « valorizzazione dei beni culturali » è inclusa tra le materie di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Segnala, poi, che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni.

Ricorda, quindi, che, con la sentenza n. 9 del 2004, la Corte Costituzionale – avendo constatato come la tutela e la valorizzazione dei beni culturali fossero state considerate attività strettamente connesse e talvolta sovrapponibili nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 – ha precisato che la « tutela » è diretta, principalmente, a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica, quindi nel suo contenuto culturale, mentre la « valorizzazione » è volta, soprattutto, alla fruizione dello stesso bene. Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha poi richiamato, ai fini del riparto di competenze, alcune disposizioni in esso contenute. In particolare, secondo la Corte, il citato Codice ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (articolo 4, comma 1), stabilendo al contempo come, oltre allo Stato,

anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni debbano assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3). Nelle materie in questione, dunque, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative diverse, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione. In termini più ampi, nelle sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004, la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura, nonché la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni.

Segnala che il provvedimento è altresì riconducibile alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », anch'essa rientrante nella potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento alle iniziative che lo Stato, d'intesa con gli enti territoriali competenti e con le istituzioni culturali preposte, promuove ai fini della tutela, della valorizzazione e della divulgazione della memoria storica della foiba, favorendo percorsi didattici e attività commemorative rivolte, in particolare, alle giovani generazioni.

A fronte di questo concorso di competenze, sottolinea che il provvedimento prevede, all'articolo 1, comma 2, una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, stabilendo, in particolare, che le suddette iniziative siano promosse dallo Stato d'intesa con gli enti territoriali competenti.

Formula, dunque, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Gianni CUPERLO (PD-IDP) osserva come – al netto di un giudizio di carattere politico sulla vicenda oggetto del provvedimento, che avrà eventualmente modo di esplicitare in altre sedi – la situazione della foiba dell'Abisso Plutone non sia lineare, a dispetto di quanto dichiarato dal relatore, che ringrazia comunque per l'illustrazione

svolta. Sottolinea, infatti, che il sito della foiba è al momento inaccessibile per ragioni di sicurezza – le quali certamente compromettono, se non risolte, il possibile svolgimento di iniziative rivolte alle giovani generazioni – e si trova all'interno di un terreno privato. Fa presente, peraltro, che il proprietario ha recintato il terreno e vi ha affisso un cartello che vieta esplicitamente l'ingresso ai soggetti non autorizzati. Alla luce di tali criticità, non evidenziate dal relatore, ritiene che serva del tempo per effettuare, anche in seno al Comitato permanente per i pareri, un supplemento istruttorio sulla proposta di legge in esame.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere un parere sui profili di costituzionalità del provvedimento, rientrando invece nella competenza della Commissione di merito la valutazione in ordine al merito dello stesso provvedimento. Dichiarò comunque la sua intenzione di sottoporre la questione sollevata dal deputato Cuperlo all'attenzione dei colleghi della VII Commissione, competenti per il merito del provvedimento.

Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che il collega Cuperlo intendesse porre una questione attinente ai profili di costituzionalità del provvedimento, con particolare riferimento alla tutela del diritto dominicale che il proprietario del terreno in cui è sita la foiba sta esercitando, addirittura recitando. Ricorda, infatti, che il diritto di proprietà è tutelato dalla Costituzione e ritiene, pertanto, che il collega Cuperlo intendesse evidenziare un profilo che ricade nelle competenze del Comitato, chiamato appunto ad esprimere un parere relativo ai profili di costituzionalità del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, osserva che la dichiarazione di monumento nazionale della foiba oggetto del provvedimento in esame prescinda dai profili relativi alla tutela del diritto di proprietà sul terreno sul quale la stessa insiste.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), pur considerando quella testé espressa dal presidente un'opinione del tutto legittima, chiede comunque se vi siano i margini per effettuare un supplemento di verifica in proposito.

Alessandro URZÌ (FDI), a sostegno delle dichiarazioni del relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, rileva che il Comitato permanente per i pareri, chiamato a esprimere un parere con esclusivo riferimento alla costituzionalità della proposta di legge in esame, non ha competenza a esprimersi su profili di merito del provvedimento, quale è, a suo avviso, quello sollevato dal collega Cuperlo.

Segnala che la presente discussione potrà tutt'al più contribuire indirettamente alla corretta formazione della volontà nella Commissione competente in sede referente, in cui sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) preannuncia la sua astensione nel caso in cui, con le precisazioni testé svolte dall'onorevole Urzì in ordine alla questione da lui sollevata, il presidente ritenesse opportuno procedere comunque alla votazione.

Luca SBARDELLA, *presidente*, chiarito che le informazioni segnalate dall'onorevole Cuperlo non erano nella disponibilità del Comitato, assicura che sarà comunque sua cura informare il Presidente della VII Commissione in merito alla questione emersa nella seduta odierna del Comitato.

Ad ogni modo, ritiene che vi siano le condizioni per procedere alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

C. 2911 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che il decreto-legge in esame si compone di 19 articoli, suddivisi in cinque Capi, recanti, rispettivamente: incentivi all'occupazione (Capo I, articoli da 1 a 6); disposizioni in materia di salario giusto (Capo II, articoli da 7 a 11); misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale (Capo III, articoli da 12 a 15); ulteriori disposizioni urgenti (Capo IV, articolo 16); disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore (Capo V, articoli da 17 a 19).

Passando all'illustrazione dei contenuti del decreto-legge, fa presente che l'articolo 1 introduce, per il 2026, una nuova disciplina dell'esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio – cosiddetto « *bonus* donne » –, ampliando, attraverso la modifica di alcuni presupposti per il riconoscimento, la platea dei beneficiari rispetto alla normativa finora vigente per la medesima annualità con riguardo ad analogo *bonus*, che viene conseguentemente abrogata dall'articolo 5. In particolare, osservo che tale esonero viene riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un periodo massimo di ventiquattro o dodici mesi, a seconda della lunghezza del periodo di disoccupazione e del tipo di svantaggio in cui si trova la donna interessata, e, entro determinati limiti di spesa, nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile, aumentato a 800 euro se la lavoratrice è residente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica. Infine, fermo restando il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi posti dalla normativa vigente, il riconoscimento del suddetto esonero è subordinato alle seguenti condizioni: che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto; che il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l'as-

sunzione non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi; che il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 2 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nell'anno 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni e rientranti in determinate fattispecie, a condizione, in ogni caso, che l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto; i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale. Tale beneficio sostituisce un esonero contributivo previsto per le assunzioni, entro il 30 aprile 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni. Segnala al riguardo che le norme che avevano esteso tale beneficio alle assunzioni effettuate nei primi quattro mesi del 2026 sono abrogate dal successivo articolo 5. La durata massima del citato esonero contributivo transitorio è di ventiquattro o dodici mesi, a seconda di alcune condizioni soggettive del lavoratore. L'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore interessato, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni che rientrano nella ZES unica. Rileva che il medesimo esonero non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL e osservo che il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse finanziarie stabilite dal comma 9. Fa presente che sono esclusi da tale misura i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

L'articolo 3 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni rientranti in determinate fat-

tispecie, effettuate nell'anno 2026 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica. Anche tale previsione è posta in via sostitutiva, per l'anno in corso, di un beneficio previsto, con riferimento ad assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026, per fattispecie parzialmente analoghe. Di conseguenza, anche in questo caso, le disposizioni relative a tale ultimo beneficio sono abrogate, con effetto relativo alle assunzioni effettuate nell'anno in corso, dal successivo articolo 5. In generale, fa presente che il suddetto esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione. Per quanto riguarda le altre condizioni per la concessione del beneficio, l'articolo 3 prevede che: i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardare personale non dirigenziale e comportare un incremento occupazionale netto; i lavoratori, alla data dell'assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi; i contratti non devono dar luogo a rapporti di apprendistato e di lavoro domestico. L'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore interessato. Al pari di quanto previsto dall'articolo 2, segnala che il suddetto esonero non concerne i premi o contributi spettanti all'INAIL. Il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 8.

L'articolo 4 riconosce un esonero contributivo totale – per un periodo massimo di ventiquattro mesi e, entro determinati limiti della spesa, nel limite massimo di importo di 500 euro mensili – in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, trasformano senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato per personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, mai occupato stabilmente in precedenza. Fermo

restando il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi posti dalla normativa vigente, il riconoscimento di tale esonero è subordinato alle seguenti condizioni: che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto; che il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi; che il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 5, come anticipato nell'illustrazione degli articoli 1, 2 e 3, reca l'abrogazione delle disposizioni precedentemente vigenti riguardanti i cosiddetti «*bonus* donne» e «*bonus* ZES».

L'articolo 6 prevede invece il riconoscimento di un esonero – a favore delle aziende in possesso di certificazioni utili a dimostrare l'adozione di misure a sostegno della natalità e alle esigenze di cura – dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, al fine di promuovere la conciliazione tra famiglia e lavoro. Tale esonero – determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda – è riparametrato e applicato mensilmente con apposito decreto interministeriale, con cui sono stabilite le modalità di attuazione della misura. L'esonero è riconosciuto nel limite di 7 milioni di euro per il 2026 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Rileva che l'INPS provvede a monitorare gli effetti finanziari relativi all'attuazione dell'articolo in esame. Fa infine presente che le aziende in possesso delle sopracitate certificazioni beneficiano, altresì, delle attività di promozione di competenza dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE).

L'articolo 7 – con cui si apre il Capo II, recante disposizioni in materia di salario giusto – ai commi da 1 a 4 prevede che, nel settore privato (ambito così specificato dal

successivo articolo 18), il trattamento economico complessivo del lavoratore dipendente non possa essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Evidenzia che, al fine dell'applicazione di tale parametro, si fa riferimento, per l'individuazione delle suddette organizzazioni comparativamente più rappresentative, al settore e alla categoria produttivi di riferimento, in rapporto all'attività principale o prevalente esercitata dal datore di lavoro e alla dimensione e alla natura giuridica di quest'ultimo, e, per i settori non coperti da contrattazione collettiva, al settore – coperto da contratto collettivo – maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto della dimensione e della natura giuridica del medesimo. Il comma 5 consente l'accesso ai benefici previsti dal decreto-legge in esame a condizione che il trattamento economico individuale corrisposto non sia inferiore a quello determinato in base ai criteri suddetti. Il comma 6 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le posizioni di lavoro disponibili pubblicate sul Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) rechino anche alcuni dati inerenti al contratto collettivo applicato e alla retribuzione. Il comma 7 reca infine, con riferimento all'attuazione dell'articolo in esame, la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8, comma 1, prevede un'attività di raccolta e condivisione di dati in materia retributiva, nonché di elaborazione di appositi indicatori e analisi periodiche in tale ambito. Tale attività è svolta in collaborazione tra il CNEL, l'INPS, l'ISTAT, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e altri soggetti, individuati con il decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Il comma 3 reca la conseguente clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9, comma 1, prevede che la Commissione dell'informazione del CNEL,

d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabori con cadenza almeno annua un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, che deve anche essere trasmesso alle Camere. I commi 2 e 3 prevedono l'istituzione di un archivio amministrativo, relativo ai contratti collettivi di lavoro (del settore privato) aziendali e territoriali, facente parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro (già curato dal medesimo CNEL). Il comma 4 prevede che il CNEL estragga dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contemplato, inserendo i relativi dati nel suddetto archivio nazionale. Il comma 5 reca la conseguente clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 10 concerne i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore privato. In particolare, il comma 1 demanda alla contrattazione collettiva la libera determinazione sia degli adeguamenti retributivi in sede di rinnovo contrattuale sia dei criteri di adeguamento da applicare nel periodo temporale intercorrente la scadenza di un contratto e la sottoscrizione del nuovo. Il comma 2 prevede che gli acconti relativi all'eventuale frazione del suddetto periodo successiva ai primi dodici mesi siano pari al 30 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), fatta salva l'ipotesi di diverse pattuizioni contrattuali; tale forma di adeguamento *ex lege* è esclusa dal successivo comma 3 per i settori caratterizzati da elevata stagionalità e variabilità dei ricavi. Per l'eventuale suddetta frazione eccedente i primi dodici mesi, il comma 4 esclude il riconoscimento del contributo di assistenza contrattuale. Il comma 5 prevede infine che le disposizioni del presente articolo si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2027 per i contratti già scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'articolo 11, comma 1, prevede che l'indicazione del codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro rientri tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rap-

porto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Il comma 2 prevede che la medesima indicazione debba essere presente nei prospetti di paga dei lavoratori dipendenti privati, diversi dai dirigenti. Il comma 3 prevede che il medesimo codice, relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, sia utilizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dall'INPS, dal CNEL e dagli altri enti competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche mediante interoperabilità delle banche dati disponibili, ai fini del monitoraggio dell'effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dell'individuazione di eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi applicati, nonché ai fini delle elaborazioni, delle raccolte e delle pubblicazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Il comma 4 prevede che le risultanze di tale monitoraggio siano utilizzate per la programmazione dell'attività di vigilanza, per l'analisi dei fenomeni del cosiddetto *dumping* contrattuale e retributivo e, nei casi previsti dalla legge, per la verifica dei presupposti per l'accesso a benefici, comunque denominati, contemplati da normative. Il comma 5 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

L'articolo 12 – con cui si apre il Capo III, recante misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale – ai commi 1 e 2 interviene a disciplinare la qualificazione del rapporto di lavoro intermediato mediante piattaforme digitali, attribuendo rilievo, a tal fine, alle concrete modalità di svolgimento della prestazione – indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti – e indicando gli elementi di controllo o eterodirezione, esercitati anche per il tramite di sistemi automatizzati o algoritmici, da tenere conto nell'ambito di tale qualificazione. Il comma 3 stabilisce una presunzione relativa di rapporto di lavoro subordinato laddove in esso emergano indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica.

L'articolo 13, comma 1, integrando la disciplina in materia di comunicazioni ob-

bligatorie dei datori di lavoro privati, nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, rimette ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti INAIL, INL e INPS, l'individuazione degli indicatori di rischio e dei dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare, stabilendosi in ogni caso l'obbligo delle medesime piattaforme di registrare e conservare per almeno cinque anni i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive. Si disciplina, inoltre, la messa a disposizione di tali indicatori e dati all'INAIL, all'INL e all'INPS in vista dell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo, prevedendo che gli esiti di tali attività siano condivisi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in vista dell'aggiornamento degli indicatori di rischio. Si prevede infine che siano comunicate all'Autorità europea del lavoro (*European Labour Authority*) le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per l'intermediazione del lavoro. Il comma 2 reca la conseguente clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14, comma 1, disciplina gli obblighi di informazione delle piattaforme digitali nei confronti del lavoratore relativamente all'utilizzo dei sistemi automatizzati o algoritmici che incidono sul rapporto di lavoro e sull'accesso alla piattaforma. Il comma 2 riconosce al lavoratore il diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata, nonché il suo riesame mediante intervento umano. Infine, il comma 3 prevede la messa a disposizione di tali informazioni alle autorità competenti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

L'articolo 15, al comma 1, modifica la disciplina vigente prevista specificatamente per i cosiddetti *rider*, disciplinando l'accesso del lavoratore alla piattaforma digitale in condizioni di sicurezza, tramite SPID, CIE o CNS, con credenziali personali, e assoggettando i committenti all'obbligo di elaborazione e consegna del libro unico del lavoro. Si prevedono inoltre obblighi for-

mativi di base a carico di tali lavoratori autonomi, nonché la previsione di sanzioni in caso di inadempimento a carico dei committenti che si avvalgono delle prestazioni di un lavoratore segnalato per non aver svolto la formazione. Il comma 2, infine, estende ai lavoratori subordinati mediante piattaforme digitali la disciplina che qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità – le cosiddette mance – nei settori della ristorazione e delle attività ricettive, assoggettandole a tassazione sostitutiva.

L'articolo 16 – unico articolo di cui si compone il Capo IV, recante ulteriori disposizioni urgenti – consente ai datori di lavoro privati che rientrano, dal 1° gennaio 2026 – per effetto della novella di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – nell'ambito dell'obbligo di versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un Fondo dell'INPS, il versamento delle relative somme entro il 16 luglio 2026, per i periodi di paga di competenza del primo semestre dell'anno in corso.

L'articolo 17 – con cui si apre il Capo V, recante disposizioni transitorie e finali – provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6. Segnala che tali oneri sono pari complessivamente a 160,9 milioni di euro per l'anno 2026, 411,9 milioni per l'anno 2027 e 250,7 milioni per l'anno 2028.

L'articolo 18, ai commi 1 e 2, definisce l'ambito generale di applicazione delle norme di cui al decreto-legge in esame, stabilendo che esse si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, con conseguente esclusione – esplicitata dal comma 2 – dei rapporti di lavoro e dei contratti inerenti alle pubbliche amministrazioni. Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia relative alle autonomie speciali territoriali. Il comma 4 specifica che restano salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali.

L'articolo 19, infine, dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e « previdenza sociale », attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) e o), della Costituzione.

Con riferimento a talune disposizioni, emergono, altresì, le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », anch'esse riconducibili alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), m) e r), della Costituzione, nonché la materia « tutela e sicurezza del lavoro », attribuita alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Ciò premesso, rileva che l'articolo 13 del provvedimento in esame – il quale prevede l'individuazione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di indicatori di rischio e di dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro – potrebbe coinvolgere profili di vigilanza sul lavoro riconducibili alle materie « ordinamento civile », di competenza esclusiva statale, e « tutela e sicurezza del lavoro », oggetto di potestà legislativa concorrente. Al riguardo, si potrebbe, pertanto, valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, alla luce del concorso di materie sia di competenza esclusiva statale – « ordinamento civile » – sia di competenza concorrente – « tutela e sicurezza del lavoro » – si potrebbe richiedere, ai fini del-

l'adozione del predetto decreto, l'espressione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Audizione informale di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli « Federico II », di Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in videoconferenza, e di Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale presso l'Università « Alma Mater Studiorum » di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 12.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO, indi del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Audizione informale di Fulco Lanchester, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Roma « Sapienza », di Marilisa D'Amico, professoressa di diritto costituzionale presso

l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, e di Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Pegaso », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.05.

Audizione informale di Lorenzo Spadacini, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Mercatorum », in videoconferenza, di Francesca Biondi, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, e di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, re-

canti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.10.

Audizione informale di Gianluca Passarelli, professore di scienza politica e politica comparata presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, e di rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. C. 2225 e abb.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2225, recante « Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio », adottata come testo base per il prosieguo dell'esame, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame sede referente;

rilevato che:

la proposta di legge, costituita da un unico articolo, prevede, al comma 1, l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con sede in Viareggio, al fine di conservare la memoria del disastro prodotto a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 nella medesima cittadina, di farne conoscere le cause e le conseguenze, anche mediante lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomia, e di rendere omaggio alle vittime del disastro e alle loro famiglie;

alla gestione del Museo provvede, ai sensi del comma 2, la Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a cui possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime del disastro ferroviario;

ai sensi del comma 3, introdotto in sede referente, il patrimonio della Fonda-

zione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati, e le attività della Fondazione sono finanziate, oltre che dalle risorse provenienti dal predetto patrimonio e da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati, dalle risorse di cui al successivo comma 6, modificato nel corso dell'esame in sede referente, che reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla realizzazione e dal funzionamento del Museo, nonché la relativa copertura finanziaria;

il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro della cultura l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, mentre il successivo comma 5 sottopone la Fondazione medesima alla vigilanza del Ministero della cultura, attività cui il Ministero provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

le disposizioni della proposta di legge appaiono prevalentemente riconducibili alla materia « valorizzazione dei beni culturali », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente Stato-regioni;

il provvedimento, all'articolo 1, comma 2, reca espressamente il rinvio agli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali, che disciplinano, rispettivamente, la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata, ripartendo le competenze fra lo Stato e le regioni sulla base del criterio dell'appartenenza del bene all'uno o all'altro livello

territoriale e alla luce della dimensione dell'interesse perseguito;

sul primo aspetto, la sentenza n. 26 del 2004 della Corte costituzionale ha chiarito che il criterio di ripartizione di competenze tra Stato e regioni in tale materia « viene comunemente interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità »;

quanto alla dimensione dell'interesse perseguito, il medesimo comma 2 dell'articolo 1 prevede che alla Fondazione possano partecipare i Ministeri competenti e gli enti territoriali interessati, nonché l'associazione delle vittime del disastro ferroviario;

con riguardo alla possibilità per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di promuovere, nell'ambito

della loro autonomia, lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative al fine di far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario di Viareggio (di cui al comma 1 dell'articolo 1), rilevano, altresì, le materie « promozione e organizzazione di attività culturali » e « istruzione », anch'esse attribuite alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

tali ultime iniziative non sembrano richiedere forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone.
C. 2898.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2898, recante « Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone »;

rilevato che:

la proposta di legge, non modificata nel corso dell'esame in sede referente e costituita da due articoli, si pone in continuità con gli indirizzi formulati dalla VII Commissione nella risoluzione 7-00361, approvata il 4 marzo 2026;

l'articolo 1 reca la dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone, situata nel Carso triestino (comma 1) e prevede che lo Stato, d'intesa con gli enti territoriali competenti e con le istituzioni culturali preposte, promuova iniziative di tutela, valorizzazione e divulgazione della memoria storica di tale sito, favorendo percorsi didattici e attività commemorative rivolte, in particolare, alle giovani generazioni (comma 2), mentre l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

la disciplina della proposta di legge risulta prevalentemente riconducibile alla materia dei « beni culturali »;

la « tutela dei beni culturali » rientra tra le materie di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, mentre la « valorizzazione dei beni culturali » è inclusa tra le materie di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai

sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

la disciplina di cui all'articolo 1, comma 2, è altresì riconducibile alla materia « promozione e organizzazione di attività culturali », anch'essa afferente alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

la Corte costituzionale, nel constatare come la tutela e la valorizzazione dei beni culturali costituiscano attività strettamente connesse, ha precisato che, da un lato, la « tutela » dei beni culturali è diretta, principalmente, a impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica, quindi nel suo contenuto culturale, mentre la « valorizzazione » è volta, soprattutto, alla fruizione dello stesso bene (sentenza n. 9 del 2004);

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, inoltre, lo sviluppo della cultura e la tutela dei beni culturali corrispondono a finalità di interesse generale, il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni (sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004);

a fronte del predetto concorso di competenze normative, il medesimo articolo 1, comma 2, prevede una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie

territoriali, stabilendo, in particolare, che lo Stato operi d'intesa con gli enti territoriali competenti – oltre che con le istituzioni culturali preposte – per la promozione di iniziative di tutela, valorizzazione

e divulgazione della memoria storica della foiba dell'Abisso Plutone,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911
Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2911, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »;

rilevato che:

il decreto-legge è costituito da 19 articoli, suddivisi in cinque Capi, recanti, rispettivamente: disposizioni in materia di incentivi all'occupazione (Capo I, articoli da 1 a 6); disposizioni in materia di salario giusto (Capo II, articoli da 7 a 11); misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale (Capo III, articoli da 12 a 15); ulteriori disposizioni urgenti (Capo IV, articolo 16); disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore (Capo V, articoli da 17 a 19);

in particolare, l'articolo 1 introduce, per il 2026, una nuova disciplina dell'esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio – cosiddetto « *bonus donne* » – ampliando, attraverso la modifica di alcuni presupposti per il riconoscimento, la platea dei beneficiari rispetto alla normativa finora vigente per la medesima annualità con riguardo ad analogo *bonus*;

l'articolo 2 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nell'anno 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni e rientranti in determinate fattispecie, a condizione, in ogni caso, che l'assunzione comporti un incremento occupa-

zionale netto e che i contratti in oggetto siano di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardino personale non dirigenziale;

l'articolo 3 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni rientranti in determinate fattispecie, effettuate nell'anno 2026 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica;

l'articolo 4 riconosce, per un periodo massimo di ventiquattro mesi ed entro limiti massimi di importo, un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, trasformano senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato per personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, mai occupato stabilmente in precedenza;

l'articolo 5 reca l'abrogazione delle disposizioni precedentemente vigenti riguardanti i cosiddetti « *bonus donne* » e « *bonus ZES* », in conseguenza di quanto previsto dalle disposizioni introdotte dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge;

l'articolo 6 prevede invece il riconoscimento di un esonero – a favore delle aziende in possesso di certificazioni utili a dimostrare l'adozione di misure a sostegno della natalità e alle esigenze di cura – dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, al fine di promuovere la conciliazione tra famiglia e lavoro;

l'articolo 7 prevede che, nel settore privato, il trattamento economico complessi-

sivo del lavoratore dipendente non possa essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

L'articolo 8 prevede un'attività di raccolta e condivisione di dati in materia retributiva, nonché di elaborazione di appositi indicatori e analisi periodiche in tale ambito, svolta in collaborazione tra il CNEL, l'INPS, l'ISTAT, l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e altri soggetti, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

L'articolo 9 prevede che la Commissione dell'informazione del CNEL, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabori con cadenza almeno annua un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, che deve anche essere trasmesso alle Camere, nonché prevede l'istituzione di un archivio amministrativo, relativo ai contratti collettivi di lavoro aziendali e territoriali del settore privato, facente parte dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, già curato dal CNEL;

L'articolo 10 demanda alla contrattazione collettiva la libera determinazione sia degli adeguamenti retributivi in sede di rinnovo contrattuale, sia dei criteri di adeguamento da applicare nel periodo temporale intercorrente la scadenza di un contratto e la sottoscrizione del nuovo, disciplinando per altro verso i parametri di adeguamento delle retribuzioni in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi dodici mesi successivi alla naturale scadenza;

L'articolo 11 prevede che l'indicazione del codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro rientri tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, nonché nei prospetti di paga dei lavoratori dipendenti privati diversi dai dirigenti, e che tale codice sia

utilizzato dagli enti competenti ai fini del monitoraggio dell'effettiva applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dell'individuazione di eventuali scostamenti dei trattamenti economici e normativi applicati;

L'articolo 12 disciplina la qualificazione del rapporto di lavoro intermediato mediante piattaforme digitali, attribuendo rilievo, a tal fine, alle concrete modalità di svolgimento della prestazione – indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti – e indicando gli elementi di controllo o eterodirezione, esercitati anche per il tramite di sistemi automatizzati di cui tenere conto nell'ambito di tale qualificazione;

L'articolo 13 integra la disciplina in materia di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, rimettendo a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti INAIL, INL e INPS, l'individuazione degli indicatori di rischio e dei dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare, stabilendosi in ogni caso l'obbligo delle medesime piattaforme di registrare e conservare per almeno cinque anni i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive;

L'articolo 14 disciplina gli obblighi di informazione delle piattaforme digitali nei confronti del lavoratore relativamente all'utilizzo dei sistemi automatizzati o algoritmici che incidono sul rapporto di lavoro e sull'accesso alla piattaforma, riconoscendo al lavoratore il diritto di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata, nonché il suo riesame mediante intervento umano;

L'articolo 15 modifica la disciplina vigente prevista per i cosiddetti *rider*, disciplinando l'accesso del lavoratore alla piattaforma digitale in condizioni di sicurezza, tramite SPID, CIE o CNS, con credenziali personali, e assoggettando i committenti all'obbligo di elaborazione e consegna del

libro unico del lavoro, nonché prevedendo obblighi formativi di base a carico di tali lavoratori autonomi e sanzioni in caso di inadempimento a carico dei committenti;

l'articolo 16 consente ai datori di lavoro privati, che rientrino, dal 1° gennaio 2026, nell'ambito dell'obbligo di versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un Fondo dell'INPS, il versamento delle relative somme entro il 16 luglio 2026 per i periodi di paga di competenza del primo semestre dell'anno in corso;

l'articolo 17 reca le disposizioni di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 del decreto-legge;

l'articolo 18 definisce l'ambito generale di applicazione delle norme di cui al decreto-legge, le quali si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, con conseguente espressa esclusione dei rapporti di lavoro e dei contratti inerenti alle pubbliche amministrazioni, e reca la clausola di salvaguardia relativa alle autonomie speciali territoriali, facendo altresì salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali in materia di contrattazione collettiva;

l'articolo 19 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e « previdenza sociale », attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) e o), della Costituzione;

con riferimento a talune disposizioni del decreto-legge, emergono, altresì, le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazio-

nale » e « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », anch'esse riconducibili alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), m) e r), della Costituzione, nonché la materia « tutela e sicurezza del lavoro », attribuita alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

le disposizioni di cui all'articolo 13, che prevedono l'individuazione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di indicatori di rischio e di dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, potrebbero coinvolgere profili di vigilanza sul lavoro riconducibili alle materie « ordinamento civile », di competenza esclusiva statale, e « tutela e sicurezza del lavoro », oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

alla luce del concorso di materie sia di competenza esclusiva statale sia di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere, all'articolo 13, comma 1, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali in relazione al procedimento di adozione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali volto a individuare gli indicatori di rischio e i dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e di assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, valutando, in particolare, la possibilità di prevedere l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sul medesimo decreto ministeriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13,

comma 1, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di

cui al medesimo comma, valutando, in particolare, la previsione dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sul medesimo decreto ministeriale.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione giudici di pace (CGdP), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie »	43
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 404 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	44
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione giudici di pace (CGdP), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Cam-

pania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.55 alle 16.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Atto n. 404.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 18 luglio 2026.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, evidenzia che il provvedimento in esame persegue la finalità di inserire la specializzazione in « diritto commerciale e societario » come un settore autonomo rispetto al diritto civile. Conseguentemente, sono riorganizzati gli indirizzi, con trasferimento delle materie del diritto industriale, della crisi d'impresa e del diritto bancario sotto il nuovo settore di specializzazione.

In base alla normativa vigente, le sudette aree giuridiche sono ricomprese come indirizzi rientranti nel settore di specializzazione del « diritto civile » che, a sua volta, costituisce uno dei quindici settori di specializzazione previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 144 del 2015.

Secondo quanto si legge nell'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) che corredata lo schema di decreto, la novità che si intende introdurre appare idonea a consentire agli avvocati di qualificare correttamente le proprie competenze specifiche.

Infatti, « l'inadeguatezza dell'attuale classificazione del diritto commerciale genera problemi pratici rilevanti. In primo luogo,

impedisce agli avvocati che operano prevalentemente in ambito commerciale e societario di qualificare correttamente le proprie competenze specifiche, dovendo limitarsi alla generica qualificazione di "specialista in diritto civile". In secondo luogo, non facilita alla clientela, anche aziendale, l'identificazione di professionisti effettivamente specializzati nelle complesse problematiche del diritto commerciale contemporaneo ».

La riforma proposta dà altresì seguito alle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, nn. 188 e 189, del 3 gennaio 2024, passate in giudicato.

In entrambe le decisioni, il T.A.R. ha, infatti, ritenuto fondata la censura relativa alla normativa vigente nella parte in cui relega il diritto commerciale tra gli indirizzi del diritto civile, finendo per equipararlo irragionevolmente a materie (il diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, il diritto bancario e dei mercati finanziari, il diritto della crisi dell'impresa e dell'insolvenza) che costituiscono delle partizioni del diritto commerciale medesimo.

Secondo il giudice amministrativo, il mancato riconoscimento dell'autonomia disciplinare e tematica del diritto commerciale « non consente all'avvocato specialista di qualificare correttamente le proprie competenze, posto che la sola specializzazione in "diritto civile" sarebbe generica e non permetterebbe di valorizzare l'anelata specializzazione. »

Lo schema di decreto in esame è stato adottato ai sensi dell'attuale legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247). Il comma 3 dell'articolo 1 prevede infatti che l'esercizio del potere regolamentare avvenga con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense e previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 9, comma 1, individua tra le materie oggetto di regolamento la disciplina delle modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, con particolare riferimento all'in-

dividuaione dei settori di specializzazione, alla definizione dei percorsi formativi ad essi correlati e alla determinazione dei criteri per il riconoscimento della comprovata esperienza professionale maturata nei medesimi settori.

In attuazione della norma da ultimo citata, è stato dunque adottato il decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 2015, successivamente modificato dal decreto del Ministro della giustizia n. 163 del 2020.

In merito, appare utile segnalare che è in corso l'esame parlamentare del disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma della professione forense » che, tra i principi e criteri direttivi prevede che il Governo dovrà « definire e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi prevedendo che il titolo di specialista sia attribuito dal Consiglio nazionale forense, secondo modalità stabilite con regolamento dello stesso Consiglio, sulla base di comprovata esperienza professionale nel settore di specializzazione oppure a seguito della frequenza di specifici corsi formativi, e affidando l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università » (articolo 2, comma, 1, lettera n).

Si ricorda che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito attraverso la frequenza di corsi di specializzazione ovvero il riconoscimento della comprovata esperienza professionale o, ancora, in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione.

Quanto ai corsi di specializzazione, dalla relazione sull'impatto della regolamentazione si evince che « dalla data del 7 dicembre 2023, sono stati autorizzati dalla Commissione ministeriale 9 corsi di specializzazione, tutti attualmente non conclusi (..), tra questi figura un solo corso nel settore "Diritto civile" con indirizzo "Diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica", mentre nessun corso specifico è stato attivato per il diritto commerciale in quanto tale ».

Inoltre, dei complessivi 462 avvocati cui il CNF ha conferito il titolo di avvocato specializzato, per 325 è avvenuto in quanto dottori di ricerca, 137 avvocati hanno invece frequentato i corsi di formazione e sono distribuiti principalmente nei settori del diritto del lavoro (38), diritto di famiglia (50), diritto penale (40) e diritto tributario (3). « Significativamente, nessun titolo di avvocato specializzato è stato rilasciato attraverso il percorso della comprovata esperienza, il che evidenzia le difficoltà del sistema attuale nel riconoscere adeguatamente le competenze maturate sul campo ».

Venendo al contenuto, l'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 144 del 2015, inserendo nell'elenco dei settori di specializzazione di cui al comma 1, la nuova lettera c-bis), con l'effetto di elevare il diritto commerciale e societario a settore autonomo, da affiancarsi ai tre settori principali del diritto civile, penale e amministrativo.

Inoltre, con una modifica di coordinamento al comma 2 dell'articolo 3, si estende al nuovo settore il regime proprio dei settori principali: il conseguimento del titolo nel diritto commerciale e societario presuppone, pertanto, la frequenza con profitto di un percorso formativo, ovvero l'accertamento della comprovata esperienza, relativamente ad almeno uno degli indirizzi afferenti.

Infine, si dispone la soppressione, nell'elenco degli indirizzi del diritto civile di cui al comma 3, delle lettere f), g), h) e l) – corrispondenti, rispettivamente, al diritto commerciale e societario, al diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, al diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza e al diritto bancario e dei mercati finanziari – in ragione della loro ricollocazione nel nuovo settore.

La lettera b) del comma 1 reca una modifica di coordinamento, concernente la struttura dei corsi di formazione specialistica per i settori principali. Per effetto della novella, anche al settore del diritto commerciale e societario si applica la regola secondo cui il corso, di durata complessiva almeno biennale, si articola in una

parte generale e in una parte speciale, quest'ultima di durata non inferiore a un anno e destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore.

L'articolo 2 reca la disciplina transitoria e di coordinamento.

Il comma 1 attribuisce alla commissione permanente per la formazione specialistica il compito di aggiornare le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica in conformità alla nuova disciplina introdotta dallo schema di decreto in esame.

La relazione illustrativa precisa che i programmi formativi resteranno conformi alla struttura prevista nelle linee guida adottate dalla medesima commissione in data 8 maggio 2023, che assicurano una preparazione non inferiore a un anno per l'acquisizione dei principi generali di diritto sostanziale e processuale del settore, cui si aggiunge un percorso specialistico di almeno un anno nell'indirizzo prescelto.

Il comma 2 introduce il principale meccanismo di conversione del titolo per gli avvocati già in possesso del titolo di specialista. La facoltà è riconosciuta agli avvocati che, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del provvedimento in esame, abbiano conseguito il titolo di avvocato specialista nel settore del diritto civile con uno degli indirizzi riconducibili all'ambito del diritto commerciale e societario, vale a dire diritto commerciale e societario, diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza, diritto bancario e dei mercati finanziari. Tali professionisti possono chiedere al Consiglio nazionale forense (CNF) la conversione del titolo nel nuovo settore del diritto commerciale e societario, previo superamento di una prova scritta e orale.

A tal proposito, la relazione illustrativa specifica che « la previsione di una specifica fase valutativa, anche in sede di disciplina transitoria, intende garantire la corrispondenza del nuovo titolo specialistico alle necessarie competenze che, nel regime ordinario, devono essere acquisite nei correlati programmi formativi ».

All'organizzazione e alla valutazione della prova provvede una commissione, nominata dal CNF, composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, del citato decreto n. 144 del 2015, ossia professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, magistrati con almeno la seconda valutazione professionale ed esperti.

La norma non specifica peraltro se è possibile in ogni caso – ovvero a quali condizioni – conservare il precedente titolo di specialista in diritto civile, né gli effetti su di esso in caso di mancato superamento della prova.

Il comma 3 estende l'applicazione della disciplina dettata dal comma 2 anche agli avvocati che abbiano conseguito un attestato di frequenza relativo a un corso avente i requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto n. 144 del 2015, iniziato prima dell'entrata in vigore del regolamento e a tale data non ancora concluso.

Tale disposizione ricalca sostanzialmente l'attuale disciplina transitoria dettata dall'articolo 14, comma 2, del decreto n. 144 del 2015 – ed estesa nella sua vigenza dal decreto ministeriale n. 163 del 2020 – che tuttavia faceva riferimento non già alla « conversione » del titolo di specialista quanto piuttosto al suo conferimento. Anche in questo caso si deve infatti intendere che la disposizione consente di acquisire il titolo di specialista a chi abbia conseguito l'attestato di frequenza, previo superamento della prova di cui al comma 2 dell'articolo in commento.

Il comma 4 consente la conversione del titolo nel settore del diritto commerciale e societario agli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista nel settore del diritto civile in ragione del titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 163 del 2020.

La relazione illustrativa chiarisce che non si è ritenuta necessaria un'analoga disciplina transitoria per gli avvocati che abbiano sostenuto o debbano sostenere il colloquio per il riconoscimento del titolo per comprovata esperienza, ai sensi dell'ar-

ticolo 6, comma 4, del decreto n. 144 del 2015. A tali professionisti, ove dotati di comprovata esperienza nel nuovo settore, è infatti consentito chiedere in qualunque momento al CNF il riconoscimento del titolo di specializzazione corrispondente, previo colloquio e valutazione della documentazione prodotta.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 16.10.

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare.

C. 2831, approvata dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Bellomo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, procede a svolgere la relazione introduttiva. Sottolinea dunque che la proposta di legge, composta da due articoli, reca un contenuto puntuale, di modifica agli articoli 3 e 5 della legge n. 113 del 1983, che ha autorizzato la cessione di circa 18 ettari dal demanio statale al comune di Praia a Mare che, a sua volta, doveva rivendere i medesimi lotti di terreno ai suoi occupanti.

L'obiettivo è quello di agevolare tali atti di compravendita tra il comune, divenuto proprietario del compendio in oggetto nel 2016, e i privati occupanti, superando le

criticità derivanti dall'assenza dei requisiti di conformità urbanistica e catastale, richiesti dalla normativa sopravvenuta alla legge del 1983.

In particolare, la legislazione in materia ha stabilito più stringenti vincoli al trasferimento degli immobili in caso di gravi carenze urbanistiche e catastali, stabilendo la nullità degli atti aventi ad oggetto diritti reali relativi a edifici o loro parti nel caso in cui manchino autorizzazioni edilizie o la cosiddetta « conformità catastale ».

Tra le cause che di fatto hanno reso inattuata la legge n. 113 del 1983, vi è stata quindi la difficoltà di stipulare un atto di trasferimento dal comune in favore dei singoli occupanti dei suoli, attesa la sua probabile nullità.

Le modifiche apportate alla citata legge n. 113 del 1983 dovrebbero consentire di superare le diverse criticità emerse.

La prima modifica, alla lettera *a*), numero 1), consente adesso la vendita anche a soggetti subentrati nel diritto, mantenendo ferma la condizione della preesistenza degli immobili alla data del 1° dicembre 1981.

La seconda modifica, alla lettera *a*), numero 2), mira ad evitare la nullità degli atti di trasferimento degli immobili. A tal fine si esonerano lo Stato e gli altri enti pubblici dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale. I medesimi atti non sono altresì soggetti alle dichiarazioni e agli adempimenti relativi all'attestato di prestazione energetica. E infine, ad essi non si applicano le disposizioni di legge che comportano la nullità degli atti aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a fabbricati e edifici, o loro parti, quando non contengono le dichiarazioni riguardanti i dati catastali o le autorizzazioni edilizie.

La lettera *b*) modifica l'articolo 5 della citata legge n. 113, al fine di ridurre la durata del divieto di alienazione da venti a cinque anni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 16.15.

**Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 marzo 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che sono state presentate 49 proposte emendative. Ricorda altresì che nella seduta del 4 marzo 2026 ha comunicato la declaratoria di inammissibilità, riferita ad un unico emendamento, avverso la quale non è stato presentato ricorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00362 Onori: Sul rafforzamento dei servizi presso le sedi consolari, in particolare europee, maggiormente esposte a criticità operative.	
7-00364 Billi: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero.	
7-00367 Porta: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00100 e 8-00101</i>)	49
ALLEGATO 1 (Testo unificato approvato)	52
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata)	53

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 16.05.

7-00362 Onori: Sul rafforzamento dei servizi presso le sedi consolari, in particolare europee, maggiormente esposte a criticità operative.

7-00364 Billi: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero.

7-00367 Porta: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00100 e 8-00101).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole sulle risoluzioni in esame, a patto che vengano accettate dai proponenti le proposte di riformulazione formulate in tale seduta. Chiede, quindi, ai presentatori degli atti di indirizzo se intendano riformulare le risoluzioni nei termini proposti.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) riformula la risoluzione a sua firma nei termini proposti dalla rappresentante del Governo nella seduta del 20 maggio scorso.

Preannuncia altresì l'intenzione di votare a favore degli altri due atti di indirizzo in esame, a prima firma, rispettivamente, dei colleghi Billi e Porta.

A suo avviso, infatti, è essenziale che tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, convergano sulla necessità di potenziare i servizi consolari, a partire dalle

sedi che registrano le maggiori criticità operative. Al riguardo, segnala la situazione del Consolato di Barcellona, dove i funzionari sono stati addirittura oggetto di minacce.

Auspicando, dunque, un voto unanime della Commissione, evidenzia che il tema oggetto delle risoluzioni non riguarda solo i deputati eletti all'estero, ma l'intera comunità nazionale: la loro approvazione costituisce un atto di attenzione per i connazionali residenti all'estero e per il personale che opera nei servizi consolari.

Simone BILLI (LEGA) ritiene che la risoluzione n. 7-00367 Porta presenti un perimetro più ampio, esteso anche alle sedi consolari extra-europee. Propone pertanto di riformularla nei termini proposti dal rappresentante del Governo e di assumerla come testo unificato delle risoluzioni in discussione sul quale convergere, preannunciando fin d'ora l'intenzione di sottoscriverlo.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), ringraziando il collega Billi per la proposta testé illustrata, in qualità di cofirmatario della risoluzione n. 7-00367 Porta, propone di assumerla come testo unificato delle risoluzioni in discussione, riformulandola nei termini proposti dal rappresentante del Governo nella medesima seduta; propone altresì che il testo unificato rechi la prima firma del collega Billi.

Simone BILLI (LEGA), si dichiara d'accordo con la proposta del deputato Toni Ricciardi, sottoscrivendo quindi il testo unificato da questi predisposto nei termini appena indicati.

Federica ONORI (AZ-PER-RE), pur ringraziando i colleghi Billi e Toni Ricciardi per lo spirito unitario che anima la loro iniziativa, dichiara di non poter accedere alla proposta di sottoscrivere il testo unificato proposto. Evidenzia a tale proposito che il proprio atto di indirizzo risulta molto più articolato ed analitico della risoluzione a prima firma del collega Porta, anche nella parte dispositiva. Ad esempio, la ri-

soluzione a sua prima firma menziona anche le difficoltà della sede consolare di Copenaghen, emerse a seguito di interlocuzioni dirette con il personale che vi lavora e con i connazionali che fruiscono dei suoi servizi.

Sottolinea, inoltre, di aver presentato il suo atto di indirizzo nel febbraio del 2026, rammaricandosi che non si sia colta nelle settimane scorsa l'occasione per promuovere tempestivamente l'elaborazione di un testo unificato.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI, esprimendo apprezzamento per la larga convergenza delle forze politiche sul tema del potenziamento dei servizi consolari, esprime parere favorevole sul testo unificato delle risoluzioni n. 7-00364 Billi e n. 7-00367 Porta, appena formulato accogliendo le proposte di riformulazione illustrate nella precedente seduta e riferite ai medesimi atti indirizzo; esprime altresì parere favorevole sulla risoluzione 7-00362 Onori, come riformulata.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), ricordando, a proposito della sede consolare di Copenaghen, che in Danimarca risultano solo 5 mila italiani iscritti all'AIRE e ribadendo che il testo della risoluzione a prima firma Porta riguarda un ampio spettro di sedi consolari che registrano criticità, ritiene problematico esprimere sostegno alla risoluzione n. 7-00362 Onori, come riformulata.

A suo avviso, è opportuno che tutte le forze politiche convergano su un unico testo, anche per riconoscere il prezioso lavoro svolto dal viceministro Cirielli sulla materia dei servizi consolari per gli italiani all'estero.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) preannuncia l'intenzione di votare a favore del testo unificato delle risoluzioni n. 7-00364 Billi e n. 7-00367 Porta, ribadendo comunque l'intenzione di mantenere autonoma la sua risoluzione. Dopo aver sottolineato le proficue interlocuzioni con il rappresentante del Governo, si dichiara stupita delle

riserve espresse dal collega Toni Ricciardi sull'atto a sua prima firma.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dichiara che si procederà in primo luogo alla votazione del testo unificato, a prima firma Billi, delle risoluzioni n. 7-00364 Billi e n. 7-00367 Porta, e successivamente al voto della risoluzione n. 7-00362 Onori, come riformulata.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) chiede di votare per primo l'atto di indirizzo a sua prima firma, in quanto presentato in una data antecedente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ritiene opportuno sottoporre al voto per primo il testo unificato delle risoluzioni n. 7-00364 Billi e n. 7-00367 Porta, in quanto di portata più ampia.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il testo unificato delle risoluzioni n. 7-00364 Billi e n. 7-00367 Porta, che assume il numero 8-00100 (*vedi allegato 1*), nonché la risoluzione n. 7-00362 Onori, come riformulata, che assume il numero 8-00101 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO 1

7-00364 Billi: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero.

7-00367 Porta: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero.

TESTO UNIFICATO APPROVATO

La III Commissione,

premesso che:

dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee cessano di essere valide e la rete consolare è già sotto forte pressione per il rilascio di Cie e passaporti;

il primo firmatario del presente atto di indirizzo ha più volte rappresentato l'urgenza di intervenire per risolvere la situazione critica;

tra le sedi consolari da potenziare per i servizi all'utenza si segnalano Barcellona, Basilea, Francoforte, Ginevra, Lu-

gano, Manchester, Stoccarda, Zurigo, oltre alle principali sedi consolari extra-europee,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l'attivazione di una *task force* operativa composta da personale inviato in assegnazione breve, che affianchi il processo di rafforzamento già in corso della rete consolare, per sostenerla anche ai fini rilascio di CIE e passaporti, riducendone i tempi di attesa.

(8-00100) « Billi, Porta, Riccardo Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Quartapelle Procopio ».

ALLEGATO 2

7-00362 Onori: Sul rafforzamento dei servizi presso le sedi consolari, in particolare europee, maggiormente esposte a criticità operative.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La III Commissione,

premesso che:

secondo i dati degli schedari consolari, la circoscrizione del Consolato d'Italia a Manchester conta 124.427 cittadini italiani, configurandosi come la seconda area a più alta densità di connazionali nel Regno Unito dopo la capitale, la 20^a comunità italiana nel mondo e in costante crescita;

come evidenziato da uno studio condotto dallo stesso Consolato e dal Com.It.Es. di Manchester, la circoscrizione presenta caratteristiche peculiari, legate sia all'obbligo sostanziale per i cittadini italiani di dotarsi di passaporto dopo la *Brexit*, sia alla presenza significativa di fenomeni di migrazione secondaria, che comportano bisogni amministrativi specifici e spesso complessi;

nel 2024 a Manchester operava un solo addetto ogni 6.848 cittadini (con una media di 804 passaporti per addetto), dato significativamente più critico rispetto a sedi come Londra (un addetto ogni 4.995) o Colonia (un addetto ogni 4.571);

nonostante l'impegno del personale in servizio, i numeri complessivamente molto alti registrati per i principali servizi si traducono in gravi disagi per l'utenza, con tempi di attesa superiori ai sette mesi per il rilascio dei passaporti tramite pratica postale e una cronica saturazione delle prenotazioni per gli appuntamenti al Consolato per passaporti, carte di identità elettroniche e cittadinanza; linee telefoniche aperte solamente due ore a settimana;

come comunicato dal Governo in risposta all'interrogazione n. 5-04279 a prima firma della presentante, l'Esecutivo, nel riconoscere una crescente domanda di

servizi nei confronti della sede di Manchester, ha prospettato un incremento dell'organico che dovrebbe aver raggiunto le 9 unità di ruolo e le 10 unità a contratto a fine 2025;

tuttavia, nonostante i potenziamenti citati, la pressione amministrativa derivante dalla crescita costante della comunità italiana nel Nord dell'Inghilterra richiede soluzioni strutturali e di prossimità non più differibili;

analoghe criticità relative all'adeguatezza degli organici consolari rispetto alla crescita delle comunità italiane residenti e alla domanda di servizi si registrano, sebbene in misura differente, anche presso altre sedi europee particolarmente esposte a una crescente pressione amministrativa;

fra queste, la sede consolare di Basilea, che rappresenta un *unicum* nel contesto svizzero, essendo l'unica tra le principali sedi italiane nel Paese a non avere rango di Consolato Generale, nonostante l'elevato numero di connazionali residenti e la rilevanza economica e strategica della circoscrizione;

secondo alcune segnalazioni, a Basilea si registra da anni una discrepanza tra la pianta organica prevista e il personale effettivamente in servizio, con una situazione di sottorganico che limita significativamente la capacità della sede di rispondere alla crescente domanda di servizi consolari, in un contesto territoriale caratterizzato da un costo della vita tra i più elevati al mondo;

alcune difficoltà si registrano anche a Copenaghen, dove la comunità italiana nella circoscrizione consolare è significativamente cresciuta negli ultimi anni, risul-

tando sostanzialmente raddoppiata in un decennio; una situazione a cui si sta comunque facendo fronte con un graduale aumento dell'organico della sede;

ulteriori circoscrizioni consolari, come quella di Barcellona, registrano una crescente pressione amministrativa derivante dal costante aumento della presenza italiana residente e dall'elevata domanda di servizi consolari; in particolare, a fronte di un incremento costante della popolazione AIRE, passata da 133.287 a 147.524 cittadini tra il 2024 e il 2025 (e in ulteriore crescita esponenziale nei primi mesi del 2026, come segnalato dal Consolato stesso), si è parallelamente registrata una riduzione del personale in servizio da 32 a 31 unità nel biennio in questione; tuttavia, al momento il personale in servizio è pari a 33 unità;

tale situazione, nonostante l'encuciabile impegno del personale consolare e il significativo incremento delle pratiche evase rispetto agli anni precedenti, comporta continue criticità nei tempi di accesso ai servizi per i connazionali, alimentando diffuse tensioni e malcontento tra l'utenza ed esponendo il personale consolare a situazioni di particolare pressione e anche al potenziale rischio sotto il profilo della sicurezza;

fra le criticità segnalate presso le sedi consolari europee, infine, la circoscrizione di Stoccarda presenta problematiche sia sotto il profilo dell'accessibilità dei servizi sia con riferimento al rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche (CIE); in particolare, la sede consolare risulta tuttora

priva di piena accessibilità per le persone con disabilità, mentre i tempi d'attesa per l'emissione delle CIE continuano ad essere elevati, nonostante l'approssimarsi della scadenza del 3 agosto 2026, a partire dalla quale i documenti di identità non biometrici cesseranno di essere validi ai fini dell'espatrio,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l'adozione di misure straordinarie di rafforzamento temporaneo presso le sedi consolari maggiormente esposte a criticità operative e ad arretrati amministrativi, anche mediante l'istituzione di *task force* dedicate, e l'invio di personale in assegnazione breve, al fine di garantire tempi congrui nell'erogazione dei servizi consolari, con particolare riferimento alle pratiche di passaporto, cittadinanza e carte di identità elettroniche;

a valutare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il completamento e il rafforzamento degli organici delle sedi consolari interessate, assicurando ove possibile la piena copertura delle piante organiche previste e monitorando eventuali scoperture persistenti o difficoltà di assegnazione del personale, anche attraverso l'individuazione delle cause che ostacolano la stabilità degli organici in determinate sedi e l'adozione di misure idonee a garantirne l'attrattività e la continuità operativa, al fine di riallineare gli *standard* di servizio delle sedi interessate a quelli delle principali realtà consolari europee.

(8-00101)

« Onori ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	55
DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 16.20.

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile.

C. 2669 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti.

Al riguardo, richiama in primo luogo l'attenzione sull'emendamento Appendino 2.1003, che modifica la disciplina concernente l'oggetto delle delega conferita ai sensi dell'articolo 1, introducendo la previsione di un piano nazionale per le com-

petenze nucleari, volto a garantire elevati standard occupazionali, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dell'intera filiera e programmi di formazione specialistica realizzati d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In proposito, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle previsioni introdotte nell'oggetto della delega con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 4.

In secondo luogo, richiama l'attenzione sull'emendamento Ilaria Fontana 2.1011, che prevede l'introduzione del dibattito pubblico obbligatorio per la sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione nonché degli impianti di stoccaggio temporaneo di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, prevedendo, altresì, l'istituzione di una Commissione nazionale indipendente sul corretto funzionamento del dibattito pubblico. Al riguardo, ritiene parimenti necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla

compatibilità dell'istituzione di una Commissione nazionale indipendente con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 4.

Fa, invece, presente che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, con riferimento alle proposte emendative che intervengono a vario titolo sugli oggetti e sui principi e criteri direttivi di delega di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene tuttavia necessario acquisire una conferma da parte del Governo, che alle stesse possa farsi fronte nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 5 ovvero, nel caso delle disposizioni ivi puntualmente richiamate, del più ampio meccanismo di copertura finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sull'emendamento Appendino 2.1003, in quanto il predetto emendamento, recando la previsione di un piano nazionale per le competenze nucleari, nei termini dinnanzi descritti dal relatore, è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati, né allo stato quantificabili, privi di adeguata copertura finanziaria.

Per le medesime ragioni, esprime parere contrario anche sull'emendamento Ilaria Fontana 2.1011, in quanto la prevista istituzione di una Commissione nazionale indipendente con funzioni di vigilanza sul corretto svolgimento del dibattito pubblico appare suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati, né allo stato quantificabili, privi di adeguata copertura finanziaria.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea. In proposito, conferma che, con particolare riguardo alle proposte emendative che intervengono a vario titolo sugli oggetti e sui

principi e criteri direttivi di delega di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame, ad esse potrà in ogni caso farsi fronte nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 5 ovvero, nel caso delle disposizioni ivi puntualmente richiamate, del più ampio meccanismo di copertura finanziaria di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'evidenziare che il provvedimento in esame reca una delega al Governo e, come tale, non risulta di immediata applicazione, osserva come gli emendamenti Appendino 2.1003 e Ilaria Fontana 2.1011 si limitino, nel primo caso, a incidere su un oggetto di delega già previsto dal disegno di legge e, nel secondo, ad introdurne uno ulteriore, senza comportare adempimenti diretti e immediati in capo a soggetti pubblici e, pertanto, ritiene che da una loro eventuale approvazione non possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria.

Osserva infatti che, trattandosi comunque di oggetti di delega la cui attuazione non potrà che essere disciplinata in sede di concreta adozione dei successivi decreti delegati, le disposizioni recate dai predetti emendamenti non si configurano in termini immediatamente precettivi e potenziali oneri ad essi associati rivestono carattere meramente eventuale, da valutare esclusivamente al momento della definizione dei medesimi decreti legislativi.

Nel ritenere pertanto assai opinabile l'orientamento contrario espresso sui citati emendamenti, evidenzia al contempo come a numerosi altri oggetti di delega indicati al comma 1 dell'articolo 2, proprio per le ragioni di natura sistemica che ha in precedenza succintamente richiamato, il testo in esame e la relazione tecnica ad esso riferita non ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO precisa che la contrarietà espressa sugli emendamenti Appendino 2.1003 e Ilaria Fon-

tana 2.1011 è esclusivamente motivata dall'impossibilità allo stato di assicurare che alle previsioni in essi contenute possa farsi fronte nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 4, riferita all'attuazione della delega nel suo complesso, con la sola eccezione dei principi e criteri direttivi e degli oggetti della delega stessa puntualmente richiamati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5, assistiti da un'espressa autorizzazione di spesa ovvero da un articolato meccanismo volto a garantirne in ogni caso l'effettiva copertura finanziaria, anche attraverso l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ribadisce che le valutazioni compiute nella presente sede dalla rappresentante del Governo appaiono oltremodo discrezionali, giacché non è dato comprendere per quale ragione le disposizioni recate dagli emendamenti Appendino 2.1003 e Ilaria Fontana 2.1011 siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre numerosi, altri oggetti di delega indicati dal comma 1 dello stesso articolo 2 non desterebbero preoccupazioni dal punto di vista finanziario, pur a fronte di un contenuto che, sul piano sostanziale, si rivela in taluni casi ben più impegnativo.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Appendino 2.1003 e Ilaria Fontana 2.1011, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

C. 2911 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, avverte che il disegno di legge C. 2911 dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 62 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Rileva innanzitutto che l'articolo 1 introduce, per il 2026, una nuova disciplina dell'esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio, meglio noto come *bonus* donne. Segnala che i benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 26,5 milioni di euro per l'anno 2026, 63,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 51,3 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sul Programma nazionale giovani donne e lavoro 2021-2027, con riferimento ai quali è previsto il monitoraggio dei relativi oneri e uno specifico meccanismo di salvaguardia a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Osserva che, contestualmente, l'articolo 5 abroga il comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025, in materia di proroga di termini, che, alla lettera *b*), aveva modificato le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 60 del 2024, riguardante il «*bonus* donne», pro-

rogandone tra l'altro l'applicazione fino al 31 dicembre 2026. In proposito, segnala che la relazione tecnica ipotizza un contingente annuo interessato dalla norma pari a 32.100 donne, individuato sulla base di un'analisi condotta sugli archivi INPS relativamente alle attivazioni di contratti avvenute con l'esonero donne ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge n. 60 del 2024 nei primi nove mesi del 2025.

Ciò stante, per quanto riguarda le caratteristiche del beneficio, considerato che le norme riguardano il riconoscimento di un beneficio contributivo ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ossia per il medesimo periodo previsto, in relazione al «*bonus donne*», alla lettera *b*) dell'abrogato comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025, osserva che le norme stesse appaiono essere sostanzialmente sostitutive, fin dall'inizio del 2026, di quelle contenute nel citato comma abrogato, come per altro sembrerebbe confermato dal fatto che le risorse stanziare per il finanziamento del citato comma sono integralmente utilizzate a copertura di parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, ai sensi del successivo articolo 17, comma 1, lettera *b*). In merito a tale interpretazione ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo nonché un chiarimento in merito all'attuazione finora data alla disposizione abrogata, anche al fine di escludere eventuali contenziosi con quei datori di lavoro che, in virtù di disposizioni vigenti, abbiano assunto lavoratrici in possesso dei requisiti richiesti per accedere agli esoneri, requisiti che, a seguito delle disposizioni in esame, non sono più idonei alla fruizione del beneficio contributivo.

Per quanto concerne il numero di beneficiari, considerato che la platea ipotizzata dalla relazione tecnica, pari, come detto, a 32.100 unità, risulta corrispondente a quella considerata per la stima degli oneri derivanti dalla proroga della medesima disposizione, disposta all'articolo 14, comma 1-bis, lettera *b*), del decreto-legge n. 200 del 2025, ritiene che andreb-

bero acquisiti ulteriori elementi di informazione a supporto dell'ipotesi di invarianza della platea coinvolta rispetto alle stime relative al citato articolo 14, comma 1-bis, lettera *b*), del decreto-legge n. 200 del 2025, volti a confermarne il carattere prudenziale, posto che vengono introdotte alcune fattispecie suscettibili di ampliare la platea di potenziali beneficiarie. Andrebbero, altresì, acquisiti ulteriori elementi di informazione in merito ai dati relativi alla distribuzione della platea dei beneficiari tra regioni ZES e non ZES e tra i soggetti beneficiari di un esonero di 12 o 24 mesi, nonché i dati relativi al contributo medio annuo differenziale rispetto alla normativa vigente, assunto ai fini della stima degli oneri e distinto tra regioni ZES e non ZES, al fine di verificare la congruità della predetta stima, posto che gli elementi riportati nella relazione tecnica non risultano sufficienti e che, in ogni caso, gli oneri stimati sembrerebbero essere coerenti, almeno per l'esercizio 2026, con un contributo medio annuale differenziale rispetto alla normativa vigente significativamente inferiore rispetto a quello ipotizzato nella relazione tecnica relativa all'articolo 23 del decreto-legge n. 60 del 2024.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali, considerato che il beneficio contributivo determina minori oneri contributivi deducibili, con conseguente ampliamento della base imponibile per i datori di lavoro, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione in merito, da un lato, agli effetti di maggiore entrata derivanti dal citato ampliamento della base imponibile per ciascuno degli anni in cui il beneficio è riconosciuto e, dall'altro, agli effetti derivanti dal calcolo del saldo-acconto, posto che non è stata riprodotta la disposizione di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto-legge n. 60 del 2024, che prevede di assumere, ai fini del calcolo dell'acconto per l'anno successivo a quello di conclusione del beneficio, l'imposta che si sarebbe determinata nell'anno precedente non applicando il beneficio medesimo, in modo da sterilizzarne gli effetti sul saldo. Ricorda, peraltro, che l'articolo 14, comma

1-bis, lettera b), del decreto-legge n. 200 del 2025, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, nel disporre la proroga del «bonus donne», di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 60 del 2024, fino al 31 dicembre 2026, ha limitato l'applicazione del comma 6 del medesimo articolo 23 alle sole assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025, escludendo in tal modo le assunzioni interessate dalla predetta proroga dal meccanismo di sterilizzazione del saldo-acconto soprarichiamato. Pertanto, considerato che la relazione tecnica di passaggio riferita al medesimo comma 1-bis, non sembra tenere conto degli effetti derivanti dalla mancata estensione del meccanismo di sterilizzazione, rileva che tali effetti non sembrerebbero conseguentemente potersi ritenere assorbiti nelle previsioni a legislazione vigente risultanti dal Documento di finanza pubblica 2026. In proposito, considera comunque necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

Segnala, quindi, che l'articolo 2 riconosce esoneri contributivi, di diverso importo e di diversa durata, in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni e rientranti in determinate fattispecie, a condizione che le citate assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Fa, inoltre, presente che i contratti in questione devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale e che i suddetti benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di spesa di 109,7 milioni di euro per l'anno 2026, 252,4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 135,4 milioni di euro per l'anno 2028, per la salvaguardia dei quali è del resto previsto il monitoraggio e uno specifico meccanismo di salvaguardia a cura dell'INPS.

Rileva che, contestualmente, l'articolo 5 abroga il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025, in materia di proroga di termini, che, alla lettera a), aveva modificato le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 60 del 2024, riguardante il cosiddetto *bonus*

giovani, prorogandone, tra l'altro, l'applicazione fino al 30 aprile 2026. Ricorda, altresì, che il successivo comma 1-ter, alla lettera a), ha rifinanziato la suddetta proroga per 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 16,7 milioni di euro per l'anno 2028.

Ciò stante, per quanto riguarda le caratteristiche del beneficio, considerato che le norme riguardano il riconoscimento di un beneficio contributivo ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, personale non dirigenziale di età inferiore a 35 anni dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2026 a condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, osserva che le norme stesse appaiono essere sostanzialmente sostitutive, fin dall'inizio del 2026, di quelle previste, in relazione al cosiddetto *bonus* giovani, alla lettera a) dell'abrogato comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025, come per altro sembrerebbe confermato dal fatto che le risorse stanziare per il finanziamento del citato comma sono integralmente utilizzate a copertura di parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, ai sensi del successivo articolo 17, comma 1, lettera a). In merito a tale interpretazione ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo nonché un chiarimento in merito all'attuazione finora data alla disposizione abrogata, anche al fine di escludere eventuali contenziosi con quei datori di lavoro che, in virtù di disposizioni vigenti, abbiano assunto lavoratori in possesso dei requisiti richiesti per accedere agli esoneri, requisiti che, a seguito delle disposizioni in esame, non sono più idonei alla fruizione del beneficio contributivo.

Per quanto riguarda gli oneri quantificati dal testo, ritiene inoltre necessari chiarimenti in merito ad alcuni aspetti. In particolare, segnala che la relazione tecnica fornisce i dati, desunti dagli archivi INPS, e alcuni dei parametri utilizzati. Rileva che vengono, altresì, rese note le platee, distinte in base alla provenienza –

appartenenti o meno alle zone interessate dalla ZES unica – e alla tipologia di esonero, nonché l'importo medio mensile di esonero stimato, a sua volta distinto in aree soggette alla ZES, in cui è pari a 390 euro, e aree non soggette alla ZES unica, in cui è pari a 450 euro, senza tuttavia fornire il dato relativo alla distribuzione temporale delle assunzioni e al conseguente utilizzo del contributo nelle singole mensilità di vigenza del contributo stesso, ipotizzando che nei primi quattro mesi vi sia un numero di assunzioni inferiore rispetto al resto dell'anno, tenuto conto dei tempi teorici di pubblicazione della norma, diversamente da quanto invece riferito in merito all'articolo 1, relativo agli esoneri contributivi per l'assunzione di donne a tempo indeterminato, laddove si ipotizza una distribuzione uniforme delle assunzioni, e analogamente a quanto evidenziato con riguardo all'articolo 3, relativo agli esoneri contributivi per le assunzioni nelle regioni ZES. Rileva, altresì, che la platea complessiva riferita alle disposizioni in esame risulta significativamente ridotta, nel numero di 52.400 soggetti, rispetto a quella utilizzata per le quantificazioni relative alle precedenti versioni del *bonus* giovani, calcolata in 146.000 soggetti, pur considerando i diversi requisiti richiesti dalle disposizioni in esame nonché la previsione di un incremento occupazionale netto. Ritiene, altresì, necessario acquisire chiarimenti in merito agli importi medi dell'esonero risultanti dalla relazione tecnica, che mostrano un livello superiore delle regioni non soggette a ZES, pur in presenza di un importo limite di sgravio inferiore, che non viene motivato dalla medesima relazione e che potrebbe dipendere dal più elevato importo medio delle retribuzioni considerate. Infine, sebbene la quantificazione, in base ai dati disponibili, risulti coerente con l'ipotesi di poco meno di 5 mesi di utilizzo per l'anno in corso e poco più di 7 per l'anno 2027 e l'anno 2028, rispettivamente, per gli esoneri contributivi di cui ai commi 4 e 2, analogamente a quanto osservato con riferimento al successivo articolo 3, segnala tuttavia che, in

assenza di dati puntuali sulla distribuzione temporale delle assunzioni, non risulta possibile effettuare una verifica compiuta degli oneri, anche in considerazione del fatto che non è stata fornita una stima della durata media di fruizione dei benefici in esame, che la norma fissa entro un massimo di 12 o 24 mesi, a seconda delle caratteristiche dei beneficiari.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali, considerato che il beneficio contributivo determina minori oneri contributivi deducibili, con conseguente ampliamento della base imponibile per i datori di lavoro, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione in merito, da un lato, agli effetti di maggiore entrata derivanti dal citato ampliamento della base imponibile per ciascuno degli anni in cui il beneficio è riconosciuto e, dall'altro, agli effetti derivanti dal calcolo del saldo-acconto, posto che non è stata riprodotta la disposizione di cui all'articolo 22, comma 9, del decreto-legge n. 60 del 2024, che prevede di assumere, ai fini del calcolo dell'acconto per l'anno successivo a quello di conclusione del beneficio, l'imposta che si sarebbe determinata nell'anno precedente non applicando il beneficio medesimo, in modo da sterilizzarne gli effetti sul saldo. Ricorda, peraltro, che l'articolo 14, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge n. 200 del 2025, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, nel disporre la proroga del cosiddetto *bonus* giovani, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 60 del 2024, fino al 30 aprile 2026, ha limitato l'applicazione del comma 9 del medesimo articolo 22 alle sole assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025, escludendo in tal modo le assunzioni interessate dalla predetta proroga dal meccanismo di sterilizzazione del saldo-acconto soprarichiamato. Pertanto, considerato che la relazione tecnica di passaggio riferita al medesimo comma 1-bis, non sembra tenere conto degli effetti derivanti dalla mancata estensione del meccanismo di sterilizzazione, osserva che tali effetti non sembrerebbero conseguentemente potersi ritenere assorbiti nelle previsioni a legislazione vigente

risultanti dal Documento di finanza pubblica 2026. In proposito, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

Rileva, quindi, che l'articolo 3 riconosce ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nell'ambito di specifici limiti di spesa. Fa presente che l'esonero spetta ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi. Evidenzia che, contestualmente, viene abrogato il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025, in materia di proroga di termini, che, alla lettera c), aveva modificato le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, riguardante misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno, prorogandone l'applicazione fino al 30 aprile 2026 e riducendo, a meno di specifiche condizioni di incremento occupazionale, la misura dell'esonero dal 100 al 70 per cento a partire dal 1° gennaio 2026.

Ciò stante, per quanto riguarda le caratteristiche del beneficio, considerato che le norme riguardano il riconoscimento di un beneficio contributivo ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, che, alla

data dell'assunzione incentivata, hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi, a condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, osserva che le norme stesse appaiono essere sostanzialmente sostitutive, fin dall'inizio del 2026, di quelle previste, in relazione al «*bonus ZES unica*», alla lettera c) dell'abrogato comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025, come per altro sembrerebbe confermato dal fatto che le risorse stanziare per il finanziamento del citato comma sono integralmente utilizzate a copertura di parte degli oneri derivanti dal presente provvedimento, ai sensi del successivo articolo 17, comma 1, lettera c). In merito a tale interpretazione ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo nonché un chiarimento in merito all'attuazione finora data alla disposizione abrogata, anche al fine di escludere eventuali contenziosi con quei datori di lavoro che, in virtù di disposizioni vigenti, abbiano assunto lavoratori in possesso dei requisiti richiesti per accedere agli esoneri, requisiti che, a seguito delle disposizioni in esame, non sono più idonei alla fruizione del beneficio contributivo.

Per quanto riguarda gli oneri quantificati dal testo, ritiene inoltre necessario acquisire chiarimenti in merito ad alcuni aspetti. In particolare, fa presente che la relazione tecnica fornisce i dati, desunti dai dati di monitoraggio riguardanti le domande di incentivo relative al *bonus ZES*, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, accolte a oggi ed effettuando opportune ipotesi prudenziali, stimando una platea di circa 10.000 soggetti – e un importo medio mensile di esonero di 500 euro –, che appare significativamente ridotta rispetto a quella utilizzata per le quantificazioni relative alle precedenti versioni del «*bonus ZES unica*» – oltre 40.000 soggetti –, pur considerando che il dato scaturisce dall'analisi dei dati di monitoraggio del decreto-legge n. 60 del 2024 e che le disposizioni prevedono l'obbligo di un incremento occupazionale netto. Fa presente, altresì, che la relazione tecnica non fornisce il dato relativo alla distribuzione tem-

porale delle assunzioni e al conseguente utilizzo del contributo nelle singole mensilità di vigenza del contributo stesso e si limita a riferire che l'onere derivante dall'esonero contributivo è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2026 e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, ipotizzando altresì che nei primi quattro mesi vi sia un numero di assunzioni inferiore rispetto al resto dell'anno considerando i tempi teorici di pubblicazione della norma, diversamente da quanto invece riferito in merito all'articolo 1, relativo agli esoneri contributivi per l'assunzione di donne a tempo indeterminato, laddove si ipotizza una distribuzione uniforme delle assunzioni, e analogamente a quanto evidenziato con riguardo all'articolo 2, relativo agli esoneri contributivi per le assunzioni di giovani. Rileva tuttavia che, sebbene la quantificazione, in base ai dati disponibili, risulti coerente con la completa fruizione dei benefici per l'intera durata prevista, pari a 24 mesi, ipotizzando poco meno di 5 mesi di utilizzo per l'anno in corso e poco più di 7 per il 2028, in assenza di dati puntuali sulla distribuzione temporale delle assunzioni non risulta possibile effettuare una verifica compiuta degli oneri, anche in considerazione del fatto che non è stata fornita una stima della durata media di fruizione dei benefici in esame, che la norma fissa entro un massimo di 24 mesi.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali, considerato che il beneficio contributivo determina minori oneri contributivi deducibili, con conseguente ampliamento della base imponibile per i datori di lavoro, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione in merito, da un lato, agli effetti di maggiore entrata derivanti dal citato ampliamento della base imponibile per ciascuno degli anni in cui il beneficio è riconosciuto e, dall'altro, agli effetti derivanti dal calcolo del saldo-acconto, posto che non è stata riprodotta la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, del decreto-legge n. 60 del 2024, che prevede di assumere, ai fini del calcolo dell'acconto per l'anno successivo a quello di conclusione

del beneficio, l'imposta che si sarebbe determinata nell'anno precedente non applicando il beneficio medesimo, in modo da sterilizzarne gli effetti sul saldo. Ricorda, peraltro, che l'articolo 14, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge n. 200 del 2025, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, nel disporre la proroga del «*bonus ZES*», di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, fino al 30 aprile 2026, ha limitato l'applicazione del comma 9 del medesimo articolo 24 alle sole assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025, escludendo in tal modo le assunzioni interessate dalla predetta proroga dal meccanismo di sterilizzazione del saldo-acconto sopra richiamato. Pertanto, considerato che la relazione tecnica di passaggio riferita al medesimo comma 1-bis, non sembra tenere conto degli effetti derivanti dalla mancata estensione del meccanismo di sterilizzazione, osserva che tali effetti non sembrerebbero conseguentemente potersi ritenere assorbiti nelle previsioni a legislazione vigente risultanti dal Documento di finanza pubblica 2026. In proposito, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

Fa poi presente che l'articolo 4 riconosce ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata. Osserva, inoltre, che il beneficio è riconosciuto esclusivamente alle trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato per il personale non dirigenziale, e di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a dodici mesi, che alla medesima data non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sia mai stato occupato a tempo indeterminato e che il beneficio stesso si applica alle trasforma-

zioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026. Segnala che la relazione tecnica fornisce i dati, desunti dai monitoraggi INPS effettuati sulle norme previste dal decreto-legge n. 60 del 2024, relativi alla platea interessata e all'importo medio mensile di esonero stimato, considerando altresì l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo agosto-dicembre 2026, e che, in base a detti parametri, la quantificazione risulta verificata ipotizzando circa 2,5 mesi di utilizzo per l'anno in corso e 9,5 per il 2028, nonché la completa fruizione dei benefici per l'intera durata prevista, pari a 24 mesi. Ciò stante, non formula osservazioni in merito all'onere quantificato, anche tenuto conto dello specifico meccanismo di monitoraggio e salvaguardia previsto dalle disposizioni in esame, a cura dell'INPS, posto a presidio del limite di spesa. Per quanto riguarda gli effetti fiscali, considerato che il beneficio contributivo determina minori oneri contributivi deducibili, con conseguente ampliamento della base imponibile per i datori di lavoro, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di informazione in merito, da un lato, agli effetti di maggiore entrata derivanti dal citato ampliamento della base imponibile per ciascuno degli anni in cui il beneficio è riconosciuto e, dall'altro, agli effetti derivanti dal calcolo del saldo-acconto, posto che non è stata inserita alcuna disposizione che preveda di assumere, ai fini del calcolo dell'acconto per l'anno successivo a quello di conclusione del beneficio, l'imposta che si sarebbe determinata nell'anno precedente non applicando il beneficio medesimo, in modo da sterilizzarne gli effetti sul saldo.

Osserva, inoltre, che l'articolo 6 riconosce un esonero contributivo, in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun soggetto, alle aziende in possesso delle certificazioni in materia di *welfare* aziendale e genitorialità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 184 del 2025, demandando la definizione delle modalità attuative dell'esonero a un decreto

ministeriale. Evidenzia che l'esonero è riconosciuto nell'ambito di un limite di spesa, pari a euro 7 milioni per l'anno 2026 e euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per la salvaguardia del quale è previsto il monitoraggio a cura dell'INPS. Segnala che la relazione tecnica afferma che l'onere è stato stimato sulla base delle adesioni pervenute in fase di prima applicazione e del numero di adesioni da parte delle aziende ad analoga e precedente certificazione in materia di pari opportunità, disciplinata dal combinato disposto di cui all'articolo 5 della legge n. 162 del 2021, che introduce un esonero contributivo analogo a quello in esame, e all'articolo 46-*bis* del decreto legislativo n. 198 del 2006, che ha introdotto la certificazione in materia di pari opportunità. In proposito, evidenzia che, con riferimento all'analogo esonero introdotto dall'articolo 5 della legge n. 162 del 2021, l'audizione dell'INPS, svolta presso la Commissione Lavoro nell'ambito dell'esame in sede referente del presente disegno di legge, «rileva che l'interesse manifestato dalle imprese è risultato particolarmente elevato, con un numero di richieste significativamente superiore alle previsioni iniziali e che ciò ha, pertanto, richiesto una riparametrazione dell'intervento a fronte delle risorse iniziali». A tale riguardo, considerato che il precedente intervento, benché subordinato al possesso di una diversa certificazione, era invece concesso nell'ambito di un limite di spesa annuo pari a 50 milioni di euro, e che la relazione tecnica non riporta i dati relativi al numero di adesioni da parte delle aziende riferiti alla citata analoga e precedente certificazione in materia di pari opportunità, ritiene opportuno acquisire dal Governo i dati e gli elementi informativi alla base della definizione dei limiti di spesa per la norma in esame, volti a confermarne il carattere prudenziale. Segnala, inoltre, che mentre il comma 1 non prevede riferimenti temporali per l'applicazione dell'esonero contributivo, le disposizioni finanziarie di cui al successivo comma 3 quantificano gli oneri per il solo triennio 2026-2028. A tale proposito, ritiene che andrebbe pertanto valu-

tata l'opportunità di inserire un analogo riferimento al triennio anche al comma 1.

Rileva, altresì, che non vengono specificati gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in termini di ampliamento della base imponibile, dovuto ai minori costi deducibili, e di conseguenti modificazioni del meccanismo del saldo-acconto, che la disposizione non provvede a sterilizzare. In merito a tale profilo, ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Fa presente, inoltre, che le norme prevedono che le aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 184 del 2025 beneficino, altresì, di attività di promozione di competenza dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), che provvede all'attuazione delle stesse con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di informazioni volti ad assicurare che l'ICE – che rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, elaborato annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 – possa svolgere le attività ad essa affidate nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 7, ai commi da 1 a 4, richiamando espressamente l'articolo 36 della Costituzione ai fini della definizione della contrattazione collettiva quale strumento di determinazione del « salario giusto » nel settore privato, prevedono, con riguardo esclusivo a tale settore, che il trattamento economico complessivo del lavoratore dipendente non possa essere inferiore a quello definito nel relativo contratto collettivo nazionale e, per i settori esclusi da contrattazione collettiva, nel contratto collettivo nazionale relativo al settore di contrattazione maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Al successivo comma 5 viene, altresì, prescritto che l'accesso da parte dei datori di lavoro ai benefici previsti dal presente provvedimento sia subor-

dinato al riconoscimento di un trattamento economico individuale al lavoratore dipendente in misura non inferiore a quello determinato in base ai summenzionati criteri. Viene inoltre disposto, al comma 6, che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le posizioni di lavoro disponibili pubblicate sul Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL rechino anche alcuni dati inerenti al contratto collettivo applicato e alla retribuzione e che all'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, pur considerato che, come espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 18, le disposizioni in esame non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni e dei relativi contratti collettivi e che, pertanto, come riferito anche dalla relazione tecnica, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento in merito alla portata delle disposizioni in esame. Segnala, infatti, che queste ultime, se da un lato non sembrano possedere carattere cogente, posto che il comma 5 si limita a prevede misure incentivanti in favore dei datori di lavoro, sotto forma di esoneri da obblighi di contribuzione previdenziale, per favorire l'adozione di un « salario giusto » e l'applicazione della relativa disciplina, senza provvedere tuttavia a sanzionarne la mancata applicazione, dall'altro, il richiamo espresso all'articolo 36 della Costituzione sembrerebbe invece conferire alle disposizioni medesime una valenza prescrittiva. In questa prospettiva, ritiene che andrebbero pertanto approfonditi gli effetti che si potrebbero determinare nell'ipotesi di soccombenza del datore di lavoro a fronte di eventuali istanze giudiziarie volte a rivendicare, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, l'applicazione della disciplina sui trattamenti retributivi prevista dalle disposizioni in esame eventualmente disattesa dal datore di lavoro stesso. In parti-

colare, ritiene che dovrebbe essere chiarito se l'eventuale allineamento del trattamento retributivo del dipendente alla disciplina prevista dalle norme in esame, disposto all'esito di istanze giudiziarie, possa consentire al datore di lavoro di entrare a far parte della platea dei beneficiari degli incentivi, con conseguenti effetti a carico della finanza pubblica, anche di carattere retroattivo.

Inoltre, ritiene che andrebbe chiarita la portata applicativa del comma 5 – volto a limitare l'erogazione dei benefici previsti dal presente decreto ai casi in cui il trattamento economico individuale corrisposto risulti non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi della presente disciplina – nell'ipotesi di cui al comma 4, che richiede l'individuazione del settore di contrattazione maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, senza che tuttavia siano puntualmente definite, neppure attraverso un rinvio a un successivo provvedimento amministrativo, le modalità con cui tale individuazione debba essere effettuata. Non ha, invece, osservazioni da formulare con riguardo al comma 6, nel presupposto, in merito al quale chiede comunque conferma al Governo, che le eventuali attività di implementazione del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa che si rendessero necessarie in virtù delle novità introdotte dalla norma, possano essere attuate, come prescritto dal comma 7, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia, quindi, che l'articolo 9, novellando la legge n. 936 del 1986, prevede che la Commissione speciale del CNEL, che opera la raccolta e l'elaborazione informativa dei dati economico-sociali anche in materia di contrattazione collettiva di lavoro, elabori con cadenza almeno annuale, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rapporto nazionale sulle retribuzioni nel settore privato, da trasmettere alle Camere. Sempre mediante una novella alla suddetta legge n. 936, viene, altresì, disposta l'istituzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del decreto-legge in esame, di un archivio amministrativo, relativo ai contratti collettivi di lavoro privati aziendali e territoriali, che costituisce parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, già istituito e operante presso il CNEL. Viene, quindi, previsto che il CNEL estragga dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, inserendo i relativi dati nel suddetto archivio nazionale e che all'attuazione delle disposizioni in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva che la relazione tecnica riferisce che la norma non introduce nuove competenze in capo al CNEL, limitandosi a integrare quelle già previste a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene tuttavia necessario che siano forniti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare che le funzionalità del nuovo archivio amministrativo dei contratti collettivi di lavoro aziendali e territoriali, che costituirà parte integrante dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, già attivo presso il CNEL, potranno essere implementate in condizioni di neutralità finanziaria e che gli eventuali aggiornamenti applicativi che dovessero risultare necessari saranno realizzati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come prescritto dalla disposizione in esame.

In merito all'articolo 10, evidenzia che la norma in esame, con riferimento ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore privato, demanda alla libera determinazione delle parti interessate la definizione degli adeguamenti retributivi e delle relative modalità applicative, precisando che gli eventuali anticipi forfetari, da corrispondere nelle more – entro i primi dodici mesi successivi alla scadenza dei contratti – dei medesimi rinnovi, siano erogati nella misura del 30 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, fatta salva l'ipotesi di diverse pattuizioni contrattuali e con l'esclusione dei settori caratterizzati da ele-

vata stagionalità e variabilità dei ricavi. Osserva, altresì, che per il periodo eccedente i primi dodici mesi viene, inoltre, escluso il riconoscimento del contributo di assistenza contrattuale. Al riguardo, pur considerando che, come espressamente previsto dal comma 2 dell'articolo 18, le disposizioni in riferimento non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni e dei relativi contratti collettivi, ritiene che andrebbero comunque valutati sia gli effetti di maggiore entrata che dovrebbero verificarsi per effetto dell'aumento della base imponibile dei lavoratori, ai fini IRPEF, ascrivibile ai citati emolumenti, sia quelli di minore entrata che invece dovrebbero determinarsi in conseguenza della riduzione della base imponibile dei datori di lavoro, ai fini IRES e IRAP, considerato che gli emolumenti medesimi rappresentano costi fiscalmente deducibili.

Per quanto concerne l'articolo 17, in merito ai profili di copertura finanziaria, prende preliminarmente atto della corrispondenza tra l'ammontare degli oneri indicati all'alinea del comma 1 e la somma degli importi indicati dalle disposizioni di copertura di cui alle lettere da *a)* a *f)* del medesimo comma.

Con riferimento alle modalità di copertura finanziaria di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, fa presente che le predette disposizioni riducono le autorizzazioni di spesa riferite al riconoscimento di specifici esoneri contributivi relativi alle seguenti tipologie di assunzioni: assunzioni di soggetti che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 60 del 2024; assunzioni di donne svantaggiate, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 60 del 2024; assunzioni effettuate nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 60 del 2024. In particolare, segnala che le risorse utilizzate dalle richiamate lettere *a)*, *b)* e *c)* coincidono integralmente, per ciascuna delle annualità interessate, con gli importi dei rifinanziamenti delle predette autorizzazioni di spesa disposti dal comma 1-ter, lettere

a), *b)* e *c)*, dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025 al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli oneri recati dal differimento all'anno 2026 del riconoscimento dei benefici previsti dai citati articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025. In proposito, osserva che l'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto in esame abroga il citato comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 200 del 2025, facendo venir meno l'applicazione dei predetti benefici contributivi alle assunzioni effettuate entro il 30 aprile 2026, con riferimento ai benefici di cui all'articolo 22 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, ed entro il 31 dicembre 2026, con riferimento ai benefici di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 60. Tanto premesso, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 17 in esame, tenuto conto, in particolare, che i benefici contributivi previsti avrebbero già dovuto produrre i propri effetti con riferimento alle assunzioni effettuate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *d)*, rileva preliminarmente che la disposizione, che sembra volta a coprire quota parte degli oneri derivanti dall'esonero contributivo in favore delle imprese in possesso della certificazione di parità di genere previsto dall'articolo 6 del decreto in esame, è configurata nei termini di un utilizzo di risorse piuttosto che quale voce di copertura in senso proprio. Ciò posto, fa presente che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sono quelle di cui all'articolo 1, comma 208, della legge n. 207 del 2024, che quantifica in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 l'onere derivante dal riconoscimento, previsto ai sensi del comma 206 del medesimo articolo, di un importo *una tantum* pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 in favore dei nuclei familiari la cui condizione

economica corrisponde a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 40.000 euro annui. Tale importo è stato successivamente incrementato, in misura pari a 3.230.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, dall'articolo 1, comma 208, lettera e), della legge n. 199 del 2025. Evidenzia che le richiamate risorse risultano iscritte sul capitolo di spesa 3543 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, uno stanziamento pari a 363.230.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Rappresenta altresì che, da un accesso alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo, qualificato come non rimodulabile, risulta accantonato, per l'anno 2026, un ammontare di risorse corrispondente alla somma utilizzata ai sensi della disposizione in commento. Tanto premesso, ritiene pertanto necessario che il Governo, nel confermare la disponibilità delle risorse in esame per ciascuna delle annualità interessate, assicuri altresì che la possibilità di fare ricorso alle predette risorse sia avvalorata da dati di monitoraggio dai quali possa evincersi che, anche in via prospettica, il loro utilizzo sia in ogni caso compatibile con l'attuazione della misura di cui al sopracitato articolo 1, comma 206, della legge 207 del 2024, tenuto conto che le risorse appaiono destinate a oneri inderogabili, ancorché non siano espressamente qualificate nell'ambito del bilancio come spese obbligatorie. Ritiene, infine, utile acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla circostanza che, come risulta anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al provvedimento, al predetto utilizzo siano imputati effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, ove si consideri che, in occasione dell'introduzione del contributo, alle risorse stanziate erano stati ascritti identici effetti sui saldi di finanza pubblica. Fermo quanto evidenziato, per quanto attiene alla compensazione degli effetti finanziari della disposizione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, rileva che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale, in termini di sola cassa, pari a 335.560.463 euro per l'anno 2026, a 490.508.263 euro per l'anno 2027 e a 581.659.252 euro per l'anno 2028 e allo stato presenta, secondo quanto risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità pari a 281.684.310 euro per la presente annualità. Ciò premesso, pur considerando l'ammontare relativamente limitato della riduzione prevista, ritiene necessario che il Governo confermi la disponibilità di risorse anche per le annualità successive.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera e), fa presente che la disposizione prevede la riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità iscritto sul capitolo 493 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione iniziale pari, per ciascuna delle annualità 2027 e 2028 interessate dalla disposizione in esame, a 22.456.439 euro. In tale quadro, pur rilevando l'astratta congruità dei citati stanziamenti rispetto agli oneri da fronteggiare, ritiene nondimeno necessario che il Governo assicuri che le risorse finanziarie utilizzate siano effettivamente disponibili e che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera f), rammenta che l'articolo 1, comma 153, della legge n. 199 del 2025 autorizza la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028, destinata all'incremento dell'occupazione giovanile stabile, alla promozione delle pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate e al sostegno dello sviluppo occupazionale della Zona econo-

mica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica tramite l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che gli interventi recati dal decreto in esame appaiono riconducibili alle finalità alle quali risultano preordinate le risorse rivenienti dalla citata autorizzazione di spesa, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale considera utile acquisire una conferma da parte del Governo, che le risorse di cui si

prevede l'utilizzo per gli anni 2027 e 2028 siano effettivamente disponibili.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 16.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	75
DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, segnala anzitutto che la Commissione esamina, in sede consultiva, il disegno di legge C. 2920, di conversione del decreto-legge n. 66 del 2026, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa. Il provvedimento si compone di dodici articoli, articolati in quattro Capi.

Il Capo I (articolo 1) reca disposizioni generali, il Capo II (articoli da 2 a 8) detta disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, il Capo III (articoli 9 e 10) riguarda l'edilizia integrata, infine, il Capo IV contiene disposizioni comuni (articoli 11 e 12).

In sintesi, l'articolo 1 individua le misure che compongono il Piano casa disciplinato dal provvedimento in esame, consistenti nella realizzazione e nella valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata, volti a incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili. La norma ne precisa inoltre le finalità principali, che sono quelle di fornire risposta ai fabbisogni abitativi dei giovani, dei lavoratori fuori sede, delle giovani coppie e dei genitori separati, nonché di realizzare modelli di coabitazione.

L'articolo 2 reca disposizioni volte alla realizzazione di un Programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e sociale (ERS), individuandone le finalità, i soggetti coinvolti e

le procedure da seguire per la relativa implementazione.

L'articolo 3 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del Programma di cui all'articolo 2, disciplinandone i poteri e prevedendo una procedura straordinaria di ricognizione degli immobili da destinare a progetti di edilizia sociale.

Con riferimento alle disposizioni di interesse per la Commissione Finanze, segnala l'articolo 4, che prevede l'istituzione di un Fondo rotativo di garanzia destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica (ERP), nel caso di sopravvenuta impossibilità del conduttore di adempiere alle obbligazioni contrattuali di pagamento per cause non imputabili alla sua volontà. Tale fondo ha una dotazione iniziale pari a 22 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni di euro per il 2027 ed è alimentato con quota parte dei canoni di locazione versati dai conduttori degli alloggi di ERP. La disciplina attuativa del Fondo di cui si prevede l'istituzione è demandata a un apposito decreto interministeriale.

L'articolo 5, al fine di favorire il coordinamento della finanza pubblica e l'accesso alla proprietà dell'abitazione, prevede l'adozione di un decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, volto a disciplinare le procedure di alienazione degli immobili, appartenenti ai Comuni, agli enti pubblici anche territoriali e alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominate, facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. I proventi derivanti dalle alienazioni sono destinati dagli enti territoriali alla riduzione anticipata del debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Si prevede, in particolare, per quanto di interesse per la Commissione Finanze, un diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnata-

rio non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori, a condizione che i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, demandando al citato decreto interministeriale anche l'individuazione dei criteri di selezione degli immobili che, in ragione del relativo valore di mercato, possono essere sottoposti alle procedure di alienazione.

È, altresì, di interesse per la Commissione l'articolo 6, il quale prevede la possibilità di destinare le risorse relative ai progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico a progetti di edilizia sociale per la concessione dell'abitazione principale degli assegnatari in locazione di lunga durata, con facoltà di riscatto progressiva, secondo scadenze predefinite. La norma assoggetta le unità immobiliari ad apposito atto d'obbligo, da trasciversi a favore del Comune in cui gli edifici sono ubicati, che reca l'impegno a mantenerne la destinazione a locazione di lunga durata. Gli immobili oggetto di tale disciplina devono rispondere a *standard* di elevata sostenibilità ambientale ed efficienza energetica e tecnologica.

È, poi, di competenza della Commissione Finanze il successivo articolo 7 che, al fine di contrastare il disagio abitativo, autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri a sottoscrivere, nell'anno 2026, quote per un importo pari a 100 milioni di euro del Fondo *Housing* Coesione. Tale Fondo è istituito dalla società INVIMIT SGR S.p.A. con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027; la dotazione del Fondo può essere incrementata mediante la sottoscrizione di ulteriori quote da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, utilizzando le risorse di cofinanziamento nazionale del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee. Si prevede che possano sottoscrivere quote del Fondo anche le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le amministrazioni centrali che gestiscono programmi finanziati con le risorse europee delle politiche di coesione recanti interventi per favorire l'edilizia abitativa sostenibile e a prezzi accessibili. La norma pre-

vede poi che i proventi ottenuti dalla vendita delle quote sottoscritte dal Dipartimento per le politiche di coesione vengono versati ad un capitolo speciale del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i proventi delle quote sottoscritte da regioni e province autonome sono destinati principalmente a ridurre anticipatamente i rispettivi debiti.

L'articolo 8 reca disposizioni di semplificazione e di coordinamento, funzionali agli interventi previsti dal Capo I.

L'articolo 9 disciplina i programmi infrastrutturali di edilizia integrata, con l'attrazione prevalente di investimenti privati, individuando le condizioni di realizzazione di tali programmi nel rispetto dei valori ambientali e della rigenerazione urbana. I programmi infrastrutturali citati hanno tra l'altro l'obiettivo di consentire il conseguimento della casa di abitazione principale a soggetti che, per via delle condizioni economico-patrimoniali, non possono accedere a programmi di edilizia residenziale pubblica, ma per i quali l'accesso al libero mercato rappresenterebbe comunque un onere economicamente non sostenibile, nonché soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari e lavoratori fuori sede.

Segnala che tale articolo reca numerose disposizioni di interesse e di competenza della Commissione.

Riveste interesse, in particolare, il comma 3, lettera e), numero 1), ai sensi del quale il prezzo e il canone degli immobili oggetto di interventi di edilizia convenzionata sono calmierati e determinati in apposito atto convenzionale con il Comune interessato; in particolare, a tal fine si fa riferimento ai valori desunti dall'applicazione dei parametri correnti resi disponibili dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona territoriale omogenea.

La successiva lettera f), anch'essa di interesse per la Commissione Finanze, prevede che le richiamate unità immobiliari siano destinate alla cessione in proprietà o alla locazione, a prezzo o canone calmierati, a specifiche condizioni. Anzitutto i soggetti interessati devono avere, tra l'altro,

una condizione economica e patrimoniale – attestata dal relativo ISEE – superiore ai limiti vigenti per l'accesso a programmi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata. Inoltre, gli oneri connessi all'acquisto in proprietà o alla locazione a prezzo o canone, in base ai correnti valori di mercato, devono eccedere il 30 per cento del reddito medio disponibile personale o del nucleo familiare convivente. Inoltre, tale reddito medio disponibile – personale o del nucleo familiare convivente – su base annua non deve essere superiore a cinque volte l'importo dei predetti oneri connessi a locazione o acquisto.

Di competenza della Commissione Finanze è inoltre la lettera h), ai sensi della quale i citati atti convenzionali devono contenere alcune specifiche previsioni, tra cui l'obbligo del conduttore di comunicare tempestivamente al locatore e all'amministrazione comunale le eventuali variazioni dei requisiti economici e patrimoniali, con espressa risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento. In caso di omissione dell'obbligo di tempestiva comunicazione, ovvero di mancata conversione del canone di locazione ai valori correnti di mercato nei termini di legge, il conduttore è altresì obbligato a versare al Comune, con vincolo di destinazione esclusivo al potenziamento delle politiche abitative, la differenza tra l'importo del canone ai valori correnti di mercato e il canone calmierato applicato per tutto il periodo oggetto di contestazione, oltre alle spese di accertamento e agli interessi al tasso legale. Alla riscossione dei predetti importi si provvede a mezzo ruolo applicando le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica a verificare, prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle esattoriali e, in caso di inadempienza, a sospendere il pagamento. Si applica inoltre l'articolo 144 del decreto legislativo n. 33 del 2025, il quale impone alle Pubbliche Amministrazioni e alle società a controllo pubblico di

verificare, prima di pagare stipendi o compensi superiori a 2.500 euro, se il soggetto dipendente o professionista abbia debiti erariali iscritti a ruolo per oltre 5.000 euro e, in tal caso, sospendere il pagamento.

È, infine, di competenza della Commissione Finanze la successiva lettera *i*), che demanda al citato atto convenzionale la definizione delle modalità omogenee per il monitoraggio e il controllo, da parte dell'amministrazione comunale interessata, sulla destinazione effettiva delle unità residenziali realizzate. In particolare, si affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche per la trasmissione all'amministrazione finanziaria dei contratti registrati di compravendita, mutuo fondiario, locazione delle unità residenziali interessate dai programmi. L'amministrazione finanziaria dovrà provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai controlli di competenza avvalendosi dei poteri e delle facoltà consentite dalla normativa vigente e con la formazione di apposite liste selettive. Con lo stesso provvedimento sono stabilite altresì le modalità tecniche per la comunicazione ai Comuni interessati degli esiti delle attività di controllo.

L'articolo 10 contiene le disposizioni procedurali applicabili alla disciplina dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata; l'articolo 11 reca ulteriori disposizioni in materia di edilizia residenziale, in particolare consentendo all'INPS di destinare immobili di sua proprietà alla locazione, abitativa e ad uso diverso.

Infine, l'articolo 12 dispone che il decreto-legge entri in vigore dall'8 maggio 2026.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) invita i colleghi a prestare specifica attenzione alle possibili intersezioni tra la realizzazione del Piano Casa e l'utilizzo di immobili appartenenti al demanio dello Stato.

Al riguardo, invita il Governo – rivolgendosi in particolare alla sottosegretaria Albano, le cui deleghe includono la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico – a individuare opportuni strumenti

normativi volti a rendere più agile la sdemanializzazione degli immobili pubblici. Ritiene infatti che nel contesto geografico italiano, caratterizzato da un alto consumo del suolo, sia necessario esaltare e valorizzare la disponibilità di beni demaniali; in tal modo, conclude, l'Esecutivo si troverebbe nelle condizioni di attuare più facilmente il provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel ringraziare l'onorevole D'Alfonso per la precisazione, rammenta che il « Consumo Suolo Zero » è una delle leve su cui si incentra il Piano Casa. Sottolinea che l'utilizzo dei beni immobiliari pubblici, non solo demaniali, è parte integrante del provvedimento, anche attraverso l'attività di INVIMIT. Conclude affermando che i profili richiamati dall'onorevole D'Alfonso sono oggetto di attenzione da parte del Governo, nell'ottica di velocizzare l'attuazione del decreto-legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

C. 2911 Governo.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 8 giugno e che, pertanto, la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere nel corso della seduta odierna.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, rileva in primo luogo che il provvedimento si

compone di 19 articoli, distinti in cinque Capi: il Capo I in materia di incentivi all'occupazione (articoli da 1 a 6); il Capo II recante disposizioni in materia di salario giusto (articolo da 7 a 11); il Capo III (articolo da 12 a 15) relativo a misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale; il Capo IV (articolo 16) recante ulteriori disposizioni urgenti; il Capo V (articoli da 17 a 19) per le disposizioni transitorie e finali.

Segnala anzitutto la disciplina recata dagli articoli 1, 2, 3 e 4, volta a prevedere, per il 2026, in una misura definita di volta in volta in base alle diverse caratteristiche del personale assunto, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati. Richiama, in particolare, con riferimento alle norme di competenza della Commissione Finanze, le disposizioni in materia di cumulabilità (il comma 9 dell'articolo 1, il comma 10 dell'articolo 2, il comma 9 dell'articolo 3, e il comma 9 dell'articolo 4), secondo cui gli esoneri dal versamento dei contributi previdenziali disciplinati dai richiamati articoli non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Essi sono, invece, compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 1, commi 399 e 400, della legge di bilancio per il 2025).

Precisa, quanto alla misura degli esoneri contributivi e alle categorie di lavoratori che essi mirano a sostenere, che l'articolo 1 introduce, per il 2026, una nuova disciplina dell'esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio. L'esonero in oggetto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un periodo massimo di 24 o 12 mesi, a seconda della lunghezza del periodo di disoccupazione e del tipo di svantaggio in cui si trova la donna, e consiste, entro determinati limiti di spesa, nell'importo massimo di 650 euro su base mensile, aumentato a 800 euro se la lavoratrice è

residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

L'articolo 2 prevede un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni, effettuate nell'anno 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni e rientranti in determinate fattispecie, a condizione, in ogni caso, che l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto; i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale. L'esonero è riconosciuto in misura integrale per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore interessato, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.

L'articolo 3 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni rientranti in determinate fattispecie, effettuate nell'anno 2026 e relative a sedi o unità produttive ubicate nell'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica. L'esonero in esame è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardare personale non dirigenziale e comportare un incremento occupazionale netto. L'esonero è riconosciuto in misura integrale per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore interessato.

L'articolo 4 riconosce un esonero contributivo totale – per un periodo massimo di ventiquattro mesi e, entro determinati limiti della spesa, nel limite massimo di importo di 500 euro mensili – in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, trasformano senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato per personale non

dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, mai occupato stabilmente in precedenza.

Infine, l'articolo 15, in materia di rafforzamento delle tutele per i *rider* delle piattaforme digitali, al comma 2 estende alle persone che prestano la propria attività lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali la disciplina che qualifica come redditi da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità (le cosiddette mance) nei settori della ristorazione e delle attività ricettive, sottoponendole a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali, con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 30 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicura-

zione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO 1

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2920,
di conversione in legge del decreto-legge
n. 66 del 2026, recante disposizioni urgenti
per il Piano Casa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2911, di conversione in legge del decreto-legge n. 62 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	77
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna. Atto n. 407.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Lazio. Atto n. 408.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Veneto. Atto n. 409 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	88
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	89
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	90
Proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico della dottoressa Marina Valensise, in qualità di consigliere delegato, e della professoressa Monica Centanni. Nomine nn. 126 e 127 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	79
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	81
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Pietro Cannella.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità

dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna. Atto n. 407.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Lazio.

Atto n. 408.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Veneto.

Atto n. 409.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, ricorda che il Fondo per la tutela del patrimonio culturale è stato istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2014 nello stato di previsione del Ministero della cultura. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione. Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno. Anche gli schemi di rimodulazione dello stesso – come quelli in esame – sono trasmessi al Parlamento per il parere.

Rileva come il programma relativo alle annualità 2019 e 2020 sia stato adottato con il decreto ministeriale n. 265 del 4 giugno 2019. Sul relativo schema del predetto decreto ministeriale (AG 85 della scorsa legislatura) è stato espresso parere

favorevole sia da parte della VII Commissione della Camera dei deputati che da parte della 7^a Commissione del Senato, in entrambi i casi in data 28 maggio 2019. Il programma triennale 2025-2027 è stato adottato con il decreto ministeriale n. 37 del 31 gennaio 2025. Sul relativo schema del predetto decreto ministeriale (AG 241 della corrente legislatura) è stato espresso parere favorevole, sia da parte della VII Commissione della Camera dei deputati che da parte della 7^a Commissione del Senato, in entrambi i casi in data 15 gennaio 2025.

Con riferimento agli schemi di decreto in esame, ricorda che lo schema di decreto di cui all'atto n. 407 (Emilia-Romagna) propone, relativamente all'annualità 2020 del programma relativo alle annualità 2019 e 2020, le seguenti rimodulazioni:

una riduzione, per un importo pari a 706.618,21 euro, dello stanziamento destinato, per l'anno 2020, al Complesso monumentale della Pilotta per lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale e miglioramento sismico dei tetti e a lavori di restauro dei prospetti del Palazzo della Pilotta; a seguito di tale riduzione, per tali interventi residuano quindi 493.381,79 euro;

lo stanziamento di risorse, pari alla suddetta riduzione di importo, destinate, per il medesimo 2020, a lavori di manutenzione straordinaria del cortile della Carbonaia del complesso museale della Pilotta, comprensivo del restauro dei prospetti, realizzazione pavimentazione, cancellate e opere impiantistiche; tale intervento risulta quindi destinatario di 706.618,21 euro a valere sul Fondo per il 2020.

Lo schema di decreto di cui all'atto n. 408 (Lazio) propone, relativamente alle annualità 2025 e 2026 del programma triennale 2025-2027, le seguenti rimodulazioni:

una riduzione per un importo pari, rispettivamente, a 188.204,17 euro per il 2025 e a 141.886,00 euro per il 2026, dello stanziamento destinato, per i rispettivi anni,

al Museo nazionale etrusco di Villa Giulia per interventi di riassetto organizzativo e spaziale della sala n. 31 (ingresso museo al piano primo), tramite la riqualificazione del sistema allestitivo progetto B.AdA. (biblioteca e archivi di archeologia) in connessione al FabLab (spazio polivalente, ad uso sia del personale interno che del fruitore specialista e a servizio delle attività didattiche); a seguito di tale riduzione, tale l'intervento risulta quindi privo di stanziamento a valere sul Fondo per il 2025 e per il 2026;

lo stanziamento di risorse aggiuntive pari, rispettivamente, a 188.204,17 euro per il 2025 e a 141.886,00 euro per il 2026, destinate al completamento dell'allestimento delle sale espositive a piano terra del Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, con un intervento complessivo di riallestimento volto a migliorare la fruibilità e la valorizzazione delle collezioni esposte; a seguito del predetto incremento, l'intervento risulta quindi destinatario di 188.204,17 euro per il 2025 e 141.886,00 euro per il 2026, a valere sul Fondo.

Lo schema di decreto di cui all'atto n. 409 (Veneto) propone, relativamente alle annualità 2026 e 2027 del programma triennale 2025-2027, le seguenti rimodulazioni:

una riduzione per un importo pari, rispettivamente, a 100.000 euro per il 2026 e a 135.960 euro per il 2027, degli stanziamenti destinati, i medesimi anni, al Museo archeologico nazionale del mare, complesso ex Caserma Tofano per il completamento dell'intervento di restauro, risanamento conservativo, adeguamento sismico, e allestimento dell'ultima ala del Museo e restauro e valorizzazione del trabaccolo Marin Faliero; a seguito di tale riduzione, l'intervento risulta beneficiario di uno stanziamento, rispettivamente, di 280.213 euro per il 2026 e di 1.119.787 per il 2027, a valere sul Fondo;

lo stanziamento di risorse, per gli anni 2026 e 2027, destinate, per una somma pari a 100.000 euro per il 2026 e a 135.960 euro

per il 2027, al restauro di opere tessili, lignee e lapidee per il Museo d'arte orientale; a seguito del predetto incremento, l'intervento risulta quindi destinatario di 100.000 euro per il 2026 e a 135.960 euro per il 2027, a valere sul Fondo.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sui tre schemi di decreto ministeriale appena illustrati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (Atto n. 407) (*vedi allegato 1*), la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Lazio (Atto n. 408) (*vedi allegato 2*) e la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Veneto (Atto n. 409) (*vedi allegato 3*), formulate dalla relatrice.

Proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico della dottoressa Marina Valensise, in qualità di consigliere delegato, e della professoressa Monica Centanni.

Nomine nn. 126 e 127.

(*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli*).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che sono in missione i deputati Bicchielli, Giachetti, Grippo, Mollicone e Mulè.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che l'Istituto nazionale per il

dramma antico, già ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 è stato trasformato in fondazione, acquistando personalità giuridica di diritto privato, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20.

Ricorda che l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 individua quali finalità dell'Istituto:

a) coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, l'attività teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonché di altre attività culturali ed artistiche ad esso relative;

b) provvedere alla produzione ed alla rappresentazione dei testi drammatici greci e latini nel teatro greco di Siracusa, in altri teatri ed in ambienti di particolare rilievo culturale;

c) curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati e della rivista dell'Istituto;

d) curare la biblioteca dell'Istituto ed incrementarne le acquisizioni;

e) provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa;

f) provvedere all'organizzazione di convegni ed altre attività di studi e di ricerca sui temi della classicità greca e latina;

g) provvedere al mantenimento ed allo sviluppo della scuola di teatro « Giusto Monaco » in Siracusa;

h) attivare le iniziative necessarie al coinvolgimento degli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro classico greco e latino, anche attraverso apposite rassegne, tra le quali il Festival internazionale dei giovani di Palazzolo Acreide;

i) promuovere, anche in coordinamento con le università, lo studio dei testi teatrali della classicità greca e latina.

Inoltre, segnala che l'articolo 3, comma 2 prevede che l'Istituto agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

L'articolo 4 individua quali organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 5, comma 1, prevede che il consiglio di amministrazione sia nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto tra gli altri, ai sensi della lettera b), da un consigliere designato dal Ministro della cultura, che esercita le funzioni di consigliere delegato di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e ai sensi della lettera c) da due consiglieri rispettivamente designati uno dal Ministro della cultura ed uno dal Ministro dell'università e della ricerca.

Riferisce che il Ministro della cultura, Alessandro Giuli, ha comunicato di voler designare la dottoressa Marina Valensise quale componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto con funzioni di consigliere delegato e di aver ricevuto la designazione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, della professoressa Monica Centanni.

Nel rinviare ai *curricula vitae* allegati al provvedimento, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sulle proposte di nomina in esame.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del PD-IDP sulla proposta di nomina della dottoressa Marina Valensise quale componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto con funzioni di consigliere delegato al fine di garantire la continuità nell'attività dell'Istituto medesimo e l'astensione dal voto, sulla proposta di nomina della professoressa Monica Centanni, designata dal Ministero dell'università e della ricerca, che dichiara tuttavia non essere dovuta all'esistenza di dubbi sulle competenze.

Antonio CASO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sulla proposta di nomina della dottoressa Marina Valensise quale componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto con funzioni di consigliere delegato per le medesime ragioni indicate dall'onorevole Manzi e l'astensione dal voto sulla proposta di nomina della professoressa Monica Centanni, designata dal Ministero dell'università e della ricerca.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di parere favorevole del relatore.

Giorgia LATINI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 126:

Presenti	14
Votanti	14
Astenuti	0
Maggioranza	8
Hanno votato sì	14
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato, Amorese, Cangiano, Caso, Colombo, Dalla Chiesa, Di Maggio, Latini, Maffioli, Manzi, Matteoni, Perissa, Piccolotti, Roscani.

Giorgia LATINI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 127:

Presenti	14
Votanti	10
Astenuti	4
Maggioranza	6
Hanno votato sì	10
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amorese, Cangiano, Colombo, Dalla

Chiesa, Di Maggio, Latini, Maffioli, Matteoni, Perissa, Roscani.

Si sono astenuti i deputati: Amato, Caso, Manzi, Piccolotti.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paolo Barello.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 maggio 2026.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.9 a sua prima firma, ne illustra il contenuto, evidenziando come esso incida sui requisiti d'ingresso ai ruoli dei professori universitari. Ricorda, quindi, che tale emendamento è volto a recepire alcune indicazioni rese nel corso delle audizioni informali da parte dell'Associazione

dei dottorandi italiani (ADI), la quale ha mostrato di non essere totalmente avversa all'eliminazione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN).

Nonostante l'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 16, del disegno di legge in esame demandi a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca il compito di individuare gli specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di prima e di seconda fascia, individuati per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, sostiene che sia al contrario indispensabile fare in modo che la legge contenga indicazioni vincolanti sui suddetti requisiti al fine di non lasciare eccessiva discrezionalità al Governo in sede attuativa.

Rileva, quindi, come l'individuazione dei requisiti in esame preveda l'allineamento delle soglie di produttività scientifica alla valutazione della qualità della ricerca (VQR), sinora fondata sul vincolo di conferire da 1 a 4 pubblicazioni per ciascun ricercatore accreditato, nonché il riconoscimento di tutte le attività svolte parallelamente alla produzione scientifica da parte dei ricercatori e dottorandi universitari quali la didattica, la terza missione, le funzioni organizzative e gestionali.

Ribadisce, in conclusione, la necessità che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale i candidati comproveranno il possesso degli specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica in sostituzione dell'ASN debba contenere quanto previsto dall'emendamento in discussione.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Caso 1.9, chiede di poterlo sottoscrivere e rileva come esso dimostri che le critiche mosse dalle opposizioni attengono esclusivamente al merito del presente disegno di legge e non siano dovute ad una sorta di ostilità pregiudiziale delle medesime nei confronti del Governo. Rileva come tale proposta emendativa, recependo le osservazioni dell'ADI, consenta una valutazione complessiva dell'attività svolta dai ricercatori, considerando anche l'attività didattica, di terza missione, le funzioni organizzative e gestionali che com-

pongono la maggior parte del lavoro quotidianamente svolto dai ricercatori e dai dottorandi presso le università.

Ribadisce, pertanto, come l'emendamento in discussione sia esclusivamente volto a migliorare uno dei punti più deboli del disegno di legge ed afferma che il rifiuto da parte del Governo ad un confronto nel merito del provvedimento è inaccettabile. Auspica che il Ministro Bernini possa partecipare alle prossime sedute della VII Commissione al posto dei sottosegretari di Stato che finora sono intervenuti proprio al fine di ottenere dal Ministro Bernini medesimo debite spiegazioni circa i motivi sottostanti i pareri contrari espressi sulle proposte emendative presentate dalle opposizioni, nonostante le pubbliche dichiarazioni di apertura al confronto e di necessità di emendare il testo del disegno di legge risalenti ormai ad aprile scorso.

Prende atto, tuttavia, del fatto che il Governo è disposto al confronto nel merito dei provvedimenti soltanto a parole, dimostrando con i fatti, di non volerne alcuno.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Caso 1.9, chiede di poterlo sottoscrivere ritenendo che le osservazioni giunte dall'ADI siano giuste e pertanto da recepire. Sostiene che l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge circa il possesso degli specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica sia insufficiente per garantire la qualità della ricerca. Esprime apprezzamento per il fatto che la proposta emendativa in esame contempli il riconoscimento di tutte le attività ulteriori svolte parallelamente a quelle di ricerca, affermando che la loro mancata considerazione a fini concorsuali da parte della maggioranza costituisce un errore grave che svaluta il lavoro dei ricercatori e dei dottorandi, costretti a svolgerle in maniera pressoché gratuita. Ribadisce, quindi, che il riconoscimento ai fini concorsuali delle attività svolte parallelamente alla produzione scientifica da parte dei ricercatori e dottorandi universitari quali la didattica, la terza missione, le funzioni organizzative e gestionali sia indispensabile per evitare che essi svolgano attività senza una contropresta-

zione. Chiede per tali ragioni l'accantonamento dell'emendamento in esame al fine di consentire un supplemento di riflessione al relatore ed al Governo, sottolineando come esso non costituisca affatto un emendamento di bandiera delle opposizioni, ma sia esclusivamente volto al miglioramento del testo del disegno di legge vincolando maggiormente la discrezionalità del Governo ed a riconoscere l'importanza delle attività parallele a quelle di ricerca svolte dai ricercatori e dai dottorandi, i quali altrimenti dovrebbero rifiutarsi di continuare ad eseguirle.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.9.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.11 a sua prima firma, ne illustra il contenuto rilevando come esso abbia l'obiettivo di garantire il massimo coinvolgimento delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative della comunità scientifica al fine di definire livelli di produttività scientifica che non si discostino dagli attuali valori-soglia. Rileva come l'approvazione da parte delle Camere del disegno di legge in esame determinerà un'evidente profonda discontinuità rispetto al vigente sistema di reclutamento dei professori universitari di prima e di seconda fascia fondato sull'ASN. Al fine di evitare che la suddetta discontinuità sia eccessiva e di non avallare fenomeni distorsivi di aumento del numero di pubblicazioni scientifiche da parte dei futuri candidati, afferma che la proposta emendativa in esame propone che gli specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica siano conformi agli attuali valori soglia. Dichiarà, infine, di ritenere del tutto indispensabile garantire un minimo di continuità ai ricercatori universitari che temono gli effetti derivanti dalla mancata previsione di una fase transitoria nell'applicazione delle nuove regole ed hanno chiesto alle opposizioni di intervenire.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Caso 1.11, chiede di poterlo sottoscrivere osservando come il

personale ricercatore delle università che si è orientato nel corso di questi anni sui criteri stabiliti per il conseguimento dell'ASN si troverà certamente in difficoltà qualora i criteri per diventare professori universitari stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca fossero molto diversi da quelli attualmente sanciti così vanificando anni di lavoro in tale direzione.

Reputa che l'emendamento in esame sia semplicemente di buon senso e, conseguentemente, ritiene incomprensibili i pareri contrari espressi sul medesimo dal relatore e dal Governo a meno che l'obiettivo perseguito da tale disegno di legge non sia l'opposto di quanto pubblicamente dichiarato ovvero quello di favorire determinati candidati per i futuri concorsi per professori universitari di prima e seconda fascia che saranno indetti dalle singole università e non quello di snellire le procedure di reclutamento del personale docente universitario.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Caso 1.11, chiede di poterlo sottoscrivere ricordando di aver già rappresentato nel corso di precedenti sedute le lamentele provenienti dal mondo della ricerca universitaria nei confronti del disegno di legge in esame. Al riguardo, nel ribadire le proprie perplessità anche sulle modalità di svolgimento dell'esame del provvedimento in Commissione, ritiene che il Governo stia procedendo all'approvazione di questa riforma passando « sopra le teste » delle università. Afferma, pertanto, di ritenere necessario, come prevede l'emendamento in esame, un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni scientifiche più rappresentative della comunità scientifica e che il disegno di legge non dovrebbe essere adottato senza un previo dibattito generale e approfondito.

Nel ricordare come il disegno di legge sia volto ad abolire la cosiddetta riforma Gelmini, approvata quindici anni fa da una maggioranza parlamentare di centrodestra, osserva che tutte le riforme approvate nel corso della corrente legislatura in materia d'istruzione scolastica e di università e ricerca non hanno adeguatamente coinvolto

i corpi intermedi della scuola, dell'università e della ricerca.

Ribadisce, infine, la necessità che il Ministro Bernini sia presente alle sedute della VII Commissione dedicate all'esame del disegno di legge, dal momento che fino ad ora le ragioni poste a fondamento della riforma che si sono potute apprendere solo esclusivamente quelle contenute nella relazione illustrativa, fondate essenzialmente sulle eccessive aspettative di divenire professori universitari nutrite da chi ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Al riguardo, sottolinea che per soddisfare tali aspettative invece che eliminare l'ASN sarebbe stato invece opportuno prevedere un piano pluriennale di reclutamento dei professori universitari.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.11.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.12 a sua prima firma ne illustra le finalità, stigmatizzando la riforma dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) da cui ha origine la recente politicizzazione delle nomine dei suoi vertici. Rileva come l'emendamento in esame sia volto a ribadire la necessità che il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) abbia un certo peso specifico nel processo decisionale d'individuazione dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica per poter diventare professori universitari di prima e seconda fascia. A tale proposito, ricorda come il CUN abbia spesso individuato numerose criticità nelle riforme approvate dall'attuale maggioranza in ambito universitario e nei relativi decreti ministeriali attuativi. In conclusione, pur ritenendo necessario che la riforma del sistema di reclutamento dei professori universitari sia condivisa da tutta la comunità accademica, rileva con dispiacere che l'attuale maggioranza ha mantenuto un atteggiamento improntato all'assoluta assenza di volontà di confrontarsi nel merito.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Piccolotti 1.12, rileva come

esso, seppure breve, abbia una certa importanza, essendo volto a rendere conforme il parere del CUN a quello dell'ANVUR, dal momento che poteva essere lecito immaginare un potenziamento del ruolo del CUN rispetto a quello dell'ANVUR, mentre, al contrario, stiamo assistendo a un tentativo di indebolire il CUN anzitutto attraverso la riduzione del numero dei suoi componenti. Rileva, a tale proposito, come la riduzione del numero dei componenti non sia una garanzia di maggiore efficienza dell'ente e abbia il solo effetto di ridurre la rappresentanza di categorie già sottorappresentate come quella dei ricercatori e dei dottorandi universitari.

Osserva che queste scelte, volte ad aumentare e a centralizzare il potere del Ministro dell'università e della ricerca, potrebbero in futuro rivelarsi dannose a prescindere da quale forza politica dovesse trovarsi a governare e che il ridimensionamento degli organi universitari non giova a nessuno.

Infine, dichiara di essere d'accordo con le considerazioni espresse in precedenza dalla collega Manzi sulla necessità che il Ministro Bernini, che finora non ha fornito alcun chiarimento sui pareri contrari espressi sulle proposte emendative presentate dalle opposizioni così chiudendo al dialogo nel merito del provvedimento da essa stessa auspicato, sia presente alle sedute della VII Commissione dedicate all'esame di questo disegno di legge.

Irene MANZI (PD-IDP), nel sottoscrivere l'emendamento Piccolotti 1.12, rileva come sia importante valorizzare il ruolo del CUN in particolare prevedendo che questo debba esprimere un parere conforme. Nel concordare con il deputato Caso sull'inopportunità dell'indebolimento degli organismi universitari come il CUN, afferma come esso riveli le reali idee dell'attuale maggioranza e dell'attuale governo sull'università. Anche con riferimento all'ANVUR rileva come si stia dando vita a una vera e propria « controriforma » sia per la composizione dell'organo sia per i compiti ad esso assegnati, specie a fronte dell'atteggiamento molto accondiscendente da parte del Governo sulla regolamenta-

zione delle università telematiche. Ribadisce, quindi, come queste siano prove di un tentativo di decostruzione, di vero e proprio indebolimento delle università pubbliche e del sistema della ricerca che viene vieppiù depotenziata dalla riduzione delle risorse finanziarie.

In conclusione, auspica un confronto più operativo e aperto con il Ministro Bernini ricordando come esso si sia già instaurato in precedenza con lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in commissione e reputando assai triste il silenzio della maggioranza sulle proposte emendative presentate dalle opposizioni.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 1.12.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Giachetti 1.13, chiede di sottoscriverlo e rileva come esso sia volto a garantire la previa consultazione delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative della comunità scientifica nell'individuazione degli specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica che i candidati al ruolo di professore di prima e di seconda fascia dovranno comprovare di possedere. Nel reputare come tale coinvolgimento sia assolutamente positivo sostiene che in sede di prima applicazione della riforma sarà necessario fare in modo che i requisiti di produttività e di qualificazione scientifica siano in armonia con la disciplina previgente al fine di evitare una discontinuità eccessiva rispetto al sistema fondato sull'ASN. Infine, auspica che siano introdotte disposizioni transitorie qualora i criteri previsti fossero totalmente differenti da quelli attualmente vigenti.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Giachetti 1.13, chiede di sottoscriverlo sottolineandone l'importanza dal momento che, pur non modificando la natura del parere del CUN, prevede la previa consultazione delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative della comunità scientifica. Rileva, inoltre, come la previsione per la quale in

sede di prima applicazione il decreto ministeriale determini gli specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica in armonia con disciplina previgente, senza incrementare i valori-soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica ivi previsti serva a tutelare i ricercatori universitari qualora il Ministro dell'università e della ricerca innovi ampiamente la disciplina vigente, vanificando il lavoro svolto negli ultimi anni dai medesimi.

Lamenta che l'assenza di spiegazioni sui pareri contrari espressi sulle proposte emendative presentate dalle opposizioni danneggi non tanto i deputati appartenenti alle medesime bensì la futura carriera dei ricercatori universitari stessi, destinati a doversi già confrontare con la fine del PNRR, l'insufficienza delle risorse per la ricerca universitaria e per la stabilizzazione dei trentamila ricercatori attualmente precari. Nell'affermare che tali criticità del disegno di legge non possono che dipendere da inconsapevolezza o, più probabilmente, da incoscienza delle forze di maggioranza, sostiene che la riforma sia verosimilmente funzionale a riproporre la distinzione tra i « sommersi » e i « salvati », laddove i primi saranno i ricercatori costretti ad emigrare, determinando un peggioramento della condizione economica del Paese, mentre i secondi saranno i pochi raccomandati che diventeranno professori universitari.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Giachetti 1.13, chiede di poterlo sottoscrivere sottolineando come le osservazioni appena svolte dalla collega Piccolotti siano purtroppo destinate a rimanere senza risposta.

Domanda, quindi, al relatore ed al rappresentante del governo di spiegare quanta paura possa fare un emendamento come quello in esame per far loro esprimere un parere contrario, visto che esso mira ad introdurre soltanto un maggiore coinvolgimento delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative della comunità scientifica, lasciando inalterata la restante parte del testo del disegno di legge.

Nel ribadire che non cambierebbe nulla rispetto alla scelta di fondo di eliminare l'abilitazione scientifica nazionale, sostiene

che l'atteggiamento di chiusura della maggioranza e del governo testimonia la paura di apportare anche solo minime modifiche al fine di evitare una terza lettura da parte del Senato. Ricorda, inoltre, come le opposizioni durante l'incontro svoltosi con i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca avessero chiesto risposte sulla previsione di una fase transitoria al fine di garantire che non vi fosse un'eccessiva discontinuità rispetto al sistema vigente. Al riguardo, riferisce di aver avuto l'impressione che il Ministero dell'università e della ricerca fosse poco interessato ad affrontare tale questione che tuttavia si porrà ugualmente con forza producendo, come poco fa sostenuto dalla collega Piccolotti, molti ricercatori « sommersi » e pochi ricercatori « salvati ».

In conclusione, afferma che la riforma in esame avrà effetti molto nefasti sul sistema di reclutamento del personale ricercatore e docente universitario, dando vita a una responsabilità politica assai grave con cui tutte le forze politiche dovranno prima o poi fare i conti.

La Commissione respinge l'emendamento Giachetti 1.13.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.16 a sua prima firma, identico agli emendamenti Giachetti 1.14 e Grippo 1.15, rileva come esso, nel recepire alcune osservazioni sollevate dall'Associazione dei ricercatori a tempo determinato (ARTeD), sia volto ad aumentare da cinque a sei il numero di anni entro i quali il Ministro dell'università e della ricerca dovrà provvedere – quando la riforma sarà ormai entrata a pieno regime – all'aggiornamento dei requisiti di produttività e di qualificazione scientifica necessari per diventare professori universitari. Dichiarava che tale modifica è giustificata dall'esigenza di farla combaciare con la durata massima del contratto da ricercatore a tempo determinato in *tenure track*, attualmente pari a 6 anni, rendendo così più lineare il percorso dei ricercatori.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Caso 1.16, chiede

di sottoscriverlo e rileva – come già fatto dal deputato Caso – la necessità di allineare il periodo previsto per l'aggiornamento dei requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari alla durata massima dei contratti dei ricercatori a tempo determinato in *tenure track*, dichiarando di temere che futuri Ministri dell'università e della ricerca possano rivedere la disciplina sui valori soglia vanificando così il lavoro svolto dai ricercatori negli ultimi anni.

Osserva come l'emendamento in esame costituisce una minima eppure indispensabile misura per rendere più lineare il percorso lavorativo dei ricercatori universitari che è già eccessivamente precario senza bisogno di essere ulteriormente aggravato dalle criticità insite nel disegno di legge in discussione. Nel ricordare che la riforma in esame, di fatto, ripristina la localizzazione dei concorsi per diventare professori universitari, ritiene che se il Ministero dell'università e della ricerca modificherà eccessivamente i requisiti e le soglie per accedere a tali ruoli si renderà molto difficile per i ricercatori uniformarsi alle nuove regole che saranno introdotte. In conclusione, nel ricordare alcuni passaggi di un resoconto parlamentare relativo all'esame della riforma Gelmini nei quali esponenti dell'allora maggioranza di centrodestra rivendicavano l'introduzione del merito nel reclutamento del personale docente universitario grazie all'adozione dello strumento dell'ASN, ritiene necessario che l'attuale maggioranza utilizzi un minimo di razionalità nell'eliminare l'ASN al fine di evitare che i ricercatori universitari italiani siano costretti ad emigrare in altri Paesi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Giachetti 1.14, Grippo 1.15 e Caso 1.16.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.17 a sua prima firma, preliminarmente ricorda come il disegno di legge in esame sconfessi la riforma Gelmini che era stata approvata da una maggioranza di centrodestra non dissimile da quella attualmente esistente. Al riguardo, sebbene non ritenga affatto perfetto lo strumento

dell'ASN, ribadisce come un conto sia modificare quelle disposizioni che hanno dimostrato di non essere in grado di produrre i risultati sperati ed un altro sia, invece, abolire completamente l'abilitazione scientifica nazionale, scelta che costituisce un'ammissione implicita da parte dell'attuale maggioranza di aver introdotto a suo tempo una riforma inefficace. Nel ricordare come la relazione illustrativa motivi l'eliminazione dell'ASN sulla base delle eccessive aspettative di diventare professori universitari che i ricercatori riponevano nel suo conseguimento, rileva come l'emendamento in esame sia volto a fare in modo che per le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), i requisiti di produttività e qualificazione artistico-scientifica siano individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, su proposta dell'ANVUR, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), tenendo conto delle specificità dei linguaggi artistici, della ricerca performativa e delle diverse forme di produzione e documentazione della ricerca artistica.

A tale riguardo, evidenzia l'importanza di prevedere parametri qualitativi non esclusivamente bibliometrici e di acquisire il parere del CNAM al fine di consolidare la pari dignità delle istituzioni appartenenti all'AFAM rispetto all'università classica per quanto attiene al reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

Ritiene fondamentale superare il dualismo attualmente esistente per aiutare le istituzioni appartenenti all'AFAM, comparto che a torto è sempre stato considerato come secondario, individuando criteri e procedure volte a promuovere le carriere di docente presso le medesime.

In conclusione, ricorda come le audizioni svolte nel corso dell'esame di un atto di indirizzo presentato dal presidente Mollicone abbiano mostrato le criticità di cui esso era affetto, essendo originariamente volto a promuovere l'inserimento delle arti culinarie e dell'ospitalità tra le discipline artistiche tutelate e riconosciute nell'ambito del sistema AFAM.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Caso 1.17, afferma che il comparto AFAM è di fatto scomparso dal raggio di azione della VII Commissione nel corso di questa legislatura e che la risoluzione presentata dal presidente Mollicone sull'inserimento delle arti culinarie e dell'ospitalità nel circuito dell'AFAM fosse completamente sbagliata in quanto le prime, per quanto importanti per il nostro Paese, non hanno nulla a che vedere con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Sostiene, quindi, come l'emendamento in esame meriti un approfondimento ulteriore al fine di offrire un esame più complessivo del comparto AFAM anche da parte del Ministero dell'università e della ricerca che, tuttavia, a suo avviso sembra essere poco interessato.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Caso 1.17, ne raccomanda l'approvazione affinché sia restituita adeguata dignità ai percorsi AFAM sino ad oggi ingiustamente troppo sottovalutati. Sottolinea, quindi, come l'Italia, pur non essendo una grandissima potenza militare, come peraltro alcuni politici di maggioranza vorrebbero, è invece una grandissima potenza culturale, vantando il maggior numero di beni culturali al mondo e tantissime sperimentazioni artistiche. In conclusione, sostiene che tale emendamento costituisca un piccolo passo in avanti per ribadire che il comparto AFAM sia parte integrante del sistema universitario.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.17.

Giorgia LATINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna. Atto n. 407.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (Atto n. 407),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Lazio. Atto n. 408.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Lazio (Atto n. 408),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Veneto. Atto n. 409.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Veneto (Atto n. 409),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 91

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) 95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 93

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1028 Morfino, C. 2109 Iacono e C. 2302 Castiglione, recanti modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano, di rappresentanti della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), del Comune di Santa Flavia, di Federparchi e di Italia Nostra 93

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2708 CNEL, recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e della Regione Toscana, in videoconferenza . 94

SEDE REFERENTE:

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 94

AVVERTENZA 94

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che sono state presentate 617 proposte emendative (*vedi allegato*) e che alcune proposte emendative presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Fa presente che il decreto-legge reca misure urgenti per consentire l'accesso a un'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili, per un verso attraverso misure volte a favorire la realizzazione e la valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia convenzionata destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato, e per l'altro discipli-

nando la realizzazione di programmi infrastrutturali di edilizia integrata.

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. La lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa inoltre che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».

Alla luce di tali considerazioni, la Presidenza non ritiene, pertanto, ammissibili le seguenti proposte emendative: Ruffino 2.56, limitatamente al capoverso 3-*bis*, che qualifica come interventi di pubblica utilità quelli di rigenerazione urbana che interessano immobili delle P.A. e/o immobili in capo ai privati; gli identici Steger 2.100, Ruffino 2.101, Ferrari 2.102 e Zinzi 2.103, che recano una disposizione volta a disciplinare i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante in favore delle imprese esecutrici; Pizzimenti 2.08, che destina risorse finanziarie per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana nel Comune di Forni di Sopra; Dondi 3.58, che reca disposizioni in materia di personale della struttura di supporto del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria; Orrico 3.01, volto a disciplinare un Piano straordinario per la tutela, il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana, sociale ed economica del centro storico di Cosenza; Zinzi 3.010, che interviene sui poteri dell'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. in qualità di Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società; Patriarca 4.09, che reca misure in materia di decadenza dai benefici fiscali in caso di mancata presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata; Centemero 6.15, che esenta dall'imposta di registro gli atti

comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di unità immobiliari adibite ad abitazione, acquistate da soggetti che provvedano, entro sei mesi dall'acquisto, alla stipula di un contratto di godimento in funzione della successiva alienazione delle medesime unità; Patriarca 8.9, che detta disposizioni sulla verifica dello stato legittimo degli immobili interessati da titoli abilitativi rilasciati o conseguiti in sanatoria; Braga 8.16, recante disposizioni in materia di demolizione di opere abusive; Patriarca 8.34, che reca disposizioni in materia di provvisoria equiparazione, fino all'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Campania, della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino amalfitana) alle previsioni del Codice dei beni culturali e paesaggistici con riferimento agli effetti di verifica di compatibilità paesaggistica, di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e di efficacia prescrittiva nei rapporti con gli strumenti urbanistici comunali; Santillo 8.02, che detta disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche per gli immobili di edilizia residenziale pubblica nonché per gli interventi effettuati dagli operatori pubblici o privati su unità immobiliari adibite ad alloggio sociale; Ilaria Fontana 8.04, che istituisce un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e per l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da mettere al servizio delle medesime comunità da parte degli ex IACP; Santillo 8.05, che reca una disciplina del fascicolo del fabbricato; Cortelazzo 8.06, che detta disposizioni in materia di regime di trasparenza dei Fondi di Investimento Alternativi immobiliari; gli identici Cortelazzo 8.08, Pastorella 8.09 e Cavandoli 8.010, che prevedono la proroga dei termini dei titoli abilitativi per interventi di infrastrutturazione digitale del patrimonio immobi-

liare; gli identici Cortelazzo 8.011, Pastorella 8.013 e Cavandoli 8.014, che recano misure di semplificazione procedurale per gli interventi di adeguamento tecnologico delle infrastrutture digitali esistenti; Patriarca 8.015, che interviene sulla disciplina, dettata dall'articolo 10-septies del decreto-legge n. 21 del 2022, relativa alla proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2025; gli identici Milani 9.013, Del Barba 9.014, Zinzi 9.015, Cortelazzo 9.016, Semenzato 9.017 e Manes 9.018, che disciplinano la partecipazione dei veicoli di cartolarizzazione ai programmi di investimento; Semenzato 10.21 e Patriarca 10.22, che recano disposizioni concernenti l'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale di proprietà di una cooperativa edilizia; Gatta 10.41, che modifica il codice del paesaggio in relazione ai piani o programmi di riqualificazione, di recupero urbano o di intervento su aree gravemente compromesse o degradate; Patriarca 10.42, che reca disposizioni volte a favorire gli investimenti delle risorse dei fondi pensione nei programmi di edilizia integrata; Cortelazzo 10.43, che reca disposizioni volte ad agevolare i piani di risparmio a lungo termine che abbiano a oggetto il finanziamento di programmi di edilizia integrata; gli identici L'Abbate 11.14, Cortelazzo 11.15 e Simiani 11.16, che prevedono l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi; Evi 11.18, che reca disposizioni in materia di cedolare secca applicabili alle locazioni brevi; Furfaro 11.01, che reca una disciplina delle locazioni brevi degli immobili nei comuni ad alta tensione abitativa; Pizzimenti 11.02, che modifica il codice di procedura civile al fine di disciplinare l'esecuzione forzata per il rilascio degli immobili locati; gli identici Pizzimenti 11.03 e Rossi Fabrizio 11.04, che prevedono l'istituzione del Registro nazionale dei procedimenti di sfratto per morosità; Evi 11.05, che reca norme in materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione stragiudiziale; gli identici Patriarca 11.08 e Zinzi 11.09, che prevedono l'istituzione di un Fondo di garanzia per gli investimenti dei

risparmiatori negli interventi del Piano casa; Simiani 11.015, che rifinanzia il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA); Benvenuti Gostoli 11.017, che disciplina i requisiti per l'iscrizione al ruolo di esperti assicurativi catastrofali.

Avverte che eventuali richieste di riesame dell'inammissibilità delle proposte emendative potranno essere presentate entro le ore 15.15 della giornata odierna e che il loro esito sarà comunicato nella seduta che sarà convocata alle ore 15.45.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45 e dalle 15.55 alle 16.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1028 Morfino, C. 2109 Iacono e C. 2302 Castiglione, recanti modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano, di rappresentanti della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), del Comune di Santa Flavia, di Federparchi e di Italia Nostra.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Agostino SANTILLO.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2708 CNEL, recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e della Regione Toscana, in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, alla scadenza del relativo termine, sono pervenute talune richieste di riesame delle inammissibilità concernenti talune proposte emendative.

Al riguardo, alla luce di un ulteriore esame delle suddette proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di riesame addotti dai ricorrenti, la presidenza ritiene di dover confermare il giudizio di inammissibilità su tutte le proposte emendative su cui è stata avanzata richiesta di riesame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri ».

(C. 2772, approvata dal Senato).

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Città Metropolitana di Palermo, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1028 Morfino, C. 2109 Iacono e C. 2302 Castiglione, recanti modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano.

ALLEGATO

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Misure per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivanti dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica, di seguito denominato « Piano ». Il Piano è rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di sicurezza antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climateranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti non più idonei all'utilizzo per le loro finalità residenziali.

2. Il Piano ha a oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri

oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi situati in condomini misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti istituti, sia mediante il ripristino di alloggi rimasti liberi per qualsiasi ragione, sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini del loro adeguamento energetico, impiantistico e statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

3. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 2, ogni deroga agli strumenti urbanistici deve comunque rispondere a specifiche ragioni di interesse pubblico deliberate dal

consiglio comunale nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a 8.400 milioni di euro dal 2026 al 2033.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 700 milioni di euro per l'anno 2027, 900 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 1.200 milioni di euro per l'anno 2030, 1.300 milioni di euro per l'anno 2031, 1.400 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.300 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 6.962 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 milioni di euro » e le parole: « 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032 » sono soppresse;

b) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2027, 1.010 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2027, 98 milioni di euro per l'anno

2030, 130 milioni di euro per l'anno 2032 e 200 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 4. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità del loro utilizzo, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca delle risorse stesse. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità previste per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le regioni e con i comuni al fine di realizzare prioritariamente gli interventi di cui al comma 2 nelle aree in cui si registra un'effettiva richiesta abitativa, con riferimento ai singoli contesti, in relazione alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e

valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni e degli enti locali, sentite le associazioni per il diritto alla casa maggiormente rappresentative a livello territoriale.

11. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

(Misure per favorire l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica)

1. La società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a erogare finanziamenti, in un'unica soluzione o a erogazione multipla, a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, con priorità per le aree territoriali ad alta tensione abitativa, per assicurare la loro totale accessibilità, sia con riferimento alle parti comuni sia alle singole unità abitative, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, nonché per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per le finalità previste dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. L'ammortamento dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene attraverso uno o più piani di rimborso, di durata compresa tra cinque e trenta anni, con l'applicazione

di un tasso di interesse a tasso fisso o a tasso variabile, con facoltà per la regione o il comune di chiedere il passaggio al tasso fisso;

sopprimere l'articolo 3.

1.1. Furfaro, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Malavasi, Viggiano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Il presente decreto persegue l'obiettivo di garantire i diritti sociali dei cittadini e di contribuire a ridurre, in tutto il territorio nazionale, il disagio e l'emergenza abitativa, nonché a soddisfare la richiesta di alloggi da parte di individui o nuclei familiari svantaggiati, tramite misure di sostegno e finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica, dell'edilizia residenziale sociale e dell'accesso alle locazioni, promuovendo, altresì, interventi di recupero e di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente o inutilizzato, favorendo il risparmio energetico e l'offerta di servizi integrati e innovativi volti a migliorare l'inclusione e la qualità della vita dei cittadini e a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (*Do No Significant Harm – DNSH*), nonché l'azzeramento del consumo di suolo, in conformità agli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

1.2. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il diritto all'abitare è riconosciuto quale livello essenziale delle prestazioni sociali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

1.3. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, sopprimere le parole: alla vendita o.

1.4. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, sostituire le parole: alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato *con le seguenti:* alla locazione a canone sociale e accessibile.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la parola: accessibili *con le seguenti:* sociali e accessibili.

1.5. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, sostituire le parole: alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato *con le seguenti:* prioritariamente alla locazione di lunga durata a canoni sostenibili e alla vendita a prezzo calmierato.

1.6. Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, dopo le parole: non in uso *aggiungere le seguenti:* , nonché di recupero, completamento, riconversione funzionale, valorizzazione e demolizione, anche con riqualificazione dell'area, delle opere pubbliche incompiute e dei complessi edilizi pubblici non ultimati, ove riconducibili alla disciplina delle opere pubbliche incompiute e funzionali alle finalità di edilizia residenziale pubblica, sociale o convenzionata, ovvero alla rigenerazione urbana e alla rimozione di condizioni di degrado o pericolo,.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché delle opere pubbliche incompiute e dei complessi edilizi pubblici non ultimati, ove riconducibili alla disciplina delle opere pubbliche incompiute e suscettibili di recupero, completamento, riconversione funzionale, valorizzazione e demolizione, anche con riqualificazione dell'area, per finalità di edilizia residenziale pubblica, sociale o convenzionata, ovvero per finalità di rigenerazione

urbana e rimozione di condizioni di degrado o pericolo;

all'articolo 3, comma 3, primo periodo, dopo le parole: non quotate *aggiungere le seguenti:* , nonché delle opere pubbliche incompiute e dei complessi edilizi pubblici non ultimati, ove riconducibili alla disciplina delle opere pubbliche incompiute, risultanti dall'Anagrafe delle opere incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero individuati all'esito della ricognizione di cui al presente comma, anche ai fini della verifica e dell'eventuale aggiornamento della medesima Anagrafe secondo la normativa vigente,;

al medesimo articolo 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) l'elenco delle opere pubbliche incompiute e dei complessi edilizi pubblici non ultimati, ove riconducibili alla disciplina delle opere pubbliche incompiute, suscettibili di recupero, completamento, riconversione funzionale, valorizzazione e demolizione, anche con riqualificazione dell'area, per finalità di edilizia residenziale pubblica, sociale o convenzionata, ovvero per finalità di rigenerazione urbana e rimozione di condizioni di degrado o pericolo, con indicazione della titolarità del bene, dello stato di avanzamento, dell'eventuale presenza di vincoli e della possibile destinazione abitativa o sociale, anche ai fini della verifica e dell'eventuale aggiornamento dell'Anagrafe delle opere incompiute secondo la normativa vigente,;

1.7. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana *aggiungere le seguenti:* garantendo il contestuale sviluppo delle economie di prossimità e la presenza dei servizi di vicinato,.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, gli interventi di cui al comma 1 del pre-

sente articolo comprendono la riqualificazione e il ripristino funzionale anche dei locali non residenziali inutilizzati situati nei medesimi immobili, da destinare a esercizi commerciali di vicinato e a servizi di prossimità. I soggetti proprietari o gestori provvedono all'assegnazione di tali locali mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle esigenze delle realtà territoriali interessate e sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedendo l'applicazione di canoni di locazione agevolati per i primi tre anni di avvio dell'attività.

1.8. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: , in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica vigenti, con le discipline regionali in materia di contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana nonché, ove applicabile, con il Regolamento (UE) 2024/1991.

* **1.9.** Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

* **1.10.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: in conformità agli strumenti urbanistici generali vigenti e nel rispetto della disciplina di tutela e conservazione dei beni paesaggistici e culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.

1.11. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: , senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo e comunque nel rispetto della gerarchia del consumo di suolo in base al valore ecosistemico.

1.12. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: , nonché di compromissione degli equilibri ecosistemici e di sottoutilizzazione del patrimonio edilizio esistente.

1.13. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovo consumo di suolo, in conformità agli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovo consumo di suolo;

all'articolo 7, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e il contenimento del con le seguenti: senza nuovo;

all'articolo 9, comma 3, lettera a), sostituire le parole: di contenimento del consumo di suolo con le seguenti: di consumo netto di suolo pari a zero;

al medesimo articolo 9, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: limitare il consumo di suolo con le seguenti: conseguire il consumo netto di suolo pari a zero;

all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: di contenimento del consumo di suolo con le seguenti: di conseguimento del consumo netto di suolo pari a zero.

1.14. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , riconoscendo e promuovendo l'abitare collaborativo quale infrastruttura sociale di prossimità e presidio di promozione della salute sistemica e coesione sociale.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: (cohousing intergenerazionale), aggiungere le seguenti: ovvero a sostenere e incrementare progetti di abitare collaborativo già esistenti che

rispondano alle finalità del presente decreto-legge;

dopo il medesimo comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini del presente decreto-legge, per abitare collaborativo si intende l'insieme di modelli abitativi fondati sulla condivisione volontaria e organizzata di spazi, servizi, funzioni e pratiche di mutuo aiuto tra residenti, inclusi il *senior cohousing*, il *cohousing* intergenerazionale, la coabitazione solidale, i condomini solidali, gli ecovillaggi ed i *co-living*, finalizzati, anche in raccordo con i servizi territoriali, alla promozione della salute, alla prevenzione dell'isolamento sociale e al sostegno della domiciliarità, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente.

1.15. Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di migliorare la condizione abitativa delle persone anziane, almeno il 25 per cento dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché degli interventi di edilizia integrata e degli interventi di recupero del patrimonio esistente, è destinato a nuclei composti da persone di età pari o superiore a 65 anni, con priorità per gli anziani soli, con reddito basso o in condizioni di fragilità abitativa.

1.16. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di migliorare la condizione abitativa delle persone anziane, almeno il 25 per cento dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché degli interventi di recupero del patrimonio esistente, è destinato a nuclei composti da persone di età pari o superiore a 65 anni, con priorità per gli anziani soli, con reddito basso o in condizioni di fragilità abitativa.

*** 1.17.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

*** 1.18.** Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 1.19.** Gadda.

*** 1.20.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

*** 1.22.** Ruffino, Bonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso il sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un registro pubblico nazionale degli interventi programmati e finanziati ai sensi del presente decreto-legge. I dati relativi ai singoli interventi, comprensivi dei costi, ai finanziamenti erogati e al numero di alloggi interessati suddivisi per alloggi di edilizia residenziale pubblica, edilizia residenziale sociale e edilizia convenzionata e integrata, suddivisi per regione e comune, sono pubblici e resi accessibili ai cittadini pubblicati in formato aperto.

1.24. Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Piano Casa persegue, quale obiettivo prioritario, il soddisfacimento del fabbisogno abitativo delle fasce sociali più svantaggiate, attraverso il rafforzamento strutturale dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e la definizione di livelli essenziali delle prestazioni abitative su base nazionale.

1.25. Bonelli, Grimaldi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli interventi previsti dal presente decreto-legge sono finalizzati:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) destinati alla locazione a canone sociale;

b) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) destinati alla locazione a canone calmierato e sostenibile;

c) al contrasto del disagio abitativo e della vulnerabilità sociale derivanti dall'incidenza dei costi abitativi sui redditi dei nuclei familiari.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Costituiscono destinatari prioritari degli interventi di cui al comma 1:

a) i nuclei familiari per i quali il canone di locazione incide in misura pari o superiore al 30 per cento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

b) i nuclei familiari destinatari di provvedimenti esecutivi di rilascio dell'immobile, nonché quelli che abbiano subito procedure esecutive di sfratto;

c) i giovani di età inferiore a trentacinque anni, gli studenti universitari fuori sede, i lavoratori fuori sede, gli anziani ultrasessantacinquenni, i genitori separati o divorziati, le famiglie monoparentali nonché gli ulteriori soggetti individuati dalle regioni e dagli enti locali in ragione di condizioni di fragilità economica o disagio abitativo, con redditi non superiori ai limiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso all'edilizia agevolata.

* **1.26.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

* **1.27.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati all'incremento dell'offerta pubblica di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) a canone sociale, nonché a fornire risposte abitative di edilizia residenziale sociale a canone calmierato a categorie sociali in difficoltà nel sostenere il mercato privato e, in particolare, per quanto attiene gli alloggi di edilizia residenziale sociale, a:

a) nuclei familiari residenti in un alloggio il cui canone di locazione incide sull'indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE) per un fattore pari o superiore al 30 per cento;

b) nuclei familiari estromessi dall'alloggio per sfratto eseguito o che debbano lasciarlo a seguito di sentenza di sfratto esecutivo.

c) giovani, lavoratori fuori sede, studenti, anziani ultrasessantacinquenni, genitori separati, famiglie monoparentali e altre in condizioni di difficoltà nel reperimento di alloggi a canone di mercato. In tale caso le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, individuano i limiti di reddito comunque non superiori ai limiti previsti dalle medesime Regioni per l'accesso all'edilizia agevolata.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per quanto riguarda i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) beneficiari di alloggi di edilizia residenziale sociale non aventi i requisiti per l'edilizia residenziale pubblica a canone sociale definito dalle leggi regionali, la definizione del canone di locazione avviene tramite appositi accordi integrativi con i sindacati inquilini sulla base dei valori stabiliti negli accordi locali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.

1.28. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 2, sostituire le parole: , in particolare, a fornire una risposta con le seguenti: a chi presenta condizioni di disagio economico e assenza di alloggi in proprietà come da ISEE, con particolare attenzione.

1.29. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, sostituire le parole: dei lavoratori fuori sede fino alla fine del comma, con le seguenti: delle famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, delle famiglie con sfratto esecutivo eseguito o in esecuzione al fine della garanzia del

passaggio da casa a casa, dei giovani, degli studenti e dei lavoratori fuorisede, in particolare con contratti di lavoro a tempo determinato, delle persone anziane, i cui redditi per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale sono stabiliti dalle regioni e dalla province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo che gli alloggi di edilizia residenziale sociale siano assegnati tramite appositi bandi comunali.

1.30. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 2, dopo le parole: lavoratori fuori sede, aggiungere le seguenti: sia privati che pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, al personale sanitario e al personale delle forze dell'ordine.

1.31. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 2, dopo le parole: genitori separati aggiungere le seguenti: , dei nuclei familiari che versino in condizione di vulnerabilità abitativa in ragione dell'incidenza del costo dell'abitazione sul reddito disponibile, ove monoreddito, monogenitoriali ovvero con persone con disabilità o componenti non autosufficienti.

1.32. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 2, dopo le parole: ovvero a realizzare aggiungere le seguenti: modelli di alloggi assistiti e.

Conseguentemente, all'articolo 2:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di migliorare la condizione abitativa delle persone anziane, almeno il 25 per cento dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché degli interventi di recupero del patrimonio esistente, è destinato a nuclei composti da persone di età pari o superiore a 65 anni, con priorità per gli anziani soli, con reddito basso o in condizioni di fragilità abitativa.

dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate in misura non inferiore al 20 per cento alla realizzazione di modelli di alloggi assistiti e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane. Ai fini del presente decreto, per alloggio assistito si intende una unità abitativa autonoma destinata a persone anziane autosufficienti o con fragilità lieve o moderata, integrata con servizi socioassistenziali leggeri, assistenza domiciliare programmata, tecnologie di supporto e spazi comuni finalizzati alla vita comunitaria e alla prevenzione della non autosufficienza.

6-ter. All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Le politiche abitative rivolte alla popolazione anziana costituiscono parte integrante del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono e sostengono programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale destinati agli anziani soli, fragili o in condizioni di non autosufficienza lieve o moderata, favorendo soluzioni abitative autonome, assistite e comunitarie. ».

6-quater. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« *f)* integrazione degli interventi abitativi destinati agli anziani con i servizi socio-sanitari territoriali, incluse l'assistenza domiciliare, la teleassistenza, la telemedicina e le attività di prevenzione della fragilità, secondo protocolli definiti congiuntamente da Comuni, Aziende sanitarie e gestori degli alloggi. ».

1.33. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 2, dopo le parole: ovvero a realizzare aggiungere le seguenti: modelli di alloggi assistiti e.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al

fine della realizzazione di modelli di alloggi assistiti e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane sono impegnate non meno del 20 per cento delle risorse. Ai fini della presente legge, per alloggio assistito si intende una unità abitativa autonoma destinata a persone anziane autosufficienti o con fragilità lieve o moderata, integrata con servizi socio-assistenziali leggeri, assistenza domiciliare programmata, tecnologie di supporto e spazi comuni finalizzati alla vita comunitaria e alla prevenzione della non autosufficienza.

* **1.34.** Ruffino, Bonetti.

* **1.35.** Gadda.

* **1.36.** Bonelli, Grimaldi.

* **1.37.** Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **1.38.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora non espressamente già previsto dalle normative regionali in vigore, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sfitti che rientrano negli interventi di cui al comma 1 possono essere adibiti, per un periodo non superiore a venticinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, a una diversa destinazione nell'ambito dell'edilizia residenziale sociale e destinati alla locazione a canone convenzionato secondo la normativa regionale vigente, ovvero a canone concertato ai sensi della legge n. 431 del 1998. Decorso il periodo venticinquennale, gli alloggi interessati rientrano nella disciplina ordinaria dell'edilizia residenziale pubblica.

1.39. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« **2-bis.** Le politiche abitative rivolte alla popolazione anziana costituiscono parte in-

tegrante del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Lo Stato, le regioni e gli Enti locali promuovono e sostengono programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale destinati agli anziani soli, fragili o in condizioni di non autosufficienza lieve o moderata, favorendo soluzioni abitative autonome, assistite e comunitarie. ».

* **1.40.** Ruffino, Bonetti.

* **1.41.** Malavasi, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Viggiano, Roggiani.

* **1.42.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

* **1.43.** Bonelli, Grimaldi.

* **1.44.** Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **1.45.** Gadda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: « f) integrazione degli interventi abitativi destinati agli anziani con i servizi socio-sanitari territoriali, incluse l'assistenza domiciliare, la teleassistenza, la telemedicina e le attività di prevenzione della fragilità, secondo protocolli definiti congiuntamente da Comuni, Aziende sanitarie e gestori degli alloggi. ».

** **1.46.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

** **1.47.** Bonelli, Grimaldi.

** **1.48.** Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

** **1.49.** Ruffino, Bonetti.

** **1.50.** Gadda.

** **1.51.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la sostenibilità di lungo periodo del Programma straordinario, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo

strutturale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, con una dotazione minima annua non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, aggiuntiva rispetto alle risorse recate dal presente decreto-legge ovvero già previste a legislazione vigente.

1.52. Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono qualificati come « alloggi sociali » così come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008.

1.53. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni del presente decreto-legge costituiscono principi sperimentali e anticipatori di un modello ordinario di rigenerazione urbana, recupero del patrimonio edilizio esistente e semplificazione urbanistico-edilizia, nelle more dell'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni.

* **1.54.** Lupi, Semenzato.

* **1.55.** Semenzato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'attuazione degli interventi di cui al presente decreto-legge è assicurato il coinvolgimento degli enti territoriali, in particolare dei Comuni, mediante appositi accordi operativi che definiscono ruoli, competenze e modalità attuative, garantendo la coerenza con i fabbisogni abitativi locali.

1.56. Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse di cui al presente decreto-legge sono ripartite tra edilizia residenziale pubblica ed edilizia residenziale sociale sulla base degli effettivi fabbisogni territoriali rilevati su base comunale e regionale.

1.57. Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli interventi previsti dal presente decreto-legge devono prevedere una quota minima di risorse non inferiore all'80 per cento destinata ad alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.

1.58. Bonelli, Grimaldi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Semplificazione e digitalizzazione delle procedure di censimento, mappatura e gestione informativa degli immobili pubblici mediante istituzione del Fascicolo Digitale dell'Immobile Pubblico e interoperabilità delle banche dati pubbliche)

1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole « comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio » sono sostituite con le seguenti: « alimentano e aggiornano in via continuativa, mediante la piattaforma digitale interoperabile dell'Agenzia del demanio »;

b) alla lettera b), le parole: « comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni anno, » sono sostituite dalle seguenti: « rendono disponibili mediante aggiornamento digitale interoperabile »;

c) alla lettera c):

1) al secondo periodo, le parole: « È nullo ogni contratto di locazione stipulato

dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio » sono sostituite dalle seguenti: « La mancata acquisizione del nulla osta preventivo dell'Agenzia del demanio comporta responsabilità amministrativa del dirigente competente; la nullità del contratto opera esclusivamente nei casi di violazione sostanziale delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica o di elusione delle procedure di verifica previste dal presente comma »;

2) al nono periodo, le parole: « comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornano periodicamente mediante interoperabilità digitale ».

d) dopo il comma 222-bis, sono inseriti i seguenti:

« 222-bis.1. Presso l'Agenzia del demanio è istituito il Fascicolo Digitale dell'Immobile Pubblico, quale sistema unico nazionale di raccolta, gestione, aggiornamento e interoperabilità dei dati relativi agli immobili utilizzati, detenuti o gestiti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Fascicolo Digitale dell'Immobile Pubblico è alimentato prioritariamente mediante interoperabilità automatica e acquisizione d'ufficio dei dati già detenuti da amministrazioni pubbliche, secondo il principio di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in base al quale è stabilito che cittadini e imprese debbano fornire i propri dati alla Pubblica Amministrazione e ai gestori di servizi pubblici una sola volta, evitando richieste duplicative di dati, documenti o informazioni già disponibili presso soggetti pubblici. L'Agenzia del demanio assicura l'interoperabilità della piattaforma con le banche dati catastali, con le banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, con il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con l'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA), con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), con la piattaforma PagoPA e con ulteriori banche dati pubbliche

nazionali e territoriali rilevanti ai fini della gestione del patrimonio immobiliare pubblico. Le amministrazioni pubbliche adempiono agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma mediante aggiornamento dei dati all'interno della piattaforma interoperabile dell'Agenzia del demanio, senza obbligo di trasmissione documentale separata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

222-bis.2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli *standard* tecnici, le modalità di interoperabilità, le codifiche univoche degli immobili pubblici, i livelli minimi di aggiornamento dei dati e le modalità semplificate di alimentazione automatica del Fascicolo Digitale dell'Immobile Pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

1.01. Lucaselli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie)

1. Al fine di agevolare l'emancipazione giovanile e promuovere la natalità, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Ai giovani che non hanno compiuto quarantuno anni di età che sottoscrivono una proposta di locazione di un immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, di durata minima pari a ventiquattro mesi e che costituirà abitazione principale degli stessi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può

essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto dei locatari. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del ventiquattresimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.

3. Il contributo di cui al presente articolo può essere fruito da ciascun beneficiario, in ogni caso, per una sola volta. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al presente articolo rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere da giugno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.02. Boschi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Piano casa studenti universitari)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il piano casa studenti universitari, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse del Fondo sono vincolate a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di realizzazione di immobili nuovi da destinare a strutture residenziali universitarie, volte a garantire alloggi a titolo gratuito, fermo il rimborso delle spese per i consumi, agli studenti universitari. Nel caso in cui il numero di domande pervenute a ciascuna struttura sia superiore al numero degli alloggi disponibili si procede all'assegnazione degli stessi dando priorità a coloro che abbiano un più basso valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno

2027 e 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dalla presente lettera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui alla presente lettera, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.03. Boschi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure di sostegno per le locazioni universitarie)

1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito il Fondo per gli alloggi universitari, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al Fondo accedono le regioni e le province autonome che si impegnino a

realizzare la riconversione di immobili del proprio patrimonio, ovvero del patrimonio immobiliare sito nel proprio territorio e di cui abbiano la disponibilità, a residenze universitarie.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della difesa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità e il funzionamento del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.05. Boschi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure di sostegno per le locazioni universitarie)

1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, con effetto a decorrere dall'anno 2026, nei comuni ad alta tensione abitativa, la cedolare secca di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta in relazione ai contratti di locazione già stipulati, in cui il conduttore è una studentessa o uno studente universitario e

per cui il locatore prevede una riduzione del canone pari almeno al dieci per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai nuovi contratti di locazione aventi le medesime caratteristiche, a condizione che il canone di locazione sia inferiore almeno del dieci per cento rispetto ai canoni previsti dai contratti di locazione per immobili analoghi per caratteristiche e collocazione.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.06. Boschi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Detrazione dei compensi di intermediazione immobiliare sostenuti dagli studenti universitari fuori sede)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Alle medesime condizioni e nei limiti ivi previsti, la detrazione spetta altresì per i compensi documentati corrisposti dagli studenti universitari fuori sede per l'attività di intermediazione immobiliare connessa alla stipula o al rinnovo dei contratti e degli atti di cui alla presente lettera, detraibili dall'imposta lorda nel limite massimo di euro 1.000 e nella misura del 19 per cento, a condizione che gli stessi siano documentati da fattura emessa da soggetti esercenti attività di mediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e che il pagamento sia effettuato con strumenti tracciabili. ».

1.07. Curti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure per l'incremento dell'offerta abitativa a canone concordato)

1. L'imposta municipale propria, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta al 50 per cento per gli immobili adibiti ad uso abitativo, concessi in locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) a favore di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età nell'anno di stipula del contratto di locazione;

b) a favore di genitori separati legalmente o divorziati non assegnatari della casa familiare in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo, nonché le modalità di verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal comma 1, anche mediante acquisizione di dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in otto milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.08. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Coordinamento con la Strategia Nazionale per le Aree Interne)

1. Al fine di rafforzare gli obiettivi del Piano Casa e promuovere il riequilibrio territoriale, le risorse già programmate nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), con particolare riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, contrasto allo spopolamento, rigenerazione insediativa e rafforzamento dell'attrattività residenziale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non risultino impegnate, programmate in modo definitivo o concretamente attivabili entro i termini previsti, possono essere riallocate, previa intesa con le Regioni interessate, a integrazione delle dotazioni finanziarie del Piano Casa.

* **1.09.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **1.010.** Ruffino.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Programma Abita)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il presente articolo detta disposizioni finalizzate alla realizzazione di un programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato « programma Abita ».

2. Il programma Abita ha durata ventennale ed è finalizzato a incrementare e riqualificare il patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a rifunzionalizzare spazi e immobili pubblici e privati, sotto il profilo della sostenibilità e della densificazione dei tessuti edilizi, senza nuovo consumo di suolo,

mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo il risparmio energetico e la realizzazione di costruzioni antisismiche nonché la promozione, da parte degli enti territoriali, di politiche urbanistiche mirate a un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti edilizi degradati, attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.

3. Il programma Abita è altresì finalizzato a favorire l'interlocuzione degli enti territoriali con l'Unione europea per quanto concerne l'accesso e l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei in materia di *housing sociale*, rigenerazione urbana, transizione energetica, contrasto dell'emergenza abitativa, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili a tali fini anche in ambito europeo.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i contenuti, i termini e le modalità di presentazione delle proposte, dei fabbisogni e delle disponibilità che gli enti territoriali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;

b) i criteri per la redazione del cronoprogramma nazionale di intervento, in coerenza con le finalità della presente legge, privilegiando interventi che favoriscano l'attivazione di finanziamenti sia pubblici, sia privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli di inclusione sociale, innovazione sociale, assistenza delle persone fragili, *co-living* e *co-housing*;

c) l'entità massima del contributo riconoscibile, a valere sulle risorse di cui al presente articolo.

5. Una quota degli alloggi sociali realizzati o riqualificati, pari al 10 per cento del

totale, è destinata alla locazione temporanea a soggetti sottoposti a procedure di sfratto o alla locazione temporanea agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o riqualificazione.

6. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche abitative e di procedere a un rapido avvio del programma Abita, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comitato esecutivo per il programma Abita, di seguito denominato « comitato ». Il comitato provvede a:

a) proporre il programma nazionale di cui al presente articolo sulla base dei fabbisogni abitativi e della disponibilità di immobili da riqualificare;

b) predisporre il cronoprogramma dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure;

c) promuovere l'attività degli enti territoriali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantirne l'attuazione;

d) definire i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione dei progetti;

e) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere e predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore.

7. Sulla proposta di programma nazionale di cui al comma 6, lettera *a)*, del presente articolo, è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Il programma è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il comitato è composto da:

a) un rappresentante designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;

c) un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

d) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

e) un rappresentante designato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

g) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

h) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei conduttori e un rappresentante della proprietà edilizia maggiormente rappresentative a livello nazionale.

9. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Per lo svolgimento della propria attività il comitato si avvale del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici istituita ai sensi dell'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Alle riunioni del comitato partecipano i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini e degli enti del Terzo settore.

11. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

12. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle in-

infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il programma Abita, con una dotazione annua pari a 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2040, da ripartire per una quota pari al 40 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica finalizzati a incrementare l'offerta di alloggi a canone di locazione sociale in favore dei soggetti collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione, erogazione e revoca delle risorse e il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 14 e 15.

14. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « Gli interessi passivi sostenuti » sono aggiunte le seguenti: « dagli intermediari finanziari, ».

15. Al comma 1 dell'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

16. Al fine di provvedere con urgenza all'ampliamento dell'offerta abitativa a canone di locazione sociale attraverso il ripristino del residuo storico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non assegnabili per carenze manutentive, è autorizzata la spesa complessiva di 970 milioni di euro, in ragione di 116 milioni di

euro per l'anno 2026, 216 milioni di euro per l'anno 2027, 228 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, ai quali si provvede:

a) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2026, 166 milioni di euro per l'anno 2027, 178 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 403, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2.1. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, sostituire la parola: sostenibile con le seguenti: sociale, come definito dalle leggi regionali, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e a canone agevolato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, per gli alloggi di edilizia residenziale sociale.

2.2. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, sostituire la parola: sostenibile con le seguenti: sociale e sostenibile.

2.3. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, sopprimere le parole: del residuo storico.

2.4. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, dopo la parola: manutentive aggiungere le seguenti: o inagibili.

2.5. Cannata.

Al comma 1, dopo le parole: nazionale di recupero aggiungere le seguenti: , efficientamento energetico.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito del Programma straordinario di cui al presente articolo, gli interventi di riqualificazione impiantistica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale possono essere realizzati anche attraverso contratti di prestazione energetica stipulati con una *Energy Service Company* (ESCO) in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

2.6. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È fatto divieto di modificare la destinazione d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) oggetto di interventi di recupero, che devono permanere nel medesimo regime giuridico.

2.7. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 2, dopo le parole: è autorizzato aggiungere le seguenti: , previo riparto delle risorse tra regioni e province autonome,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, dopo le parole: a favore aggiungere le seguenti: dei Comuni e;

al medesimo comma 2, dopo le parole: (INVITALIA S.p.A.), aggiungere le seguenti: ovvero con le regioni e province autonome qualora dispongano di proprie specifiche programmazioni che consentano l'immediata attuazione degli interventi proposti,;

al comma 3, alinea, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Non meno del 70 per cento delle risorse complessivamente destinate agli interventi ammessi a finanziamento è riservato alla manutenzione straordinaria, al recupero e alla ri-

qualificazione di immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica;

al comma 4, alinea, sostituire le parole da: 970 milioni di fino alla fine del comma con le seguenti: 2 miliardi di euro, da destinare all'alimentazione del conto corrente di cui al comma 3, alinea, primo periodo, in ragione di 1.034 milioni di euro per l'anno 2026, 216 milioni di euro per l'anno 2027, 340 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, ai quali si provvede,;

al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 918 milioni di euro per l'anno 2026 e 112 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

all'articolo 3, sopprimere i commi 1 e 2;

all'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto le regioni, i comuni e le amministrazioni interessate provvedono alla ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica da destinare a progetti di edilizia sociale. L'elenco degli immobili è inserito in una banca di dati unitaria istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accessibile alle stesse regioni, comuni e alle amministrazioni interessate secondo modalità da stabilire con decreto del medesimo Ministro. Il decreto di cui al primo periodo individua la struttura dipartimentale responsabile della banca di dati e definisce le modalità di funzionamento e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa e con gli osservatori regionali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce, previa comunicazione alla Cabina di monitoraggio di cui al comma 10:

a) l'elenco degli immobili su cui possono essere presentate iniziative di edilizia

sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, quarto periodo;

b) uno o più schemi-tipo di convenzione volti a disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori. Tali schemi prevedono la costituzione di diritti di superficie o di altri diritti reali di godimento di durata proporzionata al piano di ammortamento degli investimenti e, comunque, non inferiore a venticinque anni;

all'articolo 3, sopprimere i commi 4, 5, 7, 8 e 9;

all'articolo 3, comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: dal Commissario straordinario, fino alla fine del periodo con le seguenti: , dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle regioni interessati dagli interventi, dai rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e dalle associazioni degli inquilini comparativamente più rappresentative;

all'articolo 3, comma 10, quarto periodo, sopprimere le parole: individua gli interventi di particolare complessità ai sensi del comma 4;

all'articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente: (Riconoscimento dei fabbisogni e programma di interventi).

2.8. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, dopo le parole: è autorizzato aggiungere le seguenti: , previo riparto delle risorse tra regioni e province autonome,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, dopo le parole: a favore aggiungere le seguenti: dei Comuni e;

al medesimo comma 2, dopo le parole: (INVITALIA S.p.A.), aggiungere le seguenti: ovvero con le regioni e province autonome qualora dispongano di proprie specifiche programmazioni che consentano l'immediata attuazione degli interventi proposti;

al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo la parola: trasporti aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003;

al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) assicurano la coerenza degli interventi con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica vigenti, con le discipline regionali in materia di contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana, nonché con la dotazione di servizi, infrastrutture e spazi pubblici necessari a sostenere il carico urbanistico generato;

al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse destinate a progetti di rigenerazione urbana mantengono la finalità di promuovere interventi urbani integrati, comprensivi di dotazioni territoriali, spazi pubblici, verde urbano, mobilità sostenibile, accessibilità, servizi e misure di adattamento climatico.

2.9. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, sopprimere le parole: e la cessione.

2.10. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 2, dopo le parole: ex Istituti autonomi case popolari aggiungere le seguenti: e le società cooperative edilizie iscritte all'Albo Nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle associazioni maggiormente rappresentative delle cooperative di abitanti.

2.11. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: possono prevedere la rea-

lizzazione con le seguenti: prevedono la realizzazione.

* **2.41.** Steger, Manes.

* **2.42.** Bonelli, Grimaldi.

* **2.43.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

* **2.44.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 2, dopo le parole: ex Istituti autonomi case popolari aggiungere le seguenti: e i soggetti del Terzo Settore e della cooperazione sociale operanti nell'ambito dell'abitare sociale e della rigenerazione urbana.

Conseguentemente, al comma 3, alinea, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nell'ambito degli avvisi pubblici di cui al presente articolo è altresì promossa la stipulazione di accordi, partenariati e forme di collaborazione con cooperative edilizie, cooperative sociali, enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, imprese sociali e altri soggetti senza scopo di lucro operanti nel settore dell'abitare sociale, ai fini del recupero, della rifunzionalizzazione e del riuso di immobili pubblici dismessi, inutilizzati o da rigenerare, da destinare a interventi di edilizia residenziale sociale, co-housing, senior housing e servizi abitativi integrati.

2.45. Giorgianni.

Al comma 2, dopo le parole: ex Istituti autonomi case popolari aggiungere le seguenti: nonché le cooperative di abitanti e i loro consorzi aventi come oggetto sociale la costruzione, l'acquisizione e la gestione di alloggi per i propri soci, come risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese, e gli altri soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore dell'alloggio sociale come definito dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

2.12. Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, dopo le parole: ex Istituti autonomi case popolari aggiungere le seguenti: nonché le cooperative di abitanti e i loro consorzi aventi come oggetto sociale la costruzione, l'acquisizione e la gestione di alloggi per i propri soci, come risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese, e gli altri soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore dell'alloggio sociale come definito dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008.

2.13. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 2, dopo le parole: ex Istituti autonomi case popolari aggiungere le seguenti: e le società cooperative edilizie iscritte all'Albo Nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

* **2.14.** Semenzato.

* **2.15.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Vaccari, Viggiano, Roggiani.

Al comma 2, dopo le parole: aspetti economico-finanziari aggiungere le seguenti: , nonché previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

2.16. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione di società pubbliche costituite per la realizzazione e gestione di grandi eventi sportivi e opere infrastrutturali strategiche.

2.17. Iaria, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole: soggetto gestore aggiungere le seguenti: ivi inclusi quelli connessi all'even-

tuale erogazione di anticipazioni dei contributi di cui al comma 2,.

2.18. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: La medesima convenzione *con le seguenti:* Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: , adottati di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,.

2.19. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: avvisi pubblici *aggiungere le seguenti:* , prevedendo, tra i criteri di valutazione e selezione, specifiche premialità per le proposte che includano modelli di abitare collaborativo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli avvisi di cui al comma 3 prevedono altresì criteri di valutazione relativi alla presenza di spazi e servizi comuni, di azioni di facilitazione comunitaria e di raccordo con i servizi sociali e sanitari territoriali, nonché al contributo atteso in termini di contrasto all'isolamento sociale e promozione della salute e del benessere della comunità residente, nonché di sostenibilità ambientale.

2.20. Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* , previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

2.21. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: proposte integrate *con le seguenti:* proposte anche integrate.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: proposte integrate *con le seguenti:* proposte anche integrate.

* **2.22.** L'Abbate.

* **2.23.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

* **2.24.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: edilizia sociale *aggiungere le seguenti:* , ivi inclusi interventi di riqualificazione energetica, tecnologica e impiantistica finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici,.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando altresì il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio e una copertura dei fabbisogni energetici mediante fonti energetiche rinnovabili per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva e la produzione di acqua calda sanitaria, in coerenza con i requisiti previsti per le ristrutturazioni di primo e secondo livello dal decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5.

2.25. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: edilizia sociale *aggiungere le seguenti:* , ivi inclusi interventi di riqualificazione energetica, tecnologica e impiantistica degli immobili, anche mediante il coinvolgimento di operatori qualificati nei servizi di efficienza energetica, incluse le *Energy Service Company* (ESCo), al fine di conseguire la riduzione dei consumi energetici, il miglioramento delle prestazioni degli impianti e la gestione efficiente degli edifici lungo il relativo ciclo di vita,.

2.26. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: edilizia sociale aggiungere le seguenti: , ivi inclusi interventi di riqualificazione energetica, tecnologica e impiantistica degli immobili,.

2.27. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: sostenibilità economica aggiungere le seguenti: correlata all'offerta qualitativa.

Conseguentemente, al medesimo comma 3:

alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si inseriscono in piani di riqualificazione delle zone periferiche in maggiore stato di degrado;

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) promuovano la previsione di strumenti tecnologici atti al monitoraggio dello stato manutentivo e di utilizzo del patrimonio rigenerato. Al fine di prevedere idonei bandi di gara che tengano conto in modo evidente degli avvisi che includano i precedenti punti a), b), c) il Ministero delle infrastrutture, coadiuvato dal Commissario e dalla Cabina di monitoraggio di cui all'articolo 3, e sentita l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), redige apposite linee guida per la redazione dei bandi tipo per l'attuazione da parte dei soggetti attuatori.

2.28. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche attraverso il ricorso a operazioni economiche di partenariato pubblico-privato fino alla fine del periodo.

2.29. Pastorino.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: partenariato pubblico-privato aggiungere le seguenti: tali da valoriz-

zare il ruolo del promotore di una procedura di finanza di progetto e.

*** 2.30.** Steger, Manes.

*** 2.31.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

*** 2.32.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi incluse la finanza di progetto di cui agli articoli 193, 194 e 195 del medesimo codice, la locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'articolo 187 e il contratto di disponibilità di cui all'articolo 188.

2.33. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, alinea, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli avvisi pubblici prevedono specifici lotti riservati a piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, anche in forma associata mediante consorzi, reti di impresa o associazioni temporanee, per una quota non inferiore al 30 per cento del valore complessivo delle risorse oggetto del singolo avviso, in coerenza con i principi di pluralità competitiva e di ricaduta territoriale degli investimenti già riconosciuti dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2.34. Milani.

Al comma 3, alinea, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In attuazione dello Small Business Act di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 def., del 25 giugno 2008, una quota non inferiore al 30 per cento degli avvisi di cui al precedente periodo è riservata alle proposte presentate dalle piccole e medie imprese, delle reti di impresa, dei consorzi e delle associazioni temporanee di imprese, anche mediante la previsione di lotti funzionali, criteri premiali per forme aggregate di partecipa-

zione e misure volte a garantire adeguata distribuzione territoriale degli interventi.

2.35. Patriarca, Battistoni, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, alinea, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli avvisi pubblici di cui al presente comma prevedono, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, criteri idonei a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, delle reti di impresa, dei consorzi e delle associazioni temporanee di imprese, anche mediante la previsione di lotti funzionali, criteri premiali per forme aggregate di partecipazione e misure volte a garantire adeguata distribuzione territoriale degli interventi.

2.36. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, alinea, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli avvisi di cui al secondo periodo prevedono, quali requisiti premiali di partecipazione, clausole dirette a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni.

2.37. Ruffino.

Al comma 3, alinea, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri omogenei ai fini dell'individuazione degli immobili che presentano più idonee forme di sostenibilità economica ai sensi del secondo periodo.

2.38. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, alinea, terzo periodo, dopo le parole: destinate all'edilizia residenziale aggiungere la seguente: pubblica.

2.39. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: possono prevedere la realizzazione con le seguenti: prevedono la realizzazione.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , favorendone l'esecuzione da parte di micro e piccole imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

2.40. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, alinea, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le risorse destinate a progetti di rigenerazione urbana mantengono la finalità di promuovere interventi urbani integrati, comprensivi di dotazioni territoriali, spazi pubblici, verde urbano, mobilità sostenibile, accessibilità, servizi e misure di adattamento climatico.

2.46. Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: canone calmierato aggiungere le seguenti: come definito da appositi accordi integrativi con i sindacati inquilini ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.

2.47. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: gli interventi di cui alla lettera a) aggiungere le seguenti: limitatamente al patrimonio edilizio esistente.

2.48. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: di proprietà dello

Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate da destinare a progetti di edilizia sociale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.49. Pastorella, Ruffino.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza consumo e impermeabilizzazione di nuovo suolo e comunque nel rispetto della gerarchia del consumo di suolo in base al valore ecosistemico.

2.50. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , favorendone l'esecuzione da parte di micro e piccole imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

* **2.51.** Steger, Manes.

* **2.52.** Grimaldi, Bonelli.

* **2.53.** Ruffino.

* **2.54.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

* **2.55.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

⁽¹⁾*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Tali programmi, finalizzati al recupero e alla valorizzazione degli immobili inutilizzati o in stato di abbandono, atteso che gli stessi sono considerati risorse strategiche per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, sono inseriti in strategie di pianificazione integrate ed estese all'intero territorio e non alterano l'identità sociale dei quartieri, garantendo la massima inclusione sociale dei soggetti fragili con soluzioni innovative ed inclusive

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 693 dell'11 giugno 2026.

di *housing* sociale. Per la realizzazione dei medesimi programmi è consentito sviluppare modelli organizzativi efficaci tra operatori del settore immobiliare, associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini delle attività commerciali e culturali, al fine di migliorare le attività di gestione, intermediazione e valorizzazione di quartieri e immobili recuperati.

Conseguentemente:

al medesimo comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) favoriscono l'ampliamento dell'offerta abitativa accessibile, il rafforzamento del diritto all'abitare e la rigenerazione sociale ed economica dei quartieri interessati.

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli interventi di rigenerazione urbana che interessano immobili delle P.A. e/o immobili in capo ai privati, sono da intendersi opere di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/2001, in quanto interventi realizzati da soggetti pubblici o privati, destinati a soddisfare un interesse generale della collettività, quale l'eliminazione del degrado. Pertanto, i soggetti attuatori possono avvalersi di strumenti di acquisizione coattiva delle proprietà in stato di abbandono, al fine di garantire un'azione organica e capillare di rigenerazione urbana, attraverso l'eliminazione del degrado urbano, il miglioramento della sicurezza e della qualità degli spazi, nonché la valorizzazione delle vocazioni territoriali, nel rispetto del principio del contenimento del consumo di suolo.

2.56. Ruffino.

(Inammissibile limitatamente al capoverso 3-bis)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) promuovono la tutela delle aree naturali e di quelle rinaturalizzate di fatto esistenti, contribuendo alla salvaguardia

della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche del suolo, anche mediante l'incremento delle aree a verde profondo, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea del Suolo per il 2030 e del Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura;

c-ter) promuovono misure volte alla riduzione dell'inquinamento dell'aria, al contenimento del fenomeno delle isole di calore urbane, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, nonché al raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto zero del consumo di suolo, anche mediante interventi di modifica nei piani di governo del territorio della destinazione d'uso delle aree di proprietà pubblica da edificabile a verde, recupero, rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione e bonifica del suolo già consumato o contaminato.

2.57. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) assicurano la coerenza degli interventi con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica vigenti, con le discipline regionali in materia di contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana, nonché con la dotazione di servizi, infrastrutture e spazi pubblici necessari a sostenere il carico urbanistico generato.

2.58. Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) garantiscono la conformità agli strumenti urbanistici generali vigenti e la dotazione di servizi, infrastrutture e spazi pubblici commisurati al carico urbanistico connesso agli interventi.

2.59. Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di accelerare l'ampliamento dell'offerta abitativa a canone sostenibile e di favorire il recupero del patrimonio immobiliare esistente senza consumo di nuovo suolo, una quota non superiore al 15 per cento delle risorse di cui al comma 4 può essere destinata, mediante uno o più avvisi pubblici adottati dal soggetto gestore di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla concessione di contributi in conto capitale in favore di proprietari privati, persone fisiche o giuridiche, anche in forma associata, per interventi di recupero, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, adeguamento impiantistico, miglioramento o adeguamento sismico, eliminazione delle barriere architettoniche e rifunionalizzazione di unità immobiliari a destinazione residenziale, ovvero suscettibili di destinazione residenziale secondo la disciplina urbanistico-edilizia vigente, non utilizzate o non locate da almeno ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda.

3-ter. I contributi di cui al comma *3-bis* sono concessi nel limite massimo del 30 per cento delle spese ammissibili e comunque entro l'importo massimo di euro 25.000 per ciascuna unità immobiliare resa disponibile alla locazione. Gli avvisi di cui al comma *3-bis* definiscono le spese ammissibili, i massimali di costo, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di selezione e le modalità di erogazione, anche per stati di avanzamento, ferma restando l'erogazione del saldo previa attestazione dell'ultimazione degli interventi e dell'avvenuta stipula del contratto di locazione. L'eventuale erogazione di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria.

3-quater. L'accesso ai contributi di cui al comma *3-bis* è subordinato alla sottoscrizione, da parte del proprietario beneficiario, di apposito atto d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari a favore del Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile, recante l'impegno a destinare l'unità immobiliare alla locazione abitativa a

canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per un periodo non inferiore a dodici anni decorrenti dalla data di stipula del primo contratto di locazione successivo all'ultimazione degli interventi, esclusivamente in favore di nuclei familiari, anche unipersonali, che, al momento della stipula del contratto o del relativo rinnovo, siano in possesso di attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, ordinario o corrente, in corso di validità, di valore non superiore a euro 18.000. Nei Comuni nei quali non risultino vigenti accordi territoriali per la determinazione del canone concordato, l'atto d'obbligo prevede l'applicazione di un canone calmierato determinato sulla base di criteri stabiliti nell'avviso pubblico, d'intesa con il Comune territorialmente competente, in coerenza con i valori dei canoni concordati applicati in Comuni omogenei per caratteristiche demografiche e territoriali.

3-quinquies. Gli immobili oggetto dei contributi di cui al comma 3-*bis* sono destinati ad abitazione principale dei conduttori e non possono essere destinati, per la durata del vincolo di cui al comma 3-*quater*, a locazioni brevi, locazioni turistiche, strutture ricettive o comunque a usi incompatibili con la finalità abitativa stabile. I contratti di locazione sono registrati e recano espresso richiamo all'atto d'obbligo, al vincolo di destinazione, al canone applicabile, al requisito di cui al comma 3-*quater* relativo al valore dell'ISEE del nucleo familiare conduttore e alle conseguenze della violazione dei predetti obblighi. Prima della stipula del contratto e di ciascun rinnovo, il proprietario beneficiario acquisisce l'attestazione ISEE o gli estremi identificativi della medesima e trasmette al Comune, con modalità definite dagli avvisi pubblici di cui al comma 3-*bis*, una dichiarazione attestante il possesso del requisito da parte del nucleo familiare conduttore, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3-sexies. Gli avvisi di cui al comma 3-*bis* attribuiscono priorità agli interventi localizzati nei Comuni ad alta tensione abitativa, nei Comuni capoluogo di città metro-

politana, nei Comuni sede di università o caratterizzati da rilevante presenza di lavoratori fuori sede o stagionali, nonché agli interventi che assicurano il minor costo pubblico per unità immobiliare resa disponibile, la più rapida immissione dell'alloggio nel mercato della locazione a canone sostenibile e il miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e di accessibilità dell'immobile. Gli avvisi disciplinano altresì forme di raccordo con le graduatorie, gli elenchi o gli strumenti comunali relativi al disagio abitativo, ove esistenti, anche al fine di favorire l'incontro tra l'offerta degli immobili recuperati e i nuclei familiari in possesso del requisito ISEE di cui al comma 3-*quater*. Qualora il Comune non comunichi al proprietario beneficiario, entro sessanta giorni dalla richiesta, nominativi di nuclei familiari in possesso dei requisiti, il proprietario può procedere autonomamente alla stipula del contratto con un nucleo familiare in possesso del requisito ISEE di cui al comma 3-*quater*, previa trasmissione al Comune della dichiarazione di cui al comma 3-*quinquies*.

3-septies. In caso di mancata ultimazione degli interventi, mancata stipula del contratto di locazione entro il termine previsto dall'avviso, violazione del vincolo di destinazione, locazione in favore di soggetti privi del requisito ISEE di cui al comma 3-*quater* al momento della stipula o del rinnovo, applicazione di un canone superiore a quello dovuto o cessione dell'immobile senza trasferimento dell'obbligo all'avente causa, il contributo è revocato in tutto o in parte, secondo criteri di proporzionalità definiti dagli avvisi, con obbligo di restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. La revoca non si applica nel caso di superamento sopravvenuto del requisito ISEE da parte del nucleo familiare conduttore successivamente alla stipula o al rinnovo del contratto, ferma restando, alla prima scadenza contrattuale utile, la destinazione dell'immobile alla locazione in favore di un nucleo familiare in possesso del requisito di cui al comma 3-*quater*. La revoca non si applica altresì nei confronti del proprietario beneficiario che abbia adempiuto agli obblighi

di acquisizione e trasmissione di cui al comma 3-*quinqüies*, qualora la violazione derivi da dichiarazioni mendaci o documentazione non veritiera del conduttore non conoscibili con l'ordinaria diligenza. Le somme derivanti da revoche, rinunce o recuperi rientrano nella disponibilità del conto corrente di cui al comma 3 e sono riutilizzate per le finalità del presente articolo.

3-*octies*. I contributi di cui al comma 3-*bis* sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, anche ai sensi della disciplina de minimis o della disciplina relativa ai servizi di interesse economico generale. Resta ferma l'applicazione della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, antisismica, di sicurezza degli impianti, di tracciabilità dei flussi finanziari e di prevenzione antimafia.

3-*novies*. All'attuazione dei commi da 3-*bis* a 3-*octies* si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 4 e della remunerazione del soggetto gestore prevista dal comma 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.60. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Per gli interventi di cui al presente articolo è valutato il livello di significatività, determinato sulla base di uno o più indicatori oggettivi, individuati anche in combinazione tra loro, con riferimento almeno:

a) al numero delle unità abitative interessate rispetto al totale di quelle esistenti nell'edificio;

b) alla quota di superficie utile dell'edificio coinvolta dall'intervento;

c) alla presenza di parti comuni dell'edificio o di impianti centralizzati sui quali l'intervento è in grado di incidere.

3-*ter*. Al superamento del livello di significatività degli interventi di cui al comma 3-*bis* definito dal decreto di cui all'articolo

11, comma 1, è richiesta la valutazione energetica dell'intero edificio e l'intervento deve comprendere misure di efficienza energetica idonee finalizzate a:

a) una riduzione dell'indice di prestazione energetica globale totale (EP_{gl,tot}), da certificare mediante attestato di prestazione energetica prima e dopo l'opera, almeno pari alla soglia definita dal medesimo decreto tenendo conto, in particolare, della zona climatica, della tipologia edilizia, della configurazione dell'edificio e della situazione energetica iniziale e in ogni caso non inferiore al 30 per cento;

b) al miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio secondo i requisiti definiti dal medesimo decreto.

3-*quater*. Gli obblighi conseguenti al superamento del livello di significatività di cui al comma 3-*bis* possono essere derogati per motivi oggettivi o per impossibilità tecnica e devono essere motivati e asseverati da un tecnico abilitato.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il decreto di cui al comma 1 definisce i criteri e i parametri per individuare il livello di significatività degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, ai fini dell'applicazione dei requisiti energetici e delle priorità di selezione. Il livello di significatività è determinato sulla base di uno o più indicatori oggettivi, individuati anche in combinazione tra loro, con riferimento almeno:

a) al numero delle unità abitative interessate rispetto al totale di quelle esistenti nell'edificio;

b) alla quota di superficie utile dell'edificio coinvolta dall'intervento;

c) alla presenza di parti comuni dell'edificio o di impianti centralizzati sui quali l'intervento è in grado di incidere.

1-*ter*. Per gli interventi di cui all'articolo 2, che superano il livello di significatività di cui al comma 1-*bis*, il decreto di cui al

comma 1 definisce la soglia minima, o le soglie minime differenziate, di riduzione dell'indice di prestazione energetica globale totale (EP_{gl,tot}), da certificare mediante attestato di prestazione energetica prima e dopo l'opera, tenendo conto, in particolare, della zona climatica, della tipologia edilizia, della configurazione dell'edificio e della situazione energetica iniziale. Le soglie di cui al primo periodo non possono in ogni caso essere inferiori al 30 per cento. Il medesimo decreto definisce altresì, per tali interventi, i requisiti dell'involucro edilizio.

1-quater. Il decreto di cui al comma 1 disciplina i casi nei quali, per comprovata impossibilità tecnica o per altri motivi oggettivi, entrambi adeguatamente motivati e asseverati da tecnico abilitato, può essere ammessa una deroga totale o parziale agli obblighi conseguenti al superamento del livello di significatività di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. Per un maggiore coordinamento tra la normativa edilizia e quella energetica, il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì:

a) i criteri di selezione delle proposte, attribuendo priorità agli edifici di edilizia residenziale pubblica con prestazioni energetiche peggiori, agli interventi capaci di ridurre stabilmente i costi energetici degli assegnatari e alle proposte che producono risultati integrati sotto il profilo abitativo, energetico e, ove necessario, sismico;

b) i requisiti prestazionali integrativi applicabili agli interventi, con particolare riguardo al miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio, alla verifica delle prestazioni termiche, al contenimento del surriscaldamento estivo e, nei casi di rifunzionalizzazione verso usi residenziali o di alloggi di piccola dimensione, ai requisiti acustici passivi e, nei casi individuati dal decreto, ai collaudi acustici in opera;

c) definisce la documentazione tecnica richiesta, nonché le modalità di monitoraggio degli esiti del programma, compresi quelli riferiti alle risorse di cui all'articolo 2, comma 5.

2.61. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo è valutato il livello di significatività, determinato sulla base di uno o più indicatori oggettivi, individuati anche in combinazione tra loro, con riferimento almeno:

a) al numero delle unità abitative interessate rispetto al totale di quelle esistenti nell'edificio;

b) alla quota di superficie utile dell'edificio coinvolta dall'intervento;

c) alla presenza di parti comuni dell'edificio o di impianti centralizzati sui quali l'intervento è in grado di incidere.

3-ter. Al superamento del livello di significatività degli interventi di cui al comma 3-bis definito dal decreto di cui all'articolo 11, comma 1, è richiesta la valutazione energetica dell'intero edificio e l'intervento deve comprendere misure di efficienza energetica idonee finalizzate a:

a) una riduzione dell'indice di prestazione energetica globale totale (EP_{gl,tot}), da certificare mediante attestato di prestazione energetica prima e dopo l'opera, almeno pari alla soglia definita dal medesimo decreto tenendo conto, in particolare, della zona climatica, della tipologia edilizia, della configurazione dell'edificio e della situazione energetica iniziale e in ogni caso non inferiore al 30 per cento;

b) al miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio secondo i requisiti definiti dal medesimo decreto.

3-quater. Gli obblighi conseguenti al superamento del livello di significatività di cui al comma 3-bis possono essere derogati per motivi oggettivi o per impossibilità tecnica e devono essere motivati e asseverati da un tecnico abilitato.

2.62. L'Abbate.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono definite apposite linee guida volte a garantire maggiore uniformità applicativa e ridurre il rischio di incertezze interpretative nell'attuazione del programma straordinario di cui al presente articolo, definendo criteri uniformi per la valutazione preventiva degli impatti territoriali, infrastrutturali e dei servizi pubblici derivanti dalla realizzazione degli interventi, per il coordinamento tra tutela storico-paesaggistica, sicurezza, accessibilità e rifunzionalizzazione del patrimonio pubblico storico, nonché procedure straordinarie e semplificate per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali nei casi di trasformazioni territoriali rilevanti.

2.63. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I soggetti attuatori selezionati trasmettono ad INVITALIA S.p.A., con cadenza semestrale, una rendicontazione standardizzata sullo stato di avanzamento fisico e finanziario degli interventi. I dati relativi alle selezioni operate e ai contributi concessi sono pubblicati, in formato aperto e interoperabile, nella Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e degli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai progetti relativi agli interventi privati finanziati con risorse pubbliche di importo superiore alla soglia di 10 milioni di euro si applicano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sia per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione sia per gli interventi su costruzioni esistenti. Tali progetti confluiscono in una banca dati pubblica unitaria contenente tutti gli elementi emersi a seguito della procedura straordinaria di ricognizione prevista dal-

l'articolo 3, comma 3, la cui gestione è demandata ad INVITALIA S.p.A. con la convenzione di cui all'articolo 2, comma 2.

2.64. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I soggetti attuatori selezionati trasmettono ad INVITALIA S.p.A., con cadenza semestrale, una rendicontazione standardizzata sullo stato di avanzamento fisico e finanziario degli interventi. I dati relativi alle selezioni operate e ai contributi concessi sono pubblicati, in formato aperto e interoperabile, nella Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e degli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

*** 2.65.** Bonelli, Grimaldi.

*** 2.66.** Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono altresì ammissibili nell'ambito del Programma di cui al presente articolo gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, riqualificazione, efficientamento energetico, adeguamento antisismico e messa in sicurezza delle parti comuni degli edifici a proprietà mista nei quali siano presenti unità di edilizia residenziale pubblica o sociale, purché funzionali alla conservazione, sicurezza, accessibilità, fruibilità ed efficientamento del patrimonio abitativo pubblico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2.67. Cannata.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I programmi di edilizia sociale e rigenerazione urbana devono prevedere, ove compatibile con il contesto territoriale, la compresenza di spazi misti a livello sociale

e funzionale, servizi pubblici e privati, attività commerciali di vicinato, spazi per attività imprenditoriali, professionali e di servizio, spazi destinati a *coworking* e innovazione urbana, con possibilità di determinazione di canoni calmierati per le funzioni di interesse sociale ed economico.

2.68. Lupi, Semenzato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove l'aggiornamento periodico dei modelli economico-finanziari relativi agli interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana, con particolare riferimento ai costi dell'edilizia sostenibile, all'efficienza energetica, all'adeguamento sismico, ai modelli di partenariato pubblico-privato e alla sostenibilità finanziaria degli interventi.

2.69. Lupi, Semenzato.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , oggetto di separata contabilità destinata esclusivamente a interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e non può essere utilizzata per finalità manutentive generiche.

* **2.70.** L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

* **2.71.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

* **2.72.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente a interventi di efficientamento energetico, riduzione delle emissioni climalteranti ed eliminazione o riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili.

2.73. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Sopprimere il comma 6.

2.74. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi quelli che, al fine di soddisfare i fabbisogni abitativi di cui al Capo II del presente decreto-legge, prevedono, nei casi di mancato adeguamento a ordinanze adottate dalla competente autorità locale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in presenza di situazioni di pericolo attuale e concreto per la pubblica incolumità, l'espropriazione del bene immobile di proprietà privata da parte dell'ente locale per la sua destinazione a fini pubblici correlati prioritariamente al soddisfacimento dei fabbisogni relativi alle situazioni di disagio abitativo.

2.75. Sbardella.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 6, non superiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, è destinata alla realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale sociale relativo ad alloggi ubicati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, al fine fornire una risposta ai fabbisogni abitativi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

6-ter. Le risorse destinate ai sensi del comma **6-bis** sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, con comprovata esperienza nel settore dell'*housing*, per interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione di aree e immobili di proprietà pubblica.

6-quater. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma **6-ter** è effettuata, con decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti,

sulla base dell'effettivo fabbisogno abitativo presente nelle realtà territoriali di cui al comma 6-*bis*, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione degli alloggi relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

6-*quinquies*. Le risorse assegnate ai sensi del comma 6-*bis* sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento degli alloggi resi disponibili ai sensi del presente articolo per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi. È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.

6-*sexies*. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 6-*ter* assicurano la destinazione d'uso prevalente degli alloggi utilizzati per le finalità del presente articolo per rispondere al bisogno abitativo dei soggetti di cui al comma 6-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite:

a) la documentazione necessaria per attestare la comprovata esperienza dei soggetti attuatori nel settore dell'*housing*;

b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi di cui al comma 3;

c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di alloggi per intervento;

d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per alloggio, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento,

delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti nonché della riduzione del 33 per cento del canone di locazione in ragione della finalità sociale della misura di cui al presente articolo;

e) il prezzo calmierato in caso di vendita dell'alloggio oggetto di agevolazione;

f) la condizione economica e patrimoniale dei soggetti di cui al comma 1 per poter accedere al Programma sperimentale di edilizia residenziale sociale;

g) le modalità di riduzione delle somme erogate in caso di diminuzione della disponibilità degli alloggi rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta nonché il decadimento del soggetto aggiudicatario in caso di mancato rispetto della destinazione d'uso prevalente di cui al precedente periodo;

h) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione d'uso per un congruo limite temporale con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi per l'utilizzo previsto;

i) gli standard minimi qualitativi degli alloggi e degli eventuali ulteriori servizi offerti, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

6-*septies*. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

2.76. Faraone.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Nell'ambito del programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale di cui al comma 1, tra i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6, primo periodo, da individuarsi con decreto di cui all'articolo 1, comma 43, terzo periodo, della legge

n. 160 del 2019, è inclusa la stipula di eventuali convenzioni tra i comuni gestori e le amministrazioni centrali per il soddisfacimento delle esigenze abitative e di mobilità del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Amministrazione civile dell'interno e del personale civile del Ministero della difesa.

2.77. Chiesa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri per la determinazione dei canoni sostenibili degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS);

b) i criteri di riparto delle risorse;

c) gli standard minimi prestazionali ed energetici degli interventi;

d) i criteri prioritari per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati.

2.78. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Almeno il 50 per cento delle risorse complessivamente assegnate ai programmi di cui al presente articolo è destinato ad interventi di recupero, manutenzione o realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) destinati alla locazione a canone sociale.

2.79. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini del finanziamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale previsti dal presente decreto, sono prioritariamente utilizzate le risorse residue derivanti dalla gestione del fondo Ge-

scal e dei relativi accantonamenti non ancora destinati.

2.80. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: , fermo restando fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 4, lettera b).

2.81. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

2.83. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: i soggetti proponenti fino alla fine del periodo con le seguenti: soggetti attuatori privati con operazioni in partenariato pubblico privato ai sensi del libro IV del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché i soggetti privati proponenti programmi di edilizia integrata di cui al capo III, per la parte di edilizia convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b).

*** 2.84.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

*** 2.85.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'affidamento e nell'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture, si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in relazione all'attività oggetto d'appalto, con obbligo di piena tutela delle condizioni retributive, normative e di sicurezza lungo tutta la catena di affidamenti.

**** 2.87.** Bonelli, Grimaldi.

**** 2.88.** Ruffino.

**** 2.89.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

**** 2.90.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Per gli affidamenti relativi agli interventi disciplinati dal presente decreto, la suddivisione in lotti costituisce modalità ordinaria di organizzazione delle procedure di gara ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La mancata suddivisione in lotti deve essere motivata dalla stazione appaltante sotto il profilo tecnico ed economico, con particolare riferimento all'impatto sull'accesso al mercato delle micro e piccole imprese.

7-ter. Negli accordi quadro, nei programmi integrati e negli interventi realizzati mediante partenariato pubblico-privato, le amministrazioni aggiudicatrici assicurano, ove compatibile con l'oggetto e con l'equilibrio economico-finanziario dell'affidamento, modalità di organizzazione delle procedure idonee a favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese, anche attraverso la suddivisione degli interventi per aree territoriali omogenee, la separazione delle prestazioni funzionalmente autonome ovvero la proporzionalità dei requisiti economico-finanziari rispetto alle prestazioni effettivamente affidate.

7-quater. Negli affidamenti relativi agli interventi disciplinati dal presente decreto è vietata l'introduzione, quali requisiti di partecipazione o criteri premiali, di condizioni sproporzionate o discriminatorie idonee a limitare l'accesso delle micro e piccole imprese al mercato.

*** 2.91.** Steger, Manes.

*** 2.92.** Ruffino.

*** 2.93.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

*** 2.94.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili e concorrere al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni e i soggetti attuatori di cui al comma 2 possono utilizzare le risorse a valere sul programma straordinario nazionale di cui al presente articolo, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, anche per l'acquisto di complessi immobiliari di proprietà privata. I predetti complessi immobiliari sono individuati mediante avvisi per le manifestazioni di interesse, comunque denominati, ed entrano a far parte del patrimonio dei medesimi comuni o soggetti attuatori.

**** 2.95.** Manes.

**** 2.96.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

**** 2.97.** Semenzato.

**** 2.98.** Milani.

**** 2.99.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire continuità nell'esecuzione degli interventi di rigenerazione urbana, recupero edilizio e *housing* sociale, nonché di assicurare la tutela delle micro e piccole imprese operanti nella filiera degli appalti pubblici e dei partenariati pubblico-privati, i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante in favore delle imprese esecutrici, dei subappaltatori costituiscono adempimento di un'obbligazione diretta e autonoma e sono finalizzati alla remunerazione delle prestazioni regolarmente eseguite e contabilizzate nell'ambito del contratto pubblico. I pagamenti diretti effettuati dalla stazione appaltante ai sensi del presente comma non sono soggetti ad azione revocatoria nell'ambito delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, anche con riferimento ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*** 2.100.** Steger, Manes.

- * **2.101.** Ruffino.
- * **2.102.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.
- * **2.103.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai progetti relativi agli interventi privati finanziati con risorse pubbliche di importo superiore alla soglia di 10 milioni di euro si applicano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sia per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione sia per gli interventi su costruzioni esistenti. Tali progetti confluiscono in una banca dati pubblica unitaria contenente tutti gli elementi emersi a seguito della procedura straordinaria di ricognizione prevista dall'articolo 3, comma 3, la cui gestione è demandata ad INVITALIA S.p.A. con la convenzione di cui all'articolo 2, comma 2.

- ** **2.104.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.
- ** **2.105.** Bonelli, Grimaldi.
- ** **2.106.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

(Programma sperimentale di edilizia residenziale sociale nelle zone ad alta intensità abitativa)

1. Quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 6, non superiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, è destinata alla realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale sociale relativo ad alloggi ubicati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato intermi-

nisteriale per la programmazione economica, al fine di fornire una risposta ai fabbisogni abitativi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, con comprovata esperienza nel settore dell'*housing*, per interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione di aree e immobili di proprietà pubblica.

3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'effettivo fabbisogno abitativo presente nelle realtà territoriali di cui al comma 1. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione degli alloggi relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento degli alloggi resi disponibili ai sensi del presente articolo per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi. È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.

5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 2 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli alloggi utilizzati per le finalità del presente articolo per rispondere al bisogno abitativo dei soggetti di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, sono definite:

a) la documentazione necessaria per attestare la comprovata esperienza dei soggetti attuatori nel settore dell'*housing*;

b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi di cui al comma 3;

c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di alloggi per intervento;

d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per alloggio, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti nonché della riduzione del 33 per cento del canone di locazione in ragione della finalità sociale della misura di cui al presente articolo;

e) il prezzo calmierato in caso di vendita dell'alloggio oggetto di agevolazione;

f) la condizione economica e patrimoniale dei soggetti di cui al comma 1 per poter accedere al Programma sperimentale di edilizia residenziale sociale;

g) le modalità di riduzione delle somme erogate in caso di diminuzione della disponibilità degli alloggi rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta nonché il decadimento del soggetto aggiudicatario in caso di mancato rispetto della destinazione d'uso prevalente di cui al comma 5;

h) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione d'uso per un congruo limite temporale con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi per l'utilizzo previsto;

i) gli standard minimi qualitativi degli alloggi e degli eventuali ulteriori servizi offerti, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

7. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: articolo 2, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e 2-bis;

al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 2-bis;

al comma 4, alinea, dopo le parole: articolo 2, sono aggiunte le seguenti: e 2-bis;

al comma 10, dopo le parole: articolo 2, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e 2-bis.

* **2.01.** Frassini, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **2.02.** Lupi, Semenzato.

* **2.03.** Ruffino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Censimento dei fabbricati pubblici e privati inutilizzati da oltre cinque anni allo scopo di implementare il Piano casa e aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica attraverso il recupero e senza consumo di suolo)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto-legge, e all'implementazione strutturale del Piano casa, nonché all'aumento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale da perseguire prioritariamente attraverso il recupero dei fabbricati inutilizzati del demanio civile e militare, delle pubbliche amministrazioni e dei privati, i comuni, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, eseguono il censimento dei fabbricati non utilizzati da oltre cinque anni o abbandonati lasciati nel degrado. Si intendono non utilizzati i fabbricati per i quali nei precedenti cinque anni non sono stati registrati con-

tratti e non è stata iniziata alcuna opera di risanamento o ristrutturazione. Con il censimento, i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo possano essere soddisfatte attraverso interventi di recupero, in tale caso possono procedere alla variante del piano urbanistico comunale. Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e sono costantemente aggiornate nei siti *internet* istituzionali dei comuni interessati. L'esecuzione del censimento da parte dei comuni è presupposto necessario e vincolante per l'eventuale pianificazione di nuovo consumo di suolo.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per l'esecuzione del censimento di cui al comma 1 e del suo periodico aggiornamento, al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso inutilmente anche tale termine, la regione o la provincia autonoma procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni prevedendo il divieto, nel territorio del comune inadempiente, di realizzare interventi edificatori privati residenziali, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione o della provincia autonoma, il divieto di cui al periodo precedente si applica in ogni caso decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assegna alle

regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano un termine di quindici giorni per adottare le deliberazioni di loro competenza di cui al medesimo comma 2; decorso inutilmente anche tale termine, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni uniformi per le regioni e le province autonome che non abbiano provveduto ai sensi del citato comma 2, da applicare fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali e delle province autonome.

5. I programmi di recupero di cui al comma 1 possono essere realizzati per intervento diretto del comune o dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica e, per una quota, da definire nell'ambito dei citati programmi, attraverso l'apporto dei cittadini riuniti in cooperative di autorecupero formate da soggetti in condizioni di precarietà abitativa o con sentenza di sfratto esecutiva o già eseguita, aventi i requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale.

2.04. Grimaldi, Bonelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Priorità per i comuni delle aree interne negli interventi del Piano Casa)

1. Nell'ambito della programmazione e dell'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, una quota delle risorse destinate alle misure di sostegno all'accesso all'abitazione, secondo criteri definiti con il decreto di cui al comma 4, è prioritariamente destinata ai comuni intermedi, periferici e ultra-periferici individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne, per favorire il recupero del patrimonio immobiliare inutilizzato, il contrasto allo spopolamento e il rafforzamento dell'offerta abitativa.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Governo provvede, con successive disposizioni normative, allo stanziamento di ulteriori risorse.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono prioritariamente finalizzati:

a) al recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e a quello privato inutilizzato, da destinare a programmi di locazione calmierata;

b) ai programmi di edilizia residenziale sociale e convenzionata;

c) ai progetti destinati ai giovani, ai lavoratori fuori sede e ai nuclei familiari residenti nei comuni delle aree interne.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) i criteri di individuazione degli interventi prioritari;

b) le modalità di assegnazione delle risorse;

c) i criteri premiali per i comuni caratterizzati da decremento demografico e disagio abitativo.

2.05. Curti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) agli alloggi costruiti nelle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, e che risultano già concessi e/o assegnati al personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della

Guardia di Finanza e del Corpo degli Agenti di Polizia penitenziaria. »

2. All'articolo 5, comma 1, della legge 6 marzo 1976, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di servizio » sono soppresse;

b) il comma 3 è soppresso;

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **2.06.** Ferrari.

* **2.07.** Manes, Schullian.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Articolo 2-bis.

(Concessione di contributi in conto capitale per interventi di riqualificazione urbana)

1. Al fine di sostenere la rigenerazione delle strutture sportive, mediante interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di impianti ad uso sportivo, turistico e socio-ricreativo già esistenti, è autorizzata la spesa di euro tre milioni per l'anno 2026 a favore del comune di Forni di Sopra per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana nel medesimo comune.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro tre milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserve speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. In caso di mancato utilizzo delle risorse entro il 31 dicembre 2027, le risorse sono revocate e versate tempestivamente dal medesimo comune all'entrata del bilancio dello Stato.

2.08. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.1. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 3.

(Attribuzione di poteri sostitutivi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale)

1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ex istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dei programmi centrali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e sociale, ivi compresi i programmi rimasti in tutto o in parte inattuati alla data di entrata in vigore della presente legge, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti dei predetti programmi ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi prefissati, su proposta della competente Direzione generale, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta della competente Dire-

zione generale, sentito il soggetto attuatore, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua nel Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio ovvero, in alternativa, nomina uno o più commissari ad acta, quali soggetti a cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di altre amministrazioni specificamente indicate.

2. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province, dai comuni o dagli ex IACP comunque denominati, all'assegnazione del termine non superiore a sessanta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le stesse modalità di cui al comma 1. Il medesimo Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi comprese le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e gli ex IACP comunque denominati.

3. Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio individuato o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi 1 e 2, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga

riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione dei Ministeri competenti. Le ordinanze di cui al presente comma sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promotore dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 resta estraneo a ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Delle obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Alla nomina dei commissari di cui al comma 1 e alla definizione dei relativi compensi si applicano le procedure e le modalità previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

3.2. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 3.

(Coordinamento istituzionale e monitoraggio degli interventi)

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, avvalendosi delle proprie strutture competenti e del sup-

porto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 2, comma 2, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvia una ricognizione degli immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate, non redditizi o non in uso, suscettibili di essere destinati a progetti di edilizia sociale. Alla ricognizione partecipano gli enti proprietari e i soggetti attuatori di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce, sentita la Cabina di monitoraggio di cui al comma 4:

a) l'elenco degli immobili sui quali possono essere presentate iniziative di edilizia sociale finalizzate a soddisfare i fabbisogni abitativi di cui all'articolo 1, comma 2;

b) schemi-tipo di convenzione volti a disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori, anche mediante la costituzione di diritti di superficie o di altri diritti reali di godimento di durata proporzionata al piano di ammortamento degli investimenti e, comunque, non inferiore a venticinque anni.

4. Per il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2 è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una Cabina di monitoraggio, presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, composta dall'Autorità politica delegata in materia di politiche di coesione, dai rappresentanti delle regioni e dei comuni interessati dagli interventi, nonché dai rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata.

Alle sedute della Cabina di monitoraggio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, rappresentanti dei soggetti attuatori, soggetti pubblici ed esperti.

5. La Cabina di monitoraggio definisce gli indirizzi generali e le priorità territoriali e tipologiche di intervento, anche ai fini della rigenerazione urbana e territoriale e del recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico, e verifica periodicamente il grado di attuazione degli interventi.

6. La partecipazione alla Cabina di monitoraggio non dà diritto ad alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.3. Pastorella, Ruffino.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: Il compenso del Commissario straordinario e del sub-commissario sono stabiliti in conformità all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e comunque, per il Commissario, nel limite massimo di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, e, per il sub-commissario, in misura non superiore al sessanta per cento del compenso del Commissario.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: 386.000 euro per l'anno 2026 e a 661.714 per l'anno 2027 *con le seguenti:* 100.000 euro per l'anno 2026 e 100.000 euro per l'anno 2027.

3.4. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: funzioni di indirizzo e coordinamento *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti

locali in materia di governo del territorio ed edilizia residenziale pubblica,.

3.5. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Sopprimere il comma 2.

3.6. Bonelli, Grimaldi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nell'esercizio dei propri compiti e nell'ambito dei propri poteri, il Commissario straordinario non può esercitare deroghe alle competenze pianificatorie dei comuni, salvo espressa intesa con gli stessi.

3.7. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale.

3.8. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale *con le seguenti:* prevalentemente per deroghe di natura procedimentale strettamente necessarie alla tempestiva attuazione degli interventi, nel rispetto delle competenze regionali e locali.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le ordinanze commissariali non possono comportare deroga ai limiti regionali e comunali di consumo di suolo, agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica vigenti, agli *standard* urbanistici e alle dotazioni territoriali, salvo attivazione delle necessarie procedure di variante o accordo di programma con il coinvolgimento della regione e degli enti territorialmente competenti;

b) *al comma 3, alinea, primo periodo, dopo la parola:* interessate *aggiungere le*

seguenti: , nel rispetto della programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti;

c) al medesimo comma 3, lettera b), secondo periodo, dopo la parola: investimenti *aggiungere le seguenti:* , secondo la durata definita dagli enti proprietari in relazione alle esigenze di interesse pubblico e alla programmazione territoriale,;

d) al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con funzioni di coordinamento e raccordo con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale;

e) al medesimo comma 10, quarto periodo, dopo la parola: pubblico *aggiungere le seguenti:* nonché le modalità della procedura straordinaria di ricognizione di cui al comma 3 effettuata dal Commissario.

3.9. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: a ogni disposizione *fino alla fine del comma, con le seguenti:* esclusivamente alle disposizioni procedurali incompatibili con la tempestiva realizzazione degli interventi. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia, la previsione degli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché le competenze degli enti territoriali in materia di pianificazione e governo del territorio.

3.10. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a ogni disposizione di legge diversa da quella penale *con le seguenti:* esclusivamente alle disposizioni procedurali incompatibili con la tempestiva realizzazione degli interventi.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Restano ferme le disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché le competenze degli

enti territoriali in materia di pianificazione e governo del territorio.

*** 3.11.** Manes, Steger.

*** 3.12.** Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

*** 3.15.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fatto salvo il rispetto *con le seguenti:* fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, in ordine all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dal comma 4 del presente articolo e nel rispetto.

**** 3.16.** Manes.

**** 3.17.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

**** 3.18.** Semenzato.

**** 3.19.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *aggiungere le seguenti:* , dei principi di cui agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di subappalto contenute nel decreto medesimo.

Conseguentemente:

a) al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 2).

b) al medesimo comma 4, lettera b), numero 3), sostituire le parole: delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 *con le seguenti:* dell'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi. La loro tracciabilità è assicurata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il codice unico di

progetto è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e alla Piattaforma unica della trasparenza di cui agli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del medesimo decreto.

3.20. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *aggiungere le seguenti:* , dei principi di cui agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di subappalto contenute nel decreto medesimo.

* **3.21.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

* **3.22.** Bonelli, Grimaldi.

* **3.23.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *aggiungere le seguenti:* , delle disposizioni in materia urbanistica ed edilizia poste a tutela della pianificazione urbanistica e territoriale e degli *standard* urbanistici.

3.24. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ordinanze commissariali non possono comportare deroga ai limiti regionali e comunali di consumo di suolo, agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica vigenti, agli *standard* urbanistici e alle dotazioni territoriali, salvo attivazione delle ordinarie procedure di variante o accordo di programma con il coinvolgimento della regione e degli enti territorialmente competenti.

3.25. Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni e gli enti territoriali provvedono alla ricognizione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale. I medesimi enti, nei successivi novanta giorni, individuano il proprio fabbisogno di alloggi per contrastare il disagio e l'emergenza abitativa, e individuano gli immobili, di proprietà preferibilmente pubblica, su cui realizzare gli interventi, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di quelle vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nella ricognizione è compreso il patrimonio industriale dismesso o in via di dismissione, suscettibile di riconversione all'edilizia residenziale pubblica e sociale.

3.26. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, alinea, primo periodo, sostituire le parole: in collaborazione con gli enti e le amministrazioni interessate *con le seguenti:* previa intesa con gli enti e le amministrazioni interessate.

* **3.27.** Ruffino.

* **3.28.** Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole: le amministrazioni interessate *aggiungere le seguenti:* , anche attraverso i Consigli nazionali e ordini professionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Conseguentemente:

a) *al medesimo periodo, dopo le parole:* partecipazione pubblica non quotate *aggiungere le seguenti:* , anche mediante il supporto dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali dell'area tecnica per le attività di verifica dello stato conservativo, della conformità edilizia, urba-

nistica, impiantistica, energetica e strutturale degli immobili.

b) al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dai rappresentanti nominati dai Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali.

3.29. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole: le amministrazioni interessate *aggiungere le seguenti:* , anche attraverso i Consigli nazionali e ordini professionali.

3.30. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, alinea, sopprimere il terzo periodo.

3.31. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, alinea, quarto periodo, dopo la parola: definisce *aggiungere le seguenti:* , entro sei mesi dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo.

3.32. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, alinea, quarto periodo, sostituire le parole: previa comunicazione alla Cabina di monitoraggio *con le seguenti:* in accordo con la Cabina di monitoraggio.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 3:

al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in relazione ai profili concernenti il rapporto tra politiche abitative, edilizia, stato infrastrutturale, lavoro, mobilità professionale, welfare territoriale e contrattazione collettiva.

al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole da: individua gli interventi *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* e

della rigenerazione edile e sociale, individua gli interventi di particolare complessità ai sensi del comma 4, monitora e indirizza i programmi di edilizia integrata di cui all'articolo 9, verifica il grado di attuazione degli interventi e partecipa alla redazione delle linee guida di cui al comma 3 dell'articolo 2 e della convenzione quadro di cui all'articolo 9 comma 6-bis.

all'articolo 9:

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La convenzione urbanistica di cui al comma 6 è, in ogni caso, stipulata in ottemperanza di una apposita convenzione quadro stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3.33. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Al comma 3, alinea, quarto periodo, sostituire le parole: previa comunicazione alla Cabina di monitoraggio *con le seguenti:* in accordo con la Cabina di monitoraggio.

3.34. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'inserimento degli immobili nell'elenco è subordinato alla verifica di coerenza con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, con i programmi di rigenerazione urbana e con l'adeguatezza della dotazione di servizi pubblici e infrastrutture territoriali.

Conseguentemente:

a) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: interessati dagli interventi *aggiungere le seguenti:* , dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) o un suo delegato;

b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono prioritariamente localizzati su immobili pubblici inutilizzati, aree dismesse, aree degradate o già urbanizzate, con esclusione del consumo di nuovo suolo salvo comprovata assenza di alternative localizzative.

* **3.35.** Manes, Steger.

* **3.36.** Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

* **3.37.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'inserimento degli immobili nell'elenco è subordinato alla verifica di coerenza con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, con i programmi di rigenerazione urbana e con l'adeguatezza della dotazione di servizi pubblici e infrastrutture territoriali.

3.38. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) l'elenco degli immobili e degli ambiti territoriali per i quali possono essere presentate iniziative di edilizia sociale che includano, in tutto o in parte, modelli di abitare collaborativo, con indicazione dei requisiti minimi progettuali e gestionali;

Conseguentemente, alla lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , includendo clausole-tipo relative alla destinazione a funzioni di abitare collaborativo, alla previsione di spazi comuni e all'adozione di un regolamento di gestione comunitaria.

3.39. Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole: schemi-tipo di convenzione aggiungere le seguenti: , nel rispetto dell'autonomia degli enti territoriali proprietari e delle normative regionali vigenti,.

3.40. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Previa definizione in apposita sede convenzionale delle relative condizioni, i medesimi schemi prevedono la possibilità per il soggetto attuatore di avvalersi di meccanismi di riscatto della piena proprietà delle aree ed immobili.

* **3.41.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

* **3.42.** Mattia, Milani.

* **3.43.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della ricognizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti criteri omogenei di classificazione tecnico-economica e funzionale degli immobili pubblici inutilizzati, finalizzati a supportare gli enti territoriali nell'individuazione delle priorità di recupero realmente sostenibili sotto il profilo urbanistico, economico, sociale e gestionale.

3.44. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Della ricognizione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale di cui al presente articolo è data evidenza nella proposta di Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici trasmessa alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia e nella proposta di aggiornamento del

Piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999.

3.45. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 4, alinea, dopo le parole: Il commissario straordinario *aggiungere le seguenti:* , sentiti gli enti locali interessati dagli interventi,

3.46. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

3.47. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: un'amministrazione pubblica *aggiungere le seguenti:* ovvero in caso di inerzia o grave ritardo delle amministrazioni competenti.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: conseguenti determinazioni *aggiungere le seguenti:* , ivi compresa la previsione di poteri sostitutivi di titolarità del Commissario straordinario medesimo

3.48. Ruffino.

Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 2).

* **3.49.** Bonelli, Grimaldi.

* **3.50.** Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 4, lettera b), numero 2), sostituire le parole: nelle more del *con la seguente:* previo.

Conseguentemente, al medesimo numero 2), sopprimere le parole da: con applicazione *fino alla fine del numero.*

** **3.51.** Bonelli, Grimaldi.

** **3.52.** Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Al comma 4, lettera b), numero 3), sostituire le parole: delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 *con le seguenti:* dell'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3.53. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La loro tracciabilità è assicurata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il codice unico di progetto è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e alla Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e degli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

* **3.54.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

* **3.55.** Bonelli, Grimaldi.

* **3.56.** L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 4-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, dopo le parole: « anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione » sono inserite le seguenti: « o tra il personale in posizione di distacco ».

3.58. Dondi.

(Inammissibile)

Al comma 8, sopprimere il primo e il secondo periodo.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere la seguente parola: altresì.

3.59. Pastorella, Ruffino.

Al comma 8, sopprimere il primo e il secondo periodo.

3.60. Iaria, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

3.61. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e la nomina di esperti.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

3.62. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: delle regioni interessati dagli interventi aggiungere le seguenti: con funzioni di coordinamento e raccordo con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) o un suo delegato, nonché

3.63. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in relazione ai profili concernenti il rapporto tra politiche abitative, edilizia, stato infrastrutturale, lavoro, mobilità professionale, welfare territoriale e contrattazione collettiva.

3.64. Bonelli, Borrelli.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale iscritte al CNEL degli agenti immobiliari e della mediazione immobiliare regolarmente abilitati ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e delle associazioni maggiormente

rappresentative delle cooperative di abitanti.

3.65. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese operanti nel settore edilizio, delle associazioni del settore edilizio e degli agenti immobiliari e della mediazione immobiliare.

3.66. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale iscritte al CNEL degli agenti immobiliari e della mediazione immobiliare regolarmente abilitati ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

3.67. Serracchiani, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai rappresentanti dei sindacati e delle associazioni degli inquilini maggiormente rappresentative, come individuate dalla Convenzione nazionale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3.68. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un rappresentante designato dagli ordini professionali delle professioni tecniche, al fine di assicurare adeguato supporto tecnico-specialistico nelle attività di indirizzo e valutazione.

3.69. Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle associazioni maggiormente rappresentative delle cooperative di abitanti.

*** 3.70.** Semenzato.

*** 3.71.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Vaccari, Viggiano, Roggiani.

Al comma 10, quarto periodo, dopo le parole: tipologiche di intervento *aggiungere le seguenti:* , operando in sinergia con gli ordini professionali.

3.72. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 10, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: e valorizzazione.

3.73. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 10, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Tra i criteri di selezione, la Cabina di monitoraggio attribuisce priorità e punteggio aggiuntivo agli interventi che realizzano contestualmente l'adeguamento o il miglioramento sismico degli edifici, riconoscendo corsia preferenziale ai comuni ricompresi nei crateri sismici interessati da eventi calamitosi per i quali è in corso la ricostruzione.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi localizzati nelle regioni classificate in zona sismica, l'autorizzazione sismica prevista dalla normativa statale e regionale vigente è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8, comma 2, al fine di non determinare allungamento dei tempi procedurali.

3.74. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Cabina di monitoraggio promuove, nell'ambito degli interventi del Piano, sperimentazioni territoriali di abi-

tare collaborativo orientate alla promozione della salute sistemica e al contrasto dell'isolamento sociale, anche mediante la definizione di indicatori di risultato e di impatto sociale.

3.75. Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. Al fine di assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche in materia edilizia, la trasparenza amministrativa e il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Piattaforma nazionale di monitoraggio dei procedimenti edilizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento della piattaforma, gli indicatori di performance e le modalità di accesso e condivisione dei dati.

3.76. Ruffino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono prioritariamente localizzati su immobili pubblici inutilizzati, aree dismesse, aree degradate o già urbanizzate, con esclusione del consumo di nuovo suolo salvo comprovata assenza di alternative localizzative.

3.77. Bonelli, Grimaldi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

(Piano straordinario per la tutela, il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana, sociale ed economica del centro storico di Cosenza)

1. Al fine di promuovere la riqualificazione e la rigenerazione urbana, sociale ed

economica del centro storico di Cosenza, nonché perseguire la valorizzazione ambientale, il consumo di suolo zero e la restituzione del suolo alla cittadinanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la regione Calabria e il comune di Cosenza, da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, è istituito un piano straordinario per la tutela e il risanamento ambientale del territorio, finalizzato a perseguire il riuso edilizio di complessi edilizi e di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi, inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione fisica, funzionale e la sostenibilità ambientale di tali edifici, nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo. Con il medesimo decreto è, altresì, individuata una struttura di supporto al piano.

2. Per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, la struttura del piano può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, sulla base di appositi protocolli d'intesa, di amministrazioni statali, nonché di società a totale partecipazione dello Stato e di società da esse controllate e di strutture dei comuni dei centri storici individuati per la rigenerazione, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La struttura del piano può altresì avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, di istituti pubblici di ricerca, quali l'Istituto nazionale di statistica, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Piano straordinario individua gli obiettivi generali che l'intervento intende perseguire in termini di messa in sicurezza e resilienza del territorio rispetto ai pericoli naturali, manutenzione e rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente, di sviluppo sociale, ambientale ed economico, di bilancio energetico e idrico, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, di mobilità sostenibile e di accessibilità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Piano straordinario è adottato previa intesa con la sovrintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza e per i relativi interventi attuativi di rigenerazione non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica. Sono esclusi dall'applicazione della deroga di cui al presente comma gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dagli articoli 10 e 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Il Piano straordinario è formulato sulla base della perimetrazione effettuata sulla cartografia del geoportale cartografico catastale dell'Agenzia delle entrate ed elenca:

a) gli interventi pubblici di rigenerazione urbana del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente;

b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici e privati e alla valorizzazione degli spazi pubblici per lo svolgimento di forme di lavoro agile, delle aree verdi e dei servizi di quartiere;

c) gli interventi finalizzati a pareggiare o migliorare il bilancio dei servizi ecosistemici, energetico e idrico;

d) la stima dei relativi costi;

e) la valutazione di impatto ex ante sugli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

f) le infrastrutture e gli edifici esistenti, pubblici e privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, oggetto di investimenti pubblici e privati di rigenerazione urbana.

6. Il Piano straordinario indica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere da realizzare e il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dalla struttura del piano. Il Piano straordinario garantisce la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati ai sensi della normativa vigente.

7. Ferma restando la realizzazione degli interventi previsti dal Piano straordinario, sono consentiti interventi diretti privati di rigenerazione urbana, secondo le seguenti tipologie:

a) interventi diretti su singoli immobili;

b) interventi su ambiti urbani su proposta di un proponente privato soggetta a autorizzazione comunale.

8. Gli interventi diretti di cui alla lettera a) del comma 7 sono realizzati da soggetti privati su singoli edifici, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, a condizione che:

a) sia garantito lo standard di edificio a energia quasi zero di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

b) siano favoriti interventi di consolidamento antisismico degli edifici;

c) siano migliorate le prestazioni di isolamento acustico degli immobili;

d) siano realizzate aree verdi;

e) siano realizzati spazi attrezzati per ambienti di lavoro comune;

f) siano realizzati impianti per l'automazione e per l'accessibilità digitale ai servizi di teleassistenza;

g) sia previsto l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle parti comuni dell'edificio.

9. Gli interventi diretti di cui alla lettera a) del comma 7 sono consentiti nei limiti delle distanze minime tra edifici legittima-

mente preesistenti anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini. Gli interventi sono consentiti esclusivamente nelle aree individuate ai sensi del comma 1 e sono presentati da promotori privati alla struttura del piano, che ne valuta la coerenza con il Piano straordinario. Sono a carico dei promotori privati:

a) i costi per il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico;

b) i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari coinvolti nell'intervento secondo modalità socialmente sostenibili;

c) le garanzie finanziarie per l'attuazione dei programmi;

d) i costi per lo svolgimento delle procedure partecipative previste dalla presente legge.

10. Nei casi in cui gli interventi siano funzionali alla successiva destinazione dell'immobile a fini di utilità sociale e nei casi di attestata indisponibilità economica dei nuclei familiari, i costi relativi agli oneri per il trasferimento temporaneo delle unità abitative e dei nuclei familiari sono a carico della contabilità speciale intestata alla struttura del piano. Il piano economico-finanziario, con cui i promotori privati assumono le obbligazioni di cui al comma 7, è allegato al progetto presentato alla struttura del piano ed è approvato con i relativi atti vincolanti e con le garanzie finanziarie certificate al momento dell'approvazione del Piano straordinario ed è parte integrante della relativa convenzione. Nelle more della definizione del Piano straordinario, i progetti di rigenerazione possono essere approvati in base alla valutazione del loro interesse pubblico, dell'equilibrio del piano economico-finanziario e della valutazione ex ante sull'impatto sociale e ambientale dell'intervento. Gli interventi approvati, che soddisfano gli obiettivi e le obbligazioni di cui al comma 7 del presente articolo, sono

esentati dai contributi per oneri di urbanizzazione stabiliti con determinazioni comunali adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

11. Gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana ai sensi del presente articolo non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Piano straordinario:

a) all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

12. Ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata ai sensi del presente articolo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 100 euro ciascuna. Agli interventi di rigenerazione urbana di cui al presente articolo si applicano le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

13. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 70 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche a seguito degli interventi previsti dal presente articolo. La detrazione di cui al primo periodo è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in relazione agli interventi di demoli-

zione di edifici e successiva ricostruzione dei medesimi.

14. Al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, nonché la maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità dello stesso, il comune di Cosenza può elevare, in modo progressivo, le aliquote dell'imposta municipale propria previste sulle unità immobiliari o sugli edifici che risultino inutilizzati o incompiuti da oltre cinque anni. L'aliquota può essere elevata fino a un massimo dello 0,2 per cento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

15. Per le finalità della presente legge è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla struttura del piano, nella quale confluiscono le risorse stanziati dal presente comma, nonché le ulteriori risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2026, di 75 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura del piano si provvede, nel limite di 0,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano straordinario, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad ap-

portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.01. Orrico, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

(Potenziamento amministrativo degli enti territoriali attuatori del Piano Casa)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione delle misure previste dal presente decreto, i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni coinvolti nei programmi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata possono effettuare, fermi restando i vincoli di equilibrio di finanza pubblica, assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso di professionalità tecniche, amministrative, contabili, informatiche e progettuali, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche per un periodo superiore a trentasei mesi, comunque non eccedente il 31 dicembre 2030.

2. La spesa di personale derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 non rileva ai fini:

a) della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b) del rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa dei piccoli enti territoriali coinvolti nell'attuazione delle misure previste dal presente decreto, anche attraverso le assunzioni di cui al comma 1, il Governo

provvede, con successive disposizioni normative, allo stanziamento di ulteriori risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 3;

b) le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte;

c) i criteri di priorità per i comuni intermedi, periferici e ultra-periferici delle aree interne.

3.02. Curti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

(Cabina di regia nazionale per le politiche abitative)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia nazionale per le politiche abitative, con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento amministrativo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

2. La Cabina di regia è composta da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di coordinamento;

b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

e) tre rappresentanti designati dall'ANCI.

3. La Cabina di regia:

a) definisce il cronoprogramma degli interventi e delle relative erogazioni finanziarie;

b) monitora lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi;

c) individua eventuali criticità attuative e propone misure correttive;

d) assicura il coordinamento tra amministrazioni statali, regioni ed enti locali.

4. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

* **3.03.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

* **3.04.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

(Osservatorio nazionale per l'impatto urbano e sociale del Piano casa)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio degli effetti urbani, territoriali e sociali degli interventi previsti dal presente decreto.

2. Dell'Osservatorio fanno parte rappresentanti del Governo, delle regioni, dell'ANCI, delle città metropolitane e degli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica.

3. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere una relazione concernente:

a) il consumo di suolo evitato;

b) il recupero del patrimonio pubblico inutilizzato;

c) gli effetti sociali e territoriali degli interventi;

d) l'andamento dell'accessibilità abitativa nei territori interessati;

e) il grado di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana.

** **3.05.** Manes, Steger.

** **3.06.** Bonelli, Grimaldi.

** **3.07.** Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

** **3.08.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

(Banca di dati del patrimonio edilizio inutilizzato)

1. Al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, i comuni provvedono ad aggiornare il censimento degli edifici e delle unità immobiliari, pubbliche e private, sfitte, non utilizzate, abbandonate o in stato di degrado aventi qualsiasi destinazione, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutture esistenti e delle aree residue per le quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedono interventi edificatori non ancora attuati. Il censimento di cui al presente comma è obbligatoriamente aggiornato almeno ogni due anni e le informazioni in esso contenute sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati.

2. I dati di cui al comma 1 sono inseriti in una banca di dati unitaria istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accessibile agli stessi comuni e agli

enti territoriali secondo modalità da stabilire con decreto del medesimo Ministro. Il decreto di cui al primo periodo individua la struttura dipartimentale responsabile della banca di dati e definisce le modalità di funzionamento e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa e con gli osservatori regionali.

3.09. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, le parole: « commi 2, 2-bis e 3 » sono soppresse.

3.010. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4.1.** Bonelli, Borrelli.

* **4.2.** Braga, Ascani, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di fornire un sostegno econo-

mico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui al presente articolo, per morosità incolpevole si intende la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al primo periodo possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionale o di impresa registrata derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolari di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di

presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari ad almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

f) non essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo è dichiarato dai soggetti interessati mediante autocertificazione presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

a) l'essere disabile o immunodepresso ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ultrasessantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei contributi medesimi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, attraverso il versamento diretto delle somme in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate nonché del possesso dei requisiti di cui al comma 3.

9. Le risorse residue e non assegnate del Fondo di cui al comma 1 sono riassegnate, per ciascuno degli anni di riferimento, al medesimo Fondo.

10. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso.

11. Le risorse del Fondo soppresso ai sensi del comma 10 eventualmente stanziare per le annualità successive a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e non ancora ripartite né trasferite alle regioni sono destinate al Fondo di cui al comma 1.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.4. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Rifinanziamento di fondi)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

3. La dotazione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie e nuclei monogenitoriali di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementata di 20 milioni di euro annui dal 2026 al 2028.

4. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge

28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

5. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di edilizia e residenze universitarie, sono incrementate di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2028.

6. La dotazione del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro, istituito dall'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 6, pari a 690 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede:

a) quanto a 135 milioni di euro per l'anno 2026, 220 milioni di euro per l'anno 2027 e 130 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 555 milioni di euro per l'anno 2026, 470 milioni di euro per l'anno 2027 e 560 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.5. Furfaro, Simiani, Braga, Ascani, Curti, Evi, Ferrari, Malavasi, Viggiano, Serracchiani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Rifinanziamento di fondi)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni è in-

crementata di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 e 2, pari a 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per l'anno 2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027 e 900 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 260 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4.8. Braga, Ascani, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in loca-

zione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di:

a) 50 milioni di euro per l'anno 2026;

b) 300 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli è rifinanziato nelle medesime misure di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite procedure semplificate e uniformi per l'assegnazione e l'erogazione delle risorse da parte delle regioni e degli enti locali.

4. Le risorse assegnate ai sensi del presente articolo sono erogate ai beneficiari entro il termine dell'esercizio finanziario di riferimento.

4.7. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Rifinanziamento dei fondi sostegno affitto e morosità incolpevole)

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo per la morosità incolpevole sono rifinanziati per l'anno 2026, rispettivamente, con 175 milioni di euro e 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2027, con 350 milioni di euro e 150 milioni di euro.

2. Il 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per sostenere i conduttori di edilizia residenziale

pubblica in condizioni di morosità incolpevole.

4.9. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di cui al presente capo *aggiungere le seguenti:* nonché i conduttori di alloggi di edilizia integrale convenzionata di cui al capo III.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: sua volontà *aggiungere le seguenti:* , nonché alla copertura del rischio derivante da morosità incolpevole dei conduttori di alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di edilizia integrata convenzionata.

4.10. Battistoni, Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 22 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027 *con le seguenti:* 122 milioni di euro per l'anno 2026 e 102 milioni di euro per l'anno 2027.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni per il 2026 e 100 milioni per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307; quanto a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

4.11. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica *aggiungere le seguenti:* nonché, nei limiti delle risorse disponibili e

secondo criteri di priorità definiti dal decreto di cui al comma 2, dei contratti di locazione relativi ad alloggi di edilizia sociale, convenzionata o integrata a canone calmierato realizzati ai sensi del presente decreto.

*** 4.12.** Semenzato.

*** 4.13.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , e alimentato con quota parte dei canoni di locazione versati dai conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: l'entità della quota del canone di locazione destinato al Fondo di cui al comma 1,.

all'articolo 5, comma 1, sostituire il terzo ed il quarto periodo con il seguente: I proventi derivanti dalle alienazioni di cui al presente articolo sono direttamente assegnati alle Aziende casa ex IACP, comunque denominate, che hanno in proprietà e gestione il patrimonio di edilizia pubblica o ai comuni eventualmente proprietari dello stesso, così come già definito dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

4.14. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , e alimentato con quota parte dei canoni di locazione versati dai conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: l'entità della quota del canone di locazione destinato al Fondo di cui al comma 1,.

*** 4.15.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

* **4.16.** Ruffino.

* **4.17.** Malavasi, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Viggiano.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: locatore aggiungere le seguenti: , con conseguente estinzione dei debiti contratti dal locatario incolpevolmente moroso.

4.18. Pastorino.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: destinato agli inquilini morosi incolpevoli fino alla fine del periodo con le seguenti: per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.19. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono incrementate di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.20. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 300 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2026, per il periodo 2026-2028, e il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e per il triennio 2026-2028.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **4.21.** Manes, Steger.

* **4.22.** Bonelli, Grimaldi.

* **4.23.** Ferrari, Simiani, Braga, Ascani, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Serracchiani, Viggiano, Roggiani.

* **4.24.** Boschi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui al presente articolo, per morosità incolpevole si intende la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la

consistente riduzione della capacità reddituale di cui al primo periodo possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionale o di impresa registrata derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolari di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento,

pari ad almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

f) non essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo è dichiarato dai soggetti interessati mediante autocertificazione presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

a) l'essere disabile o immunodepresso ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concesso, il periodo temporale massimo entro

il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei contributi medesimi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, attraverso il versamento diretto delle somme in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate nonché del possesso dei requisiti di cui al comma 3.

9. Le risorse residue e non assegnate del Fondo di cui al comma 1 sono riassegnate, per ciascuno degli anni di riferimento, al medesimo Fondo.

10. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso.

11. Le risorse del Fondo soppresso ai sensi del comma 10 eventualmente stanziare per le annualità successive a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e non ancora ripartite né trasferite alle regioni sono destinate al Fondo di cui al comma 1.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.01. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, di seguito denominato « Fondo nazionale di garanzia », con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di favorire l'accesso alla locazione dell'abitazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 3.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi, da conviventi *more uxorio* o da persone legate da unione civile, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato dai soggetti interessati mediante autocertificazione presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla società Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse, per la loro concessione e per la loro gestione affidata alla società Cassa depositi e prestiti Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo nazionale di garanzia si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.02. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono incrementate di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e sono destinate, per una quota non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione da parte dei nuclei familiari costituiti da coniugi, da conviventi *more uxorio* o da persone legate da unione civile, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentasei anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso ai

contributi integrativi, ovvero da parte dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.04. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Rifinanziamento Bonus affitti studenti fuori sede)

1. La dotazione del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede istituito dall'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.05. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8,5 milioni di euro per

l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

4.06. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure in materia di decadenza dai benefici fiscali in caso di mancata presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA))

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente:

« 13-ter.1. La decadenza del beneficio fiscale prevista dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di cui al comma 13-ter, non si applica in caso di mancata presentazione della CILA *Superbonus* prima del completamento delle opere o di presentazione tardiva della stessa, laddove l'intervento edilizio accertato risulta conforme alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e i relativi lavori hanno avuto inizio in data successiva all'entrata in vigore presente decreto-legge. In ogni caso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. »

4.09. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifica alla legge n. 147 del 2013 in materia di priorità all'accesso al Fondo prima casa delle le famiglie con soggetti con disabilità grave)

1. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inclusi tra le categorie prioritarie esclusivamente ammesse all'accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le seguenti categorie:

a) persona con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) componente di un nucleo familiare in cui conviva da almeno 2 anni un familiare, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Per le domande presentate dai soggetti individuati dal comma 1, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rilasciata nella misura del 90 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

3. Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento.

4. Alle operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

*** 4.010.** Rotelli.

*** 4.011.** Casasco, Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5.1.** Bonelli, Grimaldi.

*** 5.2.** Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

*** 5.3.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

*** 5.4.** Pastorino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: purché i soggetti interessati non siano proprietari di altra abitazione *aggiungere le seguenti:* nel comune di residenza e in possesso dei requisiti economici previsti per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica.

5.5. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i criteri *aggiungere le seguenti:* per l'individuazione e la valutazione dei diversi requisiti in possesso degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: alla riduzione anticipata del debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato *con le seguenti:* al finanziamento di investimenti di cui all'articolo 199, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

*** 5.6.** Manes, Steger.

*** 5.7.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i criteri *aggiungere le seguenti:* per l'individuazione e la valutazione dei diversi requisiti in possesso degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché.

5.8. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: di cui al presente articolo *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono integralmente vincolati, da parte degli enti proprietari, al finanziamento di interventi di recupero, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, incremento e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con priorità alla rapida reimmersione in disponibilità degli alloggi non assegnabili per carenze manutentive.

* **5.9.** Bonelli, Grimaldi.

* **5.10.** Semenzato.

* **5.11.** Ruffino.

* **5.12.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: sono destinati *fino alla fine del comma con le seguenti:* rimangono nella disponibilità degli enti proprietari ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e delle leggi regionali in materia.

5.13. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: destinati *fino alla fine del comma con le seguenti:* direttamente assegnati alle Aziende casa ex Istituti autonomi popolari (IACP), comunque denominate, che hanno in proprietà e gestione il patrimonio di edilizia pubblica o ai comuni eventualmente proprietari dello stesso, così come

definito dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

* **5.14.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

* **5.15.** Ruffino.

* **5.16.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: dagli enti territoriali *fino alla fine del comma con le seguenti:* per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, esclusivamente a programmi straordinari di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

5.17. Cannata.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: territoriali *fino alla fine del comma con le seguenti:* proprietari alla riduzione del debito e, in assenza del debito o per la parte eccedente lo stesso, alla realizzazione degli interventi, anche già in corso di esecuzione rivolti:

a) alla manutenzione anche ordinaria del patrimonio abitativo in proprietà;

b) alla valorizzazione del patrimonio;

c) ai lavori di pronto intervento;

d) all'incremento del patrimonio abitativo residenziale pubblico esistente.

5.18. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: alla riduzione anticipata *fino alla fine del comma con le seguenti:* per la quota derivante dalla alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale al finanziamento di programmi per la realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale destinati alla locazione di lunga durata a

canoni sostenibili promossi dai soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dell'alloggio sociale come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, mentre per la quota derivante dalla alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica al finanziamento di programmi finalizzati allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.

5.19. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: alla riduzione fino alla fine del comma con le seguenti: al finanziamento della spesa per investimenti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 199, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5.20. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: alla riduzione anticipata del proprio debito fino alla fine del periodo con le seguenti: al finanziamento di investimenti ai sensi dell'articolo 199, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5.22. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: riduzione anticipata fino alla fine del comma con le seguenti: realizzazione di programmi finalizzati alla riqualificazione e all'incremento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza, e in misura residuale alla riduzione anticipata del debito strettamente connesso alla gestione del patrimonio abitativo pubblico.

5.23. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: I proventi derivanti dalle alienazioni di cui al presente articolo sono destinati: in misura non inferiore al 70 per cento, al recupero, alla manutenzione straordinaria, all'acquisto o alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale nel medesimo territorio regionale; in misura del 15 per cento al rischio imminente per la salute o l'incolumità; la restante quota è destinata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

5.25. Semenzato.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: I proventi derivanti dalle alienazioni di cui al presente articolo sono destinati in misura non inferiore al 70 per cento, al recupero, alla manutenzione straordinaria, all'acquisto o alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale nel medesimo territorio regionale; la restante quota è destinata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

5.26. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Agevolazioni fiscali in materia di detraibilità degli interessi passivi e degli oneri connessi a mutui contratti per l'acquisto degli immobili da adibire ad abitazione principale)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Al fine di garantire il sostegno alle famiglie e fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia, a decorrere dall'anno di imposta 2026, per gli interessi passivi relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili adibiti ad abitazione principale la detrazione di cui al periodo precedente è fruibile, oltre che da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o

altro diritto reale dell'unità immobiliare, anche dal contribuente convivente non assegnatario o dai suoi parenti entro il secondo grado non contitolari di diritto di proprietà. La detrazione spetta, altresì, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni di cui al comma 1, lettera *b*), al coniuge convivente ovvero a suoi parenti entro il secondo grado che sostengono il pagamento degli interessi passivi e relativi oneri accessori in luogo dell'intestatario del mutuo medesimo. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.01. Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Morrone, Cavandoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Cedolare secca)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è soppresso;

b) al terzo periodo, le parole da: « ubicate » fino a: « programmazione economica » sono sostituite dalle seguenti: « su tutto il territorio nazionale ».

2. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole da: « di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988 » fino a: « successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « di tutto il territorio nazionale ».

5.02. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 6.

(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, in materia di riscatto di alloggi sociali e misure per la riduzione della tensione abitativa nei comuni)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di cinque anni dall'inizio della locazione ».

2. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10, commi 5, lettera *d*), e 5-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto agli oneri relativi agli anni dal 2029 al 2038, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6.1. Furfaro, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Malavasi, Viggiano.

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 6.

(Riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico)

1. Le risorse relative ai progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio pubblico esistente sono destinate esclusivamente a interventi di recupero, riqualificazione e riconversione funzionale finalizzati all'incremento dell'offerta di edilizia residenziale pubblica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di alloggi da destinare esclusivamente alla locazione a canone di edilizia residenziale pubblica, secondo la normativa regionale vigente in materia.

3. È esclusa la possibilità di destinare gli immobili di cui al presente articolo a operazioni di vendita, locazione con facoltà di riscatto o altre forme di trasferimento della proprietà a soggetti privati.

6.2. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di fornire una risposta ai fabbisogni sociali dei giovani, delle giovani coppie e dei genitori separati, le risorse relative ai progetti di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio privato esistente, ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione, senza consumo di

suolo, ovvero di acquisto e trasformazione immobiliare di edifici o complessi di edifici di proprietà unitaria composti da almeno 25 unità immobiliari, possono essere destinate a progetti di edilizia sociale, per la concessione dell'abitazione principale degli assegnatari in locazione di lunga durata, con facoltà di riscatto progressiva, secondo scadenze predefinite. In caso di incremento di volumetrie o superfici edificabili, almeno il 30 per cento della nuova capacità edificatoria è destinata a edilizia residenziale pubblica.

6.3. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 unità immobiliari con le seguenti: 12 unità immobiliari, ovvero da 15 unità immobiliari per gli edifici o i complessi di edifici di proprietà di operatori associati in consorzio o in rete di imprese.

6.4. Ruffino.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 unità immobiliari con le seguenti: 12 unità immobiliari, ovvero da almeno 8 unità immobiliari qualora l'intervento sia promosso da consorzi, reti di impresa, associazioni temporanee di imprese o cooperative edilizie di abitazione.

*** 6.6.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 6.7.** Battistoni, Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 1, dopo le parole: 25 unità immobiliari aggiungere le seguenti: ovvero 15 unità immobiliari per gli operatori associati in consorzio o in rete di imprese.

6.5. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli alloggi di cui al comma 1 possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, anche a nuclei familiari con sentenza esecutiva di sfratto o a nuclei fami-

liari che non hanno più i requisiti per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.

6.8. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

6.9. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, sostituire le parole: ed efficienza energetica e tecnologica con le seguenti: , efficienza energetica e tecnologica, nonché di sicurezza strutturale e antisismica.

6.10. Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, con almeno il raggiungimento della classe A per le nuove costruzioni, della classe B per le ristrutturazioni « pesanti » e della classe C per le ristrutturazioni « leggere ».

6.11. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e garantire il rispetto dei criteri, dei requisiti minimi di prestazione energetica e degli obiettivi previsti dalla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

6.12. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi sono attuati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, previa verifica del carico urbanistico generato, degli standard urbanistici, delle dotazioni territoriali, delle opere di urbanizzazione e degli effetti sugli spazi verdi

urbani, sulla copertura arborea urbana e sulla permeabilità dei suoli.

*** 6.13.** Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

*** 6.14.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. In via sperimentale, per gli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al 31 dicembre 2028, al fine di favorire l'accesso alla proprietà immobiliare nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87, gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di unità immobiliari adibite ad abitazione, acquistate da soggetti che provvedano, entro sei mesi dall'acquisto, alla stipula di un contratto di godimento in funzione della successiva alienazione delle medesime unità immobiliari ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3-ter. L'agevolazione di cui al comma 3-bis si applica nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il valore dell'immobile, determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non è superiore a euro 250.000;

b) la quota del canone imputata al mero godimento dell'immobile, per la parte non da computare in acconto del prezzo di vendita, deve essere determinata in misura non superiore ai canoni definiti dagli accordi territoriali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3-quater. In caso di mancata stipula dell'atto comportante il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di unità immobiliari adibite ad abitazione nel termine

di sei mesi di cui al comma 3-bis, o in caso di violazione dei requisiti di cui al comma 3-ter, l'agevolazione si intende revocata.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027 e 4,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.15. Centemero, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Gli interventi di edilizia residenziale sociale di cui al presente articolo sono prioritariamente destinati ai soggetti individuati dall'articolo 1, comma 2, e devono garantire livelli di sostenibilità dei canoni di locazione in rapporto alle condizioni reddituali dei nuclei assegnatari, secondo criteri definiti dalle regioni nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia residenziale sociale.

* **6.16.** Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

* **6.17.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Incremento delle detrazioni per i conduttori in locazione abitativa)

1. Al fine di garantire una maggiore sostenibilità abitativa e promuovere la regolarità dei contratti di locazione, all'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01:

alla lettera a), le parole: « euro 300 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600 »;

alla lettera b), le parole: « euro 150 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300 »;

b) al comma 1:

alla lettera a), le parole: « lire 960.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.200,00 »;

alla lettera b), le parole: « lire 480.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600,00 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 353 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.01. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di federalismo demaniale per finalità di edilizia residenziale pubblica e sociale)

1. Per le finalità di cui ai Capi I e II del presente Titolo, l'Agenzia del demanio è autorizzata a trasferire, ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a titolo gratuito, agli enti territoriali che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2027, beni immobili di proprietà dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, non in uso né utilizzabili per fini governativi, in relazione ai quali non siano in essere contratti attivi e, comunque, non risultino dovuti canoni, indennità o sussistano crediti per titoli ana-

loghi, con vincolo di destinazione a progetti di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata, o sociale volti a soddisfare i connessi fabbisogni del territorio di riferimento, a condizione che rechino idonea provvista finanziaria discendente dall'impiego di risorse previste nell'ambito della programmazione nazionale ed eurounitaria, o comunque di risorse a carico del bilancio dell'ente territoriale, anche facendo ricorso a strumenti di partenariato pubblico privato. L'Agenzia del demanio verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento delle richieste di trasferimento di cui al presente comma. Il decreto di trasferimento è adottato dall'Agenzia del demanio, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle medesime richieste, la suddetta Agenzia ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica. Gli oneri di registrazione derivanti dai trasferimenti di immobili previsti dalle disposizioni di cui al presente comma sono a carico degli enti territoriali beneficiari dei trasferimenti. L'elenco degli immobili trasferiti e la descrizione dei relativi progetti sono comunicati alla cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all'articolo 28-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.02. Mattia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis.

(Detrazioni fiscali per gli alloggi sociali)

1. Per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione dal reddito complessivamente pari a:

a) 1.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

b) 2.000 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.03. Furfaro, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Malavasi, Viggiano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure per il welfare abitativo contrattuale e territoriale)

1. Al fine di favorire l'accesso all'abitazione da parte delle lavoratrici e dei lavo-

ratori, in particolare nei territori caratterizzati da elevata tensione abitativa o da significativa mobilità professionale, le regioni, gli enti locali e i soggetti attuatori possono promuovere accordi con le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale finalizzati all'attivazione di strumenti di *welfare* abitativo.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere:

- a) contributi integrativi alla locazione;
- b) convenzioni per l'accesso a soluzioni abitative a canone calmierato;
- c) strumenti di accompagnamento abitativo per lavoratori trasferiti, stagionali o fuori sede;
- d) il coinvolgimento degli enti bilaterali di settore nell'ambito delle rispettive finalità statutarie.

* **6.04.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

* **6.05.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: e sociale con le seguenti: destinati allo scorrimento delle graduatorie comunali per l'accesso ad una casa popolare e interventi di edilizia residenziale sociale destinati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto-legge.

7.1. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, sostituire le parole: la valorizzazione con le seguenti: il recupero e la riqualificazione.

7.2. Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse complessivamente allocate nel Fondo *housing* coesione di cui al comma 1 è vincolata alla realizzazione, al

recupero o alla manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla locazione a canone sociale.

* **7.3.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

* **7.4.** Bonelli, Grimaldi.

* **7.5.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: altresì con le seguenti: previa una preventiva verifica da parte degli organi di indirizzo e controllo dello Stato, dei comuni e delle regioni coinvolte e la conseguente autorizzazione, anche attraverso l'indicazione prescrittiva e vincolante del rispetto di risultati di rendimento attesi coerenti con le finalità sociali degli interventi, delle modalità e dei criteri utilizzati nella definizione degli investimenti del Fondo, nonché del rispetto della priorità e prevalenza di interventi destinati alla locazione di lunga durata e dell'equilibrata distribuzione territoriale degli investimenti.

7.6. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Vaccari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, sostituire le parole: territoriale tra le città metropolitane delle relative politiche di investimento tiene conto anche con le seguenti: delle relative risorse è effettuata tra i comuni capoluogo delle città metropolitane tenendo conto.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la continuità e la salvaguardia dei Piani Operativi e delle priorità tematiche già programmati dai comuni a valere sul Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud 2021-2027, la ripartizione delle risorse di cui al comma 2 è effettuata previa intesa con ciascun comune interessato, assicurando il mantenimento in capo a ciascun ente dell'esatta quota di risorse fuoriuscita dal medesimo Programma, a saldo invariato e in coerenza con le programmazioni in corso, previa verifica della compatibilità di tempi

e modalità di assegnazione con la prosecuzione degli interventi già avviati o programmati. A questo scopo, la delibera di cui al comma 2 assegna altresì a ciascun ente le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del Piano Operativo e non oggetto della ripartizione di cui al medesimo comma. Qualora la delibera di cui al comma 2 non venga adottata entro il 1° settembre 2026 le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale rientrano nelle disponibilità di ciascun comune capoluogo di città metropolitana in misura pari all'entità della riduzione del cofinanziamento nazionale di ciascun Piano Operativo.

* **7.7.** Manes, Steger.

* **7.8.** Bonelli, Grimaldi.

* **7.9.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'eventuale riallocazione delle risorse derivanti dalla rimodulazione del Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud è effettuata previa intesa con i comuni interessati, garantendo l'invarianza delle risorse complessivamente assegnate a ciascun ente e la continuità degli interventi programmati.

7.10. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, dopo le parole: è autorizzato a sottoscrivere aggiungere le seguenti: , previo parere in sede di Conferenza Stato-Regioni,.

7.11. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, dopo le parole: predetto Dipartimento aggiungere le seguenti: , previo parere in sede di Conferenza Stato-Regioni e dopo la parola: investimento aggiungere le seguenti: , nel rispetto della programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.

7.12. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 3, dopo le parole: nel rispetto aggiungere le seguenti: della programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e.

7.13. Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'ambito delle politiche di investimento del Fondo *housing* coesione, il regolamento di gestione prevede una linea di intervento dedicata a programmi che includano modelli di abitare collaborativo, anche in integrazione con servizi territoriali e interventi di rigenerazione urbana, definendo criteri di selezione orientati al risultato sociale e alla promozione della salute sistemica.

7.14. Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Sopprimere il comma 7.

* **7.15.** Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

* **7.16.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 7, sostituire le parole da: versati ad apposito fino alla fine del comma con le seguenti: destinati al finanziamento di nuovi programmi di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale promossi dagli operatori, operanti nel settore dell'alloggio sociale come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e a finanziare un fondo di garanzia a favore degli stessi operatori per la realizzazione di programmi di alloggi in locazione di lunga durata a canone sostenibile con l'obiettivo di poter attivare finanziamenti derivanti dagli strumenti finanziari europei nell'attuazione dell'European Affordable Housing Plan.

7.17. Ferrari, Simiani, Braga, Evi, Vaccari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 7, dopo le parole: sottoscritte ai sensi del comma 4 aggiungere le seguenti: , primo periodo,.

7.18. Benvenuti Gostoli.

Sopprimere il comma 8.

7.19. Bonelli, Grimaldi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Fondo di garanzia destinato alle Agenzie sociali per la casa per il sostegno alla locazione e l'ampliamento del mercato delle locazioni)

1. Nelle more dell'attuazione del Piano casa di cui al presente decreto-legge, al fine di rafforzare il ruolo delle Agenzie sociali per la casa, istituite dai comuni, di favorire l'immissione sul mercato di alloggi sfitti e di ampliare il mercato degli alloggi offerti in locazione, garantendo ai soggetti privati che mettono a disposizione delle citate Agenzie immobili da gestire, è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo denominato « Fondo di garanzia destinato alle Agenzie sociali per la casa per il sostegno alla locazione e l'ampliamento del mercato delle locazioni ».

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di garantire, ai proprietari che danno in gestione i propri alloggi alle Agenzie sociali per la casa istituite a livello comunale, il pagamento del canone di locazione ed il possesso dell'immobile alla scadenza del contratto, in modo che da questo possa derivare un ampliamento dell'offerta di alloggi in locazione.

3. I comuni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono procedere nell'istituzione, ove non già presenti, di Agenzie sociali per la casa, che abbiano tra i loro compiti l'incontro tra domanda e offerta, nonché la gestione di unità immobiliari a loro affidate da privati, anche enti o grandi proprietà, che possie-

dono alla data di entrata in vigore della presente legge alloggi non utilizzati come prima casa o non locati con regolare contratto di locazione registrato.

4. Le Agenzie sociali per la casa, nel caso di gestione di alloggi pervenuti dai soggetti di cui al precedente comma 3, applicano i canoni di locazione definiti dagli accordi locali tra sindacati rappresentativi degli inquilini e delle associazioni dei proprietari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e assegnano le unità immobiliari a soggetti i cui requisiti sono definiti dall'Amministrazione comunale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 50 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia ai comuni interessati, ai fini della stipula di contratti di locazione da parte delle Agenzie sociali per la casa.

6. Al fine di incentivare e sostenere la stipula dei contratti di locazione da parte delle Agenzie sociali per la casa comunali, l'amministrazione comunale può stabilire una ulteriore riduzione dell'IMU da applicare all'unità immobiliare locata.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al reddito derivante al proprietario da contratti di unità immobiliari in gestione e stipulati dalle Agenzie sociali per la casa comunali si applica una cedolare secca del 5 per cento che è azzerata qualora l'inquilino sia soggetto a sentenza di sfratto o presente nella graduatoria comunale per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

7.01. Grimaldi, Bonelli.

ART. 8.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, nonché dalla normativa regionale vigente in materia edilizia e urbanistica.

Conseguentemente, al comma 3:

dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma la necessità di verificare la compatibilità del mutamento di destinazione d'uso con gli strumenti urbanistici vigenti, con il carico urbanistico generato, con gli standard urbanistici, con le dotazioni territoriali e con le opere di urbanizzazione richieste dalla normativa statale e regionale;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da trascrivere nei registri immobiliari entro 30 giorni dal completamento dell'intervento.

8.1. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 4, premettere le seguenti parole: Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di cui al presente capo, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,.

8.2. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, sopprimere le parole: urbanistica,.

8.3. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, dopo le parole: o di demolizione e ricostruzione *aggiungere le seguenti:* , comprese le premialità in termini di maggiore superficie utile,.

*** 8.4.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

*** 8.5.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo le parole: di cui al presente capo, *aggiungere le seguenti:* nonché agli interventi di edilizia residenziale convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *b*), realizzati nell'ambito di programmi infrastrutturali di edilizia integrata non ricompresi nei programmi di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 9, commi 7 e 8.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* ovvero, limitatamente alla quota di edilizia convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *b*), agli interventi di edilizia integrata in regime ordinario;

al comma 4, dopo le parole: di rigenerazione urbana, comunque denominati, *aggiungere le seguenti:* inclusi i programmi infrastrutturali di edilizia integrata di cui all'articolo 9, limitatamente alla quota di edilizia convenzionata ivi prevista,.

**** 8.6.** Battistoni, Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

**** 8.7.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo le parole: di cui al presente capo, *aggiungere le seguenti:* finalizzati all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) destinati alla locazione a canone sociale e di alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS)

destinati alla locazione a canone calmierato e sostenibile,.

8.8. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Ai fini della verifica dello stato legittimo degli immobili, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, si considerano i titoli abilitativi rilasciati o conseguiti in sanatoria, anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Negli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la verifica dello stato legittimo è limitata ai parametri urbanistici ed edilizi da utilizzare per il calcolo della nuova edificazione ammissibile.

8.9. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'attuazione della previsione di cui al comma precedente, al fine di assicurare la tempestiva verifica della conformità degli interventi alle disposizioni normative e urbanistico-edilizie vigenti, gli enti competenti sono autorizzati a destinare risorse aggiuntive, necessarie al potenziamento delle attività di controllo, all'erogazione di incentivi al personale direttamente preposto all'istruttoria e ai controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, nonché al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

*** 8.11.** Manes, Steger.

*** 8.12.** Bonelli, Grimaldi.

*** 8.13.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 8.14.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

*** 8.15.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare e assicurare gli interventi di demolizione nonché la continuità operativa del Fondo per le demolizioni delle opere abusive istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., all'articolo 32, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la parola: « 50 » è sostituita dalla seguente: « 75 ».

8.16. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le amministrazioni coinvolte assicurano l'interoperabilità delle piattaforme SUAP e SUE e operano nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio documentale, evitando richieste duplicate di atti, elaborati, certificazioni o informazioni già trasmessi o comunque detenuti da altre amministrazioni pubbliche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di interoperabilità delle piattaforme digitali utilizzate nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente articolo.

*** 8.17.** Steger, Manes.

*** 8.18.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

*** 8.19.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli immobili interessati dagli interventi di cui al presente Capo, le amministrazioni competenti assicurano, anche mediante piattaforme digitali interoperabili, l'accesso semplificato e tempestivo agli archivi edilizi, catastali e ipotecari necessari alla verifica dello stato legittimo, della commerciabilità e della valorizzazione degli immobili, anche in favore dei professionisti abilitati ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, incaricati dai soggetti attuatori o dagli aventi diritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

**** 8.20.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

**** 8.21.** Semenzato.

**** 8.22.** Serracchiani, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

**** 8.23.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'eventuale incremento volumetrico è subordinato alla destinazione prevalente ad edilizia pubblica o sociale e alla verifica di sostenibilità urbanistica e ambientale.

8.24. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Resta ferma la necessità di verificare la compatibilità del mutamento di destinazione d'uso con gli strumenti urbanistici vigenti, con il carico urbanistico generato, con gli standard urbanistici, con le dotazioni territoriali e con le opere di urbanizzazione richieste dalla normativa statale e regionale.

Conseguentemente, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da trascrivere nei registri immobiliari entro 30 giorni dal completamento dell'intervento.

8.25. Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il mutamento della destinazione d'uso di edifici o unità immobiliari già adibiti a uso uffici, direzionale o commerciale, di proprietà privata, in abitazioni, è altresì consentito, sull'intero territorio nazionale, ai medesimi fini di incremento dell'offerta abitativa accessibile di cui all'articolo 1, previa segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al primo periodo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti igienico-sanitari e di agibilità previsti dalla normativa vigente. Il mutamento di destinazione d'uso di cui al periodo precedente è consentito anche in deroga alle limitazioni eventualmente previste dagli strumenti urbanistici comunali e dai regolamenti edilizi, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle normative antisismiche e di sicurezza strutturale.

8.26. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: normative con la seguente: leggi.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, dopo le parole: regionali e aggiungere le seguenti: le normative.

8.27. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere, il seguente: Resta ferma la necessità di verificare la conformità del mutamento di destinazione d'uso degli edifici con gli strumenti urbanistici generali vigenti e con il carico urbanistico determinato a seguito dell'intervento anche in rapporto alla dotazione minima per spazi pubblici o riservati alle attività collettive di cui all'articolo 3 del decreto del ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

8.28. Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli interventi di rigenerazione urbana possono prevedere, mediante procedure semplificate, l'inserimento di funzioni produttive, commerciali, professionali, di *coworking* e di servizio integrate con la funzione residenziale, nel rispetto dei principi di sostenibilità urbanistica e ambientale.

8.29. Lupi, Semenzato.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le informazioni relative all'applicazione del presente articolo sono trasmesse alla Cabina di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 10.

8.30. Ruffino.

Al comma 5, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 *aggiungere le seguenti:* , da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

8.31. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di ristorare i Comuni dal minore gettito derivante dall'esonero parziale o totale dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per i mutamenti di destinazione d'uso di cui al comma 3, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2026.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 5-bis,

sulla base delle domande presentate dai Comuni attestanti le mancate entrate nei rispettivi bilanci.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **8.32.** Manes, Steger.

* **8.33.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Roggiani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'attuazione del presente decreto e fino all'adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Campania, la legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale (PUT) dell'area sorrentino amalfitana) è equiparata, per gli effetti di verifica di compatibilità paesaggistica, di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e di efficacia prescrittiva nei rapporti con gli strumenti urbanistici comunali, alle previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), con riferimento agli articoli 135, 143 e 146. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Regione Campania trasmette al Ministero della Cultura un programma di verifica e adeguamento del PUT ai sensi dell'art. 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con cronoprogramma e responsabilità tecniche. Fino all'adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Campania, restano ferme le prescrizioni di tutela del PUT, fatte salve le modifiche concordate nel programma di verifica.

8.34. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 759, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

dopo le parole: « compiti istituzionali » sono aggiunte le seguenti: « , nonché gli immobili, anche sfitti, assegnati o assegnabili a nuclei familiari a basso reddito inseriti nelle graduatorie comunali, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in forma di enti economici e non economici ».

8.35. Osnato.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono disciplina speciale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e si applicano in deroga ai requisiti dimensionali previsti dai regolamenti edilizi comunali e dalle ulteriori disposizioni locali incompatibili, limitatamente agli interventi di edilizia residenziale sociale disciplinati dal presente decreto.

8.36. Giorgianni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento della definizione e delle caratteristiche dell'alloggio sociale, previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2008, n. 146, allo scopo di adeguare alle caratteristiche tecnico-costruttive e ai requisiti dimensionali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e ai principi di sostenibilità ambientale, di sicurezza e di risparmio energetico.

*** 8.37.** Semenzato.

*** 8.38.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con ca-

denza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito di una relazione dettagliata che includa: gli interventi realizzati, lo stato di avanzamento degli investimenti, con i relativi impegni di spesa, la verifica delle performance operative, sociali, occupazionali e ambientali, un'analisi sull'efficacia sociale dell'intervento, sulle principali criticità riscontrate e sulle azioni correttive intraprese.

8.39. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla modifica dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 al fine di prevedere che per il servizio di edilizia sociale in locazione si considera adeguato un alloggio che rispetti i requisiti dimensionali di cui all'articolo 24 del testo unico edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

8.40. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

(Finalità e requisiti delle unità immobiliari per la condivisione abitativa volontaria in età matura)

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, di prevenire la riduzione della quantità e della qualità delle relazioni interpersonali e di favorire l'incremento e la razionalizzazione dei servizi socio-sanitari rivolti alle persone anziane, la presente legge disciplina la condivisione abitativa volontaria, intesa come il progetto di coabitazione in una stessa unità immobiliare di due o più persone che hanno superato i 65 anni di età, cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria.

2. La condivisione abitativa volontaria di cui all'articolo 1 può avere luogo in una unità immobiliare abitativa di proprietà e nella disponibilità di un soggetto privato di età superiore ai 65 anni abitante nell'unità immobiliare stessa, ovvero in unità immobiliari di proprietà o nella disponibilità del Comune.

3. Il soggetto proprietario coabitante o il Comune che intendano attivare un progetto di condivisione abitativa volontaria devono garantire idonei spazi privati per ogni anziano o coppia di anziani aderente, comprensivi di almeno una camera da letto e un bagno autonomo, nonché l'accesso a spazi comuni collettivi quali soggiorno, cucina, terrazze, giardini condominiali, laboratori o altri locali di socializzazione.

Art. 8-ter.

(Convenzione di locazione sociale)

1. Le parti coinvolte in un progetto di condivisione abitativa volontaria sottoscrivono una apposita Convenzione di locazione sociale, la cui durata è pari al periodo di effettiva coabitazione.

2. Scaduti i termini previsti dalla Convenzione, e salvo che le parti in qualunque momento prima della scadenza non si accordino per la proroga della stessa, gli alloggi oggetto della Convenzione stessa restano liberi da ogni vincolo e limitazione d'uso.

3. In caso di morte del proprietario coabitante, nonché nel caso di cessazione del progetto di condivisione abitativa volontaria, la Convenzione decade e l'immobile è restituito agli eredi.

4. Le Convenzioni possono prevedere clausole di risoluzione consensuale e meccanismi di mediazione in caso di conflitti tra coabitanti.

Art. 8-quater.

(Agenzia nazionale per la condivisione abitativa volontaria)

1. Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituita l'Agenzia nazio-

nale della condivisione abitativa volontaria, di seguito denominata « Agenzia ».

2. L'Agenzia è composta da 5 membri, scelti tra professionisti ed esperti con comprovata esperienza nelle materie oggetto del lavoro e delle competenze dell'Agenzia.

3. All'Agenzia, operante sotto la direzione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promozione e organizzazione di iniziative culturali finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto al tema della condivisione abitativa in età matura;

b) verifica e studio delle esperienze di condivisione abitativa volontaria già adottate in altri Paesi;

c) elaborazione di progetti mirati che tengano conto del contesto socio-economico e territoriale di determinate aree;

d) monitoraggio degli effetti della condivisione abitativa volontaria nei contesti urbani e nelle periferie;

e) definizione degli standard qualitativi e quantitativi da adottare per garantire la funzione sociale del progetto;

f) collaborazione alla predisposizione della Relazione annuale di cui all'articolo 5.

4. Ai componenti dell'Agenzia di cui al presente articolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8-quinquies.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della Salute, e, ove costituito, il Ministro della famiglia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nonché lo schema della Convenzione di locazione sociale di cui all'articolo 3.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della famiglia, ove costituito, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono designati i componenti dell'Agenzia di cui all'articolo 4.

Art. 8-*sexies*.

(*Enti locali*)

1. Al fine di garantire una corretta informazione ed assistenza su requisiti, finalità e agevolazioni relative ai progetti di condivisione abitativa volontaria, i Comuni possono attivare presso i loro uffici appositi strutture per l'espletamento dei seguenti compiti:

a) censire gli alloggi che possono essere dedicati alla realizzazione dei progetti di condivisione abitativa volontaria;

b) redigere le Convenzioni di locazione sociale;

c) determinare un equo canone mensile per la locazione degli alloggi dedicati alla realizzazione dei progetti di condivisione abitativa volontaria, che dovrà essere corrisposto dai coabitanti al Comune o al soggetto privato coabitante e potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

d) seguire il processo di individuazione dei coabitanti, coinvolgere gli stessi nella gestione e cura degli spazi comuni, promuovere e sostenere i processi decisionali per lo sviluppo di iniziative di socializzazione, ricreative e formative;

e) promuovere iniziative rivolte alla comunità dei coabitanti che prevedano il coinvolgimento delle strutture sociali, dell'associazionismo e delle realtà già attive nel territorio di riferimento;

f) sostenere e assistere i coabitanti per le questioni socio-economiche, anche prevedendo l'assistenza alle persone in difficoltà nella gestione delle proprie economie, attraverso una formazione specifica per la pianificazione ad hoc del bilancio familiare;

2. Per la definizione, attuazione ed il monitoraggio dei progetti i Comuni possono anche avvalersi della collaborazione degli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8-*novies*.

(*Agevolazioni fiscali*)

1. Al fine di favorire la nascita di progetti di condivisione abitativa volontaria, i Comuni possono concedere, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'esonero totale o parziale, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e della tassa sui rifiuti avente natura di tributo ovvero della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da determinarsi in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota b metodologica stima TARI e TARI corrispettivo – del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

2. L'esonero totale o parziale di cui al comma 1 è concesso dai Comuni a valere su risorse proprie ovvero sulle risorse del fondo di cui all'articolo 8, comma 1, escludendosi in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti.

3. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano

finalizzate al recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per progetti di condivisione abitativa tra persone di età superiore ai 65 anni, spetta, con decorrenza a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, una detrazione dall'imposta lorda, pari al 50 per cento per le spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Art. 8-decies.

(Istituzione del Fondo per la gestione della condivisione abitativa volontaria)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la gestione della condivisione abitativa volontaria», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 destinato alla copertura finanziaria dei progetti volti alla realizzazione e al mantenimento della condivisione abitativa volontaria di cui all'articolo 1 della presente legge nonché alla copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.

Art. 8-undecies.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:

a) ai progetti avviati e conclusi;

b) all'operato dell'Agenzia;

c) ai risultati conseguiti in termini di benessere sociale, riduzione della spesa assistenziale, miglioramento della qualità di vita degli anziani;

d) alle criticità riscontrate e alle eventuali proposte di modifica normativa.

8.01. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed eliminazione delle barriere architettoniche)

1. Al fine di promuovere il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e sociale, agli interventi effettuati dagli ex IACP comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di *in house providing*, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero da essi gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica nonché agli interventi effettuati dagli operatori pubblici o privati su unità immobiliari adibite ad alloggio sociale, a decorrere dal 1° luglio 2026, ferme restando le disposizioni dell'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non in contrasto con la presente legge, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, fino allo stesso limite di ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia o di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici,

come definiti dalla voce 32 dell'allegato A annesso al regolamento edilizio-tipo adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo di energia integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto ascensori e montacarichi nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-*quater*, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per i medesimi interventi. Tra le spese detraibili nella mi-

sura del 100 per cento rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili finalizzate agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, anche nel caso in cui ad esse non segua l'effettiva realizzazione degli interventi.

4. Per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni, per ogni classe migliorata, nelle misure di seguito indicate:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3 ovvero qualora gli interventi siano realizzati nella zona 4 o nella zona non sismica previste dall'allegato 1 annesso alla citata ordinanza di cui al medesimo comma 3;

b) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso alla citata ordinanza di cui al comma 3.

5. Al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

6. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 8-ter.

(Cessione del credito)

1. I soggetti che, negli anni dal 2026 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 8-bis possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

2. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per gli anni dal 2026 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12 e 13 della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.02. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Superamento motivato dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale)

1. Allo scopo di assicurare la realizzabilità degli interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e di edilizia residenziale sociale (ERS), nonché il conseguimento degli obiettivi di sicurezza, sostenibilità ambientale, efficienza energetica e qualità dell'abitare, i limiti massimi di costo stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 possono essere superati nei casi e alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Il superamento dei limiti massimi di costo è consentito qualora sia motivato da:

a) applicazione del prezzario regionale vigente dei lavori pubblici;

b) necessità di conformarsi a obblighi normativi e tecnici in materia di sicurezza sismica, prevenzione incendi, accessibilità, efficienza energetica e sostenibilità ambientale;

c) adozione di criteri ambientali minimi e di pratiche di economia circolare nei processi edilizi.

3. Il superamento dei limiti di cui al comma 1 è ammesso a condizione che:

a) sia adeguatamente motivato nel quadro economico dell'intervento;

b) sia dimostrato il disallineamento tra i costi determinati ai sensi del prezzario regionale e i limiti massimi vigenti;

c) sia garantito il rispetto dei vincoli derivanti dalle fonti di finanziamento dell'intervento;

d) siano assicurati i principi di economicità, trasparenza e tracciabilità della spesa.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) i criteri e le modalità per la determinazione del superamento ammissibile dei limiti di costo;

b) la documentazione tecnica ed economica necessaria ai fini della motivazione;

c) le procedure di verifica e controllo;

d) eventuali soglie differenziate in relazione alla tipologia e alla complessità degli interventi.

5. Ai fini del presente articolo, costituiscono elementi rilevanti per la valutazione del superamento dei limiti di costo:

a) gli interventi di riqualificazione energetica profonda del patrimonio edilizio;

b) l'utilizzo di materiali riciclati o recuperati, conformi alla normativa vigente;

c) la gestione sostenibile dei rifiuti da costruzione e demolizione;

d) l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui alla normativa vigente.

6. Per gli interventi di rigenerazione urbana, di riuso del patrimonio ERP ai fini dell'ERS e per quelli localizzati in comuni caratterizzati da bassa densità abitativa o da fenomeni di spopolamento, le disposizioni del presente articolo si applicano con criteri di maggiore flessibilità, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4.

7. Le amministrazioni competenti provvedono al monitoraggio dell'applicazione del presente articolo, assicurando la verifica della congruità dei costi e la rendicontazione delle eventuali deroghe ai fini del controllo della spesa pubblica.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8.03. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a copertura delle spese sostenute per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e per l'acquisto di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da mettere al servizio delle medesime comunità da parte degli ex IACP comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, per finalità solidali e di tutela dei soggetti in condizioni di povertà energetica.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che assicura, anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.04. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Fascicolo del fabbricato)

1. Al fine di favorire la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale con particolare riferimento alla sicurezza e alla qualità delle strutture, nonché di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo degli interventi di riqualificazione energetica, miglioramento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia dei medesimi immobili, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del Fascicolo del fabbricato, recante:

a) la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

b) il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo statico, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza;

c) le informazioni aggiornate sulla prestazione energetica dell'edificio nel rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono definite le modalità di ri-

lascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato. Il fascicolo del fabbricato deve essere depositato presso l'amministrazione pubblica responsabile e tenuto, in copia, presso la sede dell'ente proprietario e deve essere accessibile in versione digitale.

8.05. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Regime di trasparenza dei Fondi di Investimento Alternativi immobiliari)

1. Al fine incrementare gli investimenti di capitali verso forme di impiego degli strumenti di partenariato pubblico-privato in ambito residenziale, all'articolo 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui al comma 3 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al comma 3, fermo restando che nessuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo diretta o indiretta superiore al 50% e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari »;

b) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: « 3-ter. L'imputazione per trasparenza di cui al precedente comma 3-bis non si applica nei confronti dei fondi che attuano prevalentemente interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), e), f) del d.P.R. n. 380 del 2001. La prevalenza

dell'intervento è calcolata in base al valore degli investimenti complessivi ».

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'imputazione per trasparenza di cui al precedente periodo non si applica se il fondo è partecipato per almeno il 20 per cento da uno dei partecipanti di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122 ovvero se il fondo è partecipato da almeno 5 partecipanti, anche diversi rispetto a quelli di cui al succitato comma 3, fermo restando che alcuno dei 5 partecipanti può detenere una partecipazione al fondo superiore al 50 per cento e che tra i 5 partecipanti non devono sussistere rapporti di controllo diretto o indiretto ovvero, nel caso di persone fisiche, imputazione delle quote a familiari ».

8.06. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Esenzione IMU per gli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica e sociale)

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in-house providing*, destinati a fornire un servizio abitativo di interesse generale a rilevanza economica volto a soddisfare le esigenze abitative e di inclusione sociale di individui e nuclei familiari svantaggiati, sono equiparati agli alloggi sociali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ai fini dell'esenzione dall'applica-

zione dell'imposta municipale propria per il periodo di possesso durante il quale sono adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 settembre 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al presente articolo.

8.07. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Proroga dei termini dei titoli abilitativi per interventi di infrastrutturazione digitale)

1. Al fine di favorire la semplificazione e la realizzazione degli interventi edilizi e infrastrutturali connessi alla digitalizzazione del patrimonio immobiliare e al raggiungimento degli obiettivi europei di connettività di cui alla Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra-larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formati alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2030. La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.

* **8.08.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

* **8.09.** Pastorella, Ruffino.

* **8.010.** Cavandoli, Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure di semplificazione procedurale per gli interventi di adeguamento tecnologico delle infrastrutture digitali esistenti)

1. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 44, comma 1, le parole: « e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi » sono soppresse;

b) All'articolo 45, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti e per gli adeguamenti tecnologici di impianti esistenti »;

c) Al medesimo articolo 45, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando gli interventi di cui al presente comma richiedono l'acquisizione di più atti di assenso, pareri, nulla osta o autorizzazioni rilasciati da amministrazioni o enti diversi, il responsabile del procedimento convoca, anche su istanza di parte, la Conferenza di servizi di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il modello procedimentale speciale previsto dall'articolo 44 del presente decreto ».

** **8.011.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

** **8.013.** Pastorella, Ruffino.

** **8.014.** Cavandoli, Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure a sostegno dell'edilizia privata)

1. All'articolo 10-septies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022,

n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al primo periodo, le parole: « al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga » sono sostituite con le seguenti: « al 31 dicembre 2025 ».

8.015. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

(Inammissibile)

ART. 9.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aree urbane diverse con le seguenti: più ambiti territorialmente e funzionalmente connessi, espressamente individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o da apposita variante approvata con il coinvolgimento degli enti territorialmente competenti.

Conseguentemente:

al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , definite nell'ambito della programmazione statale e regionale vigente;

al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: In zona agricola gli interventi sono limitati al recupero e alla ristrutturazione di edifici residenziali esistenti, senza nuova edificazione, senza ampliamenti fuori sedime, senza incremento di consumo di suolo e senza mutamento permanente della destinazione agricola del territorio, salvo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente. Tali interventi sono assoggettati a vincolo di destinazione temporanea per esigenze documentate di lavoratori stagionali, con divieto di frazionamento, vendita separata e utilizzo turistico-ricettivo libero nei periodi di non occupazione stagionale.;

al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto degli standard urbanistici e alle dotazioni territoriali minime previste dalla normativa statale e regionale.

9.1. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aree urbane diverse con le seguenti: più ambiti territorialmente e funzionalmente connessi, espressamente individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o da apposita variante approvata con il coinvolgimento degli enti territorialmente competenti.

9.2. Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aree urbane diverse con le seguenti: più ambiti territorialmente e funzionalmente connessi, espressamente individuati dagli strumenti urbanistici generali o da apposite varianti urbanistiche.

9.3. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nei programmi infrastrutturali di cui al precedente periodo possono essere ricompresi anche interventi di edilizia residenziale già approvati, ancorché non ancora ultimati.

*** 9.4.** Mattia, Milani.

*** 9.5.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: con l'attrazione fino alla fine del periodo con le seguenti: attraverso il ricorso a operazioni economiche di partenariato pubblico privato coerenti con quanto indicato all'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

9.6. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: di investimenti privati aggiungere le seguenti: , applicando le agevolazioni del credito d'imposta da disciplinare con apposito provvedimento,

9.7. Ruffino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Possono presentare programmi infrastrutturali di edilizia integrata ai sensi del presente articolo i soggetti privati, anche costituiti in forma di società di progetto o veicolo societario appositamente costituito, in possesso dei seguenti requisiti:

a) capacità economica e finanziaria adeguata all'investimento programmato, da attestarsi mediante idonea documentazione rilasciata da primario istituto di credito o fondo di investimento;

b) esperienza documentata nella realizzazione e/o gestione di programmi edilizi di dimensioni analoghe a quelle del programma proposto, da certificarsi e mediante idonea documentazione tecnica;

c) impegno formale, da inserirsi nella convenzione con il comune di cui al comma 3, lettera e), a mantenere la destinazione convenzionata per l'intero periodo di vincolo.

1-ter. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9 sono ulteriormente definiti i requisiti soggettivi e le modalità di verifica, anche con riferimento ai requisiti antimafia e ai controlli sull'origine dei capitali investiti.

*** 9.8.** Milani.

*** 9.9.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

*** 9.10.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli interventi di edilizia integrata sono destinati prioritariamente ai nuclei familiari in possesso di requisiti reddituali compatibili con l'accesso all'edilizia residenziale sociale, secondo i limiti definiti dalle regioni, nel rispetto del principio di sostenibilità dell'incidenza del canone di locazione sul reddito disponibile del nucleo familiare.

Conseguentemente, al comma 3, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis.

**** 9.11.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

**** 9.12.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrarì, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: che abbiano necessità di trasferirsi in un'altra località rispetto a quella di abitazione principale.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e lavoratori stranieri.

9.13. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel limite massimo del 50 per cento del totale degli interventi realizzati per gli interventi di edilizia convenzionata nell'ambito dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata.

9.14. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Vaccari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: secondo quanto previsto ai sensi del comma 4 *aggiungere le seguenti:* , di messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico.

Conseguentemente:

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: riuso di aree già urbanizzate o degradate *aggiungere le seguenti:* , piani di rigenerazione di aree interne già in desertificazione;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La convenzione urbanistica di cui al comma 6 è, in ogni caso, stipulata in ottemperanza di una apposita convenzione quadro stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.;

al comma 9, dopo le parole: l'individuazione dei criteri soggettivi *aggiungere le seguenti:* , inclusi nella convenzione quadro di cui al comma 6-bis, *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il medesimo decreto di cui al presente comma individua, altresì, le modalità di recepimento delle informazioni e le modalità di condivisione con la Cabina di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 10, per le funzioni di osservatorio e indirizzo previste dalla legge.

*** 9.15.** Ruffino.

*** 9.16.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: ai sensi del comma 4 *aggiungere le seguenti:* , di messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico.

9.17. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: nonché di efficienza energetica e tecnologica, *aggiungere le seguenti:* stabilendo preventivamente criteri, azione prioritarie e.

9.18. Semenzato.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente articolo, per contesto territoriale si intende l'ambito fisicamente continuo o funzionalmente unitario, definito in sede di convenzione con il comune interessato, entro il quale è realizzato il programma di investimento infrastrutturale, ricomprensente sia la componente di edilizia convenzionata sia quella di edilizia residenziale libera non convenzionata e delimitato anche con riferimento a più comparti o sub-ambiti di trasformazione, purché accomunati dalla medesima unità progettuale e dalla medesima convenzione urbanistica di cui alla lettera e).

Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il contesto territoriale di cui alla lettera a) può essere individuato nell'ambito di un comparto di sviluppo di maggiori dimensioni che preveda l'insediamento di più destinazioni d'uso, residenziali e non residenziali. In tale ipotesi, la quota minima di cui alla lettera d) è calcolata esclusivamente con riferimento all'importo dell'investimento complessivo destinato alla componente residenziale del comparto, intendendo per essa quella relativa alle unità abitative di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale libera di cui alle lettere b) e c), con esclusione degli investimenti destinati a destinazioni d'uso non residenziali. La convenzione con il comune di cui alla lettera e) definisce il perimetro della componente residenziale e la relativa quota di investimento posta a base del calcolo;

9.19. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente articolo, per contesto territoriale si intende l'ambito fisicamente continuo o funzionalmente unitario, definito in sede di convenzione con il comune interessato, entro il quale è realizzato il programma di investimento infrastrutturale, ricomprendente sia la componente di edilizia convenzionata sia quella di edilizia residenziale libera non convenzionata e delimitato anche con riferimento a più comparti o sub-ambiti di trasformazione, purché accomunati dalla medesima unità progettuale e dalla medesima convenzione urbanistica di cui alla lettera e).

*** 9.20.** Milano.

*** 9.21.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) assicurano, per la componente di edilizia convenzionata, la presenza di

spazi e servizi di prossimità, anche comuni, funzionali alla coesione sociale e al benessere della comunità residente, con particolare riferimento a interventi di *senior cohousing* e *cohousing* intergenerazionale;

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera i), numero 4), dopo le parole: sentite le associazioni di categoria *aggiungere le seguenti:* nonché le reti e gli enti del Terzo settore operanti in ambito sociosanitario e di comunità, ove presenti.

9.22. Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il contesto territoriale di cui alla lettera a) può essere individuato nell'ambito di un comparto di sviluppo di maggiori dimensioni che preveda l'insediamento di più destinazioni d'uso, residenziali e non residenziali. In tale ipotesi, la quota minima di cui alla lettera d) è calcolata esclusivamente con riferimento all'importo dell'investimento complessivo destinato alla componente residenziale del comparto, intendendo per essa quella relativa alle unità abitative di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale libera di cui alle lettere b) e c), con esclusione degli investimenti destinati a destinazioni d'uso non residenziali. La convenzione con il comune di cui alla lettera e) definisce il perimetro della componente residenziale e la relativa quota di investimento posta a base del calcolo;

*** 9.23.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 9.24.** Milano.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: o vendita *fino alla fine della lettera con le seguenti:* a canone calmierato di unità abitative destinate ad abitazione principale o alloggi per lavoratori del settore privato, ai sensi del comma 2 in favore di soggetti in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea ovvero

di permesso di soggiorno che consente l'attività lavorativa. In ogni caso, almeno il 60 per cento dell'investimento destinato all'edilizia convenzionata ai sensi della lettera d) deve essere riservato a unità abitative in locazione a canone calmierato. La restante quota può essere destinata alla cessione in proprietà a prezzo calmierato, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera e).

Conseguentemente, al medesimo comma 3:

sostituire la lettera f) con la seguente:

f) le unità immobiliari di cui alla lettera b) sono destinate alla locazione a canone calmierato, ovvero alla cessione in proprietà a prezzo calmierato nei limiti della quota di cui alla lettera b), esclusivamente in favore dei soggetti ivi indicati per i quali risultino i seguenti requisiti:

1) condizione economica e patrimoniale attestata dal relativo ISEE superiore ai limiti vigenti per l'accesso a programmi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata. Le regioni, con propria delibera, fissano un parametro ISEE massimo per l'accesso ai programmi di edilizia integrata nel proprio territorio, coerente con i valori di mercato di riferimento e comunque non superiore al limite determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

2) gli oneri su base annua connessi alla locazione a canone in base ai correnti valori di mercato, anche in maniera differenziata per le diverse tipologie previste ai sensi del presente articolo e delle diverse realtà territoriali interessate, come definiti ai sensi della lettera e), risultano eccedenti il 30 per cento del reddito medio disponibile personale o del nucleo familiare convivente;

3) reddito medio disponibile personale o del nucleo familiare convivente su base annua non superiore a cinque volte l'importo degli oneri su base annua di cui al numero 2);

alla lettera g), secondo periodo, sostituire le parole da: per la risoluzione *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* prioritariamente per la conversione del canone ai valori correnti di mercato, in subordine, è possibile la risoluzione del contratto;

alla lettera l), sopprimere le parole da: le unità residenziali vendute *fino a:* o locazione di cui alla lettera b).

**** 9.25.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Vaccari, Vigiano, Roggiani.

**** 9.26.** Semenzato.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: o vendita, rispettivamente a canone o a prezzo calmierati *con le seguenti:* a canone calmierato definito in riferimento ai valori definiti dagli accordi in sede locale tra organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori attraverso appositi accordi integrativi.

9.27. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: destinate ad abitazione principale *aggiungere le seguenti:* , residenze per le forze dell'ordine.

9.28. Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero a nuclei familiari con sentenza esecutiva di sfratto o a nuclei familiari che non hanno più i requisiti per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.

9.29. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli interventi di edilizia integrata sono destinati prioritariamente ai nuclei familiari in possesso di requisiti reddituali compatibili con l'accesso all'edilizia

residenziale sociale, secondo i limiti definiti dalle regioni, nel rispetto del principio di sostenibilità dell'incidenza del canone di locazione sul reddito disponibile del nucleo familiare.

9.30. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

*** 9.31.** Bonelli, Grimaldi.

*** 9.32.** Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, lettera d), primo periodo, sostituire le parole da: in misura fino alla fine del periodo con le seguenti: secondo modalità operative contenute in apposito atto convenzionale di cui alla lettera e) del presente comma nella misura percentuale massima, per il medesimo contesto territoriale, in grado di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

Conseguentemente:

al comma 3, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: L'equilibrio economico-finanziario dell'investimento con le seguenti: Tale equilibrio e sostituire la parola: minima con la seguente: massima;

al comma 3, alla lettera e), alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: A tal fine fino alla fine della lettera, con il seguente periodo: A tal fine, avuto riguardo alle diverse tipologie di contratti nonché alle specifiche tipologie immobiliari e al rispettivo stato di conservazione, i valori di riferimento sono determinati in sede di convenzione con il comune interessato applicando la riduzione non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona territoriale omogenea;

al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: utile con le seguenti: lorda o della volumetria in base alle specifiche previsioni urbanistiche locali e sostituire le parole: e ferma restando la disciplina ordinaria con le seguenti: fermi restando gli

eventuali incrementi volumetrici o di superficie riconosciuti dalle normative regionali o locali;

al comma 6, sostituire la parola: minima con la seguente: massima.

**** 9.33.** Manes.

**** 9.35.** Semenzato.

**** 9.36.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

**** 9.37.** Milani.

Al comma 3, lettera d), primo periodo, sostituire le parole da: in misura fino alla fine del periodo con le seguenti: secondo modalità operative contenute in apposito atto convenzionale di cui alla seguente lettera e) nella misura percentuale massima, per il medesimo contesto territoriale, in grado di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

Conseguentemente:

al comma 3, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: L'equilibrio economico-finanziario dell'investimento con le seguenti: Tale equilibrio e sostituire la parola: minima con la seguente: massima;

al comma 6, sostituire la parola: minima con la seguente: massima.

9.38. Del Barba.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 50 per cento.

9.39. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: In alternativa alla misura minima del 70 per cento di cui al primo periodo, il soggetto attuatore può destinare agli interventi di edilizia convenzionata di cui alla lettera b) una quota non inferiore al 50 per cento dell'importo dell'investimento complessivo per il medesimo contesto territoriale, a condizione che almeno il 40 per cento delle unità di edilizia convenzionata di cui alla lettera b) sia

destinata alla locazione a canone calmierato ai sensi della lettera e), con vincolo di destinazione minimo di trenta anni dalla data di fine lavori. La predetta soglia ridotta può altresì essere applicata in misura progressivamente variabile tra il 70 per cento e il 50 per cento, scaglionata in misura proporzionale alle dimensioni dell'intero intervento di sviluppo preventivato, secondo il seguente criterio che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 dovrà specificare: riduzione di 5 punti percentuali per ogni 10.000 metri quadrati di superficie lorda di edilizia convenzionata realizzata, fino al limite minimo del 50 per cento. Il rispetto della soglia ridotta e le relative condizioni sono verificati e attestati nella convenzione con il comune di cui alla lettera e).

* **9.40.** Milano.

* **9.41.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **9.42.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale percentuale può essere rimodulata, in aumento o in diminuzione, in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento dell'importo dell'investimento, secondo parametri di flessibilità da definirsi con apposito regolamento, che tengano conto dell'effettivo fabbisogno abitativo, delle specificità dei contesti urbani e del costo medio degli interventi di ristrutturazione, fermo restando l'obbligo di applicare prezzi ridotti di almeno il 33 per cento rispetto ai valori di mercato correnti per la quota di alloggi così individuata.

9.43. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, con la medesima convenzione di cui alla lettera e), la misura minima di cui al primo periodo può essere rivista al ribasso sino al 50 per cento al

crescere della quota di edilizia convenzionata in locazione presente nell'investimento.

9.44. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sulla base di parametri e criteri di computo che consentano di verificare la rispondenza alle effettive dinamiche del mercato immobiliare territoriale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche urbanistiche, edilizie, tipologiche e socio-economiche delle diverse microzone immobiliari.

9.45. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e deve essere verificabile sulla base di parametri certi e oggettivi, soggetti a controllo da parte di un organismo pubblico indipendente.

9.46. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, dopo le parole: comune interessato *aggiungere le seguenti:* , tenendo in considerazione anche su base territoriale differenziate per macroaree urbane e/o ambiti territoriali differenziati all'interno della stessa area di parametri integrativi quali la distribuzione dei redditi disponibili, la composizione dei nuclei familiari, i costi energetici e di gestione, l'incidenza del costo abitativo sui redditi e l'indice di sforzo abitativo.

9.47. Simiani, Braga, Vaccari, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, dopo le parole: comune interessato *aggiungere le seguenti:* , nonché con le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come individuate ai sensi

dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,.

9.49. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: e deve in ogni caso fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera e):

sostituire il numero 1) con il seguente:

1) per la vendita, si fa riferimento ai valori desunti dall'applicazione dei parametri correnti resi disponibili dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona territoriale omogenea ridotti di almeno il 33 per cento, mentre, per la locazione, alla fascia mediana di oscillazione dei canoni di cui agli accordi territoriali di riferimento stipulati dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori in applicazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

al numero 2), sopprimere le parole: e locazione.

9.50. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, sostituire le parole: di mercato con le seguenti: definiti negli accordi locali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera e), numero 1), premettere il seguente:

01. Ai fini della definizione di canone di affitto calmierato e all'applicazione della riduzione di almeno del 33 per cento, questi è individuato a seguito di accordo integrativo con le organizzazioni dei conduttori e il riferimento da considerare è rappresentato dai valori recati dall'accordo in sede locale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi alla zona ove è ubicato il pro-

gramma di edilizia integrata di riferimento. Il canone di locazione così definito potrà avere anche una articolazione in base al reddito del beneficiario, in ogni caso l'incidenza dell'affitto sul reddito non potrà superare la soglia del 24 per cento.

9.51. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in ogni caso, per quanto riguarda la locazione, canoni non superiori ai valori individuati dagli accordi territoriali definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, al fine di assicurare la massima sostenibilità economica dell'offerta abitativa.

Conseguentemente:

al comma 3, lettera e), numero 2), primo periodo, dopo le parole: oggettivamente documentati aggiungere, in fine, le seguenti: e, in ogni caso, garantendo canoni non superiori ai valori individuati dagli accordi territoriali definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, al fine di assicurare la massima sostenibilità economica dell'offerta abitativa;

al comma 3, lettera i), alinea, dopo la parola: Italiani, aggiungere le seguenti: previa consultazione dalle organizzazioni dei conduttori comparativamente più rappresentative,;

sopprimere il comma 7;

sopprimere il comma 8;

al comma 9, sopprimere le parole da: senza in ogni caso fino a: commi 7 e 8,.

9.52. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 3, alla lettera e), alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: A tal fine fino alla fine della lettera, con il seguente periodo: A tal fine, avuto riguardo alle diverse tipologie di contratti nonché

alle specifiche tipologie immobiliari e rispettivo stato di conservazione, i valori di riferimento sono determinati in sede di convenzione con il comune interessato applicando la riduzione non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona territoriale omogenea.

9.53. Del Barba.

Al comma 3, lettera e), numero 1), sostituire le parole: desunti dall'applicazione dei parametri correnti resi disponibili dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona territoriale omogenea *con le seguenti:* risultanti dall'applicazione delle quotazioni immobiliari correnti pubblicate semestralmente dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona territoriale omogenea, per la stessa tipologia edilizia e per lo stesso stato di manutenzione e conservazione.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) in caso di mancanza o insufficienza dei dati dell'Osservatorio di cui al numero 1) della presente lettera, i valori di riferimento sono determinati in sede di convenzione con il comune interessato applicando la riduzione non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato degli immobili in vendita e locazione, desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona territoriale omogenea, avuto riguardo alle diverse tipologie di contratti nonché alle specifiche tipologie edilizie e al rispettivo stato di manutenzione e conservazione, così oggettivamente documentati; a tal fine, il comune può avvalersi dei servizi estimativi dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera i), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da: Con provvedi-

mento del direttore dell'Agenzia delle entrate *fino alla fine del numero.*

9.54. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, lettera e), numero 2), primo periodo, dopo le parole: tipologie immobiliari e rispettivo stato di conservazione *aggiungere le seguenti:* e avuto riguardo agli effettivi costi di realizzazione degli interventi.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera e), numero 2), sopprimere il secondo periodo.

9.55. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, lettera e), numero 2), primo periodo, dopo le parole: tipologie immobiliari e rispettivo stato di conservazione *aggiungere le seguenti:* e avuto riguardo agli effettivi costi di realizzazione degli interventi.

9.56. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 3, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) ai fini della determinazione dei valori effettivi di mercato di cui ai numeri 1), 2) e 3) della presente lettera, i comuni acquisiscono il parere delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli agenti immobiliari e della mediazione immobiliare iscritte al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), al fine di assicurare l'aderenza dei valori convenzionati alle effettive dinamiche del mercato immobiliare territoriale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche urbanistiche, edilizie, tipologiche e socio-economiche delle diverse microzone immobiliari.

*** 9.57.** Semenzato.

*** 9.58.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

* **9.59.** Serracchiani, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

* **9.60.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) ai fini della determinazione dei valori effettivi di mercato di cui alla presente lettera, i comuni acquisiscono il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale degli agenti immobiliari iscritte al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);.

9.61. Fabrizio Rossi.

Al comma 3, lettera g), primo periodo, sopprimere le parole: compravendita o.

9.62. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, lettera i), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole: compravendita, mutuo fondiario,.

9.63. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, lettera i), numero 4), dopo le parole: adeguata dotazione di servizi pubblici aggiungere le seguenti: , infrastrutture, aree a verde profondo e standard urbanistici.

9.64. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, lettera i), numero 4), dopo le parole: presenza di esercizi commerciali di vicinato aggiungere le seguenti: e di attività artigianali di produzione di beni o di prestazione di servizi.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, lettera i), numero 4), sostituire le parole: maggiormente rappresentative con le seguenti: comparativamente più rappresentative a livello nazionale;*

b) *al comma 4, primo periodo, dopo le parole: lavoratori stagionali in agricoltura aggiungere le seguenti: , nell'edilizia, nell'impiantistica.*

* **9.65.** Bonelli, Grimaldi.

* **9.66.** Steger, Manes.

* **9.67.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

* **9.68.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) una quota compresa tra il 5 per cento e il 15 per cento della superficie utile complessiva può essere destinata a *startup*, microimprese, *coworking*, commercio di prossimità, artigianato urbano, oltre a servizi di quartiere mediante convenzioni a canone calmierato;

9.69. Lupi, Semenzato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata e favorire la partecipazione degli operatori privati, i comuni, nell'ambito delle convenzioni urbanistiche e degli strumenti attuativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono prevedere misure di compensazione e incentivazione, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ivi comprese la cessione, in tutto o in parte, di diritti edificatori quale corrispettivo per la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica o sociale, nonché misure di riduzione o modulazione del prelievo fiscale e contributivo di competenza comunale, in coerenza con i principi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e nel rispetto della normativa vigente in materia di finanza pubblica e aiuti di Stato.

9.70. Giorgianni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'ambito dei programmi di edilizia integrata, i comuni, in relazione alle caratteristiche del territorio, alle condizioni del mercato immobiliare locale e ai fabbisogni abitativi rilevati, possono rimodulare le quote di edilizia residenziale sociale, convenzionata e libera previste dal presente decreto, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario degli interventi e degli obiettivi di sostenibilità sociale e territoriale. La rimodulazione è consentita nei limiti definiti dalla normativa regionale e deve essere motivata sulla base dell'andamento del mercato immobiliare locale, della domanda abitativa territoriale, della presenza di immobili inutilizzati o sfitti, della sostenibilità economica e finanziaria degli interventi ovvero delle esigenze di rigenerazione urbana e contrasto allo spopolamento.

* 9.71. Steger, Manes.

* 9.72. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

* 9.73. Bonelli, Grimaldi.

* 9.74. Ruffino.

* 9.75. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I programmi di edilizia integrata di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, all'inversione delle dinamiche demografiche e alla valorizzazione dei territori selezionati all'interno della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per il periodo di programmazione 2021-2027, anche nell'ottica di un'efficace gestione del suolo, integrando a tal fine le priorità del Piano strategico per lo sviluppo delle aree interne (PSNAI) e assicurando allo scopo lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale.

9.76. Alifano, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: sicurezza del territorio aggiungere le seguenti: , nonché concorrere al perseguimento dell'obiettivo di raggiungere un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per tali programmi possono essere previsti incrementi della superficie utile strettamente necessari all'installazione di impianti tecnologici o di soluzioni tecniche volte a migliorare la prestazione energetica degli edifici che portino a una riduzione complessiva di almeno il 30 per cento del consumo di energia primaria, nel rispetto degli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici previsti dalla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia e dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023.

9.77. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: lavoratori stagionali in agricoltura aggiungere le seguenti: , nell'edilizia, nell'impiantistica.

9.78. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: e nel turismo aggiungere le seguenti: , in piani di rigenerazione di aree interne già in desertificazione.

9.79. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: In zona agricola gli interventi sono limitati al recupero e alla ristrutturazione di edifici residenziali esistenti, senza nuova edificazione, senza ampliamenti fuori sedime, senza incremento di consumo di suolo e senza mutamento permanente della destinazione agricola del territorio, salvo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente. Tali interventi sono assoggettati a vincolo di destinazione

temporanea per esigenze documentate di lavoratori stagionali, con divieto di frazionamento, vendita separata e utilizzo turistico-ricettivo libero nei periodi di non occupazione stagionale.

9.80. Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

9.81. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: utile con le seguenti: lorda o della volumetria in base alle specifiche previsioni urbanistiche locali.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e ferma restando la disciplina ordinaria con le seguenti: fermi restando gli eventuali incrementi volumetrici o di superficie riconosciuti dalle normative regionali o locali.

*** 9.82.** Del Barba.

*** 9.83.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: utile con le seguenti: lorda o della volumetria in base alle specifiche previsioni urbanistiche locali.

9.84. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di ristrutturazione di edifici esistenti in zone agricole con le seguenti: di recupero e ristrutturazione di edifici residenziali esistenti in zona agricola, senza mutamento della destinazione agricola,.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo il divieto di frazionamento, vendita separata e utilizzo ai fini

turistico-ricettivi nei periodi di non occupazione stagionale degli immobili.

9.85. Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Limitatamente ai programmi e alle finalità di edilizia integrata prevista dal comma 3 lettere *b)* e *c)*, eseguiti mediante la rigenerazione urbana di immobili produttivi dismessi, è sempre consentito il cambio di destinazione d'uso nel rispetto delle volumetrie preesistenti. In tale ambito di rigenerazione urbana, l'ipotesi di demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, trova applicazione anche nelle aree sottoposte a piano paesaggistico, fermo restando il rispetto delle procedure di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le disposizioni del presente comma si applicano in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico generale e sono attuate tramite il permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1:

a) all'alinea:

1) sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettere b) e c);

2) sopprimere le parole: , realizzate ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8;

b) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non concorre al pagamento degli oneri concessori.

9.86. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'ambito di programmi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente di cui al comma 4, sono individuati anche interventi finalizzati al recupero, al restauro, al risana-

mento conservativo e alla messa in sicurezza del patrimonio artistico e religioso, che includano i centri storici dei comuni con alto livello di spopolamento e i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, anche al fine di contrastare il fenomeno della desertificazione urbana.

9.87. Torto, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: o a prezzo calmierato fino alla fine del comma con le seguenti: agevolato, definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per un periodo non inferiore a trenta anni dalla data di fine lavori. Inoltre, il soggetto attuatore si impegna a garantire, per la parte degli interventi di cui alla lettera b), del comma 3 e per una durata non inferiore a trenta anni dalla data di fine lavori, del canone di locazione di importo non superiore a quello fissato con accordo integrativo con i sindacati inquilini nell'ambito del canale agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

9.88. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: trenta anni ovunque ricorrano, con le seguenti: venti anni.

9.89. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: a quello fissato ai sensi del comma 3, lettera e) con le seguenti: ai valori effettivi di mercato in vendita e locazione desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona territoriale omogenea, avuto riguardo alle diverse tipologie di contratti nonché alle specifiche tipologie immobiliari e rispettivo stato di conservazione.

9.90. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di comprovata impossibilità di reperimento, all'interno del-

l'ambito di intervento, delle aree necessarie alla realizzazione delle dotazioni territoriali e degli *standard* urbanistici previsti dalla normativa vigente, il comune può consentirne la monetizzazione mediante apposita convenzione urbanistica, vincolando le relative risorse alla realizzazione o al potenziamento di servizi pubblici, infrastrutture urbane, attrezzature collettive o interventi di rigenerazione urbana nel territorio comunale interessato.

*** 9.91.** Manes, Steger.

*** 9.92.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali attrezzature sono aggiuntive e non sostitutive rispetto agli *standard* urbanistici e alle dotazioni territoriali minime previste dalla normativa statale e regionale, e devono essere dimensionate in relazione al carico urbanistico generato dall'intervento.

9.93. Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ambiti o ai contesti territoriali già oggetto di pianificazione attuativa approvata, di piani di lottizzazione convenzionati in corso di esecuzione, di accordi di programma ovvero di qualunque altro strumento di pianificazione esecutiva vigente, a condizione che:

a) la componente di edilizia convenzionata da realizzarsi nell'ambito del piano attuativo vigente sia adeguata ai requisiti di cui al comma 3, lettere b), d) ed e), mediante apposita variante alla convenzione urbanistica già stipulata ovvero mediante la stipula di un atto integrativo con il comune competente;

b) il soggetto attuatore si impegni a mantenere il vincolo di destinazione convenzionata di cui al comma 5 con decorrenza dalla data di fine lavori degli alloggi convenzionati, indipendentemente dalla data

di approvazione del piano attuativo originario;

c) l'adeguamento del piano attuativo vigente ai requisiti del presente articolo non comporti incremento del carico urbanistico rispetto a quanto già autorizzato, salvo quanto espressamente consentito dal comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui le operazioni di conferimento o apporto di cui al presente comma riguardino immobili già compresi in piani attuativi approvati, piani di lottizzazione convenzionati, accordi di programma o altri strumenti di pianificazione esecutiva vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti territoriali possono procedere all'adeguamento dei predetti strumenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Capo III mediante un semplice atto integrativo alla convenzione urbanistica già stipulata, senza necessità di riapertura delle procedure di approvazione già concluse, salva la verifica di compatibilità urbanistica da parte del comune competente da effettuarsi entro sessanta giorni dalla richiesta del soggetto attuatore, con il silenzio dell'amministrazione che equivale ad assenso.

9.94. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ambiti o ai contesti territoriali già oggetto di pianificazione attuativa approvata, di piani di lottizzazione convenzionati in corso di esecuzione, di accordi di programma ovvero di qualunque altro strumento di pianificazione esecutiva vigente, a condizione che:

a) la componente di edilizia convenzionata da realizzarsi nell'ambito del piano attuativo vigente sia adeguata ai requisiti di cui al comma 3, lettere b), d) ed e), mediante apposita variante alla convenzione urbanistica già stipulata ovvero mediante la stipula di un atto integrativo con il comune competente;

b) il soggetto attuatore si impegni a mantenere il vincolo di destinazione convenzionata di cui al comma 5 con decorrenza dalla data di fine lavori degli alloggi convenzionati, indipendentemente dalla data di approvazione del piano attuativo originario;

c) l'adeguamento del piano attuativo vigente ai requisiti del presente articolo non comporti incremento del carico urbanistico rispetto a quanto già autorizzato, salvo quanto espressamente consentito dal comma 4.

*** 9.95.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 9.96.** Milani.

Al comma 7, dopo le parole: sul territorio italiano *aggiungere le seguenti:* , anche articolati in interventi localizzati in ambiti territoriali diversi,

Conseguentemente, al medesimo comma 7, sopprimere le parole: nel caso sia presente anche la componente di investimento diretto estero in misura non inferiore ad almeno un miliardo di euro,.

9.97. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 7, sopprimere le parole: , nel caso sia presente anche la componente di investimento diretto estero in misura non inferiore ad almeno un miliardo di euro.

9.98. Rotelli.

Al comma 7, sostituire le parole da: nel caso sia presente *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nel caso in cui l'investimento complessivo del programma non sia inferiore a 100 milioni di euro, ovvero il programma riguardi almeno 300 unità abitative complessive, di cui almeno il settanta per cento destinate a edilizia convenzionata ai sensi del comma 3, lettera b), la facoltà di ricorrere alla disciplina di cui al citato articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è consentita con riferimento all'ammontare degli investimenti durante l'intero arco temporale di realizzazione degli interventi infrastrutturali nei quali è articolato il programma. Ai fini del raggiungimento delle predette soglie possono essere computati anche investimenti realizzati congiuntamente da consorzi, reti di impresa, associazioni temporanee di imprese o altri raggruppamenti di operatori economici, indipendentemente dalla provenienza nazionale o estera della componente finanziaria.

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di favorire la partecipazione degli operatori economici nazionali e delle aggregazioni di piccole e medie imprese ai programmi di edilizia integrata.

9.99. Battistoni, Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 7, sostituire le parole: non inferiore ad almeno un miliardo di euro, *con le seguenti:* complessiva non inferiore ad un miliardo di euro, calcolata con riferimento all'ammontare complessivo dell'investimento programmato nell'arco temporale di realizzazione dell'intero programma infrastrutturale, anche articolato su più interventi localizzati in comuni diversi, anche appartenenti a regioni differenti, purché accomunate dalla medesima titolarità del soggetto proponente o del gruppo di investimento, con un arco temporale di spesa non superiore a dieci anni dalla presentazione del programma,.

*** 9.100.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

*** 9.101.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini del presente comma, per « componente di investimento diretto estero » si intende l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti aventi sede legale o fiscale al di fuori del territorio italiano, a titolo di capitale di rischio, prestito subor-

dinato, finanziamento bancario o emissioni obbligazionarie, destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale. Resta, in ogni, caso ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in materia di poteri speciali nei settori strategici dell'economia nazionale nonché delle disposizioni dell'Unione europea in materia di controllo degli investimenti esteri diretti.

9.102. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente comma, per « componente di investimento diretto estero » si intende l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti aventi sede legale o fiscale al di fuori del territorio italiano, a titolo di capitale di rischio, prestito subordinato, finanziamento bancario o emissioni obbligazionarie, destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale.

9.103. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli interventi di cui al comma 7 sono realizzati anche mediante concorsi di progettazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

9.104. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Al comma 8, ottavo periodo, sostituire le parole: apposita intesa *con le seguenti:* apposito accordo.

9.105. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 8, dopo l'ottavo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario non può avvalersi di società pubbliche costituite per la realizzazione e gestione di grandi

eventi sportivi e opere infrastrutturali strategiche.

9.106. Iaria, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 9, dopo le parole: ai sensi del comma 1, aggiungere le seguenti: le soglie ISEE per l'accesso ai prezzi di acquisto o ai canoni di locazione calmierati di cui alla lettera f),.

9.107. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-bis. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i comuni e gli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica e sociale provvedono, con cadenza almeno annuale, all'aggiornamento delle graduatorie e alla verifica della permanenza dei requisiti economici, patrimoniali e soggettivi degli assegnatari, tenendo conto dell'intero reddito del nucleo familiare e dell'eventuale disponibilità di altri immobili.

9-ter. Ai fini delle verifiche di cui al comma 9-bis, i soggetti competenti possono effettuare controlli a campione anche mediante interoperabilità e scambio informativo con l'amministrazione finanziaria e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni competenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

9.108. Giorgianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Sono incentivati programmi di edilizia residenziale sociale promossi da aziende pubbliche o private per i propri dipendenti, con particolare riferimento alle aziende di trasporto pubblico, agli enti ospedalieri pubblici e privati, ai servizi sanitari, ai soggetti gestori di servizi pubblici, mediante strumenti di partenariato pubblico-privato, locazione calmierata e formule di

riscatto progressivo o di godimento in funzione della successiva alienazione.

9.109. Lupi, Semenzato.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Regime fiscale delle abitazioni locate nell'ambito dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata)

1. Le unità immobiliari abitative comprese nei programmi infrastrutturali di edilizia integrata di cui al Capo III del presente decreto-legge, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fintanto che permanga tale destinazione.

2. Alle stesse unità immobiliari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni a partire dal 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 9.01.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

*** 9.02.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 9.03.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Definizione uniforme di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale)

1. È definito « alloggio sociale » l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in

locazione permanente che svolge la funzione di servizio di interesse generale (SIG) nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato o ad alloggi ad affitto agevolato. L'alloggio sociale di edilizia residenziale pubblica si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Per questi alloggi i criteri e le modalità di accesso e decadenza nonché i canoni di locazione sociale sono definiti tramite apposite leggi regionali.

2. Rientrano nella definizione di alloggio sociale gli alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno venticinque anni, ed anche alla proprietà. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari. Gli alloggi di cui al presente comma svolgono la funzione di servizio di interesse generale economico (SIEG). Per questi alloggi il canone di locazione è definito attraverso accordi integrativi con i sindacati inquilini nell'ambito del canale agevolato tenuto conto dell'apporto pubblico. Tali canoni di locazione possono essere anche rapportati ai redditi dei beneficiari. Tali alloggi sono assegnati attraverso bandi pubblici comunali.

9.04. Bonelli, Grimaldi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Regime fiscale dei trasferimenti immobiliari diretti all'attuazione dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata)

1. Ai trasferimenti aventi ad oggetto la proprietà, o altri diritti reali di godimento, di beni immobili effettuati nei confronti di soggetti titolari di reddito d'impresa, diretti all'attuazione dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata di cui al Capo III del presente decreto-legge, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna.

2. Al relativo onere, pari a 32,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 9.05.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 9.06.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Regime IVA della locazione nell'ambito di interventi di edilizia convenzionata)

1. Ai canoni di locazione delle unità immobiliari abitative rientranti negli interventi di edilizia convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), del presente decreto-legge, l'Imposta sul Valore Aggiunto, nei casi di esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica con aliquota pari al 5 per cento.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 300.000 euro a partire dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**** 9.07.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

**** 9.08.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

**** 9.09.** Milani.

**** 9.010.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Interventi di edilizia alloggiativa per lavoratori stagionali del settore agricolo)

1. Al fine di favorire condizioni abitative dignitose e contrastare il disagio alloggiativo dei lavoratori stagionali impiegati nel settore agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo destinato a finanziare interventi di ristrutturazione, recupero e adeguamento funzionale di fabbricati rurali e di edifici esistenti, anche ubicati in zone agricole, da destinare all'alloggio temporaneo dei predetti lavoratori.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse residue del PNRR Missione 5, Componente 2, destinate al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

9.011. La Salandra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure relative agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri)

1. Al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,

n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 295:

al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) alloggi di servizio per esigenze temporanee (ASET) »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b-bis), sono concessi prioritariamente al personale dell'Arma dei carabinieri nell'interesse dell'amministrazione, per motivate esigenze di carattere temporaneo connesse con il servizio, individuate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Per eccezionali e documentate esigenze connesse con le attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, gli alloggi possono essere concessi anche a personale appartenente alle Forze armate nazionali, alle Forze armate e di polizia estere, ovvero ad altre amministrazioni dello Stato. »;

b) dopo l'articolo 296, è aggiunto il seguente:

« Art. 296-bis.

(Criteri di concessione degli alloggi di servizio per esigenze temporanee dell'Arma dei carabinieri e determinazione della retta).

1. I concessionari degli alloggi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera b-bis), corrispondono una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia.

2. La concessione degli ASET non rileva ai fini dell'applicazione delle norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale appartenente alle Forze armate nazionali.

3. I criteri per le concessioni e per la determinazione della retta degli alloggi di cui al comma 1 sono stabiliti nel regolamento. ».

9.012. Rotelli, Milani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Partecipazione dei veicoli di cartolarizzazione al Piano Nazionale di Edilizia Abitativa)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), dopo le parole: « costituzione di fondi immobiliari » sono inserite le seguenti: « ovvero di veicoli di cartolarizzazione di cui agli articoli 7, comma 1, lettera b-bis), e 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130 »;

b) al comma 5, lettera d), dopo le parole: « costituzione di fondi immobiliari » sono inserite le seguenti: « ovvero di veicoli di cartolarizzazione » e dopo le parole: « conferimento al fondo » sono inserite le seguenti: « o al veicolo ».

* **9.013.** Milani.

* **9.014.** Del Barba.

* **9.015.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **9.016.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

* **9.017.** Semenzato.

* **9.018.** Manes.

(Inammissibile)

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.1. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3-bis,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) non è dovuto il contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), con riferimento all'articolo 1-quater, commi 1, 2-bis, 2-ter, 5 e 7 della legge 14 novembre 2000, n. 338, e lettera d) del presente articolo, si applicano anche agli interventi aventi ad oggetto le tipologie di unità immobiliari di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), ai fini dell'unitarietà dell'intervento nel suo complesso;

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: lettera b).

al comma 3, dopo la parola: sottoservizi *aggiungere le seguenti:* ; indipendentemente dalla dimensione degli interventi, il Commissario provvede altresì.

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli interventi diversi da quelli realizzati ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano nei comuni ad alta tensione abitativa il cui elenco è aggiornato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e con successiva cadenza biennale. Nelle more di tale individuazione, si applica la Delibera del CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 e i successivi aggiornamenti già definiti. Nei comuni come individuati nei periodi precedenti, se ricompresi nel territorio delle città metropolitane, i sindaci metropolitani esercitano i poteri commissariali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre

2023, n. 136, ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni. Nei comuni non ricompresi nel perimetro delle città metropolitane, i poteri commissariali sono attribuiti ai presidenti delle regioni.

* **10.2.** Manes.

* **10.3.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

* **10.4.** Semenzato.

* **10.5.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **10.6.** Del Barba.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: unità immobiliari aggiungere le seguenti: di edilizia residenziale sociale e.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sostituire le parole da: non concorre fino alla fine della lettera con le seguenti: , ivi compresa quella relativa agli interventi di edilizia residenziale sociale, non concorre al conteggio della superficie lorda dell'intervento; tali interventi godono inoltre dell'esenzione dei relativi oneri concessori;.

10.7. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: realizzate ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8.

* **10.8.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

* **10.9.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.10. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.11. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: provvedere anche in fino a: assenza di pianificazione urbanistica con le seguenti: promuovere, ove necessario, le ordinarie procedure di variante urbanistica o accordo di programma, con il coinvolgimento della regione e del comune territorialmente competenti;

al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: previsioni con la seguente: procedure;

al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: il Commissario coordina l'acquisizione della valutazione dell'impatto urbanistico da parte del comune territorialmente competente, con il coinvolgimento della regione e degli enti competenti in materia urbanistica, territoriale, paesaggistica, ambientale, sanitaria e infrastrutturale. La valutazione dell'impatto urbanistico comprende la verifica degli effetti su mobilità, servizi sociosanitari, scuole, asili, sottoservizi, standard urbanistici, dotazioni territoriali, verde urbano, copertura arborea urbana, permeabilità dei suoli, drenaggio urbano, microclima, infrastrutture verdi e blu, nonché la coerenza con il decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, con la legislazione regionale e con gli strumenti urbanistici vigenti.

10.12. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **10.13.** Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

* **10.14.** Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il reperimento delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici necessari in re-

lazione al carico urbanistico generato dagli interventi.

10.15. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.16. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole: , i cui costi, con decisione del comune interessato o in via convenzionale tra il comune e il soggetto attuatore, possono essere portati a scomputo dell'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione.

10.17. Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: oneri di urbanizzazione aggiungere le seguenti: qualora gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), primo periodo, dopo la parola: comunque, aggiungere le seguenti: in misura non superiore al 10 per cento degli oneri di urbanizzazione dovuti.

10.18. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: oneri di urbanizzazione aggiungere le seguenti: senza pregiudizio per le risorse destinate alla realizzazione delle opere pubbliche e delle dotazioni territoriali connesse agli interventi e senza trasferire sulla collettività i costi derivanti dagli interventi edificatori.

10.19. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine, il seguente periodo: Possono essere altresì

portati a scomputo dal contributo di costruzione dovuto i costi per l'esecuzione dei sondaggi e degli scavi archeologici richiesti per la realizzazione degli interventi;.

10.20. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 2825-bis del codice civile è sostituito dal seguente: « L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, di proprietà di una cooperativa edilizia, a garanzia di finanziamenti a favore di quest'ultima dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui al primo comma del presente articolo ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile. ».

* **10.21.** Semenzato.

* **10.22.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento), dopo il numero 1-novies, è aggiunto il seguente:

« 1-decies) Locazioni di immobili a canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, adibiti ad abitazione principale, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008. »;

b) nella Parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), al numero 127-duodevices, sono soppresse le parole: « e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008 ».

**** 10.23.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

**** 10.24.** Semenzato.

**** 10.25.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'ambiente, aggiungere le seguenti: degli ecosistemi.

10.26. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

*** 10.27.** Bonelli, Grimaldi.

*** 10.28.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: occorrente con le seguenti: strettamente necessario e previa intesa con il comune territorialmente competente.

10.29. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: provvedere anche in deroga fino alla fine del comma con le seguenti: promuovere, ove necessarie, le ordinarie procedure per l'approvazione di varianti urbanistiche o di accordi di programma, con il coinvolgimento della regione e del comune interessati dagli interventi.

*** 10.30.** Bonelli, Grimaldi.

*** 10.31.** Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: provvedere aggiungere le seguenti: , previa intesa con il comune interessato,.

10.32. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: anche in deroga alle previsioni fino alla fine del periodo con le seguenti: , previa intesa con il comune interessato, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ovvero in assenza di pianificazione urbanistica.

*** 10.33.** Manes, Steger.

*** 10.34.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

*** 10.35.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Roggiani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi con le seguenti: previa conformità o variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvata dagli enti territoriali competenti.

10.36. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: secondo le previsioni di cui fino alla fine del periodo con le seguenti: esclusivamente previa deroga limitata e motivata approvata dal consiglio comunale su richiesta del Commissario straordinario.

10.37. Bonelli, Grimaldi.

Sopprimere il comma 3.

10.38. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, sostituire le parole da: all'uopo nominato fino alla fine del comma con le seguenti: coordina l'acquisizione della valutazione dell'impatto urbanistico da parte del comune territorialmente competente, con il coinvolgimento della regione e degli enti competenti in materia urbanistica, territoriale, paesaggistica, ambientale, sanitaria e infrastrutturale. La valutazione dell'impatto urbanistico comprende la verifica degli effetti su mobilità, servizi sociosanitari, scuole, asili, sottoservizi, standard urbanistici, dotazioni territoriali, verde ur-

bano, copertura arborea urbana, permeabilità dei suoli, drenaggio urbano, microclima, infrastrutture verdi e blu, nonché la coerenza con il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, con la legislazione regionale e con gli strumenti urbanistici vigenti.

10.39. Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. I poteri derogatori di cui all'articolo 3, comma 2, ricomprendono espressamente la facoltà del Commissario straordinario di rilasciare, in luogo delle amministrazioni comunali competenti, i permessi di costruire e gli altri titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, ivi compresi quelli di natura paesaggistica e ambientale ove di propria competenza, con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti ove necessario.

4-ter. L'autorizzazione unica rilasciata dal Commissario ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023 sostituisce a tutti gli effetti il permesso di costruire e gli altri titoli edilizi, ivi compresi quelli di natura paesaggistica e ambientale, necessari per la realizzazione degli interventi di edilizia convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b).

10.40. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 143, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«**b-bis)** per i piani o programmi di riqualificazione, di recupero urbano o di intervento su aree gravemente compromesse o degradate di cui alla lettera b), comunque denominati dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali, già adottati o formalmente presentati alla competente amministrazione alla data

di entrata in vigore della presente disposizione, resta ferma la possibilità di conclusione del relativo procedimento secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione, previa verifica da parte dell'autorità competente della compatibilità paesaggistica dell'intervento con i valori tutelati e dell'assenza di ulteriore pregiudizio rispetto allo stato dei luoghi. Nell'ambito di tali procedimenti, fermo restando il rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia paesaggistica, ambientale, urbanistica e di sicurezza, possono essere mantenute, ove già legittimamente assentite o strettamente funzionali alla sicurezza, alla salubrità, alla continuità dei servizi essenziali e alla gestione del compendio, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, gli impianti tecnologici, gli impianti di depurazione e trattamento reflui, la viabilità interna, le reti di adduzione e smaltimento, nonché le altre dotazioni infrastrutturali non costituenti di per sé aumento del carico urbanistico o nuova edificazione. Resta in ogni caso la verifica della compatibilità paesaggistica e della conformità alle disposizioni vigenti. ».

10.41. Gatta, Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di favorire gli investimenti delle risorse dei fondi pensione nei programmi di edilizia integrata di cui all'articolo 9, il limite del 25 per cento, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, si considera rispettato se il Fondo investimenti alternativi (FIA) ha natura di fondo di fondi, rientra tra gli investimenti previsti dalle norme vigenti e il regolamento o documentazione costitutiva assicuri che l'esposizione economica riconducibile al fondo pensione non ecceda il 25 per cento delle quote di ciascun Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), FIA, fondo *target* o altro investimento sotto-

stante. Restano fermi il limite complessivo di investimento in FIA, il principio di adeguata diversificazione degli investimenti e gli obblighi del gestore e del depositario.

10.42. Patriarca, Boscaini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni agevolative relative ai piani individuali di risparmio di cui ai commi da 100 a 114 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono estese, nei limiti ivi previsti, all'investimento nei piani di risparmio a lungo termine che abbiano a oggetto il finanziamento di programmi di edilizia integrata di cui all'articolo 9, effettuati dai soggetti ivi individuati, a condizione che il privato investitore lo mantenga per almeno 10 anni.

10.43. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Ulteriori requisiti di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) chi non sia titolare del diritto di usufrutto, di uso o di abitazione – nello stesso comune o, per gli alloggi compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio – su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

c-bis) il richiedente o un componente del nucleo familiare stabilmente convivente non titolare del diritto di proprietà su un alloggio, ubicato nel territorio nazionale o all'estero, adeguato alle esigenze del nucleo

familiare e del quale possano avere effettiva disponibilità. ».

10.01. Rotelli.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione. Restano ferme le competenze legislative, amministrative e finanziarie delle predette autonomie, anche in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, urbanistica, governo del territorio, patrimonio immobiliare, enti locali e finanza locale. Gli atti attuativi, i programmi, gli avvisi, le ordinanze commissariali e le misure di semplificazione o deroga che incidano su competenze attribuite dagli statuti speciali o dalle relative norme di attuazione sono adottati secondo le procedure ivi previste e, ove riguardino specifici interventi nel territorio, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata.

11.1. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, dopo le parole: di contenimento del consumo di suolo, aggiungere le seguenti: di ripristino della natura ai sensi del regolamento (UE) 2024/1991,.

11.2. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Al comma 1, dopo la parola: tecnologica, aggiungere le seguenti: assicurando il coordinamento tra le politiche abitative e gli obiettivi di transizione energetica e di contrasto alla povertà energetica, anche mediante l'applicazione di requisiti minimi di

prestazione energetica degli edifici coerenti con la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD),.

11.3. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio di cui al presente decreto è perseguito anche mediante il coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, di fondazioni e centri di ricerca di comprovata specializzazione nell'ingegneria sismica, anche in virtù di interventi già svolti sul territorio italiano, costituiti con il concorso di università, enti pubblici di ricerca e amministrazioni pubbliche e riconosciuti quali centri di competenza nell'ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, al fine di garantire la valutazione sistematica della vulnerabilità sismica degli edifici oggetto degli interventi, il riconoscimento della priorità degli stessi in funzione del rischio sismico e la progettazione capace di consentire la realizzazione dell'opera in tempi adeguati. Il supporto tecnico-scientifico di tali soggetti è assicurato nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, senza determinare ritardi nella realizzazione delle opere. A tal fine, una quota fino all'1 per cento delle risorse di cui all'articolo 2, comma 4, è destinata ai soggetti individuati per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente.

11.4. Cattaneo, Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio di cui al presente decreto è perseguito anche mediante il coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, di fondazioni e centri di ricerca di comprovata specializzazione nell'ingegneria sismica, anche in virtù di interventi già svolti sul territorio italiano,

costituiti con il concorso di università, enti pubblici di ricerca e amministrazioni pubbliche e riconosciuti quali centri di competenza nell'ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, al fine di garantire la valutazione sistematica della vulnerabilità sismica degli edifici oggetto degli interventi, il riconoscimento della priorità degli stessi in funzione del rischio sismico e la progettazione capace di consentire la realizzazione dell'opera in tempi adeguati. Il supporto tecnico-scientifico di tali soggetti è assicurato nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, senza determinare ritardi nella realizzazione delle opere.

11.5. Cattaneo, Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito degli indirizzi commissariali, nonché nella predisposizione dei bandi, degli avvisi pubblici e dei regolamenti attuativi relativi ai programmi di cui al presente decreto, sono introdotti criteri di valutazione, incentivi e premialità finalizzati a favorire l'adozione di tecnologie innovative e dei Moderni Metodi di Costruzione (MMC), ivi inclusi i sistemi costruttivi *offsite* e industrializzati sia per le nuove costruzioni che per le riqualificazioni, in grado di garantire riduzione dei tempi di realizzazione, aumento della produttività, riduzione dei rischi per i lavoratori, contenimento dei costi e miglioramento delle *performance* ambientali e qualitative degli interventi, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, qualità e sostenibilità.

11.8. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito degli indirizzi commissariali, nonché nella predisposizione dei bandi, degli avvisi pubblici e dei regolamenti attuativi relativi ai programmi di cui al presente decreto, sono introdotti criteri di valutazione, incentivi e premialità

finalizzati a favorire l'adozione di tecnologie innovative e di *modern methods of construction* (MMC), ivi inclusi i sistemi costruttivi *offsite* e industrializzati, in grado di garantire riduzione dei tempi di realizzazione, contenimento dei costi e miglioramento delle *performance* ambientali e qualitative degli interventi, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, qualità e sostenibilità.

* **11.9.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

* **11.10.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il decreto di cui al comma 1, definisce i criteri e i parametri per individuare il livello di significatività degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini dell'applicazione dei requisiti energetici e delle priorità di selezione. Il livello di significatività è determinato sulla base di uno o più indicatori oggettivi, individuati anche in combinazione tra loro, con riferimento:

a) al numero delle unità abitative interessate rispetto al totale di quelle esistenti nell'edificio;

b) alla quota di superficie utile dell'edificio coinvolta dall'intervento;

c) alla presenza di parti comuni dell'edificio o di impianti centralizzati sui quali l'intervento è in grado di incidere.

1-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 2, che superano il livello di significatività di cui al comma *1-bis*, il decreto di cui al comma 1 definisce la soglia minima, o le soglie minime differenziate, di riduzione dell'indice di prestazione energetica globale totale (EP_{gl,tot}), da certificare mediante attestato di prestazione energetica prima e dopo l'opera, tenendo conto, in particolare, della zona climatica, della tipologia edilizia, della configurazione dell'edificio e della situazione energetica iniziale. Le soglie di cui al primo periodo non possono in ogni caso essere inferiori al 30 per cento. Il

medesimo decreto definisce altresì, per tali interventi, i requisiti dell'involucro edilizio.

1-quater. Il decreto di cui al comma 1, disciplina i casi nei quali, per comprovata impossibilità tecnica o per altri motivi oggettivi, entrambi adeguatamente motivati e asseverati da tecnico abilitato, può essere ammessa una deroga totale o parziale agli obblighi conseguenti al superamento del livello di significatività di cui al comma *1-bis*.

1-quinquies. Per un maggiore coordinamento tra la normativa edilizia e quella energetica, il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì:

a) i criteri di selezione delle proposte, attribuendo priorità agli edifici di edilizia residenziale pubblica con prestazioni energetiche peggiori, agli interventi capaci di ridurre stabilmente i costi energetici degli assegnatari e alle proposte che producono risultati integrati sotto il profilo abitativo, energetico e, ove necessario, sismico;

b) i requisiti prestazionali integrativi applicabili agli interventi, con particolare riguardo al miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio, alla verifica delle prestazioni termiche, al contenimento del surriscaldamento estivo e, nei casi di rifunzionalizzazione verso usi residenziali o di alloggi di piccola dimensione, ai requisiti acustici passivi e, nei casi individuati dal decreto, ai collaudi acustici in opera;

c) la documentazione tecnica richiesta, nonché le modalità di monitoraggio degli esiti del programma, compresi quelli riferiti alle risorse di cui all'articolo 2, comma 5.

11.11. L'Abbate.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, recupero, riqualificazione, efficientamento energetico, adeguamento strutturale, miglioramento sismico e messa in sicurezza delle parti comuni di edifici a proprietà mista nei quali siano presenti

unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica o sociale, ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto delle quote di competenza e delle disposizioni vigenti in materia civilistica e condominiale.

11.12. Cannata.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui le operazioni di conferimento o apporto di cui al presente comma riguardino immobili già compresi in piani attuativi approvati, piani di lottizzazione convenzionati, accordi di programma o altri strumenti di pianificazione esecutiva vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti territoriali possono procedere all'adeguamento dei predetti strumenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al capo III mediante un semplice atto integrativo alla convenzione urbanistica già stipulata, senza necessità di riapertura delle procedure di approvazione già concluse, salva la verifica di compatibilità urbanistica da parte del comune competente da effettuarsi entro sessanta giorni dalla richiesta del soggetto attuatore, con il silenzio dell'amministrazione che equivale ad assenso.

11.13. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla direttiva 2024/1275/UE in materia di efficientamento energetico, prevenire la dispersione di calore, ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia e conseguire gli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, aggiorna, con de-

creto, i criteri ambientali minimi di cui al decreto ministeriale 24 novembre 2025 in cui si prevede che, qualora gli interventi costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento degli edifici pubblici sia nuovi che esistenti prevedano sistemi composti di isolamento termico esterno a cappotto, tali sistemi siano dotati di Valutazione tecnica europea (ETA) e di marcatura CE. Resta ferma la possibilità di adottare soluzioni tecniche diverse dai sistemi composti di isolamento termico esterno a cappotto, ove motivate dalle caratteristiche dell'edificio, dai vincoli architettonici, storici e paesaggistici, da esigenze di sicurezza.

*** 11.14. L'Abbate.**

*** 11.15. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.**

*** 11.16. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.**

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in relazione agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2026, può avvalersi del supporto tecnico e specialistico di Invitalia S.p.a., sulla base di apposita convenzione. La commissione in favore di Invitalia è quantificata, nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo, a valere e nei limiti dell'1 per cento dei fondi destinati annualmente alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, di cui al corrispondente conto di Tesoreria del Ministero dell'università e della ricerca. ».

11.17. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente all'unità immobiliare che ha presentato il reddito minore».

11.18. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni del presente decreto in materia di rigenerazione urbana, semplificazione amministrativa, riduzione del consumo di suolo, coordinamento tra urbanistica ed edilizia, certezza dei procedimenti e superamento delle disposizioni normative obsolete sono adottate nelle more della definizione dei principi e dei criteri direttivi del codice dell'edilizia e delle costruzioni.

11.19. Lupi, Semenzato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.

(Disciplina delle locazioni brevi degli immobili nei comuni ad alta tensione abitativa)

1. Al fine di contrastare il disagio abitativo e la carenza di alloggi destinati alla locazione residenziale di lunga durata, alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-bis.

(Disciplina amministrativa delle locazioni brevi nei comuni ad alta tensione abitativa)

1. Al fine di contrastare la scarsità di alloggi destinati alla locazione residenziale di lunga durata, i comuni capoluogo di provincia e i comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 8 possono stabilire, con proprio regolamento, il limite nume-

rico massimo di unità immobiliari ad uso abitativo, comunque non superiore a due per ciascun proprietario, che possono essere oggetto di locazione breve ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con contratti stipulati direttamente dal proprietario dell'immobile o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o enti che gestiscono portali telematici.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi anche i contratti di locazione transitoria di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni stipulati da persone giuridiche ovvero da persone fisiche o giuridiche nell'esercizio di attività di impresa e ogni altro contratto, comunque denominato, che abbia ad oggetto la concessione in godimento, per finalità turistiche, di unità immobiliari ad uso abitativo.

3. Il limite di cui al comma 1 può essere stabilito anche in modo differenziato tra specifiche zone del territorio comunale, sulla base dei seguenti criteri:

a) il rapporto tra il numero di posti letto nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione breve e l'attuale popolazione residente nella zona considerata;

b) la distribuzione e la capacità ricettiva delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;

c) la presenza di attrattive turistiche;

d) le caratteristiche morfologiche del tessuto urbano;

e) il particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico della zona, anche al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione;

f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilità di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialità, anche in termini qualitativi, nella zona considerata.

4. L'individuazione delle zone di cui al comma 3 è determinata sulla base della classificazione presente negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti ovvero attraverso l'elaborazione di un piano di zonizzazione per le locazioni brevi.

5. I comuni richiedono ai Ministeri competenti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati necessari per le finalità di cui ai commi 1, 3 e 4. Per le medesime finalità di cui ai citati commi 1, 3 e 4, la banca dati di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è accessibile ai comuni.

6. Il limite di cui al comma 1 è aggiornato ogni cinque anni tenuto conto dell'andamento della popolazione residente e degli altri elementi previsti dal comma 3.

7. Fino al raggiungimento del limite di cui al comma 1, la facoltà di concludere contratti di locazione breve è subordinata al rilascio al locatore di un'autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare che si intende locare.

8. Nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea, il regolamento comunale di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni, favorendone la rotazione tra i beneficiari e la più ampia distribuzione tra i richiedenti. A tal fine, il comune può stabilire che allo stesso soggetto non siano rilasciate più autorizzazioni.

9. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la locazione breve dell'immobile in cui il locatore ha la residenza principale, per una durata massima fissata dal regolamento comunale di cui al comma 1, comunque non superiore a novanta giorni all'anno. Resta altresì consentita la locazione, senza limiti temporali, di un singolo locale nell'immobile in cui il locatore ha la residenza principale. Le unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere oggetto di locazione breve ai sensi del presente comma non sono computate per determinare la soglia massima di cui al comma 1. Restano fermi gli obblighi di comunicazione stabiliti ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dalle leggi regionali e provinciali in materia e da ogni altra disposizione rilevante.

10. Previa intesa con la regione o la provincia autonoma di appartenenza, il comune può definire il limite di cui al comma 1 anche con riferimento alle unità immobiliari ad uso abitativo che possono essere destinate all'esercizio di strutture ricettive extra-alberghiere. Si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Art. 8-ter.

(Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative)

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza del regolamento di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sulle piattaforme e sui siti *internet* di prenotazione, la cui risultanza è considerata a tutti gli effetti atto di accertamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Chiunque offra in locazione breve ai sensi dell'articolo 8-*bis*, commi 1 e 2, unità immobiliari o porzioni di esse in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 8-*bis* o comunque in violazione del regolamento di cui al citato comma 1 dell'articolo 8-*bis* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.000 a euro 14.000.

3. Chiunque fornisca false informazioni al comune nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'articolo 8-*bis*, commi 7 e 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 6.000.

4. Chiunque pubblicizzi, con qualunque mezzo, unità immobiliari o porzioni in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8-*bis*, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000.

5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche a chi svolge l'attività di intermediazione tra locatore e conduttore, in qualunque forma e titolo essa sia esercitata.

6. I commi 2, 3 e 4 non si applicano ai prestatori di servizi della società dell'infor-

mazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

7. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, anche se compiute dai soggetti di cui al comma 5, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto a introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti al comune competente per territorio.

8. Il comune che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduarle tenendo conto delle seguenti circostanze:

a) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;

b) il numero di unità immobiliari interessate;

c) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui è stata accertata la prima violazione.

9. In caso di violazione di cui al comma 2, alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiungono la cessazione dell'attività di locazione breve in relazione all'unità immobiliare o porzione di essa interessata e la rimozione di tutte le informazioni relative alla stessa pubblicate sulle piattaforme e sui siti *internet* di prenotazione.

10. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 2, anche se compiuta dai soggetti di cui al comma 5, non può essere presentata richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-*bis*, commi 7 e 8, in relazione all'unità immobiliare o porzione di essa interessata prima che siano trascorsi due anni dall'irrogazione della sanzione pecuniaria.

11. In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al comma 2, anche se compiuta dai soggetti di cui al comma 5, il trasgressore non può presentare richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-*bis*, commi 7 e 8, prima che siano trascorsi due anni dall'irrogazione della sanzione pecuniaria.

12. Quando accerta la violazione di cui al comma 2, il comune ordina, ai sensi

dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, la rimozione di tutte le informazioni relative all'unità immobiliare o alla porzione della stessa interessate ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 »;

b) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Ogni ventiquattro mesi l'Osservatorio adotta una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento agli articoli 8, 8-*bis* e 8-*ter* ».

Art. 11-*ter*.

(*Requisiti soggettivi*)

1. Chiunque concede in locazione un'unità immobiliare ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-*bis* del presente decreto, deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) non essere stato destinatario di un provvedimento definitivo applicativo di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni, per delitti non colposi, senza aver ottenuto la riabilitazione;

c) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza senza aver ottenuto la riabilitazione.

Art. 11-*quater*.

(*Requisiti degli immobili da destinare a locazione breve*)

1. Ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo destinata all'attività di locazione

breve di cui all'articolo 8-*bis* della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-*bis* del presente decreto, deve essere agibile e possedere i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e certificazione degli impianti installati a norma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa vigente, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

2. I soggetti che destinano le unità immobiliari ad uso abitativo all'attività di locazione breve di cui all'articolo 8-*bis* della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-*bis* del presente decreto, sono tenuti ad osservare gli obblighi riguardanti la prevenzione degli incendi previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per gli immobili abitativi con un numero di posti letto superiore a venticinque, e dal titolo III della regola tecnica di cui all'allegato annesso al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, per gli immobili abitativi con capacità ricettiva pari o inferiore a venticinque posti letto.

3. Ciascuna unità immobiliare concessa in locazione breve ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-*bis* del presente decreto, deve essere dotata di dispositivi per la rilevazione del monossido di carbonio e di uscite con illuminazione di sicurezza e vie di fuga senza intralci all'interno dell'unità immobiliare medesima.

Art. 11-*quinquies*.

(Formazione e informazioni)

1. Ai fini della presente legge, i soggetti che destinano le unità immobiliari ad uso abitativo all'attività di locazione breve di cui all'articolo 8-*bis* della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-*bis* del presente decreto, sono tenuti a:

a) conseguire adeguata formazione, attraverso la frequenza di corsi in materia di

sicurezza domestica e di gestione, al fine di garantire la sicurezza alle condizioni di esercizio dell'immobile;

b) redigere il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) mettere a disposizione degli ospiti le necessarie informazioni al momento dell'accettazione, fornendo indicazioni sulle norme di comportamento nell'unità immobiliare locata, nel condominio e nella città, e ad acquisire eventuali osservazioni al momento del rilascio dell'immobile;

d) esporre il codice identificativo regionale, di seguito « CIR », o il codice identificativo nazionale, di seguito « CIN », di cui all'articolo 5, all'ingresso dell'unità immobiliare e all'ingresso dell'edificio nonché a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato;

e) fornire ai soggetti che gestiscono i portali telematici, il CIR o il CIN di ciascuna unità immobiliare destinata alla locazione tramite annunci pubblicati nei portali medesimi. I soggetti che gestiscono portali telematici non possono pubblicare annunci privi di CIR o di CIN.

Art. 11-*sexies*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*bis*, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore degli articoli da 11-*bis* a 11-*quinquies*:

a) l'autorizzazione di cui all'articolo 8-*bis*, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-*bis* del presente decreto, è concessa per una durata di sette anni esclusivamente ai soggetti richiedenti che documentino congiuntamente le seguenti condizioni:

1) aver ottenuto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, un finanziamento, non ancora estinto al momento della richiesta, per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dell'unità immobiliare ad uso abitativo in relazione alla

quale è richiesta l'autorizzazione per l'esercizio della locazione breve;

2) aver legittimamente destinato a locazione turistica ai sensi della disciplina regionale applicabile, prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'unità immobiliare ad uso abitativo in relazione alla quale è richiesta l'autorizzazione per l'esercizio della locazione breve.

b) ai soggetti richiedenti di cui alla lettera a) del presente articolo è riconosciuta la priorità nell'assegnazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 8-bis della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-bis del presente decreto.

2. L'autorizzazione concessa per la durata di sette anni non è prorogabile né rinnovabile per la durata ordinaria di cui all'articolo 8-bis, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-bis del presente decreto, prima che siano trascorsi cinque anni dalla scadenza.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore degli articoli da 11-bis a 11-quinquies, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) aggiorna l'elenco dei comuni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni possono richiedere di essere inseriti nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa attraverso comunicazione motivata al CIPESS.

4. All'articolo 13-quater, comma 4, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: « di acquisizione dei codici identificativi regionali » sono inserite le seguenti: « , le modalità per impedire la generazione del codice identificativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8-bis, comma 7, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ».

5. Con decreto del Ministro del turismo, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 4 del presente articolo, da adottare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì stabilite le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione dei comuni.

6. L'articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è abrogato. Le disposizioni attuative del citato articolo 37-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, adottate dal comune di Venezia restano comunque vigenti fino all'entrata in vigore del regolamento comunale di cui all'articolo 8-bis, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, introdotto dall'articolo 11-bis del presente decreto.

11.01. Furfaro, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Malavasi, Viggiano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Efficacia esecutiva del contratto di locazione)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 474, è inserito il seguente:

« Art. 474-bis.

(Titolo esecutivo per il rilascio degli immobili locati)

1. L'esecuzione forzata per rilascio degli immobili locati può aver luogo in virtù dei contratti di locazione ad uso abitativo stipulati in forma scritta e registrati ai sensi della normativa vigente nei casi di scadenza del termine contrattuale e di risoluzione per inadempimento del conduttore ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Nei casi di cui al primo comma il precetto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione del locatore attestante, alternativamente, l'intervenuta scadenza del

termine contrattuale ovvero il raggiungimento della soglia di inadempimento prevista dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché gli estremi di registrazione del contratto presso l'Agenzia delle entrate.

3. Il conduttore può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 e opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di sanatoria della morosità. »

b) all'articolo 474, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « numeri 1) e 3) del secondo comma » sono inserite le seguenti: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 474-bis ».

11.02. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Istituzione del Registro nazionale dei procedimenti di sfratto per morosità)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della morosità nelle locazioni abitative, aumentare la trasparenza del mercato immobiliare e favorire la stipula di nuovi contratti di locazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente articolo è istituito, su proposta del Ministro della giustizia, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Registro nazionale degli inquilini morosi, finalizzato alla raccolta delle informazioni relative ai procedimenti giurisdizionali definiti con convalida di sfratto per morosità, nonché agli eventuali provvedimenti di estinzione conseguenti all'integrale adempimento del conduttore.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati le modalità di funzionamento,

alimentazione, aggiornamento e consultazione del Registro, i soggetti legittimati ad accedere ai dati e le relative modalità di accesso, i tempi di conservazione delle informazioni e le modalità di cancellazione delle stesse e le misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza dei dati personali trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro è il Ministero della giustizia.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

* **11.03.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

* **11.04.** Fabrizio Rossi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Materia di procedure di sfratto ed incentivi e agevolazioni alla rinegoziazione)

1. Il conduttore ad uso abitativo o ad uso diverso dall'abitazione, previa sottoscrizione di autocertificazione attestante il calo del suo reddito familiare o di un'impresa pari almeno al 50 per cento rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno precedente e in ogni caso quando l'incidenza del canone di locazione contrattuale sul reddito che ha subito la riduzione, risulti superiore al 30 per cento, può chiedere di attivare la negoziazione stragiudiziale presso la Commissione paritetica prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017.

2. Il conduttore, anche nel caso di esperimento negativo del tentativo di negoziazione dinanzi alla Commissione paritetica,

o per mancata adesione di parte locatrice o per mancato raggiungimento dell'accordo, potrà adire l'autorità giudiziaria onde ottenere un provvedimento di riformulazione e riduzione dell'entità del canone.

3. In caso di procedura di sfratto per morosità la presentazione di tale domanda autocertificata comporta la sospensione del procedimento per un periodo non inferiore a 90 giorni al fine di consentire lo svolgimento della procedura davanti alla Commissione paritetica e il giudice adito fissa nuova udienza di comparizione successiva al termine di sospensione sopra indicato, con salvezza dei diritti di prima udienza anche ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo la Commissione paritetica redige una relazione contenente i temi trattati e gli elementi forniti dalle parti. Tale relazione è presa in esame dal giudicante onde determinare i parametri per la eventuale riformulazione e riduzione dell'entità del canone nel procedimento giudiziario instaurato. L'avvio della procedura di negoziazione, anche in assenza di procedura di intimazione, consente al locatore la sospensione del versamento delle imposte per i canoni o la parte dello stesso non percepiti.

4. In caso di rinegoziazioni concluse davanti alle Commissioni paritetiche comportanti la riduzione del canone contrattualmente previsto di almeno il 30 per cento, nel caso di contratti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 l'aliquota IMU di cui all'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente ridotta al 50 per cento e l'aliquota del 10 per cento della cedolare secca prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 5 per cento. Nel caso di contratti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota del 21 per cento della cedolare secca, prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta al 16 per cento.

5. Per le rinegoziazioni concluse in relazione a contratti ad uso diverso dall'abitativo il locatore può optare per la im-

sizione nella forma della cedolare secca all'aliquota del 21 per cento e l'aliquota IMU è ridotta del 20 per cento.

6. In tutti i casi di accordi di rinegoziazione del canone con durata temporanea della riduzione le agevolazioni di cui al presente articolo sono usufruibili per il solo periodo di applicazione del canone ridotto.

11.05. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Garanzia SACE S.p.A. per gli interventi del Piano casa)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito bancario per la realizzazione degli alloggi e per la copertura degli oneri di urbanizzazione di cui al presente decreto, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere garanzie, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a soggetti che realizzano le operazioni del Piano di cui al presente Decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le condizioni e le modalità attraverso cui SACE S.p.A. concede le garanzie di cui al comma 1.

3. Agli impegni assunti ai sensi del presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nel limite degli impegni assumibili annualmente fissato dalla legge di bilancio.

* **11.06.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

* **11.07.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Fondo di garanzia per gli investimenti dei risparmiatori negli interventi del Piano casa)

1. Al fine di favorire l'investimento da parte dei risparmiatori nelle iniziative del Piano casa di cui al presente decreto, anche mediante la sottoscrizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione immobiliare di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché di quote di fondi che investono nelle medesime iniziative, è istituito un Fondo, gestito dalla società Consap S.p.A., per la concessione di garanzie in favore dei medesimi risparmiatori a copertura del capitale investito.

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni possono incrementare tale dotazione, anche mediante la costituzione di sezioni dedicate.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie di cui al comma 1, nonché le modalità di costituzione e funzionamento delle sezioni dedicate di cui al comma 2.

**** 11.08.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

**** 11.09.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di promuovere l'attuazione degli obiettivi di rigenerazione urbana an-

che negli ambiti interessati dai piani di edilizia convenzionata, l'articolo 31, comma 49-bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpreta nel senso che:

a) i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione;

b) la procedura di rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nonché del canone di locazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992;

c) la procedura di rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nonché del canone di locazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997.

2. In coerenza con l'obiettivo di cui al comma 1 e al fine di favorire e semplificare l'attuazione delle procedure di rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nonché del canone di locazione o di trasformazione delle convenzioni in piena proprietà relative agli alloggi realizzati sulle aree comprese nei piani di zona approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concessi in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971, all'articolo 31, comma 48, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « di cui al comma 47 » sono inserite le seguenti: « , con l'ulteriore limite massimo al corrispettivo di

trasformazione di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione ».

11.010. Ciocchetti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure per il potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri)

1. Per assicurare la funzionalità delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, incluso il miglioramento delle condizioni alloggiative del personale, attraverso la realizzazione di interventi per la costruzione e l'acquisizione di nuovi immobili con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di quelli già esistenti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2026, 2027 e 2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

11.011. Milani, Rotelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure fiscali di accompagnamento per l'edilizia integrata convenzionata)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di edilizia integrata convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), agli atti di trasferimento, costituzione e cessione di diritti reali relativi agli immobili destinati alla realizzazione dei predetti interventi si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che gli immobili siano destinati, entro il termine di cinque anni dall'acquisto, alla realizzazione di programmi di edilizia integrata convenzionata disciplinati mediante convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

3. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal comma 2, sono dovute le imposte ordinarie, nonché gli interessi e le sanzioni previsti dalla normativa vigente.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo.

* **11.012.** Battistoni, Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

* **11.013.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IMU per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

1. A decorrere dall'anno 2026, non è dovuta l'imposta municipale propria sugli

immobili destinati a uso abitativo e assegnati, a titolo di abitazione principale, dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, inclusi gli enti costituiti in forma societaria secondo il modello dell'*in house providing*, che svolgono funzioni di interesse generale in materia di accesso all'abitazione sociale.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente agli immobili effettivamente utilizzati dall'assegnatario quale abitazione principale ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e non si estende agli immobili non assegnati, sfitti ovvero destinati ad attività diverse da quelle abitative sociali.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, definisce con proprio decreto le modalità di ristoro ai comuni interessati in relazione al minor gettito derivante dall'applicazione dell'esenzione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.014. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Rifinanziamento del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare)

1. Al fine di incrementare l'offerta di alloggi sociali e di edilizia residenziale pubblica, favorire interventi di rigenerazione

urbana e recupero del patrimonio esistente, nonché sostenere i comuni e le città metropolitane nell'attuazione di programmi innovativi di riqualificazione urbana coerenti con le finalità del presente decreto, è autorizzata la spesa di 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032, da destinare al finanziamento delle proposte ritenute ammissibili nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante lo scorrimento delle graduatorie, nonché al finanziamento di ulteriori interventi coerenti con le finalità del medesimo Programma.

2. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.

11.015. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Requisiti di qualità sociale e di promozione della salute)

1. I progetti attuati ai sensi del presente decreto, qualora includano modelli di abitare collaborativo, prevedono:

a) una dotazione minima di spazi e servizi comuni destinati alla socialità, al mutuo aiuto e alle attività comunitarie;

b) criteri di accessibilità universale e adattabilità degli alloggi e degli spazi comuni, in coerenza con i principi di progettazione universale;

c) un regolamento di gestione comunitaria e, ove necessario, la previsione di attività di facilitazione sociale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri tecnici e le soglie minime di cui al comma 1, anche differenziati per contesto territoriale e *target* di utenza.

11.016. Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Requisiti per l'iscrizione al ruolo di esperti assicurativi catastrofali nella fase transitoria)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1 i soggetti che:

a) siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c), d);

b) abbiano conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, conseguito al termine dei percorsi formativi degli ITS Academy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 luglio 2022, n. 99, con riferimento alle figure professionali nazionali individuate con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 203 del 20 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2023, nell'Area n. 5 – Sistema Casa e ambiente costruito, nonché i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti ai sensi della normativa vigente;

c) documentino adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui al primo periodo. »

11.017. Benvenuti Gostoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

11.018. Manes, Schullian, Gebhard, Steger.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali. Gli atti attuativi sono adottati previa intesa con la regione e la provincia autonoma interessata.

12.1. Bonelli, Grimaldi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dottor Mirco Carloni, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale (nomina n. 125) 219

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 219

Proposta di nomina del dottor Mirco Carloni a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Nomina n. 125 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 219

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

Audizione informale del dottor Mirco Carloni, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale (nomina n. 125).

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.05 alle 20.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

La seduta comincia alle 20.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Andrea CAROPPO, *presidente*, comunica che la deputata Francesca Ghirra, appartenente al Gruppo Alleanza Verdi e

Sinistra, è entrata a far parte della Commissione.

**Proposta di nomina del dottor Mirco Carloni a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale.
Nomina n. 125.**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 27 maggio 2026.

Andrea CAROPPO, *presidente*, fa presente che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 27 maggio è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta odierna ha avuto luogo l'audizione del dottor Mirco Carloni.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di

un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all’indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Riccardo Augusto MARCHETTI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e dà lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Andrea CAROPPO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti 20

Votanti 13

Astenuti 7

Maggioranza 7

Hanno votato sì 13

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amich, Baldelli, Boscaini, Caroppo, Dara, Frijia, Furgiuele, Longi, Maccanti, Marchetti, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo.

Si sono astenuti i deputati: Barbagallo, Fede, Ghio, Ghirra, Morassut, Pastorella, Pastorino.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 20.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 221

Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.

Audizione, in videoconferenza, di Simone Oggionni, professore a contratto di storia economica presso l'università di Roma Tor Vergata e di economia del lavoro presso l'università di Cassino e del Lazio meridionale (*Svolgimento e conclusione*) 222

Audizione, in videoconferenza, di Angelo Miglietta, professore ordinario di economia e gestione dell'impresa presso l'università IULM (*Svolgimento e conclusione*) 222

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Faita Federcamping (*Svolgimento e conclusione*) 222

Audizione di Simone Crolla, consigliere delegato della Camera di commercio americana in Italia (*Svolgimento e conclusione*) 222

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 223

Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio (*Svolgimento e conclusione*) 223

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana medicina ambientale (SIMA) (*Svolgimento e conclusione*) 223

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 223

Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Next Technology tecnotessile (*Svolgimento e conclusione*) 223

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resoconta-

zione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.

Audizione, in videoconferenza, di Simone Oggionni, professore a contratto di storia economica presso l'università di Roma Tor Vergata e di economia del lavoro presso l'università di Cassino e del Lazio meridionale.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Simone OGGIONNI, *professore a contratto di storia economica presso l'università di Roma Tor Vergata e di economia del lavoro presso l'università di Cassino e del Lazio meridionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) e il presidente Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), per formulare quesiti e osservazioni.

Simone OGGIONNI, *professore a contratto di storia economica presso l'università di Roma Tor Vergata e di economia del lavoro presso l'università di Cassino e del Lazio meridionale*, risponde ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Angelo Miglietta, professore ordinario di economia e gestione dell'impresa presso l'università IULM.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Angelo MIGLIETTA, *professore ordinario di economia e gestione dell'impresa presso l'università IULM*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Faita Federcamping.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alberto GRANZOTTO, *presidente di Faita Federcamping*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di Simone Crolla, consigliere delegato della Camera di commercio americana in Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Simone CROLLA, *consigliere delegato della Camera di commercio americana in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) e Emma PAVANELLI (M5S), per formulare quesiti e osservazioni.

Simone CROLLA, *consigliere delegato della Camera di commercio americana in Italia*, risponde ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 11.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Carlo SQUERI, *responsabile settore turismo di Confcommercio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana medicina ambientale (SIMA).

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandro MIANI, *presidente della Società italiana medicina ambientale (SIMA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Next Technology tecnoteSSile.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea FALCHINI, *amministratore delegato di Next Technology tecnoteSSile*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene la deputata Emma PAVANELLI (M5S), per formulare quesiti e osservazioni.

Andrea FALCHINI, *amministratore delegato di Next Technology tecnotessile*, risponde ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	225
DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	225
ALLEGATO (<i>Proposta di riformulazione</i>)	234
ERRATA CORRIGE	233

SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana NISINI. — Interviene la Viceministra del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.

C. 2911 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che sono stati ritirati l'articolo aggiuntivo Tassinari 7.02 e l'emendamento Giaccone 13.6.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, invita al ritiro degli emendamenti Scotto 1.1, Tassinari 1.10, Giaccone 1.8, mentre esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 1.

Invita al ritiro degli emendamenti Tassinari 2.8, Giaccone 2.6, mentre esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Caparvi 3.11, degli identici emendamenti Giaccone 3.9 e Madia 3.15, degli identici emendamenti Tassinari 3.1, Scotto 3.3 e Madia 3.14 e dell'emendamento Tassinari 3.12; invita altresì al ritiro degli identici emendamenti Scotto 3.4 e Giaccone 3.10, nonché dell'emendamento Giaccone 3.8. Esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 3.

Fa presente che l'articolo aggiuntivo Barabotti 4.04 è accantonato. Esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 4.

Esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, invita al ritiro dell'emendamento Madia 6.9, degli identici emendamenti Scotto 6.4 e Tassinari 6.1, dell'emendamento Tassinari 6.3, nonché degli identici articoli aggiuntivi Tassinari 6.01, Giaccone 6.04 e Madia 6.020, degli identici articoli aggiuntivi Caparvi 6.05 e Tassinari 6.08, dell'articolo aggiuntivo Scotto 6.03, degli identici articoli aggiuntivi Giaccone 6.06 e Tassinari 6.09, degli articoli aggiuntivi Giaccone 6.07, D'Attis 6.010, Malagola 6.029 e 6.031.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Malagola 6.032. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mascaretti 6.034, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Avverte che sono da considerarsi accantonate le seguenti proposte emendative: Tassinari 6.2, Volpi 6.16, Malagola 6.15, Scotto 6.02, Mari 6.035.

Esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 6.

Avverte che, con riferimento all'articolo 7, sono da ritenersi accantonati l'emendamento Giaccone 7.51, gli identici emendamenti Bruzzone 7.20, Squeri 7.22 e Furguele 7.17, gli emendamenti Rosato 7.19, Tassinari 7.23, Cerreto 7.54, Volpi 7.67 e l'articolo aggiuntivo Giaccone 7.04.

Invita al ritiro degli emendamenti Caparvi 7.53⁽¹⁾ e Giaccone 7.21, mentre esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 7.

Invita al ritiro degli emendamenti Giaccone 8.3 e 8.2, mentre esprime parere contrario sulla proposta emendativa Gribaudo 8.1.

Con riferimento all'articolo 9, invita al ritiro dell'emendamento Giaccone 9.1 mentre esprime parere contrario sulle proposte emendative Carotenuto 9.2, Mari 9.4 e Tucci 9.3.

Avverte che, con riferimento all'articolo 10, sono da considerarsi accantonate le seguenti proposte emendative: Giaccone 10.25, Scotto 10.4, Squeri 10.11 e Giaccone 10.8. Sono altresì accantonati gli identici emendamenti Caparvi 10.10 e Tassinari 10.14 e l'emendamento Caparvi 10.26.

Invita al ritiro degli emendamenti Tassinari 10.13, degli identici Scotto 10.6 e Tassinari 10.12 e dell'emendamento Giaccone 10.9, mentre esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 10.

Con riferimento all'articolo 11, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Malagola 11.06, mentre esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative.

Avverte che, con riferimento all'articolo 12, sono accantonate le proposte emendative Giaccone 12.5 e Tassinari 12.6.

Invita al ritiro dell'emendamento Volpi 12.15, mentre esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 12.

Con riferimento all'articolo 13, invita al ritiro degli emendamenti Lazzarini 13.2 e Caparvi 13.3, mentre esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative.

Avverte che, con riferimento all'articolo 14, la proposta emendativa Tassinari 14.9 è accantonata ed esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative.

Con riferimento all'articolo 15, esprime parere favorevole sull'emendamento Giaccone 15.6 ed invita al ritiro dell'emendamento Tassinari 15.10.

Avverte quindi che gli identici emendamenti Caparvi 15.5 e Tassinari 15.9 sono accantonati ed esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 15.

Avverte che, con riferimento all'articolo 16, sono accantonate le seguenti proposte emendative: Schifone 16.9 e Casasco 16.8. Sono stati altresì accantonati gli articoli aggiuntivi Giaccone 16.013, D'Attis 16.049, gli identici Furguele 16.034, Rosato 16.037 e Tassinari 16.053, l'articolo aggiuntivo Comaroli 16.010 e gli identici articoli aggiuntivi Vietri 16.09, Gusmeroli 16.025 e Lazzarini 16.075.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 690 dell'8 giugno 2026.

Invita al ritiro degli identici emendamenti Tassinari 16.7, Caparvi 16.3 e Scotto 16.10, degli articoli aggiuntivi Giovine 16.085, Gusmeroli 16.026 e 16.027, Varchi 16.087, degli identici articoli aggiuntivi Furguele 16.033, Rosato 16.038 e Tassinari 16.054, dell'articolo aggiuntivo Lazzarini 16.043, degli identici articoli aggiuntivi Giaccione 16.035, Squeri 16.051 e Steger 16.046, e degli articoli aggiuntivi Lazzarini 16.072 e Tassinari 16.050.

Esprime, infine, parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 16.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Riccardo TUCCI (M5S) chiede di conoscere l'approccio con cui il Governo ha esaminato le proposte emendative del decreto in esame, in quanto, eccetto per le proposte emendative accantonate, i pochissimi pareri favorevoli non riguardano nessun emendamento presentato dalle forze di opposizione.

Si interroga quindi sul ruolo del Parlamento e della Commissione rispetto a un provvedimento che appare blindato e che non lascia alcun ruolo alle forze di opposizione, considerato che il Governo e i relatori non hanno valutato favorevolmente nessuno degli emendamenti delle minoranze tra quelli contenuti nelle oltre cento pagine del fascicolo di seduta.

Sostiene che il decreto sia meritevole di un supplemento di riflessione, anche alla luce del fatto che esso interviene surrettiziamente sulla questione della rappresentanza sindacale, non definisce il trattamento economico complessivo e rischia di cristallizzare contratti di lavoro al ribasso.

Rileva, quindi, che le forze di maggioranza hanno bocciato emendamenti di buon senso, trasversali alle diverse posizioni politiche, come ad esempio quello teso al contrasto alla disparità salariale riferito all'articolo 6 del decreto in esame.

Afferma, infine, che le forze di opposizione hanno dimostrato, diversamente dai gruppi di maggioranza, un atteggiamento

costruttivo in quanto motivati da un obiettivo comune in tema di lavoro.

Marco SARRACINO (PD-IDP), nel rilevare come il provvedimento in esame preveda il cosiddetto salario giusto – che, a dispetto del nome, consente la stipula di contratti con retribuzione oraria di 4 o 5 euro – afferma come si tratti di un provvedimento ingiusto non solo per i lavoratori ma anche per i membri del Parlamento, in quanto si è finito per bocciare persino gli emendamenti, condivisibili, presentati da rappresentanti dei partiti di maggioranza e ignorati dal Governo.

Rileva come, in tal modo, la Commissione di merito sia stata «silenziata», non lasciando alcuna possibilità, per le forze di opposizione, di emendare il testo del provvedimento, già ritenuto irricevibile, e finendo per accantonare le proposte delle stesse forze di maggioranza, in quanto controverse e politicamente divisive.

Sostiene di non sapere cosa aspettarsi dal seguito dell'esame delle proposte emendative, che forse sarà incentrato sulle gabbie salariali, sul ripensamento in merito alla fiscalità di vantaggio e alla decontribuzione per i comuni montani, o sulla possibilità per il Governo di sostenere le aree interne benché, nel Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), sia poi previsto che tali aree debbano essere abbandonate al loro destino.

Nel sottolineare, infine, come i gruppi di opposizione abbiano dimostrato un atteggiamento di grande responsabilità, conclude affermando che, di fronte alla chiusura delle forze di maggioranza, il suo gruppo politico non può fare altro che fare opposizione nelle sedi istituzionali e nel Paese.

Francesco MARI (AVS), associandosi alle considerazioni già espresse dai colleghi, rileva come su un totale di 299 emendamenti presentati, eccetto le proposte emendative per le quali è stato proposto un temporaneo accantonamento, soltanto due, pari allo 0,66 per cento, abbiano ricevuto parere favorevole da parte dei relatori e del Governo.

Sostiene che, come naturale, il confronto parlamentare si alimenta anche attraverso posizioni opposte e che l'attività emendativa è il primo momento di confronto, nella Commissione di merito, non rilevando tuttavia la volontà, da parte delle forze di maggioranza, di coinvolgere le altre forze politiche rispetto ai temi del lavoro contenuti nel decreto in esame.

Eccepisce, al riguardo, che le forze di maggioranza e il Governo hanno scelto di arroccarsi intorno alla proposta iniziale senza concedere alcun reale confronto, con le altre forze politiche, nelle opportune sedi parlamentari.

Dario CAROTENUTO (M5S), nel ritenere imbarazzante la situazione evidenziata dai colleghi, fa appello ai rappresentanti delle forze di maggioranza al fine di tenere nella giusta considerazione le proposte emendative presentate da tutte le forze politiche.

Al riguardo, ricorda come per il decreto, che affronta questioni di rilevante importanza, siano state raccolte migliaia di firme e che le forze di maggioranza hanno finito per cristallizzare una situazione complessa, che genera tensioni sociali e che permette la retribuzione oraria di 5 euro lordi.

Nel chiedere quale sia la visione del Parlamento, afferma che il presidente della Commissione, onorevole Rizzetto, dovrebbe tutelare il ruolo dei parlamentari e stigmatizzare un atteggiamento che ha portato alla bocciatura della totalità degli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione e di molti dei gruppi di maggioranza e che ha finito per esautorare il ruolo dei parlamentari che lavorano nell'interesse dei cittadini.

Osserva, quindi, che la questione salariale è uno dei temi sociali più dibattuti negli ultimi trenta anni, e che alcune disposizioni normative appaiono in contrasto con i principi costituzionali e, in particolare, con l'articolo 1 della Costituzione.

Chiede poi con quale spirito verranno affrontati, nei prossimi giorni, i lavori di Commissione e di Assemblea e se il Parlamento sia ancora da ritenersi il luogo dove discutere le leggi, alla luce della quasi to-

talità di pareri contrari espressi dai relatori e dal Governo sulle proposte emendative.

Afferma quindi che, in tale quadro, le forze di maggioranza si assumono una grande responsabilità, come peraltro accaduto di recente con l'approvazione di alcune riforme, come quella sulla giustizia culminata con un *referendum* confermativo dall'esito non favorevole per il Governo.

Segnala inoltre che occorre informare gli italiani di ciò che sta accadendo in Parlamento e della scelta di cristallizzare salari molto bassi in un momento storico dove le famiglie non riescono ad arrivare a fine mese pur lavorando a tempo pieno.

Chiede, infine, ai colleghi di maggioranza di non assumere posizioni di comodo mentre il Paese rischia di andare alla deriva e di prendersi le proprie responsabilità, rispetto alle scelte che si stanno compiendo in tema di lavoro.

Marco SARRACINO (PD-IDP), nel sottoscrivere, unitamente al collega Fossi, tutte le proposte emendative a firma del deputato Scotto, chiede chiarimenti sulle proposte di riformulazione dei relatori rispetto alle proposte emendative accantonate.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, nel ricordare come sulle proposte di riformulazione non vi sia possibilità di presentare subemendamenti, fa presente che i relatori e il Governo non hanno ancora presentato le loro proposte emendative, le quali potrebbero essere trasmesse entro domani mattina.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Aiello 1.13, Madia 1.11, Mari 1.29, Madia 1.12, Scotto 1.5 e 1.1, Tucci 1.14 e Barzotti 1.16.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE) dichiara di ritirare il suo emendamento 1.10.

La Commissione respinge l'emendamento Carotenuto 1.15.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, concorde la rappresentante del Governo,

dispone l'accantonamento dell'emendamento Sportiello 1.17.

Andrea GIACCONE (LEGA) dichiara di ritirare il suo emendamento 1.8.

Marco SARRACINO (PD-IDP), nel dichiarare di voler sottoscrivere l'emendamento 1.8, sottolinea l'importanza del predetto emendamento, inaspettatamente ritirato dal suo presentatore, in quanto interviene su aree interne e comuni montani, prevedendo 800 euro mensili per le assunzioni di lavoratori nei comuni classificati montani o appartenenti alle aree interne, che invece il Governo ha deciso di abbandonare al loro destino.

Riferisce della recente protesta dei sindaci dei comuni montani e delle aree interne legata al fatto che 700 comuni, precedentemente classificati come montani, sono poi stati riclassificati tramite un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, onorevole Calderoli, per volontà politica di punire i comuni colpevoli di trovarsi a sud del Po.

Fa presente che il suo gruppo politico, avendo colto positivamente la volontà della Lega di sostenere le battaglie dei sindaci dei suddetti comuni, ha presentato una proposta di legge con una nuova riclassificazione dei comuni montani.

Rileva, inoltre, che alla riunione dei sindaci, promossa dal sindaco della città di Urbino, politicamente vicino al partito della Presidente del Consiglio, i parlamentari del gruppo Fratelli d'Italia avevano assicurato, quanto alla citata riclassificazione dei comuni montani e al loro sostegno, che ci sarebbe stata una presa di posizione netta, da parte del Governo, in occasione del primo provvedimento utile, che di fatto è il decreto in esame. Tuttavia, il gruppo della Lega ha inizialmente presentato un emendamento, dalla finalità condivisibile, che in seguito è stato ritirato dal suo presentatore.

Chiede, quindi, di accantonare l'emendamento in esame e di poter avviare un confronto con il Governo, per dimostrare che ci sia una reale attenzione al sostegno delle aree interne e dei comuni montani.

Francesco MARI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sarracino 1.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarracino 1.8, Tucci 1.18, Piccolotti 1.28, Scotto 1.2 e Carotenuto 1.19.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Barzotti 1.20, di cui è co-firmatario, ne illustra le finalità, volte a estendere ai rapporti di lavoro domestico le disposizioni vigenti in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri, al fine di contrastare il lavoro sommerso in un settore nel quale tale fenomeno assume carattere particolarmente rilevante e risulta, per sua natura, di difficile emersione. Osserva che si tratta di una questione nota e risalente, che non può essere imputata a un singolo Governo, ma che ha interessato nel tempo l'intero sistema Paese, anche in ragione della specificità dei rapporti di lavoro domestico e della difficoltà di svolgere controlli all'interno delle abitazioni private.

Ritiene pertanto che la proposta emendativa meriti un supplemento di riflessione, poiché introduce una misura incentivante volta a favorire l'assunzione regolare nel settore domestico. Pur riconoscendo che possano essere valutati eventuali interventi di rimodulazione, anche con riferimento all'entità delle risorse o alla previsione di una fase sperimentale annuale, invita dunque i relatori e il Governo ad accantonare l'emendamento.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, acquisito il parere delle altre relatrici e della rappresentante del Governo, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Barzotti 1.20 si intende accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Scotto 1.3 e Giacccone 1.9, gli emendamenti Scotto 1.4 e 1.6, nonché l'emendamento Zanella 1.26.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, preso atto che l'emendamento Aiello 1.21 reca disposizioni di tenore analogo all'emendamento Barzotti 1.20, già accantonato, acquisito il parere delle altre relatrici

e della rappresentante del Governo, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Aiello 1.21 si intende accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tucci 1.22, Aiello 1.25, Carotenuto 1.23, Barzotti 1.24, Guerra 1.7, Mari 1.27, Appendino 2.11, Madia 2.9, Mari 2.20, Madia 2.10, Scotto 2.4 e 2.1, Tucci 2.12.

Tiziana NISINI, *presidente e relatrice*, avverte che l'emendamento Tassinari 2.8 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Carotenuto 2.13.

Tiziana NISINI, *presidente e relatrice*, avverte che l'emendamento Giaccione 2.7 è stato ritirato.

Marco SARRACINO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Scotto 2.2, ne illustra la finalità, volta a sopprimere l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico dall'ambito applicativo dell'esonero contributivo. Osserva che, anche in questo caso, il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento segna un arretramento rispetto a una misura che il proprio gruppo considera rilevante e condivisibile, in quanto diretta a sostenere lavoratrici e lavoratori in un settore particolarmente delicato.

Fa presente che analoghe considerazioni saranno svolte anche con riferimento ad altre proposte emendative sulle quali è stato espresso analogo parere contrario, ritenendo che si tratti di interventi volti a rafforzare le tutele del lavoro e a rispondere a esigenze concrete del Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scotto 2.2 e 2.3.

Tiziana NISINI, *presidente e relatrice*, avverte che l'emendamento Giaccione 2.6 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mari 2.19, Scotto 2.5, Barzotti 2.14, Appendino 2.16 e 2.15.

Francesco MARI (AVS), intervenendo sull'emendamento 2.18 a sua prima firma, ne richiama le finalità, atte a subordinare l'accesso al beneficio previsto dalla disposizione al rispetto dei principi internazionali in materia di lavoro dignitoso e responsabilità d'impresa, con particolare riferimento alle linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro e ai principi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinati alle imprese multinazionali. Fa presente che la proposta emendativa mira altresì a escludere dall'accesso al beneficio i datori di lavoro che abbiano delocalizzato attività produttive fuori dall'Unione europea e a introdurre obblighi di trasparenza in ordine agli effetti occupazionali delle misure.

Osserva che l'obiettivo è quello di evitare che incentivi pubblici, statali o regionali, siano riconosciuti in assenza di adeguati vincoli, soprattutto nei confronti di imprese che, dopo aver beneficiato di risorse pubbliche, delocalizzano le proprie attività, con conseguenti ricadute negative sull'occupazione e sul sistema produttivo nazionale. Ritiene pertanto necessario rafforzare i presidi di responsabilità e trasparenza, affinché le misure di sostegno siano coerenti con l'interesse del Paese e con la tutela del lavoro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mari 2.18 e Borrelli 2.17.

Riccardo TUCCI (M5S) rileva che gli articoli aggiuntivi Aiello 2.01 e Barzotti 2.02, di cui è cofirmatario, sono entrambi finalizzati a sostenere l'assunzione di giovani di età inferiore a trentacinque anni in possesso di laurea o dottorato, mediante contributi a fondo perduto ovvero agevolazioni fiscali. Osserva che le proposte intervengono su una questione di particolare rilievo, connessa alla necessità di contrastare l'emigrazione giovanile qualificata e di trattenere nel Paese competenze e pro-

fessionalità che, anche a causa dei bassi salari, dell'elevata pressione fiscale e delle limitate opportunità di crescita, sono spesso costrette a cercare prospettive lavorative all'estero.

Precisa che l'articolo aggiuntivo Aiello 2.01 introduce uno specifico incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani *under 35* in possesso di titolo di studio universitario, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro privati di un contributo a fondo perduto erogato dall'INPS, evidenziando che l'articolo aggiuntivo Barzotti 2.02 interviene per una finalità analoga attraverso ulteriori strumenti di incentivo fiscale.

Marco SARRACINO (PD-IDP), intervenendo sugli articoli aggiuntivi Aiello 2.01 e Barzotti 2.02, che dichiara di voler sottoscrivere, sottolinea come gli stessi muovano in una direzione analoga a iniziative già prospettate in ambito regionale, richiamando, in particolare, il cosiddetto « reddito di merito » promosso dalla regione Calabria. Rileva pertanto come il parere contrario espresso sulle proposte emendative appaia difficilmente comprensibile, trattandosi di misure volte a sostenere ragazze e ragazzi che, pur non volendo lasciare il proprio territorio, sono spesso costretti a cercare altrove migliori opportunità di lavoro e di crescita professionale.

Ricorda che, nella giornata odierna, il proprio gruppo ha presentato una proposta di legge volta a riconoscere, per le nuove assunzioni di giovani *under 35*, un incentivo pari a 200 euro in busta paga, nella convinzione che l'emigrazione giovanile qualificata costituisca ormai un'emergenza di carattere nazionale. Osserva che, a fronte di proposte volte ad arginare la fuoriuscita dal Paese di giovani competenze, il Governo dovrebbe quantomeno svolgere un supplemento di riflessione, anche alla luce delle persistenti diseguaglianze territoriali che, soprattutto nel Mezzogiorno, incidono sui livelli retributivi, sull'accesso ai servizi e sulle prospettive di permanenza dei giovani nei territori di origine. Rileva, in tale quadro, che anche fenomeni quali la mobilità sanitaria interregionale contribuiscono ad accentuare tali squilibri, penalizzando in

particolare regioni come la Calabria, dalle quali molti cittadini sono costretti a spostarsi per ricevere cure adeguate.

Ritiene pertanto necessario sostenere tutte le proposte, provenienti dalla maggioranza o dall'opposizione, che vadano nella direzione di invertire questa tendenza. Per tali ragioni, invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere espresso, anche al fine di evitare scelte che risultino non pienamente coerenti con iniziative già assunte a livello territoriale da amministrazioni riconducibili alla stessa maggioranza.

La viceministra Maria Teresa BELLUCCI, nel manifestare la disponibilità del Governo ad accogliere degli ordini del giorno di analogo contenuto in Assemblea, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Aiello 2.01 e Barzotti 2.02.

Tiziana NISINI, *presidente e relatrice*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Aiello 2.01 e Barzotti 2.02.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Carotenuto 2.03.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 2.04, a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a prevedere uno specifico incentivo all'occupazione giovanile nelle aree interne, mediante l'esonero integrale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani *under 35*, estendendo il beneficio anche alle nuove imprese costituite da giovani nelle medesime aree.

Osserva che la proposta si pone in continuità con le precedenti misure in materia di occupazione giovanile, intervenendo tuttavia in modo mirato sui territori interni, nei quali le difficoltà di accesso al lavoro e di avvio di nuove attività risultano aggravate dalla distanza dai principali poli produttivi, dalla carenza di infrastrutture e dalle più generali criticità di collegamento. Rileva che l'emendamento intende offrire ai giovani la possibilità di restare nei propri territori, investendovi competenze e pro-

fessionalità, con un sostegno pubblico nella fase iniziale dell'assunzione o dell'attività d'impresa. Sottolinea che non si tratta di una questione circoscritta al divario tra Nord e Sud, poiché le aree interne interessano l'intero territorio nazionale e sono accomunate dal rischio di progressivo spopolamento e indebolimento del tessuto economico e sociale.

Richiama, in tale prospettiva, anche iniziative già adottate in ambito regionale, come quelle promosse dalla regione Calabria per l'acquisto di abitazioni nelle aree interne, evidenziando come tali misure rispondano alla medesima esigenza di contrastare lo spopolamento e favorire lo sviluppo locale.

Invita pertanto i relatori e il Governo a un supplemento di riflessione, anche valutando una riformulazione o l'introduzione della misura in via sperimentale.

Marco SARRACINO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Tucci 2.04, che dichiara di voler sottoscrivere, rileva che la proposta emendativa pone una questione di fondo, relativa alla necessità di comprendere se lo spopolamento delle aree interne sia considerato o meno un'emergenza nazionale. Osserva che si tratta di un fenomeno che coinvolge un numero significativo di cittadini, spesso costretti a lasciare i propri territori per l'assenza di adeguate opportunità di lavoro e di crescita. Sottolinea che, accanto al tema dell'immigrazione, sul quale il dibattito pubblico si concentra frequentemente, occorre affrontare anche quello dell'emigrazione interna ed esterna che interessa molte aree del Paese, con particolare incidenza sui territori più fragili. Ritiene quindi necessario rafforzare gli incentivi per favorire l'occupazione giovanile nelle aree interne e sostenere, in particolare, i giovani che intendano avviare attività d'impresa, anche nei settori dell'innovazione.

Osserva che l'Italia dispone di un significativo potenziale creativo e professionale, che deve essere valorizzato creando le condizioni affinché i giovani possano vivere, lavorare e generare sviluppo nei propri territori. Pur prendendo atto dell'orientamento finora emerso, auspica che su tale

tema possa essere mantenuto un atteggiamento costruttivo, anche in coerenza con quanto già avvenuto per precedenti proposte emendative.

La viceministra Maria Teresa BELLUCCI, nel manifestare la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno di analogo contenuto in Assemblea, invita quindi i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Tucci 2.04.

Riccardo TUCCI (M5S) accede alla richiesta della viceministra Bellucci e ritira l'articolo aggiuntivo 2.04 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ghirra 2.07.

Tiziana NISINI, *presidente e relatrice*, avverte che l'emendamento Caparvi 3.11 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Aiello 3.16, Madia 3.23, Mari 3.22, Scotto 3.6 e 3.2.

Tiziana NISINI, *presidente e relatrice*, avverte che l'emendamento Giaccone 3.9 è stato ritirato. Constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Madia 3.15; si intende vi abbia rinunciato.

Avverte altresì che l'emendamento Tassinari 3.1 è stato ritirato e constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Madia 3.14; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scotto 3.3, Tucci 3.17 e Carotenuto 3.18.

Tiziana NISINI, *presidente e relatrice*, avverte che l'emendamento Tassinari 3.12 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Barzotti 3.19.

Tiziana NISINI, *presidente e relatrice*, avverte che l'emendamento Giaccone 3.10 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scotto 3.4, 3.5 e 3.7, nonché l'emendamento Aiello 3.20.

Tiziana NISINI, *presidente e relatrice*, avverte che l'emendamento Giaccone 3.8 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Mari 3.21.

Tiziana NISINI, *presidente e relatrice*, constata l'assenza della presentatrice dell'articolo aggiuntivo Madia 3.01; si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Tucci 3.03, Carotenuto 3.04 e Mari 3.05.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, nel riferire dell'interlocuzione avviata con il Governo, preannuncia l'intenzione dei relatori di presentare un pacchetto di emendamenti che potranno essere oggetto di subemendamenti.

Ciò posto, ritiene, quindi, plausibile la conclusione dei lavori di esame del provvedimento entro la giornata di venerdì 5

giugno, anche tenuto conto che molti colleghi deputati saranno contestualmente impegnati nella chiusura della campagna elettorale per i turni di ballottaggio delle elezioni amministrative, in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno prossimi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 683 del 20 maggio 2026, apportare le seguenti modifiche:

a pagina 204, seconda colonna, settima riga, dopo la parola « Tucci. », aggiungere la seguente « **(Inammissibile)** »;

a pagina 204, seconda colonna, trentottesima riga, dopo la parola « Carotenuto. », aggiungere la seguente « **(Inammissibile)** ».

ALLEGATO

**DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911
Governo.**

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

ART. 6.

Nel capo I, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Tutor per la sostenibilità economica)

1. Nell'ambito dei programmi operativi, nazionali o regionali, cofinanziati con fondi strutturali europei, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità relativi al periodo di programmazione 2021-2027, gli enti responsabili possono istituire la figura del «*tutor per la sostenibilità economica*», al fine di fornire servizi di assistenza intensiva ai lavoratori fragili o coinvolti in processi di transizione occupazionale.

2. Il *tutor* di cui al comma 1 svolge funzioni di accompagnamento, orientamento e assistenza finalizzate alla riorganizzazione della sostenibilità economica

della persona che abbia subito la perdita del lavoro o una significativa riduzione del reddito di lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori ultracinquantenni, ai soggetti in condizioni di fragilità occupazionale e ai lavoratori caratterizzati da difficoltà di reinserimento lavorativo.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, il *tutor* coadiuva il lavoratore nella valutazione della sostenibilità delle proprie obbligazioni economiche, finanziarie e abitative e lo assiste nei rapporti con gli istituti di credito, gli intermediari finanziari, le amministrazioni pubbliche, gli enti impositori e gli agenti della riscossione, le università, gli enti gestori del patrimonio residenziale pubblico e gli altri soggetti creditori, anche ai fini della rinegoziazione delle condizioni economiche della prestazione o del debito maturato e dell'accesso agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente.

6.034. *(Nuova formulazione)* Mascaretti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Atto n. 403 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 235

RISOLUZIONI:

7-00388 Bagnasco: Misure volte a garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans-Montana e a promuovere l'inserimento della « malattia da ustione » nei livelli essenziali di assistenza (*Discussione e rinvio*) 237

Sull'ordine dei lavori 238

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore. Testo unificato C. 2050, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 238

ALLEGATO (*Parere approvato*) 240

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 239

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

Atto n. 403.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, presidente Cappelacci, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti dello schema di decreto ministeriale in oggetto, segnalando preliminarmente come esso sia stato adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge del 15 settembre 2023, n. 130, emanata con lo scopo di prevenire l'insorgenza della chetoacidosi nei soggetti affetti da diabete di tipo 1, di rallentare la progressione della malattia mediante le terapie disponibili e favorire la diagnosi precoce della celiachia.

Avverte quindi che sullo schema sono stati acquisiti il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, espresso il 18 dicembre 2025, e il parere della Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 26 febbraio 2026.

Passando al contenuto del provvedimento, che si compone di 14 articoli, fa presente che l'articolo 1, ai commi 1 e 2, prevede che lo *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia sia coordinato dal Ministero della salute e sia attuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 3 inserisce il programma nell'ambito delle attività di « sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di *screening*; sorveglianza e prevenzione nutrizionale » previste dal Piano nazionale di prevenzione 2020-2025.

Il comma 4 rimette poi all'Istituto superiore di sanità il compito di procedere all'aggiornamento dei profili quali-quantitativi dei *marker* primari necessari per l'identificazione dei soggetti positivi allo *screening*.

Ai sensi del comma 5, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia (di cui al successivo articolo 9), sottopone a revisione annuale il programma di *screening* di cui al presente decreto.

L'articolo 2, al comma 1, detta disposizioni riguardanti l'organizzazione dello *screening*, attribuendo alle regioni e alle province autonome il compito di definire strategie adeguate all'organizzazione dello stesso in base alle risorse disponibili.

Il comma 2 individua i soggetti da sottoporre a *screening* nei bambini aventi 5 o 6 anni di età, mentre il comma 3 dispone che la verifica dei dati anagrafici degli assistiti è compiuta attraverso il sistema Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

Il comma 4 prevede che le regioni e province autonome definiscono un programma contenente le strategie per la raccolta dei campioni e dei dati e per il trasporto al laboratorio e per le successive analisi.

L'articolo 3, composto di quattro commi, prevede che il programma di *screening* sia

organizzato dalla regione o provincia autonoma su base territoriale e che esso debba prevedere almeno le seguenti strutture di riferimento: i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (ovvero l'equivalente struttura individuata dal modello organizzativo della regione o provincia autonoma); i laboratori di riferimento per gli *screening*; i centri clinici di riferimento (individuati ai fini in esame dalla regione o provincia autonoma).

L'articolo 4 concerne la titolarità e le forme di responsabilità relative al trattamento dei dati personali presenti nella piattaforma informatica di raccolta dati, relativa al programma di *screening*. In particolare, ai sensi dei commi 1 e 2 della disposizione in esame, il Ministero della salute è il titolare del suddetto trattamento e l'Istituto superiore di sanità è altro soggetto responsabile – per conto del titolare – del trattamento medesimo. I commi da 3 a 6 stabiliscono che la regione o provincia autonoma è titolare del trattamento dei dati personali effettuato nelle fasi di attuazione del programma di *screening* e definiscono le forme di responsabilità in oggetto per le strutture il cui personale può accedere (in via esclusiva) ai dati in forma non pseudonimizzata; tra questi ultimi soggetti rientrano anche i pediatri di libera scelta, se coinvolti dai suddetti enti territoriali.

L'articolo 5, composto di quattro commi, prevede che lo *screening* possa essere effettuato soltanto previa comunicazione agli interessati sia di un'informativa sul medesimo *screening*, sia di un'informativa sul trattamento dei dati personali, nonché previa acquisizione del consenso informato.

L'articolo 6, al comma 1, prevede che lo *screening* relativo al diabete di tipo 1 e lo *screening* relativo alla celiachia determinino la misurazione dei marcatori sierologici indicati, distintamente per i due *screening*, nell'allegata tabella 1, con riferimento a campioni di sangue capillare. Il successivo comma 2 dispone che i relativi campioni di sangue siano inviati dai punti di prelievo ai laboratori di riferimento di cui al precedente articolo 3.

L'articolo 7 prevede che i richiamati laboratori trasmettano i dati relativi ai risultati degli *screening* secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.

L'articolo 8, composto di sei commi, disciplina la piattaforma informatica nazionale ed i sistemi informativi regionali per la raccolta e l'analisi dei dati relativi al programma di *screening*. In particolare, si prevede che la gestione della piattaforma e la sua cooperazione con i sistemi informativi regionali spettano all'Istituto superiore di sanità, che opera per conto del Ministero della salute.

L'articolo 9 attribuisce all'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, previsto dall'articolo 2 della richiamata legge n. 130 del 2023, il compito di valutare le risultanze dello *screening* e di predisporre relazioni annuali al fine della revisione periodica del programma.

L'articolo 10, composto di due commi, prevede che il Ministero della salute, anche in collaborazione con le regioni e le province autonome e l'Istituto superiore di sanità, promuova campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce (in età pediatrica) e per la conoscenza del programma oggetto del presente schema di decreto. Si ricorda che per tali campagne l'articolo 3 della citata legge n. 130 del 2023 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 150.000 euro annui.

L'articolo 11, anch'esso composto di due commi, prevede che lo *screening* in esame sia coordinato con altre azioni territoriali di prevenzione e promozione della salute.

L'articolo 12, composto di tre commi, individua le risorse stanziare per l'attuazione del Programma nazionale di *screening* e i relativi criteri di riparto tra le regioni e le province autonome. Viene altresì stabilito che le regioni e le province autonome provvedono con proprie risorse alla gestione dei sistemi informativi regionali.

L'articolo 13, al comma 1, stabilisce che la revisione del Programma nazionale di *screening* può essere disposta con decreto del Capo del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosi-

stema (*One Health*) e dei rapporti internazionali del Ministero della salute. Il comma 2 stabilisce, inoltre, la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della salute degli aggiornamenti relativi alla Piattaforma informatica nazionale che non incidono sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili.

L'articolo 14 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 15.40.

7-00388 Bagnasco: Misure volte a garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans-Montana e a promuovere l'inserimento della « malattia da ustione » nei livelli essenziali di assistenza.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, dà la parola al deputato Mulè per l'illustrazione della risoluzione di cui è cofirmatario.

Giorgio MULÈ (FI-PPE) nell'illustrare il contenuto della risoluzione in discussione, evidenzia preliminarmente come essa riguardi un tema di interesse generale, richiedendo un confronto aperto e condiviso, che prescindano da qualsiasi connotazione politica.

Fa infatti presente che l'atto di indirizzo in esame, ponendosi l'obiettivo di garantire cure adeguate e continue ai superstiti degli eventi di Crans-Montana, mira a colmare un vuoto normativo derivante dal fatto che la cosiddetta « malattia da ustione », ossia la grave condizione sistemica dovuta ad ustioni gravi o gravissime in cui si trovano

molti dei superstiti di Crans-Montana, non sia attualmente inserita nei livelli essenziali di assistenza, con la conseguenza che i pazienti non beneficiano di un regime di esenzione uniforme sul territorio nazionale.

Nell'evidenziare la gravità di tale situazione, in cui gli ingenti costi delle cure restano sovente a carico dei pazienti, sottolinea come tale vuoto normativo crei una condizione per cui, superata la fase acuta di emergenza, tali soggetti rischiano di diventare dei « malati invisibili », privi di adeguata tutela sanitaria e socio-assistenziale.

La risoluzione di cui è cofirmatario mira pertanto ad impegnare il Governo ad adottare ogni iniziativa di competenza necessaria al fine di garantire ai sopravvissuti della tragedia di Crans-Montana l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure mediche, farmacologiche, riabilitative e assistenziali connesse alle ustioni, per l'intero percorso terapeutico; ad assicurare che tale esenzione comprenda tutti i trattamenti connessi alla malattia da ustione; a garantire l'accesso gratuito, continuativo e senza limitazioni ai percorsi di fisioterapia, riabilitazione specialistica, terapia occupazionale e supporto psicologico, anche quando erogati da professionisti diversi o presso strutture differenti, qualora ciò sia necessario al pieno recupero funzionale del paziente; a promuovere il riconoscimento della malattia da ustione come patologia cronica e rara, ai fini dell'inserimento nei Lea e dell'accesso uniforme all'esenzione su tutto il territorio nazionale; ad assicurare il riconoscimento della disabilità derivante dagli esiti cicatriziali e funzionali delle ustioni, ai fini del pieno reinserimento sociale e lavorativo dei pazienti; ad adottare iniziative per la definizione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) nazionale dedicato alla malattia da ustione, che garantisca una presa in carico omogenea, multidisciplinare e continuativa dei pazienti, dalla fase acuta fino al completo percorso di riabilitazione e monitoraggio; ad adottare iniziative normative volte a istituire, ove necessario, uno specifico fondo dedicato, ovvero a individuare le risorse neces-

sarie nell'ambito degli strumenti esistenti, al fine di garantire la copertura integrale degli oneri.

Nell'evidenziare come il Ministro Schilacci abbia di recente manifestato il proprio sostegno ai feriti della tragedia di Crans-Montana, sottolineando la necessità di garantire un adeguato supporto agli stessi, rileva come la risoluzione in discussione – presentata lo scorso 29 aprile – vada nella medesima direzione. Evidenzia, in conclusione, la necessità che il Parlamento intervenga celermente sulle tematiche di cui all'atto di indirizzo in discussione.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessuno chiedendo intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dei punti all'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame in sede consultiva del testo unificato delle proposte di legge C. 2050, approvata dal Senato, e abb., e successivamente, alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore.

Testo unificato C. 2050, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alla Commissione Giustizia, il testo unificato delle proposte di legge C. 2050, approvata dal Senato, e C. 2503 Varchi, recante disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

Fa presente che il provvedimento – che consta di 3 articoli – all'articolo 1 interviene sulla disciplina dell'istituto della remissione in termini di cui all'articolo 153 del codice di procedura civile, estendendo l'applicazione al difensore che comprova, a mezzo di idonea certificazione, di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile in materia di calendario del processo, prevedendo che, quando il difensore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certifi-

cazione, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza.

L'articolo 3 amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento del difensore di cui all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, precisando che costituiscono cause giustificatrici, tra l'altro, i comprovati motivi di salute propri, della prole, del coniuge e dei parenti o affini entro il secondo grado di parentela e l'assistenza prestata a familiari con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104 del 1992, o che siano affetti da patologie invalidanti.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Gilda SPORTIELLO (M5S) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Pur riconoscendo, infatti, che il provvedimento in esame mira a colmare una lacuna normativa esistente, evidenzia la necessità di apportare alcune modifiche migliorative al testo, auspicando che le proposte emendative a tal fine presentate dal suo gruppo potranno essere prese in considerazione nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore. Testo
unificato C. 2050, approvata dal Senato, e abb.**

PARERE APPROVATO

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza,
il testo unificato delle proposte di legge
C. 2050, approvata dal Senato, e C. 2053
Varchi, recante « Disposizioni in materia di
legittimo impedimento del difensore »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori (AIA) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione » 241

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Atto n. 406 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 241

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 247

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori (AIA) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA, indi del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

Atto n. 406.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al prossimo 25 giugno.

Avverte che il provvedimento è stato assegnato con riserva, in quanto la richiesta di parere non è corredata dalla prevista intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.

Ricorda pertanto che la Commissione non si potrà pronunciare definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo

abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Irene GORI (FDI), *relatrice*, dopo aver illustrato alcuni dati relativi all'andamento del comparto florovivaistico, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca « Disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, in attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102 » (Atto del Governo n. 406) ed è stato adottato in virtù della delega contenuta nella legge 4 luglio 2024, n. 102.

Il provvedimento si compone di 5 Capi e 19 articoli.

Il Capo I reca disposizioni in materia di settore florovivaistico.

Segnala che l'articolo 1 definisce l'attività agricola florovivaistica, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della legge delega. È tale, secondo il disposto normativo in esame, quella svolta dall'imprenditore agricolo, individuato ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata con lo scopo di produrre vegetali in vivaio, serra o altre strutture (comma 1).

Il comma 2 specifica le attività rientranti nell'attività agricolo-florovivaistica. Sono tali: la floricoltura, che si occupa della produzione di fiori freschi recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, fiori edibili, foglie e fronde recise fresche e piante, da fiore o da foglia, in vaso da interno; la produzione di organi di propagazione gamica, quali semi e sementi, e agamica, quali bulbi, marze, tuberi, talee; il vivaismo ornamentale, consistente nella produzione di piante da esterno, in vaso o in terra piena; il vivaismo frutticolo, viticolo e olivicolo, ovvero l'attività volta alla produzione di materiale di moltiplicazione vegetale, come piante o parti di esse; il vivaismo forestale, che si concentra sulla produzione di piante e semi forestali e da bosco; il vivaismo orticolo, che concerne la produzione di piante aromatiche e officinali.

Il comma 3 individua altre attività che possono considerarsi connesse all'attività

agricola florovivaistica se svolte ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile (in forma individuale), oppure dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 (nella forma di cooperativa agricola). Esse sono: la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti vegetale; le lavorazioni prepedeutiche al trasporto e alla messa a dimora dei vegetali; le operazioni finalizzate alla cura e alla manutenzione degli spazi verdi, pubblici o privati.

Il comma 4 precisa che restano fermi l'articolo 1, comma 3-*bis* e l'articolo 2, comma 3-*bis* della legge n. 242 del 2016. La prima disposizione assoggetta le infiorescenze di canapa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, mentre la seconda ne vieta la commercializzazione in tutte le sue forme.

Ricorda che l'articolo 2 elenca, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) della legge delega, le seguenti figure professionali operanti nel settore florovivaistico: il costituente di varietà vegetali (o *breeder*), ovvero lo specialista che unisce scienza e agricoltura per rispondere alle esigenze di agricoltori e consumatori, sviluppando varietà vegetali più adatte al clima o alle malattie; gli imprenditori agricoli florovivaistici; i distributori al dettaglio e all'ingrosso di prodotti orto-florovivaistici; gli operatori del settore verde (giardinieri, arboricoltori, manutentori), gli operatori del verde tecnico (che ricomprende il verde pensile, il verde verticale e l'ingegneria naturalistica) e gli operatori dediti a soluzioni basate sulla natura (*nature-based solutions*); coloro che svolgono attività di supporto ai soggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), come la produzione di vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici e altri strumenti di produzione.

Il successivo comma 2 fornisce una definizione delle seguenti espressioni: per « verde pensile » s'intende il sistema di coltivazione vegetale su superfici non a contatto diretto con il suolo (ad esempio, tetti o terrazze); per « verde verticale » si fa

riferimento al rinverdimento di facciate (come pareti o muri); per « ingegneria naturalistica » si intende la disciplina che, attraverso il funzionamento degli ecosistemi progetta, realizza e gestisce in modo sostenibile infrastrutture e paesaggi; per « soluzioni basate sulla natura (*nature-based solutions*) » si fa riferimento agli interventi volti al miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita nei centri urbani e periurbani attraverso l'impiego del verde.

L'articolo 3 reca, al comma 1, la definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio. Sono tali gli spazi aperti al pubblico e dotati di punti vendita, gestiti da imprenditori agricoli e finalizzati alla commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, nonché alla fornitura di beni e servizi connessi all'attività agricola. Ai sensi del comma 2, gli stessi imprenditori agricoli mantengono tale qualifica a condizione che l'attività di fornitura di beni e servizi sia svolta con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile (che individua le attività agricole connesse) e, comunque, nel rispetto delle disposizioni fiscali in materia di tassazione dei redditi prodotti e di operazioni realizzate dall'imprenditore agricolo. Le categorie merceologiche dei beni e le tipologie dei servizi di cui al comma 1 sono individuate dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente schema di decreto legislativo (comma 3).

Ricorda che l'articolo 4 stabilisce, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) della legge delega, che siano individuate e armonizzate le figure professionali operanti nel settore florovivaistico con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'obiettivo principale della disposizione è quello di favorire un percorso di

qualificazione e specializzazione progressiva delle professionalità florovivaistiche, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla qualità, alla sostenibilità e all'innovazione tecnica. La relazione illustrativa sottolinea che, « prima della definitiva adozione del menzionato decreto interministeriale, occorrerà procedere all'effettuazione del test di proporzionalità, così come previsto dalla Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un controllo di proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni ».

L'articolo 5 permette agli Istituti Tecnologici Superiori (cosiddetti ITS *Academy*) di avvalersi di ricercatori esperti nel settore florovivaistico, ivi inclusi quelli afferenti al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), e anche mediante il coinvolgimento di enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la progettazione di percorsi formativi.

L'articolo 6 prevede, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) della legge delega, che le istituzioni universitarie possano promuovere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di specifici *master* e corsi di perfezionamento al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, anche in collaborazione con le imprese operanti nel settore agricolo e florovivaistico e con gli enti specializzati individuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Ricorda che l'articolo 7 definisce, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge delega, il « contratto di coltivazione » del settore florovivaistico. Il contratto, già in uso da tempo nella prassi del settore, è da intendersi come quel contratto con cui l'imprenditore agricolo si impegna alla cura ed allo sviluppo – per l'intero ciclo biologico o per una fase dello stesso – del prodotto vegetale nonché a vendere poi il prodotto, una volta terminato il ciclo biologico, al committente stesso per il successivo utilizzo.

Il Capo II reca interventi per il settore florovivaistico.

L'articolo 8 prevede che, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) della legge delega, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – siano individuati i mercati all'ingrosso da destinare a tali funzioni logistiche. L'individuazione dovrà avvenire tenendo conto dell'attuale dislocazione dei distretti florovivaistici e delle peculiarità della filiera, in modo da garantire una distribuzione equilibrata e funzionale dei punti logistici sull'intero territorio nazionale.

L'articolo 9, prevede, al comma 1, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) della legge delega, l'adozione, entro centottanta giorni dalla data di adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 12, del Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche. L'adozione è demandata ad un decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Piano è volto a definire indirizzi, criteri generali e priorità di intervento, assicurando la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e con le strategie di settore, nonché il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali.

L'articolo 10 prevede, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r) della legge delega, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano di cui all'articolo 12 e dei principi di cui al Piano strategico della PAC, possano prevedere specifici criteri di premia-

lità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei Complementi per lo Sviluppo Rurale, assicurando in tale ambito un raccordo organico tra la programmazione nazionale e quella regionale.

Il Capo III reca disposizioni in materia di organizzazione e strumenti di *governance*.

L'articolo 11 prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, con funzioni consultive e di supporto alle attività di indirizzo e coordinamento delle politiche pubbliche e delle iniziative del settore. Il comma 2 stabilisce che i componenti del Tavolo siano nominati con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, abbiano una durata in carica triennale e possano essere confermati per non più di due volte, garantendo così un equilibrio tra continuità e rinnovamento nella composizione. Il comma 3 prevede che il Tavolo si articoli in due sezioni, rispettivamente preposte alla trattazione di tematiche riguardanti il comparto floricolo e il comparto vivaistico, e individua in modo puntuale i soggetti che lo compongono. Il comma 4 consente la partecipazione al Tavolo, in qualità di osservatori senza diritto di voto, di esperti del settore o di rappresentanti di altri enti e istituzioni, qualora si rendano necessari contributi specialistici su specifiche materie. Infine, il comma 5 precisa che la partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito, escludendo la corresponsione di compensi, gettoni o rimborsi di spese.

L'articolo 12, in linea con i criteri della legge delega di cui alle lettere e) ed f) e g), prevede l'adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico di riferimento per la definizione, il coordinamento e l'attuazione delle politiche pubbliche in materia di florovivaismo. Il comma 1 stabilisce che il Piano sia adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il coinvolgimento del Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo di cui al precedente articolo 11. Il comma 2 definisce la durata quinquennale del Piano. Esso è composto di due sezioni. La suddetta ripartizione è volta a consentire interventi differenziati in ragione delle peculiarità di ciascuna delle produzioni floricole e vivaistiche, fermo restando i divieti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano linee guida e obiettivi comuni da perseguire per lo sviluppo innovazione e sostenibilità della filiera. Il comma 3 indica le aree di intervento del suddetto Piano. Tra queste ricorda le attività di ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica finalizzate alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, in particolare delle tecniche agronomiche, nonché alla promozione di coltivazioni e installazioni ad elevata sostenibilità ambientale, iniziative di comunicazione e promozione dei prodotti florovivaistici nazionali che gli operatori privati possono adottare, azioni per il rafforzamento della competitività e della sostenibilità economica e ambientale delle imprese del settore, realizzate dagli operatori del settore, le strategie di realizzazione del verde urbano, attraverso la fissazione di criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l'obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate, sostituendo le stesse con spazi verdi, nonché interventi finalizzati all'innovazione varietale e al miglioramento genetico del patrimonio florovivaistico nazionale, finalizzato alla produzione e moltiplicazione di materiale vegetale certificato o conforme alla normativa fitosanitaria vigente.

L'articolo 13 prevede, al comma 1, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge delega, che ISMEA predisponga e gestisca, a decorrere dal 1° gennaio 2027, un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del

settore florovivaistico, volto a fornire un quadro informativo aggiornato, omogeneo e affidabile a supporto delle politiche di programmazione, indirizzo e monitoraggio della filiera. Il comma 2 stabilisce che il numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di monitoraggio sia definito con decreto direttoriale del MASAF, previa consultazione di ISMEA e del Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, al fine di garantire coerenza con le esigenze operative del settore. Il comma 3 prevede che per ciascuna specie florovivaistica individuata ai sensi del comma 2 sia prevista: la quantificazione della produzione, espressa in unità standardizzate, la rilevazione dei prezzi medi di mercato nazionale all'origine e all'ingresso, nonché la raccolta di dati e informazioni sui principali mercati internazionali. Il comma 4 statuisce che ISMEA trasmetta annualmente i dati al Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Il comma 5 stabilisce che il Tavolo analizzi i dati, formuli eventuali osservazioni e raccomandazioni, ed elabori un *report* annuale da trasmettere al Ministero entro il 30 settembre.

L'articolo 14 dispone, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge delega, che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disponga una ricognizione dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico e, sulla base degli esiti della stessa, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 11, valuti di richiedere la registrazione di un marchio unico, finalizzato a garantire l'origine, la qualità e la tracciabilità e dunque il rispetto di determinati standard dei prodotti dell'attività florovivaistica, con le modalità previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. codice della proprietà industriale) in conformità alla normativa unionale e internazionale vigente.

Il Capo IV reca disposizioni in materia di Vivaismo forestale.

L'articolo 15 disciplina, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s) della legge delega, la

partecipazione del settore privato alla produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione destinati ai fini forestali. Il comma 1 prevede che gli organismi ufficiali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 – quindi le regioni e le province autonome – possono provvedere alla germinazione e alla certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali. Tali soggetti svolgeranno le attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste nei loro bilanci.

Il comma 2 chiarisce la nozione di « fini forestali », specificando che essa comprende non solo gli interventi di gestione e sviluppo del patrimonio forestale di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, ma anche le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, il ripristino ecologico, il restauro di aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il recupero di zone umide e torbiere ed il ripristino di ecosistemi costieri.

Il comma 3 introduce un meccanismo volto a sostenere lo sviluppo di un sistema vivaistico forestale nazionale adeguato al fabbisogno crescente di materiale certificato. Gli organismi ufficiali, le autorità territoriali e altri soggetti da esse individuati possono cedere, a titolo oneroso, postume (piante derivate da unità seminali o da parti di piante) certificato a operatori privati iscritti nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 386 del 2003.

L'articolo 16 affida, attuando il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *u*) della legge delega, alle regioni la facoltà di promuovere interventi di messa a dimora di alberi destinati a finalità forestali e ornamentali, con priorità per i comuni di piccole dimensioni (comma 1). Le Regioni eserciteranno tale facoltà nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, assicurando il rispetto dell'articolo 19 della legge n. 196 del 2009. Il comma 2 specifica la finalità degli interventi promossi, orientandoli verso l'ampliamento dei boschi urbani e periurbani e verso il mi-

glioramento della resilienza territoriale, in particolare nelle aree comunali esposte a fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il comma 3 favorisce interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale basati sull'impiego di specie autoctone di alberi e arbusti, garantendo un approccio ecologicamente coerente e rispettoso delle caratteristiche biogeografiche dei territori. Infine, si specifica che, ai fini dell'applicazione della norma, per « comuni di piccole dimensioni » devono intendersi quelli individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, ossia i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

Ricorda che l'articolo 17 prevede, al comma 1, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *v*) della legge delega, che i comuni possano mettere a disposizione degli operatori della filiera vivaistica terreni di loro proprietà, per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. Il comma 2 delimita le caratteristiche dei terreni comunali suscettibili di essere oggetto di assegnazione, individuandoli nei terreni aventi destinazione agricola o in quelli ricompresi in aree verdi abbandonate o in zone degradate da recuperare. Il comma 3 disciplina le condizioni economiche applicabili alla concessione. È prevista la concessione gratuita per terreni fino a un ettaro di superficie, mentre per terreni più estesi è possibile ricorrere a forme di affitto con condizioni agevolate. Le aree fortemente degradate, invece, previo accertamento degli uffici tecnici comunali, possono essere concesse gratuitamente senza limiti di estensione. Il comma 4 stabilisce che la durata dell'affitto o della concessione sia di minimo cinque anni e massimo dieci anni, rinnovabile di diritto per ulteriori dieci anni, salvo disdetta con un preavviso minimo di nove mesi. Il comma 5 individua gli obblighi in capo agli operatori vivaistici che beneficiano dell'agevolazione, che sono interamente a carico dei privati e

rientrano nelle condizioni proprie dell'attività vivaistica.

Le amministrazioni pubbliche non devono sostenere costi aggiuntivi per controlli ulteriori, formazione o attività di supporto tecnico, essendo già tali responsabilità previste nell'ambito delle ordinarie funzioni di vigilanza fitosanitaria. Il comma 6 introduce obblighi di restituzione e di compensazione produttiva in favore del comune. Gli operatori devono infatti garantire una produzione annuale minima di piantine forestali a titolo gratuito e restituire il terreno, e gli eventuali manufatti preesistenti, in condizioni di conservazioni tali da consentire la prosecuzione dell'attività agricola. Il comma 7 individua una serie di criteri preferenziali per l'assegnazione dei terreni, finalizzati a valorizzare competenze tecniche, esperienze professionali e requisiti di ordine morale degli operatori.

Il Capo V reca le disposizioni finali.

L'articolo 18, prevede talune clausole di salvaguardia, garantendo, al comma 1, la compatibilità delle disposizioni con gli statuti delle regioni a statuto speciale ed assicurando il rispetto della normativa europea in materia fitosanitaria e sementiera. Il comma 2, in particolare, fa espresso riferimento alle disposizioni normative interne che hanno dato attuazione alle disposizioni

unionali in materia di produzione, commercializzazione e protezione dei materiali di moltiplicazione degli organismi nocivi e prodotti sementieri. Il comma 3 precisa che le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242.

Infine, l'articolo 19 reca la Clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 3 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2025 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	248
Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	248
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	248

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2025.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'argomento all'ordine del giorno.

Intervengono la senatrice Ester MIELI, *relatrice*, il senatore Enrico BORGHI (IV-C-RE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame della relazione.

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'argomento all'ordine del giorno.

Intervengono il senatore Enrico BORGHI (IV-C-RE), la senatrice Ester MIELI (FDI), il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	249
Audizione di Civita Di Russo, avvocato penalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	249
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	249

COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza
del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.*

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Civita Di Russo, avvocato penalista.
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione di Civita Di Russo, avvocato penalista, accompagnata da Angelica Stefanelli e Alberto Romeo. Introduce quindi l'audizione.

Civita DI RUSSO, *avvocato penalista*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, e Andrea DE MARIA (PD-IDP), in videoconferenza, ai quali risponde Civita DI RUSSO, *avvocato penalista*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia l'audita per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 3 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	250
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, di Domenico Arabia, sindaco di Santa Marina Salina, Giuseppe Siracusano, sindaco di Malfa e Irene Giardinello, sindaco di Leni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	250

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 3 giugno 2026. – Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Domenico Arabia, sindaco di Santa Marina Salina, Giuseppe Siracusano, sindaco di Malfa e Irene Giardinello, sindaco di Leni.

(*Svolgimento e conclusione*).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Giuseppe SIRACUSANO, *sindaco di Malfa*, Irene GIARDINELLO, *sindaco di Leni*, e Domenico ARABIA, *sindaco di Santa Marina Salina*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Giuseppe SIRACUSANO, *sindaco di Malfa*, integra la relazione svolta, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la relazione svolta, chiede ai sindaci di fornire alla Commissione una memoria scritta in cui siano evidenziate le criticità riferite. Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	251
Audizione, in videoconferenza, di Daniela Lastrì, già assessora all'istruzione del comune di Firenze (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	251
Sulla pubblicità dei lavori	252
Audizione, in videoconferenza, di Anna Maria Serafini, già Senatrice della Repubblica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	252
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	252
Comunicazioni del Presidente	253

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Daniela Lastrì, già assessora all'istruzione del comune di Firenze.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Daniela Lastrì, già assessora all'istruzione del comune di Firenze. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora gli auditi dovessero ritenere opportuno di essere ascoltati in seduta segreta, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Daniela LASTRI, *già assessora all'istruzione del comune di Firenze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, e le depu-

tate Grazia DI MAGGIO (FDI) e Beatriz COLOMBO (FDI).

Daniela LASTRI, *già assessora all'istruzione del comune di Firenze*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Interviene sull'ordine dei lavori il deputato Christian Diego DI SANZO (PD).

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, le deputate Ilenia MALAVASI (PD) e Grazia DI MAGGIO (FDI) e la senatrice Simona PETRUCCI (FDI).

Daniela LASTRI, *già assessora all'istruzione del comune di Firenze*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia per il contributo svolto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 10.45, riprende alle 10.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Anna Maria Serafini, già Senatrice della Repubblica.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Anna Maria Serafini, già Senatrice della Repubblica. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte inoltre che, poiché l'audizione odierna si svolgerà

in videoconferenza, non sarà possibile sottoporla al regime di segretezza, in quanto tale regime implicherebbe la sospensione di tutti i collegamenti da remoto, oltre che della trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Pertanto, qualora gli auditi dovessero ritenere opportuno di essere ascoltati in seduta segreta, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta.

Anna Maria SERAFINI, *già Senatrice della Repubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti Francesco MICHELOTTI, *presidente*, e la deputata Grazia DI MAGGIO (FDI).

Anna Maria SERAFINI, *già Senatrice della Repubblica*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, ringrazia per il contributo svolto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta è sospesa alle 11.15.

Mercoledì 3 giugno 2026 – Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.15 alle 11.30.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 3 giugno 2026. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta riprende alle 11.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 27 maggio scorso ha convenuto, a seguito di approvazione del Comando generale della Guardia di finanza, l'assegnazione alla Commissione del mare-

sciallo aiutante Agostino Cerminara, in sostituzione del luogotenente Domenico Cuomo, in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 11.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	254
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del dottore Luigi Genesio Icardi, già assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza ed Edilizia sanitaria della Regione Piemonte e coordinatore della Commissione salute presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome	254

Mercoledì 3 giugno 2026. – Presidenza del vice presidente CIANCITTO. – Interviene il dottore Luigi Genesio Icardi, già assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza ed Edilizia sanitaria della Regione Piemonte e coordinatore della Commissione salute presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La seduta comincia alle 20.17.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web-TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui

deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottore Luigi Genesio Icardi, già assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza ed Edilizia sanitaria della Regione Piemonte e coordinatore della Commissione salute presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il dottore Luigi Genesio ICARDI, già assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza ed Edilizia sanitaria della Regione Piemonte e coordinatore della Commissione salute presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per formulare domande e svolgere considerazioni, il depu-

tato Alfonso COLUCCI (M5S), al quale risponde il dottore ICARDI.

In considerazione dell'andamento dei lavori presso le due Assemblee, il PRESI-

DENTE ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle 20.39.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 4^a-5^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Audizione del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, on. Tommaso Foti, sugli aspetti operativi relativi alla fase finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	3

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026. (Doc. XXV, n. 4).	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026. (Doc. XXVI, n. 4) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	5

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di n. 180 elmetti e n. 250 piastre balistiche a favore del Comando Operazioni Speciali nigerino. Atto n. 405 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	21

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Emendamenti C. 2669-A Governo	22
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Emendamenti C. 2669-A Governo ed abb. (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta</i>)	24
Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. C. 2225 e abb. (<i>Parere alla VII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	35
Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. C. 2898 (<i>Parere alla VII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	37

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	28
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	39

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli « Federico II », di Giovanni Guzzetta, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in videoconferenza, e di Andrea Morrone, professore di diritto costituzionale presso l'Università « Alma Mater Studiorum » di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base	33
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Fulco Lanchester, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università di Roma « Sapienza », di Marilisa D'Amico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, e di Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Pegaso », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base	33
Audizione informale di Lorenzo Spadacini, professore di diritto costituzionale presso l'Università telematica « Mercatorum », in videoconferenza, di Francesca Biondi, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, in videoconferenza, e di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base	34
Audizione informale di Gianluca Passarelli, professore di scienza politica e politica comparata presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, e di rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti « Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica », in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base	34

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione giudici di pace (CGdP), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie »	43
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 404 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	44
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00362 Onori: Sul rafforzamento dei servizi presso le sedi consolari, in particolare europee, maggiormente esposte a criticità operative.	
7-00364 Billi: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero.	
7-00367 Porta: Sul potenziamento dei servizi per il rilascio della carta di identità elettronica e dei passaporti all'estero (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00100 e 8-00101</i>)	49
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato approvato</i>)	52
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	53

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. C. 2669 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	55
DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	75
DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	77
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna. Atto n. 407.	

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Lazio. Atto n. 408.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Veneto. Atto n. 409 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	77
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	88
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	89
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	90
Proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico della dottoressa Marina Valensise, in qualità di consigliere delegato, e della professoressa Monica Centanni. Nomine nn. 126 e 127 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	79
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	81
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:	
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	91
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1028 Morfino, C. 2109 Iacono e C. 2302 Castiglione, recanti modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano, di rappresentanti della Lega italiana protezione uccelli (LIPU), del Comune di Santa Flavia, di Federparchi e di Italia Nostra	93
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2708 CNEL, recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue, di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e della Regione Toscana, in videoconferenza .	94
SEDE REFERENTE:	
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	94
AVVERTENZA	94

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del dottor Mirco Carloni, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale (nomina n. 125)	219
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	219

Proposta di nomina del dottor Mirco Carloni a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Nomina n. 125 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	221
Indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica.	
Audizione, in videoconferenza, di Simone Oggionni, professore a contratto di storia economica presso l'università di Roma Tor Vergata e di economia del lavoro presso l'università di Cassino e del Lazio meridionale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	222
Audizione, in videoconferenza, di Angelo Miglietta, professore ordinario di economia e gestione dell'impresa presso l'università IULM (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	222
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Faita Federcamping (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	222
Audizione di Simone Crolla, consigliere delegato della Camera di commercio americana in Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	222

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	223
Indagine conoscitiva sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori produttivi.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confcommercio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	223
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Società italiana medicina ambientale (SIMA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	223

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	223
Indagine conoscitiva sul settore tessile, anche alla luce della recente evoluzione della normativa europea.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Next Technology tecnotessile (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	223

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	225
DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	225
<i>ALLEGATO (Proposta di riformulazione)</i>	234
<i>ERRATA CORRIGE</i>	233

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di <i>screening</i> su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Atto n. 403 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	235
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00388 Bagnasco: Misure volte a garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans-Montana e a promuovere l'inserimento della « malattia da ustione » nei livelli essenziali di assistenza (<i>Discussione e rinvio</i>)	237
Sull'ordine dei lavori	238

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore. Testo unificato C. 2050, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	238
ALLEGATO (Parere approvato)	240
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239

XIII Agricoltura**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori (AIA) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione »	241
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Atto n. 406 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	241
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	247

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**COMMISSIONE PLENARIA:**

Seguito dell'esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2025 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	248
Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	248
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	248

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**COMMISSIONE PLENARIA:**

Sulla pubblicità dei lavori	249
Audizione di Civita Di Russo, avvocato penalista (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	249
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	249

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	250
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Domenico Arabia, sindaco di Santa Marina Salina, Giuseppe Siracusano, sindaco di Malfa e Ireneo Giardinello, sindaco di Leni (*Svolgimento e conclusione*) 250

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 251

Audizione, in videoconferenza, di Daniela Lastrì, già assessora all'istruzione del comune di Firenze (*Svolgimento e conclusione*) 251

Sulla pubblicità dei lavori 252

Audizione, in videoconferenza, di Anna Maria Serafini, già Senatrice della Repubblica (*Svolgimento e conclusione*) 252

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 252

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 252

Comunicazioni del Presidente 253

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori 254

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del dottore Luigi Genesio Icardi, già assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza ed Edilizia sanitaria della Regione Piemonte e coordinatore della Commissione salute presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 254

PAGINA BIANCA



19SMC0198993